

COLLANA DELLA RIVISTA DI DIRITTO ROMANO  
SAGGI

---

Annamaria Manzo

«MAGNUM MUNUS  
DE IURE RESPONDENDI  
SUBSTINEBAT»

STUDI SU PUBLIO RUTILIO RUFO



— Edizioni *Universitarie di Lettere Economia Diritto* —



COLLANA DELLA RIVISTA DI DIRITTO ROMANO

<http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano>

---

DIRETTORE

Ferdinando Zuccotti

COMITATO SCIENTIFICO

Jean Andreau - Hans Ankum - Boudewijn Sirks - Armando Torrent - Andreas Wacke

Giovanna Coppola Bisazza - Elio Dovere - Giuseppe Falcone - Francesca Lamberti

Giovanni Luchetti - Andrea Lovato - Francesco Lucrezi - Massimo Miglietta

Francesco Milazzo - Giunio Rizzelli - Carmela Russo Ruggeri - Giuseppe Valditara

COMITATO EDITORIALE

Piefrancesco Arces - Valentina Casella - Marco Antonio Fenocchio

Saverio Masuelli - Enrico Sciandrello - Raffaella Siracusa

---

*Le opere proposte al Comitato scientifico per la pubblicazione nella Collana  
sono sottoposte in forma anonima ad almeno due revisori esterni*

ISBN 978-88-7916-809-0 - ISSN 2499-6491

Copyright 2016

*LED* Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto

Via Cervignano 4 - 20137 Milano

Catalogo: [www.lededizioni.com](http://www.lededizioni.com)

I diritti di riproduzione, memorizzazione elettronica e pubblicazione con qualsiasi mezzo analogico o digitale (comprese le copie fotostatiche e l'inserimento in banche dati) e i diritti di traduzione e di adattamento totale o parziale sono riservati per tutti i paesi.

---

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da: AIDRO, Corso di Porta Romana n. 108 - 20122 Milano  
E-mail [segreteria@aidro.org](mailto:segreteria@aidro.org) <<mailto:segreteria@aidro.org>>  
sito web [www.aidro.org](http://www.aidro.org) <<http://www.aidro.org/>>

---

Volume stampato con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza  
dell'Università della Campania 'Luigi Vanvitelli'

*In copertina:*

Particolare del fregio del tempio di Adriano ad Efeso

*Stampa:* Digital Print Service

Premessa .....	p.	1
----------------	----	---

## I

### LA VITA E LA CARRIERA POLITICA

1. Publio Rutilio Rufo e il suo tempo .....	p.	5
2. Il «cursus honorum» .....	”	10
3. Il processo per concussione .....	”	17
4. L'immagine di Publio Rutilio Rufo nella storiografia antica e moderna .....	”	27

## II

### HOMO DOCTUS ET PHILOSOPHIAE DEDITUS

1. Formazione culturale e pensiero filosofico .....	p.	31
2. Gli studi storici .....	”	41
3. I «fragmenta historiarum» .....	”	51

## III

### ET QUIDEM PRIMUS PRAETOR RUTILIUS EDIXIT

1. Dalla «lex Poetelia Papiria de nexis» alla «bonorum venditio»: l'«humus» della «riforma» di Publio Rutilio Rufo .....	p.	63
2. L'«actio Rutiliana» .....	”	70
3. L'editto di Rutilio e l'evoluzione del rapporto di patronato ...	”	83

## IV

### RUTILIO ORATOR E IURISPERITUS

1. «In multis causis versatus» .....	p.	89
2. «Magnum munus de iure respondendi substinebat» .....	”	92
3. La «constitutio Rutiliana» .....	”	101
4. I «fragmenta orationum» e le «regulae iuris» .....	”	103

### APPENDICE

«Testimonia de vita sua» .....	p.	107
Indice delle fonti .....	p.	117
Indice degli Autori .....	”	125

*«Magnum munus de iure respondendi substinebat»*  
*Studi su Publio Rutilio Rufo*





*A Silvia*



## Premessa

L'idea di indagare la poliedrica personalità di Publio Rutilio Rufo è nata un po' di tempo fa, quando studiai il tema del passaggio dall'esecuzione personale all'esecuzione patrimoniale. Testo fondamentale per la ricostruzione dell'articolato percorso che portò alla nascita della *bonorum venditio*, è il noto frammento di Gaio (*inst.* 4.35) in cui il giurista, oltre ad attribuire a Rutilio l'introduzione dell'omonima *actio*, riferisce pure la notizia (*"dicitur"*) secondo cui al pretore del 118 a.C. sia da ascrivere l'intera procedura concorsuale (l'argomento mi fu suggerito dal professor Gennaro Franciosi ed il lavoro è stato poi pubblicato negli «Scritti» in suo onore). L'interesse per Rutilio nacque allora, ma fu più tardi che decisi di procedere alla raccolta e quindi alla schedatura di tutti i testi che lo riguardavano, utilizzando lo stesso metodo che stavo seguendo in una ricerca sulla giurisprudenza arcaica in cui mi aveva coinvolta, con altri amici, il professor Federico M. D'Ippolito.

Una volta raccolti i testi, li ho suddivisi in *'fragmenta'* e *'testimonia vitae'* e, soprattutto sulla base di questi ultimi, nella prima parte del lavoro ho ricostruito le vicende della vita, la formazione e il *cursus honorum* di Rutilio, cercando di farne emergere il profilo umano e scientifico, così come sedimentatosi nelle fonti antiche. E queste ultime testimoniano che tanto nella carriera politica quanto nella formazione, determinante fu il legame con la famiglia dei *Mucii Scaevolae*: l'appoggio di Quinto Mucio, se da un lato facilitò il suo *cursus honorum*, dall'altro ne condizionò l'epilogo. Sempre grazie agli Scevola, Rutilio entrò a far parte del circolo degli Scipioni dove ebbe modo di conoscere Panezio e il «suo stoicismo» che non si risolveva solo in una scelta dottrinale, ma si sostanziava in uno stile di vita. Ai rigidi dettami dell'etica stoica egli ispirò condotta pubblica e vita privata: emblematico, in tal senso, fu l'atteggiamento che assunse durante il famoso processo per concussione conclusosi con la sua condanna all'esilio. Pur avendone avuta la possibilità, Rutilio non volle più far ritorno a Roma e benché cercasse una riabilitazione, decise di perseguirla non nell'immediato e nello stesso contesto socio-politico che così ingiustamente lo aveva trattato, ma in una diversa dimensione,

più ampia e meno transeunte, che potesse a lui sopravvivere. A tal fine, durante gli anni dell'esilio, si dedicò agli studi e scrisse, in greco, una storia di Roma e, in latino, un'autobiografia. Al *De vita sua*, le raccolte più note riconducono pochi ed esigui *fragmenta*, individuati sulla base dell'esplicito riferimento a Rutilio: lasciandomi guidare da un criterio meno rigido, che considera il tipo di notizia, la confronto con altre di contenuto analogo o simile presenti in frammenti generalmente ascritti all'opera autobiografica di Rutilio, ho individuato e discusso altri testi per i quali ritengo si possa avanzare la congettura di una diretta derivazione dalle opere storiche di Rutilio. Di tutti questi *fragmenta* propongo, oltre al commento, una traduzione.

L'adesione alla stoicizzazione segnò anche l'attività giuridica di Rutilio e di ciò mi sembra sia possibile cogliere traccia nella *successio auctorum* di Pomponio, dove Rutilio Rufo viene ricordato insieme a Quinto Tuberone e Aulo Virgino. Il personaggio di spicco della terna è Tuberone, del quale l'autore dell'*Enchiridion* mette in evidenza il rapporto, di tipo scolastico, con Panezio e quindi con la filosofia stoica, ma forte fu il legame con il mondo della Stoa anche di Rutilio. Egli, infatti, pur avendo ricoperto le massime cariche magistratuali, e pur essendo stato sapiente del *ius* e storico insigne, passò alla storia quale emblema dello stoicismo, oltre che per lo stile di vita austero ed integerrimo, per la condotta tenuta durante lo svolgimento del processo che lo vedeva imputato del *crimen repetundarum*. Di Aulo Virgino si sa molto poco; il fatto, però, che anche Cicerone, nel *Laelius*, lo ricordi insieme con Tuberone e Rutilio, consente di ipotizzare che egli avesse una certa familiarità con l'Emiliano e che, quindi, fosse stato in qualche modo partecipe dell'esperienza culturale del circolo degli Scipioni che subiva il forte influsso delle dottrine paneziane. Ciò ritengo possa aver indotto Pomponio, che conosceva bene l'opera dell'Arpinate, a riprodurre insieme i nomi di quei giuristi che, vicini allo stoicismo, arricchirono la *scientia iuris* di particolari apporti teorici.

Nella seconda parte del lavoro, ho rivolto l'attenzione a Rutilio *praetor* e *iurisperitus*, esaminando dapprima gli interventi riconducibili alla sua attività di *praetor urbanus*, ossia il frammento di Gaio (*inst.* 4.35) che attribuisce a Rutilio l'ideazione dell'omonima *actio* e quello di Ulpiano (D. 38.2.1.1) che ascrive al pretore del 118 a.C. un editto in materia di patronato, quindi i *fragmenta* delle *orationes* e dei *responsa*. Benché in Cicerone si legga che Publio Rutilio Rufo fu *'in multis causis versatus'*, le fonti conservano il ricordo di sole tre orazioni: *de modo aedificiorum*, *contra M. Aemilium Scaurum de ambitu* e *pro se contra publicanos*, alle quali riconduco cinque frammenti, che ho individuato in base al medesimo criterio, piuttosto flessibile, utilizzato per quelli delle opere storiche. Pure dei *responsa*, le fonti tramandano pochi *fragmenta*: tre *sententiae* raccolte da Ulpiano, a cui va aggiunto *Vat. fr.* 1 ove è fatta menzione di una *constitutio Ruti-*

*liana*. Anche di tali frammenti, propongo traduzione e commento.

Ho iniziato questo scritto ricordando i professori Gennaro Franciosi e Federico M. D'Ippolito: nel dare alle stampe il lavoro, è a loro che rivolgo il mio sempre grato pensiero nella speranza di aver fatto tesoro, almeno in parte, del loro alto magistero.

*A.M.*



# I.

## *La vita e la carriera politica*

1. Publio Rutilio Rufo e il suo tempo – 2. Il «cursus honorum» – 3. Il processo per concussione – 4. L'immagine di Publio Rutilio Rufo nella storiografia antica e moderna.

1. Tra i *plurimi* e *maximi viri* che professarono la scienza del diritto ed ebbero la *maxima dignatio* dal popolo romano<sup>1</sup>, Pomponio ricorda Publio Rutilio Rufo che fu discepolo, con Aulo Virginio e Quinto Tuberone, di Publio Mucio Scevola, Marco Bruto e Manio Manilio<sup>2</sup>.

Stando ai dati delle fonti, l'arco della vita di Rutilio Rufo può essere racchiuso tra la seconda metà del secondo e i primi decenni del primo secolo a.C.<sup>3</sup>, periodo in cui i *prudentes* appaiono nelle testimonianze degli antichi non

---

<sup>1</sup>) D. 1.2.2.35 (Pomp. *l.s. ench.*): *'Iuris civilis scientiam plurimi et maximi viri professi sunt; sed qui eorum maximae dignationis apud populum Romanum fuerunt, eorum in praesentia mentio habenda est, ut appareat, a quibus et qualibus haec iura orta et tradita sunt'*. Il termine *'dignatio'* letteralmente indica la stima, il credito, la considerazione che si gode presso altri, ma la traduzione italiana appare un po' scolorita perché non riesce a cogliere in pieno il significato del corrispondente latino. Se, infatti, si considera che la *maxima dignatio* poneva il *Flamen Dialis* al di sopra degli altri *flamines* e, a sua volta, il *Flamen Dialis*, *'quia universi mundi sacerdos, qui appellatur Dium'*, veniva nell'*ordo sacerdotum* immediatamente dopo il *rex*, si riesce a comprendere meglio l'alto valore del lemma latino: cfr. Fest., *verb. sign.*, sv. *'Maximae dignationis'* (L. p. 144) e sv. *'Ordo sacerdotum'* (L. p. 198). In campo più strettamente giuridico, le «forme» della *maxima dignatio* articolano il rapporto tra il giurista e il popolo e la loro variazione testimonia il modificarsi di tale relazione. Come osserva F.M. D'IPPOLITO, *I giuristi e la città. Ricerche sulla giurisprudenza romana della Repubblica*<sup>2</sup>, Napoli, 1994, p. 8 ss., nell'opera di Pomponio si assiste ad una sorta di iniziale crescendo di queste «forme» e «quanto più la «forma» diviene, per così dire, sofisticata, tanto più si inseriscono, nel rapporto tra giuristi e popolo, mediazioni di diverso spessore».

<sup>2</sup>) D. 1.2.2.40 (Pomp. *l.s. ench.*): *'Ab his projecti sunt Publius Rufus, qui Romae consul et Asiae proconsul fuit, (P.)Aulus Verginius et Quintus Tubero ille stoicus Pansae auditor, qui et ipse consul'*. L'emendazione di *'Paulus'* in *'Aulus'* e quella di *'Pansae'* in *'Panetii'* è, da tempo, generalmente accolta.

<sup>3</sup>) Cicerone lo definisce *'adulescentulus'* nel 138 a.C., cfr. *Brut.* 85: *'Memoria teneo*

come tecnici isolati, bensì come uomini profondamente calati nel tempo in cui vissero, protagonisti della vita politica e sociale, sapienti e non solo esperti di diritto, prova ne è che Pomponio menziona, per l'età che va dalle origini a Labeone, anche il grado della loro *dignitas*<sup>4</sup>.

L'epoca era quella dei Gracchi, periodo di estrema incertezza per Roma che, sebbene signora del Mediterraneo, già mostrava i segni della crisi che sarebbe diventata ancora più manifesta nel secolo successivo. Dal punto di vista costituzionale, le vecchie strutture della città-stato palesavano la loro inadeguatezza nei confronti di quello che era ormai un impero di vaste dimensioni; sotto il profilo economico, se da un lato la decadenza della piccola

---

*Smyrnae me ex P. Rutilio Rufo audivisse, cum diceret adulescentulo se accidisse, ut ex senatus consulto P. Scipio et D. Brutus, ut opinor, consules de re atroci magnaue quaererent*, su cui anche *infra*, p. 55. Nel 129 a.C., anno in cui ambienta sia il *Laelius de amicitia* sia il *De re publica*, il retore qualifica Rutilio 'adulescentulus' in *Att.* 4.16.2: 'Hanc ego de re publica quam institui disputationem in Africani personam et Philii et Laeli et Manili contuli. Adiuungi adulescentis Q. Tuberonem, P. Rutilium, duo Laeli generos, Scaevolam et Fannium', e 'admodum adulescentulus' in *Lael.* 101: 'Vicissim autem senes in adulescentium caritate acquiescimus, ut in vestra, ut in Q. Tuberonis; equidem etiam admodum adulescentis P. Rutili A. Vergini familiaritate delector', cfr. pure Cic., *Q. frat.* 3.5.1: 'Nam iam duobus factis libris, in quibus novendialibus iis feriis quae fuerunt Tuditano et Aquilio consulibus sermo est a me institutus Africani paulo ante mortem et Laeli, Philii, Manili; P. Rutili, Q. Tuberonis et Laeli generorum, Fanni et Scaevolae, sermo autem in novem et dies et libros distributus de optimo statu civitatis et de optimo cive'. Sempre da Cicerone si inferisce che, nel 77 a.C., quando egli fece ritorno a Roma dopo il viaggio in Asia Minore, Rutilio era ancora vivo: cfr. *nat. deor.* 3.32.80: 'Sed haec vetera et alia per multa; propiora videamus. cur avunculus meus vir innocentissimus idemque doctissimus P. Rutilius in exilio est, cur sodalis meus interfectus domi suae Drusus, cur temperantiae prudentiaeque specimen ante simulacrum Vestae pontifex maximus est Q. Scaevola trucidatus, cur ante etiam tot civitatis principes a Cinna interempti, cur omnium perfidiosissimus C. Marius Q. Catulum praestantissima dignitate virum mori potuit iubere?'. Rutilio Rufo è citato un'altra volta nel *De natura deorum* (3.35.86) e dalla testimonianza si desume che egli aveva un fondo a Formia, dove anche Cicerone possedeva una villa: 'Quasi ego paulo ante de fundo Formiano P. Rutili sim questus non de amissa salute'.

<sup>4</sup>) A partire dalla metà del secolo scorso, soprattutto in seguito alla pubblicazione dei lavori di F. SCHULZ, *History of Roman Legal Science*, Oxford, 1946 e, qualche anno dopo, di W. KUNKEL, *Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen*, Weimar, 1952, la letteratura sulla storia della giurisprudenza, ampliata in maniera consistente, ha rivolto maggiore attenzione allo studio del pensiero giuridico più risalente. Nell'opera comunque insuperata e punto di riferimento imprescindibile di Otto Lenel, l'antica *scientia iuris* risultava «sacrificata» sia per il forte interesse, in quell'epoca, verso il diritto classico, sia per le poche edizioni critiche valide delle fonti, in larga parte atecniche, riconducibili alla giurisprudenza arcaica e alto-repubblicana. Lo stesso Lenel, del resto, era consapevole dei limiti della sua *Palingenesia*, a volte dovuti alle cattive condizioni delle edizioni che poteva consultare, come dice per l'opera di Festo: cfr. O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, I, Leipzig, 1889, rist. Graz, 1960, *Praefatio*, p. I. Critico sulle scelte metodologiche di Lenel, R. ORESTANO, *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna, 1987, p. 533 nt. 26. Su questi temi, si veda pure F. SINI, *A quibus iura civibus praescribentur. Ricerche sui giuristi del III secolo a.C.*, Torino, 1992, p. 11 ss.



proprietà contadina, la formazione dei latifondi, l'intenso mercato schiavistico rendevano preferibile il lavoro servile a quello libero e favorivano l'urbanesimo con conseguente formazione di un cospicuo sottoproletariato urbano, dall'altro la capitale non era in grado di produrre ricchezza e sfruttava oltre misura province e territori conquistati<sup>5</sup>. Le illecite appropriazioni ed estorsioni poste in essere dai magistrati romani a danno delle popolazioni alleate o assoggettate al dominio di Roma divennero un fenomeno a tal punto dilagante da costituire un fattore determinante ai fini dell'elaborazione di un nuovo sistema di repressione criminale che, nato per arginare tale condotta criminosa, ben presto fu esteso ad altre fattispecie di reato<sup>6</sup>.

In tale contesto l'azione politica di Tiberio e Caio Gracco, pur finita tragicamente, produsse l'effetto di rendere manifesti i gravi problemi di ordine economico, sociale e costituzionale che affliggevano la repubblica<sup>7</sup>. La dura repressione del movimento democratico ad opera dell'aristocrazia, che ebbe come conseguenza immediata il sostanziale annullamento di tutta la legislazione gracciana<sup>8</sup>, determinò un clima di violenza esasperando i contrasti tra le opposte fazioni. Questa grave situazione politica, unita ad un disordine strutturale nell'amministrazione di Roma e delle province, di criminalità dilagante, di prevaricazione e frode nei rapporti tra privati, favorì il concentrarsi della ricchezza nelle mani di pochi a scapito del *populus* che, peraltro accresciuto dai molti liberti, si presentava come una massa eterogenea e composita<sup>9</sup>. Gli antichi modelli etici versavano in una crisi profonda, percepita in modo drammatico dalle menti più raffinate e sensibili le quali, pur legate alle tradi-

---

<sup>5</sup> Cfr. H.H. SCULLARD, *A history of the Roman world 753-146 BC*<sup>4</sup>, London, 1980, trad. it. – *Storia del mondo romano*, I. *Dalla fondazione di Roma alla distruzione di Cartagine* –, Milano, 1983, p. 392 ss. e ID., *From the Gracchi to Nero. A history of Rome from 133 BC to AD 68*<sup>4</sup>, London, 1983, trad. it. – *Storia del mondo romano*, II. *Dalle riforme dei Gracchi alla morte di Nerone* –, Milano, 1983, p. 6 ss., E. GABBA, *Il processo d'integrazione dell'Italia del II secolo*, in «Storia di Roma» (dir. A. Schiavone), II («L'Impero mediterraneo»), 1. «La Repubblica imperiale», Torino, 1990, p. 267 ss., e G. CLEMENTE, *Guida alla storia di Roma. Nuova edizione*, Milano, 2008, p. 201 ss.

<sup>6</sup> Sui limiti del processo comiziale e sulle ragioni della genesi delle *quaestiones extraordinem*, si veda B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*<sup>2</sup>, Milano, 1998, p. 97 ss.; sul tema anche *infra*, p. 18 ss.

<sup>7</sup> L'economia di questo scritto non consente nemmeno di accennare alle cause dell'insuccesso delle riforme gracciane e, pertanto, preferisco astenermi dal citare la vastissima letteratura esistente sul tema, limitandomi a rinviare sul punto alle limpide e sempre attuali pagine di F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*<sup>2</sup>, II, Napoli, 1973, p. 536 ss., e ad E. GABBA, *Dallo Stato-città allo stato municipale*, in «Storia di Roma», II.1, cit., p. 267 ss.

<sup>8</sup> Appian., *bell. civ.* 1.27.121 ss., Plut., *C. Gracc.* 13.1-4.

<sup>9</sup> Sul tema si vedano L. AMIRANTE, *Una storia giuridica di Roma*, Napoli, 1992, p. 286 s., A. GUARINO, *La condanna nei limiti del possibile*<sup>2</sup>, Napoli, 1978, p. 32 s., e CLEMENTE, *op. cit.*, p. 226 ss.

zioni avite, erano consapevoli che il precipitare degli eventi e il rapido modificarsi della città rendeva inevitabile l'approdo a nuovi paradigmi comportamentali in ogni campo del vivere civile<sup>10</sup>.

Proprio la necessità di elaborare nuovi modelli etici che consentissero di superare la profonda crisi valoriale in cui Roma versava, fu uno dei motivi che spinse l'élite culturale e politica del tempo a guardare con crescente interesse alla speculazione filosofica trovando, in particolare nello stoicismo di Panezio, le basi di una nuova ideologia destinata a consolidarsi nella cultura di quella civiltà. Il pensatore di Rodi, pur fedele allo spirito stoico, tenne conto delle critiche scettiche, della *forma mentis* romana, delle dottrine di Platone e del Peripato e, modificando alcuni punti della psicologia e della fisica, ma soprattutto mitigando certe asperità dell'etica stoica, rese più consona tale filosofia alla mentalità romana<sup>11</sup>. Fondamentale, per la revisione della morale, fu il rapporto che Panezio, accolto nel circolo degli Scipioni<sup>12</sup>, instaurò con gli uomini più illuminati e potenti di Roma, dai quali apprese il forte senso dello Stato, una nuova sensibilità politica, la valorizzazione della vita pratica, rimanendo a sua volta avvinto dalla «romanità»<sup>13</sup>. Del sodalizio faceva parte Pu-

---

<sup>10</sup> La disgregazione e il caos furono, alla fine, evitati perché – come osserva A. SCHIAVONE, *Il caso e la natura. Un'indagine sul mondo di Servio*, in «Società romana e produzione schiavistica», III, «Modelli etici, diritto e trasformazioni sociali» (cur. A. Giardina e A. Schiavone), Roma-Bari, 1981, p. 49 – «da città e i suoi giuristi seppero trovare una risposta. Ma quest'operazione in una certa misura grandiosa di assorbimento e di adattamento delle novità entro argini che garantivano la sopravvivenza e l'ulteriore sviluppo del sistema imperiale romano (...) non fu indolore».

<sup>11</sup> Proprio perché Panezio inaugurò una tendenza eclettizzante, si è soliti indicare questa nuova stagione della Stoa con l'espressione, coniata da A. SCHMEKEL, *Die Philosophie der mittleren Stoa*, Berlin, 1892, p. 8 ss. «medio stoicismo»: cfr. G. REALE, *Storia della filosofia antica*, III, *I sistemi dell'età ellenistica*, Milano, 1980, p. 436 ss. Critico sul punto M. POHLENZ, *Die Stoa. Geschichte einer geistigen Bewegung*, Göttingen, 1948, trad. it. – *La Stoa. Storia di un movimento spirituale*, I –, Firenze, 1967, p. 388, secondo cui tale locuzione potrebbe trarre in inganno «in quanto fa sorgere l'idea che con essa si indichi un gruppo compatto di pensatori», che invece non vi fu, e pertanto preferisce parlare di periodo di mezzo nella storia della Stoa che non esclude la presenza, al suo interno, di correnti diverse. Su questi temi si veda pure A. FEDELI, *Storia della filosofia romana*<sup>2</sup>, Forlì, 2008, p. 18 ss.

<sup>12</sup> Cicerone, che per qualificare il circolo degli Scipioni usa il termine 'grex' (*Lael.* 69), assunse come carattere comune dei suoi membri l'essere amici o in relazione con Scipione e Lelio, e l'essere seguaci dell'insegnamento paneziano, sul punto cfr. F. CANCELLI, *Introduzione a M. T. Cicerone, Lo Stato*, Milano, 1979, p. 36 s. Sostanzialmente isolata la posizione di H. STRASBURGER, *Der Scipionenkreis*, in «Hermes», XCIV, 1966, p. 60 ss., che nega l'esistenza del sodalizio culturale. La letteratura sul circolo degli Scipioni è vastissima: per un'ampia rassegna della stessa si veda O. SACCHI, *Le nozioni di Stato e di proprietà in Panezio e l'influenza della dottrina stoica sulla giurisprudenza romana dell'epoca scipionica-cesariana*, in «RIDA.», LII, 2005, p. 239 nt. 11.

<sup>13</sup> Come osserva POHLENZ, *op. cit.*, p. 387 ss., la caratteristica dell'opera di Panezio fu proprio quella di mettere in luce la potenza e la superiorità dei Romani: cfr. F.

blio Rutilio Rufo, molto vicino alla famiglia dei *Mucii Scaevolae*, che aderì alla Stoa osservandone i dettami anche nella vita pubblica e privata: basti pensare al rigore con il quale, insieme a Quinto Mucio Scevola, amministrò la provincia d'Asia e all'atteggiamento assunto durante il famoso processo a seguito del quale fu ritenuto colpevole del *crimen de repetundis*<sup>14</sup>. L'adesione a tale filosofia implicava, infatti, prima ancora che una scelta dottrinale, l'adozione di uno stile di vita integerrimo ed austero<sup>15</sup>, capace di insegnare a sopportare, e forse anche a superare, i dolori e le ingiustizie della vita.

Il forte legame con gli Scevola segnò la vita di Rutilio: l'appoggio di Quinto Mucio, se da un lato facilitò la sua carriera politica, dall'altro ne condizionò l'epilogo nel senso che la condanna subita per il reato di concussione va comunque letta, all'interno di un generale mutamento degli equilibri politici, come monito da parte del ceto equestre, e quindi di Caio Mario, a tutta la aristocrazia senatoria.

A partire dall'ultimo trentennio del secolo scorso, nell'ambito di una differente interpretazione della prima guerra contro Mitridate e del ruolo svolto da Caio Mario e dagli *equites* nella politica orientale<sup>16</sup>, è stata proposta una rilettura anche della condotta tenuta da Rutilio in quegli anni, fino a metterne in dubbio l'immagine, largamente prevalente nella storiografia antica e moderna, di emblema dello stoicismo. Sull'argomento avrò modo di tornare in seguito<sup>17</sup>, ma non può revocarsi in dubbio che Rutilio Rufo fu un personaggio poliedrico e complesso e ciò mi induce, in via preliminare, a

---

ADORNO, *La filosofia antica*, I, Milano, 1964, p. 33 ss.

<sup>14</sup> Per l'adesione di Rutilio allo stoicismo paneziano, cfr. Cic., *Brut.* 116 (*‘Habemus igitur in Stoicis orationibus Rutilium, Scaurum in antiquis: utrumque tamen laudemus, quoniam per illos ne haec quidem in civitate genera hac oratoria laude caruerunt’*), *Brut.* 118 (*‘Tum Brutus: Quam hoc idem in nostris contingere intellego quod in Graecis, ut omnes fere Stoici prudentissimi in disserendo sint et id arte faciant sintque architecti paene verborum, idem traducti a disputando ad dicendum inopes reperiantur. Unum excipio Catonem, in quo perfectissimo Stoico summam eloquentiam non desiderem, quam exigam in Fannio, ne in Rutilio quidem magnam, in Tuberone nullam video fuisse’*), e off. 3.10 (*‘Accedit eodem testis locuples Posidonius, qui etiam scribit in quadam epistula, P. Rutilium Rufum dicere solere, qui Panaetium audierat, ut nemo pictor esset inventus, qui in Coa Venere eam partem, quam Apelles inchoatam reliquisset, absolveret (oris enim pulchritudo reliqui corporis imitandi spem auferbat), sic ea, quae Panaetius praetermisisset et non perfecisset propter eorum, quae perfecisset, praestantiam neminem persecutum’*). Sul tema *infra*, p. 33 ss.

<sup>15</sup> Amm., *r. gest.* 30.4.6: *‘Nec minus apud Romanos, Rutilii et Galbae et Scauri vita moribus frugalitateque spectati, et postea per varias aevi sequentis aetates, censorii et consulares multi et triumphales’*.

<sup>16</sup> Sul punto si vedano D.G. GLEW, *The Outbreak of the first Mithridatic War*, Princeton, 1971, *passim*, P. DESIDERI, *L'interpretazione dell'impero romano in Posidonio*, in «RIL.», CVI, 1973, p. 482 ss., M. SORDI, *La legatio in Cappadocia di C. Mario nel 99-98 a.C.*, in «RIL.», CVII, 1978, p. 370 ss., part. p. 379 nt. 19, e A. MASTROCINQUE, *Studi sulle guerre mitridatiche*, Stoccarda, 1999, p. 63 ss.

<sup>17</sup> *Infra*, p. 27 ss.

tentare di ricostruire, sulla base dei dati testuali, la sua carriera e il suo profilo scientifico, così come sedimentatisi nelle fonti antiche, al fine di coglierne possibili aspetti e implicazioni.

2. Nato tra il 156 e il 154 a.C.<sup>18</sup>, probabilmente figlio di P. Rutilio Calvo pretore nel 166 a.C., P. Rutilio Rufo iniziò la carriera militare nel 134 a.C., anno in cui fu *tribunus militum* a Numanzia, al seguito di Scipione l'Emiliano insieme a Caio Mario, più tardi suo acerrimo nemico, distinguendosi subito per la sua abilità militare<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> La sua data di nascita è fissata nel 154 a.C. da F. MÜNZER, 'Rutilius' (I n. 34), in A. PAULY, G. WISSOWA, «Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft», I.A., Stuttgart, 1914, c. 1269 ss.; M. SCHANZ, C. HOSIUS, *Geschichte der römischen Literatur bis zum Gesetzgebungswerk des Kaisers Justinian*, I, München, 1890, rist. München, 1959, p. 208, la anticipano di circa un biennio: cfr. Cic., *Att.* 4.16.2, *Q. frat.* 3.5.1, *Brut.* 85 e *Lael.* 101, su cui *supra*, nt. 3. Benché la *gens Rutilia* non figuri nei Fasti consolari prima del nostro personaggio, egli comunque apparteneva ad una nobile famiglia repubblicana: sul punto si veda D. MANTOVANI, *Iuris scientia et honores. Contributo allo studio dei fattori sociali nella formazione giurisprudenziale del diritto romano (III-I sec. a.C.)*, in «Nozione formazione e interpretazione del diritto. Ricerche F. Gallo», I, Napoli, 1997, p. 651, il quale, nel suo schema propopografico dei giuristi romani, lo inserisce nella sezione «individui di maggior successo rispetto ai senatori della stessa famiglia». Fu imparentato con le famiglie dei Livii Drusi – cfr. Val. Max., *fact. et dict.* 8.13.6 ('*Nam et Livia Rutili septimum et nonagesimum et Terentia Ciceronis tertium et centesimum et Clodia Aufili quindecim filiis ante amissis quantum decimum et centesimum explevit annum*') e Plin., *nat. hist.* 7.48.49 [158] ('*Et ex feminis Livia Rutili LXXXVII annos excessit*') – e degli Aurelii Cotta: cfr. Cic., *Brut.* 115, su cui *infra*, nt. 65. Il *nomen gentili-cium*, per il quale non può essere esclusa una corrispondenza con l'etrusco 'rutilie hipurates' (cfr. «Testimonia Linguae Etruscae»<sup>2</sup>, Firenze, 1968, p. 41 n. 155), indica, secondo G. FRANCIOSI, *Clan gentilizio e strutture monogamiche. Contributo allo storia della famiglia romana*<sup>6</sup>, Napoli, 1999, p. 228 e nt. 12, una caratteristica fisica, ossia il colore rossiccio dei capelli, aspetto questo che ritorna, in maniera ancora più chiara, nel *cognomen* del nostro personaggio ('*Rufus*' = «rossiccio»). Medesimo riferimento ai capelli, anche se nel senso di mancanza, è presente nel *cognomen*, *Calvus*, del padre di Rutilio Rufo: in proposito cfr. E. BADIAN, *The Consuls, 179-49 B. C.*, in «Chiron», XX, 1990, p. 387.

<sup>19</sup> Cic., *rep.* 1.11.17: '*Haec Scipio cum dixisset, L. Furium repente venientem aspexit, eumque ut salutavit, amiccissime adprehendit et in lecto suo conlocavit. Et cum simul P. Rutilius venisset, qui est nobis huius sermonis auctor, eum quoque ut salutavit, propter Tiberonem iussit adsidere. Tum Furius: Quid vos agitis? num sermonem vestrum aliquem diremit noster interventus? minime vero, Africanus; soles enim tu haec studiose investigare, quae sunt in hoc genere, de quo instituerat paulo ante Tiberone quaerere; Rutilius quidem noster etiam sub ipsis Numantiae moenibus solebat mecum interdum eius modi aliquid conquirere. Quae res tandem incidere? inquit Philus. Tum ille: De solibus istis duobus; de quo studeo, Phile, ex te audire quid sentias*'. Cfr. pure Appian., *Iber.* 14.88: ἐν δὲ τινὶ πεδίῳ τῆς Παλλαντίας, ὄνομα Κοπλανίῳ, πολλοὺς ἐπὶ τῶν ὄρων ὑπὸ λόφοις ἔκρυσαν οἱ Παλλάντιοι καὶ ἑτέροις ἐς τὸ φανερόν τοὺς σιτολογοῦντας ἠνώχλου. ὃ δὲ Ρουτίλιον Ροῦφον, συγγραφέα τῶνδε τῶν ἔργων, τότε χιλιαρχοῦντα, ἐκέλευσε τέσσαρας ἰππέων ἵλας λαβόντα ἀναστεῖλαι τοὺς ἐνοχλοῦντας. (su cui si veda anche *infra*, p. 58), nonché *Suda*, sv. Ρουτίλιος Ροῦφος (*ed.* A. Adler, IV, p. 300, 239): Ρουτίλιος Ροῦφος ἐπὶ Σκιπίωνος ἦν, ὃς αὐτῷ συνεστράτευσεν, συγγραψας τὰ τότε

Stando a Cicerone<sup>20</sup>, egli non riuscì ad essere eletto edile; il fatto, però, che le fonti tramandino il ricordo di un suo discorso sulle dimensioni delle case<sup>21</sup>, ha indotto alcuni autori a ritenere che Rutilio ricoprì quella carica magistratuale nel 111 a.C.<sup>22</sup>

Al più tardi nel 118 a.C. fu pretore urbano. Il suggerimento, sia pure con qualche margine d'incertezza, del 118 a.C. come ultimo anno possibile della sua pretura, si basa sulla circostanza della candidatura che egli pose, trascorso l'intervallo richiesto dalla *lex Villia*, alle elezioni consolari per il 115 a.C. In quella occasione, Rutilio fu battuto da Marco Emilio Scauro contro il quale sollevò l'accusa di broglio elettorale<sup>23</sup>. Scauro, assolto, rivolse medesima accusa contro il suo avversario ma, anche in questo caso, il processo si concluse con l'assoluzione dell'imputato<sup>24</sup>.

Tra il 109 e il 107 a.C. fu legato di Quinto Cecilio Metello nella guerra

---

φθάσαντα γενέσθαι ὅς τηνικαῦτα χιλίαρχος ἐγεγόνει, ὥς φησιν Ἀππιανὸς ἐν τῇ Ῥωμαϊκῇ ἱστορίᾳ.

<sup>20</sup>) Cic., *Planc.* 21.52: 'Sed quid ego aedilicias repulsas colligo? Quae saepe eiusmodi habitae sunt, ut iis, qui preteriti essent, benigne a populo factum videretur. Tribunus militum L. Philippus, summa nobilitate et eloquentia, quaestor C. Caelius, clarissimus ac fortissimus adulescens, tribuni plebis P. Rutilius Rufus, C. Fimbria, C. Cassius, Cn. Orestes facti non sunt, quos tamen omnes consules factos scimus esse'.

<sup>21</sup>) Suet., *Aug.* 89.2, su cui si veda *infra*, p. 103 s.

<sup>22</sup>) Si vedano G. ROTONDI, *Leges publicae populi Romani*, Milano, 1912, p. 447, e L. HOMO, *Rome impériale et l'urbanisme dans l'antiquité*, Paris, 1951, trad. it. – *Roma imperiale e l'urbanesimo nell'antichità* –, Milano 1976, p. 473. In tal caso Rutilio sarebbe stato prima pretore e poi edile, cosa certamente non consueta nel *cursus honorum* di un *cives Romanus*. Sul *cursus honorum* di Rutilio Rufo si veda pure il mio *Publio Rutilio Rufo: giureconsulto, politico, storico*, in «TSDP.» V, 2012, p. 1 ss.

<sup>23</sup>) Cic., *de or.* 2.280 ('*Ut, cum Scaurus accusaret Rutilium ambitus, cum ipse consul esset factus, ille repulsam tulisset*': cfr. anche *infra*, p. 54 s.), Cic., *Brut.* 113 ('*Erat uterque natura vehemens et acer: itaque cum una consulatum petivissent, non ille solum, qui repulsam tulerat, accusavit ambitus designatum competitorum, sed Scaurus etiam absolutus Rutilium in iudicium vocavit*'), e Tac., *ann.* 3.66.1 ('*Paulatim dehinc ab indecoris ad infesta transgrediebantur. C. Silanum pro consule Asiae, repetundarum a sociis postulatam, Mamerus Scaurus e consularibus, Iunius Otho praetor, Brutteditus Niger aedilis simul corripunt obiectant que violatum Augusti numen, spretam Tiberii maiestatem, Mamerus antiqua exempla iaciens, L. Cottam a Scipione Africano, Servium Galbam a Catone Censorio, P. Rutilium a M. Scauro accusatos*'). T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates of the Roman Republic*, New York, 1951-52, rist. Atlanta, 1986, I, p. 527, lo indica come pretore nel 118 a.C. con un punto interrogativo. Negli anni precedenti tentò di essere eletto tribuno della plebe, ma senza successo. Non è noto quando ciò sia accaduto (MÜNZER, 'Rutilius', cit., c. 1270 s., pensa agli anni del tribunato di Caio Gracco) né è nota la sua reazione di fronte a questa prima sconfitta.

<sup>24</sup>) Per gli insuccessi patiti da Rutilio Rufo durante il *cursus honorum* si veda T.R.S. BROUGHTON, *Candidates Defeated in Roman Elections: some Ancient Roman «Also-Rans»*, Philadelphia, 1991, p. 47 n. 8 (tribunato della plebe), e p. 16 n. 32 (consolato). Sulla mancata elezione all'edilità, cfr. *supra*, nt. 10 e 22, e per l'accusa di 'ambitus' rivolta da Rutilio contro Marco Emilio Scauro, nt. 23.

contro Giugurta<sup>25</sup>, distinguendosi particolarmente nella battaglia di Muthul nel corso della quale fronteggiò un attacco di Bomilcare<sup>26</sup>. Proprio nel 107 a.C. consegnò, a nome di Metello, l'esercito a Caio Mario nel frattempo eletto console<sup>27</sup>. Forte dei successi conseguiti nel *bellum Iugurthinum*, ottenne il consolato nel 105 a.C.<sup>28</sup>. Come supremo magistrato introdusse nuove tecniche nell'addestramento individuale dei soldati; in particolare, fece impartire ai suoi soldati lezioni di scherma dai maestri della scuola dei gladiatori di C. Aurelio Scauro<sup>29</sup>.

<sup>25</sup> Sall., *bell. Iug.* 50.1: 'Sed ubi Numidas quietos neque colli degredi animadvortit, veritus ex anni tempore et inopia aquae, ne siti conficeretur exercitus, Rutilium legatum cum expeditis cohortibus et parte equitum praemisit ad flumen, uti locum castris antecaperet, existumans hostis crebro impetu et transvorsis proeliis iter suum remoraturus et, quoniam armis diffiderent, lassitudinem et sitim militum temptaturos?'

<sup>26</sup> Narra Sallustio che in questa occasione vennero uccisi la maggior parte degli elefanti da guerra numidici: Sall., *bell. Iug.* 52.5-6: 'Interea Bomilcar, quem elephantis et parti copiarum pedestrium praefectum ab Iugurtha supra diximus, ubi eum Rutilius praetergressus est, paulatim suos in aequom locum deducit ac, dum legatus ad flumen, quo praemissus erat, festinans pergit, quietus, uti res postulabat, aciem exornat neque remittit, quid ubique hostis ageret, explorare. postquam Rutilium cogensisse iam et animo vacuom accepit, simul que ex Iugurthae proelio clamorem augeri, veritus, ne legatus cognita re laborantibus suis auxilio foret, aciem, quam diffidens virtutem militum arte statuerat, quo hostium itineri officeret, latius porrigit eoque modo ad Rutili castra procedit?'

<sup>27</sup> Sall., *bell. Iug.* 86.5: 'Exercitus ei traditur a P. Rutilio legato; nam Metellus conspectum Mari fugerat, ne videret ea, quae audita animus tolerare nequiverat'; si veda pure Plut., *Mar.* 10.1: Ὡς δὲ διέπλευσεν εἰς Λιβύην, Μῆτελλος μὲν ἦττων τοῦ φθόνου γενόμενος καὶ περιπαθῶν, ὅτι κατεργασμένου τὸν πόλεμον αὐτοῦ καὶ μηδὲν ὑπόλοιπον ἦ τὸ σῶμα τοῦ Ἰουγοῦρθα λαβεῖν ἔχοντος, ἦκει Μάριος ἐπὶ τὸν στέφανον καὶ τὸν θρίαμβον, ἐκ τῆς πρὸς ἐκεῖνον ἀχαριστίας ἠῤῥημένος, οὐχ ὑπέμεινεν εἰς τὸ αὐτὸ συνελθεῖν, ἀλλ' αὐτὸς μὲν ὑπεξεχώρησε. Ρουτίλιος δὲ τὸ στράτευμα τῷ Μαρῷ παρέδωκε, πρεσβυτέτης γενονῶς τοῦ Μετέλλου.

<sup>28</sup> Cic., *Rab.* 7.21 ('Cum L. Metellus, Ser. Galba, C. Serranus, P. Rutilus, C. Fimbria, Q. Catulus omnesque qui tum erant consulares pro salute communi arma cepissent'), Cic., *Rab. Post.* 10.27 (su cui cfr. *infra*, nt. 94), Gran. Licin. 14.1 (ed. Flemisch: 'Rutilus consul college Mallii solus supererat reipublicae'), Eutr., *brev.* 5.3 ('Perniciosum admodum hoc bellum fuit. P. Rutilus consul in eo occisus est, Caepio, nobilis iuvenis, Porcius Cato, alius consul'), e Iul. Obs., *prod.* 42 ('P. Rutilio Cn. Manlio coss. Trebulae Mutuscae ante quam ludi committerentur, canente tibicine angues nigri aram circumdedurunt, desinente cantare dilapsi. Postero die exorti a populo lapidibus enecati'). Fu console rigoroso ed intransigente; durante una campagna bellica volle che il figlio fosse trattato come tutti gli altri commilitoni, al punto da non ospitarlo, benché fosse consentito, nella propria tenda: Front., *strat.* 4.1.12: 'P. Rutilus consul, cum secundum leges in contubernio suo filium habere posset, in legione militem fecit'. Per le fonti sul consolato di Rutilio, cfr. BROUGHTON, *The Magistrates*, cit., p. 555.

<sup>29</sup> Val. Max., *fact. et dict.* 2.3.2: 'Armorum tractandorum meditatio a P. Rutilio consule Cn. Malli collega militibus est tradita: is enim nullius ante se imperatoris exemplum secutus ex ludo C. Aureli Scauri doctoribus gladiatorum arcessitis vitandi atque inferendi ictus subtiliorem rationem legionibus ingeneravit virtutemque arti et rursus artem virtuti miscuit, ut illa impetu huius fortior, haec illius scientia cautior fieret'. Di tali nuove tecniche fu proprio Mario a giovarsi durante la prima guerra contro Cimbri e Teutoni. Isolata la testimonianza festina, secondo cui i *tribuni militum rufuli*, nominati dal console invece che dai comizi, deriverebbero il nome proprio da Rutilio

Gli anni immediatamente successivi furono caratterizzati dall'inarrestabile ascesa di Mario che, incurante delle leggi e appoggiato dall'esercito, fu eletto console consecutivamente dal 104 al 100 a.C.<sup>30</sup>. Ma l'eccessiva popolarità di Mario, unita al pericoloso appoggio dei militari e degli Italici dalle cui fila egli proveniva, e ai continui tumulti e disordini all'interno della città, indussero il senato ad emettere, nel dicembre del 100 a.C., il *senatusconsultum ultimum*. Il console si venne a trovare in una posizione a dir poco ambigua tra l'ordine di repressione ricevuto dal senato e il desiderio di difendere i suoi partigiani. Com'è noto, questi ultimi furono sconfitti e Mario si ritirò momentaneamente dalla vita politica<sup>31</sup>. Alla successiva restaurazione del governo ottimate contribuì, tra gli altri, anche Rutilio Rufo che da compagno d'armi era diventato tanto acerrimo nemico di Caio Mario da sollevare il sospetto, secondo Plutarco, che la sua elezione al consolato per la sesta volta (101 a.C.) fosse

---

Rufo che, appunto, avrebbe modificato le modalità della loro nomina: cfr. Fest., *verb. sign.*, sv. 'Rufuli' (L. p. 316): 'Rufuli appellabantur tribuni militum a consule facti, non a populo; de quorum iure quod Rutilius Rufus legem tulerit, Rufuli, ac post Rutili sunt vocati'.

<sup>30</sup>) L'incontenibile crescita del proletariato e la decadenza del ceto medio agricolo ebbero forti ripercussioni sull'esercito, nel senso che tra i contadini proprietari non era più possibile reclutare soldati a sufficienza per combattere le lunghe e complesse guerre che vedevano impegnata Roma in quegli anni. Per tale motivo Caio Mario, dapprima per far fronte al *bellum Iugurthinum* poi, e in maniera più consistente, per la guerra cimbrica, arruolò nell'esercito tutti i cittadini, anche proletari, che si presentavano alla leva. Si trattò di una riforma strutturale che incise profondamente sul rapporto tra soldato, comandante e Stato. Infatti, mentre l'antico esercito cittadino di leva era l'espressione dello stesso ordine della *civitas*, le soldatesche mercenarie erano legate al comandante, fedeli a chi meglio sapesse ricompensarle con donativi adatti ad assicurare, anche dopo il congedo, adeguati mezzi di sussistenza. Ciò determinò la ripresa delle assegnazioni di terre, intese come compenso ai veterani, cosa questa che, nella tarda repubblica, finì col diventare lo scopo principale del servizio militare. L'appoggio entusiastico della plebe a Mario, che si presentava come l'erede di tradizioni popolari e graccane, discendeva «dalla consapevolezza, o dalla speranza» – nota E. GABBA, *Mario e Silla*, in «Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt», I.1, Berlin, 1972, p. 775 ss. – che il servizio militare prestato al seguito di questo 'homo novus' «poteva diventare un surrogato della riforma agraria graccana e ridare alle classi rurali decadute le antiche capacità economiche e politiche». Su questi temi si vedano pure T. FRANK, *A History of Rome*, New York, 1923, trad. it. – *Storia di Roma* –, I, Firenze, 1932, p. 283 s., ed E. GABBA, *Esercito e società nella tarda Repubblica romana*, Firenze, 1973, p. 14 ss. Per le indicazioni delle fonti sui consolati di Mario, cfr. BROUGHTON, *The Magistrates*, cit., p. 550, 554, 555, 562, 567, 570 e 574.

<sup>31</sup>) Nel 99 a.C., Mario intraprese un viaggio in Asia Minore col pretesto di sciogliere un voto; in realtà, poiché presagiva un imminente scontro con Mitridate, si recò nei luoghi in cui prevedeva che si sarebbe svolta, di lì a poco, una nuova campagna bellica, della quale sperava di ottenere il comando, al fine di riconquistare una posizione di spicco nella vita politica di Roma e conseguire ingenti ricchezze. Sul punto cfr. Plut., *Mar.* 31, e, in letteratura, Th. LUCE, *Marius and the Mithridatic Command*, in «Historia», XIX, 1970, p. 161 ss., e SORDI, *La legatio*, cit., 370 ss.

dovuta alla corruzione elettorale<sup>32</sup>.

In quegli anni, Rutilio consolidò il proprio prestigio rendendo ancor più saldi i legami con la famiglia dei *Mucii Scaevolae*<sup>33</sup>, tant'è vero che Quinto Mucio Scevola il Pontefice lo volle con sé quando, nel 94 a.C., fu mandato come proconsole nella provincia d'Asia<sup>34</sup>.

Mucio rimase in Asia solo nove mesi<sup>35</sup> e fu Rutilio a sostituirlo fino

---

<sup>32</sup> Plut., *Mar.* 28.5: ὡς δὲ Ρουτίλιος ἰστορεῖ, τὰ μὲν ἄλλα φιλαλήθης ἀνὴρ καὶ χρηστός, ἴδια δὲ τῶ Μαρτίῳ προσκεκρουκός, ὡς φησι, καὶ τῆς ἐκτῆς ἔτυχεν ὑπατείας ἀργύριον εἰς τὰς φυλάς καταβαλὼν πολὺ καὶ πριάμενος τὸ Μέτελλον ἐκκροῦσαι τῆς ἀρχῆς. Οὐαλλέριον δὲ Φλάκκον ὑπρέτην μάλλον ἢ συνάρχοντα τῆς ὑπατείας λαβεῖν. Plutarco ritiene, però, che l'accusa rivolta da Rutilio a Mario fosse dovuta a rancori personali.

<sup>33</sup> Sin da giovane aveva frequentato la casa di Publio Mucio Scevola: Cic., *off.* 2.47: 'P. Rutili adolescentiam ad opinionem et innocentiae et turis scientiae P. Muci commendavit domus'.

<sup>34</sup> Diod., *bibl. hist.* 37.5.1: "Ὅτι Κόιντος Σκαίουόλας μεγίστην εἰσηνέγκατο σπουδὴν διὰ τῆς ἰδίας ἀρετῆς διορθώσασθαι τὴν φαυλότητα τοῦ ζήλου. ἐκπεμφθεὶς γὰρ εἰς τὴν Ἀσίαν στρατηγός, ἐπιλεξάμενος τὸν ἄριστον τῶν φίλων σύμβουλον Κόιντον Ροτίλιον μετ' αὐτοῦ συνήδρευε βουλευόμενος καὶ πάντα διατάττων καὶ κρίνων τὰ κατὰ τὴν ἐπαρχίαν. καὶ πᾶσαν τὴν δαπάνην ἐκρινεν ἐκ τῆς ἰδίας οὐσίας ποιεῖσθαι τοῖς τε συνεκδήμοις καὶ αὐτῶ. εἶτα λιτότητι καὶ ἀφελείᾳ χρώμενος καὶ ἀκεραῖῳ τῇ δικαιοσύνῃ τὴν ἐπαρχίαν ἀνέλαβεν ἐκ τῶν προγεγονότων ἀκκληρημάτων. οἱ γὰρ προγεγονότες κατὰ τὴν Ἀσίαν δημοσιώνας κοινωνοῦς ἐσχηκότες, τοὺς ἐν τῇ Ρώμῃ τὰς δημοσίας κρίσεις διαδικάζοντας, ἀνομημάτων ἐπεπληρώκεσαν τὴν ἐπαρχίαν. La data del proconsolato di Q. Mucio Scevola è discussa e due sono gli orientamenti prevalenti in letteratura, quello che lo colloca nel 94 a.C., dopo che il Pontefice ebbe ricoperto il consolato (in tal senso, tra gli altri, MÜNZER, 'Rutilius', cit., c. 1273 s., E. PAIS, *L'autobiografia e il processo «repetundarum» di P. Rutilio Rufo*, in «Dalle guerre puniche a Cesare Augusto», I, Roma, 1918, p. 57, G.L. HENDRICKSON, *The Memoirs of Rutilius Rufus*, in «Classical Philology», XXVIII, 1933, p. 155, H. HILL, *The Roman Middle Class in the Republican Period*, Oxford, 1958, p. 130, E.S. GRUEN, *Roman Politics and the Criminal Courts, 149-78 B.C.*, Harvard, 1968, p. 204, LUCE, *Marius*, cit., p. 169, e G. AMIOTTI, *Problematiche di storia antica*, Milano, 1997, p. 23) e l'altro che opta per una cronologia alta e ritiene che Q. Mucio fosse andato in Asia Minore nel 97 a.C., dopo la sua pretura (così, tra gli altri, BROUGHTON, *The Magistrates*, cit., p. 8, C. NICOLET, *L'Ordre équestre à l'époque républicaine (312 – 43 av. J.-C.)*, I, Paris, 1966, p. 545 s., J.L. FERRARY, *Recherches sur la législation de Saturninus et de Glaucia*, II, *La loi de iudiciis repetundarum de C. Servilius Glaucia*, in «MEFRA», XCI, 1979, p. 133 e ID., *Le gouverneurs des provinces romaines d'Asie Mineure (Asie et Cilicie), depuis l'organisation de la province d'Asie jusqu'à la première guerre de Mithridate (126-88 av. J.-C.)*, in «Chiron», XXX, 2000, p. 163 ss., R.M. KALLET-MARX, *The Trial of Rutilius Rufus*, in «Phoenix», XLIV, 1990, p. 128, MASTROCINQUE, *Studi*, cit., p. 21 s., L. FANIZZA, *Cultura aristocratica e amministrazione della provincia asiatica. Scaevola, Tubero, Cicero*, in «SDHI», LXXXVIII, 2012, p. 93 ss.) Sul tema si vedano pure M. BRETONE, *Cicerone e i giuristi del suo tempo*, in *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*<sup>2</sup>, Napoli, 1982, p. 69 nt. 14, e G. URSO, *Cassio Dione e i sovversivi. La crisi della repubblica nei frammenti della «Storia romana»*, Milano, 2013, p. 186 ss., con dettagliata rassegna delle differenti posizioni dottrinarie.

<sup>35</sup> Cic., *Att.* 5.17.5: 'Dici non potest quam invitus a vobis absim; et simul banc gloriam iustitiae et abstinentiae fore inlustriorem spero si cito decesserimus, id quod Scaevolae contigit, qui solos novem menses Asiae praefuit'. Questa situazione, per FANIZZA, *Cultura aristocratica*, cit., p. 94 s., può «essere accumulata ad altre successive di governo in absentia»; in tal caso il governatore –



all'arrivo del nuovo proconsole. Egli ebbe un ruolo attivo nell'amministrazione di quella provincia e ciò trova conforto, oltre che nel dato obiettivo costituito appunto dal fatto che surrogò per un certo periodo Mucio, dalle grandi onorificenze tributategli dagli Asiatici quando, alcuni anni dopo, tornò esule e povero in quelle terre lontane<sup>36</sup>. Particolarmente significativa è una testimonianza di Diodoro Siculo dalla quale si evince che Rutilio soprattutto affiancò, in veste consultiva, il proconsole nell'esercizio della funzione giurisdizionale<sup>37</sup>. Si trattò di un governo corretto e disinteressato che stupì gli abitanti della provincia anzitutto per l'imparziale amministrazione della giustizia che si basava su quell'editto asiatico al quale Cicerone dichiarò espressamente di ispirarsi nel suo *edictum Cilicium*<sup>38</sup>. Questo governorato – che costituì un *exemplum* proposto, stando a quanto riferisce Valerio Massimo<sup>39</sup>, ai successivi

---

continua l'autrice – potrà affidare al legato, che in provincia già gode di ampi poteri, «tutti quei compiti che potevano essere oggetto di delega in quanto non espressamente esclusi da questa possibilità». Cfr. pure L. FANIZZA, *L'amministrazione della giustizia nel principato. Aspetti, problemi*, Roma, 1999, p. 61 ss.

<sup>36</sup> Val. Max., *fact. et dict.* 2.10.5 (*‘Quid damnatione, quid exilio miserius? atqui P. Rutilio conspiratione publicanorum percussu auctoritatem adimere non valuerunt, cui Asiam petenti omnes provinciae illius civitates legatos secessum eius opperientes obviam miserunt: exulare aliquis loco hoc aut triumphare iustus dixerit’*, su cui cfr. anche *infra*, p. 57), Cass. Dio, *fr.* 97.1 (ἄριστος ὄντος ἀνδρὸς ἀδικώτατα κατεψηφίσαντο· ἐσέχηθη γὰρ ἐς δικαστήριον ἐκ κατασκευασμοῦ τῶν ἱππέων ὡς δωροδοκίη ... Κύντω Μουκίῳ, καὶ ἐξημώθη ὑπ'αὐτῶν χρήμασι. ταῦτα ἐποίησαν θυμῷ φέροντες ὅτι πολλὰ περὶ τὰς τελωνίας πλημελοῦντας ἐπέσχευ, su cui anche *infra*, p. 60), e Script. Hist. Aug., *Gord. tres* 5.5 (*‘Amulus est ab Afri ita, ut nemo antea proconsulum, ita ut eum alius Scipionem, Catonem alii, multi Mucium ac Rutilium aut Laelium dicerent’*). Sul punto diffusamente PAIS, *L'autobiografia*, cit., p. 61 s. Circa la possibile diversa lettura dell'agiatezza di cui godette Rutilio in Asia, *infra*, p. 27 ss.

<sup>37</sup> Diod., *bibl. hist.* 37.5.1: cfr. *supra*, nt. 34.

<sup>38</sup> Cic., *Att.* 6.1.15: *‘Ego tamen habeo ἰσοδυναμοῦσαν sed tectiorem ex Q. Muci P. L. edicto Asiatico, ‘extra quam si ita negotium gestum est ut eo stari non oporteat ex fide bona’; multaque sum secutus Scaevolae, in iis illud in quo sibi libertatem censent Graeci datam, ut Graeci inter se disceptent suis legibus’*. Si vedano pure Cic., *Planc.* 13.33, e *Liv.*, *per.* 70. Le disposizioni dell'editto cilicio che contemplavano il divieto di chiedere contributi alle città per le spese che, con espressione moderna, si potrebbero definire di rappresentanza del proconsole, reputate da G. PUGLIESE, *Riflessioni sull'editto di Cicerone in Cilicia*, in «Synteleia V. Arangio-Ruiz», Napoli, 1964, II, p. 980, un apporto personale dell'Arpinate, appaiono, alla luce del confronto tra Diod., *bibl. hist.* 37.5.1 e Cic., *Att.* 5.16.2, sostanzialmente modellate sull'editto di Q. Mucio: in tal senso F. BONA, *Sulla fonte di Cicerone, De oratore, 1, 56, 239-240 e sulla cronologia dei ‘Decem Libelli’ di P. Mucio Scaevola*, in «SDHI», XXXIV, 1973, p. 441 nt. 49, e ora in *Lectio Sua. Studi editi e inediti di diritto romano*, II, Padova 2003, p. 633 nt. 49 (edizione che seguirò per le successive citazioni), e FANIZZA, *Cultura aristocratica*, cit., p. 93.

<sup>39</sup> Val. Max., *fact. et dict.* 8.15.6: *‘Ac ne Q. quidem Scaevolae, quem L. Crassus in consulatu collegam habuit, gloria parum inlustris, qui Asiam tam sancte et tam fortiter obtinuit, ut senatus deinceps in eam provinciam iuris magistratibus exemplum atque normam officii Scaevolam decreto suo proponeret’*. Il ricordo di quel felice governorato fu spesso evocato negli anni successivi anche nella polemica politica: cfr. Cic., *Caec.* 17.57, *Verr.* II.2.27, II.3.209.

magistrati da un decreto senatorio – fu il frutto di un piano accuratamente predisposto dal senato per porre fine ai soprusi, oramai non più tollerabili, dei pubblicani in quella provincia<sup>40</sup>. Il risultato fu conseguito da due uomini che, cresciuti nel medesimo ambiente familiare e culturale, avevano maturato ideali comuni e un’analoga visione del mondo. La gratitudine dei provinciali fu tale da riservare a Scevola onori quasi divini e lo stesso Mitridate, che circa quindici anni dopo avrebbe distrutto le vestigia del governo di Roma, mantenne le festività e il nome del proconsole in onore del quale erano state istituite<sup>41</sup>.

Ben diversa la situazione nella capitale: quando Rutilio vi fece ritorno, i pubblicani, e i cavalieri che li sostenevano, lo accusarono di concussione<sup>42</sup>. In quell’anno furono celebrati a Roma molti processi importanti; vasta eco ebbero quelli promossi contro L. Cornelio Silla e M. Emilio Scauro, entrambi in qualche modo implicati nella questione orientale nell’imminenza della prima guerra contro Mitridate. Essi, però, si conclusero con l’assoluzione degli imputati<sup>43</sup>.

Nel processo contro Rutilio non fu coinvolto Quinto Mucio Scevola: l’appartenenza ad una delle famiglie più illustri e potenti di Roma e il fatto di essere membro del collegio pontificale presumibilmente dissuasero i suoi avversari dal colpirlo in modo diretto, inducendoli a rivolgere l’accusa contro una persona a lui molto vicina che, pur avendo percorso un brillante *cursus honorum* e potendo vantare legami umani e politici di rilievo, era ancora con-

---

<sup>40</sup> Così E. BADIAN, *Quintus Mucius Scaevola and the Province of Asia*, in «Atheneum», XXXIV, 1956, p. 122 ss., e BONA, *Sulla fonte*, cit., p. 633. La profonda situazione di disagio di quelle popolazioni, alla quale Scevola e Rutilio tentarono di porre rimedio durante il loro governatorato, fu più tardi abilmente sfruttata da Mitridate che, contro Roma, si fece forte proprio dell’appoggio delle genti asiatiche.

<sup>41</sup> Cic., *Verr.* II.2.51: *‘Mithridates in Asia, cum eam provinciam totam occupasset, Mucia non sustulit. Hostis, et hostis in ceteris rebus nimis ferus et immanis, tamen honorem hominis deorum religione consecratum violare noluit’*.

<sup>42</sup> Liv., *per.* 70 (‘P. Rutilius, vir summae innocentiae, quoniam legatus C. Muci pro cos. a publicanorum iniuriis Asiam defenderat, invisus equestri ordini, penes quem iudicia erant, repetundarum damnatus in exilium missus est’: cfr. Val. Max., *fact. et dict.* 2.10.5, su cui *supra*, nt. 36), e Ps. Ascon., *div. in Caec.* p. 202, 57 (ed. Stangl: *‘Huius quaestor Rutilius Rufus damnatus est, quod cum praetore consenserit suo ne publicani aliquid agerent in provincia sua. Quo cognito equites R. (nam tum, ante Syllana tempora, indicabant) damnaverunt eum’*); altre fonti *infra*, p. 18 ss.

<sup>43</sup> Secondo la prevalente letteratura, questa «ondata processuale» è da inquadrarsi nell’ambito della reazione equestre contro le iniziative dell’aristocrazia senatoria culminate, nel 95 a.C., con l’emanazione della *lex Licinia Mucia de civibus ordinandis*, che precisò i limiti del diritto di cittadinanza, abolì il *ius migrandi* e istituì un’apposita *quaestio* per il crimine di usurpazione della cittadinanza romana da parte degli stranieri. Sul tema si vedano ROTONDI, *Leges publicae*, cit., p. 335, HILL, *The Roman Middle Class*, cit., p. 130 ss., E. BADIAN, *Foreign Clientelae 264-70 B. C.*, Oxford, 1958, p. 214 ss., GRUEN, *Roman Politics*, cit., p. 38 e, da ultima, AMIOTTI, *Problematiche*, cit., p. 23.

siderato un *'homo novus'*. Tale ipotesi non esclude quella avanzata dal Badian, secondo cui a proteggere Quinto Mucio Scevola fu lo stesso Caio Mario<sup>44</sup>. Quest'ultimo, presunto manovratore del processo contro Rutilio che doveva servire da monito a tutta l'aristocrazia senatoria, potrebbe aver voluto lasciare fuori dall'accusa il Pontefice proprio per la posizione di alto prestigio di cui godeva nella società romana dell'epoca e che quindi sconsigliava, da un punto di vista politico, un attacco frontale alla sua persona. In tal senso non può certo negarsi che Mario protesse Quinto Mucio; in prosieguo di tempo, però, i rapporti tra i due uomini dovettero mutare, considerato che, dopo poco più di un lustro, il Pontefice fu citato in giudizio da C. Fimbria, esponente di primo piano del partito mariano<sup>45</sup>.

3. Il processo si celebrò nel 92 a.C.<sup>46</sup>. Il *crimen de repetundis* costituiva il capo d'imputazione, ma contro Rutilio vennero rivolte anche accuse lesive della sua moralità privata, secondo un copione tipico dei processi penali, in qual-

---

<sup>44</sup> E. BADIAN, *Studies in Greek and Roman History*, Oxford, 1964, p. 43 ss., p. 107 s.; su posizioni analoghe BRETONE, *Cicerone*, cit., p. 69 nt. 14. Sul ruolo svolto da Caio Mario nel processo contro Rutilio, si veda *infra*, p. 20 s.

<sup>45</sup> Cic., *Sex. Rosc.* 12.33: *'Hominem longe audacissimum nuper habuimus in civitate C. Fimbriam et, quod inter omnis constat, nisi inter eos qui ipsi quoque insaniunt insanissimum. is cum curasset in funere C. Mari ut Q. Scevola vulneraretur, vir sanctissimus atque ornatissimus nostrae civitatis (...). cum ab eo quaereretur quid tandem accusaturus esset eum quem pro dignitate ne laudare quidem quisquam satis commode posset, aiunt hominem, ut erat furiosus, respondisse: 'quod non totum telum corpore recepisset'. quo populus Romanus nihil vidit indignius nisi eiusdem viri mortem, quae tantum potuit, ut omnis occisus perdiderit et adflixerit, quos quia servare per compositionem volebat, ipse ab eis interemptus est'*. Del resto, furono proprio i sicari di Mario ad uccidere Quinto Mucio nell'82 a.C. quando era Pontefice massimo, carica che ricopriva dall'89 a.C.: cfr. Appian., *bell. civ.* 1.88.403-404; sul punto si veda BRETONE, *op. ult. cit.*, p. 67 s., con altre testimonianze.

<sup>46</sup> La data è largamente condivisa in letteratura: in tal senso, tra gli altri, R. BAUMAN, *Lawyers in Roman Republican Politics: a Study of the Roman Jurist in Their Political Setting, 316-82 BC*, München, 1983, p. 387, e T.C. BRENNAN, *The praetorship in the Roman republic*, Oxford, 2000, p. 550. *Contra* J.L. FERRARY, *Les débuts oratoires d'Hortensius: un nouvel épisode du conflit entre publicains et optimates en 95 avant Jésus-Christ?*, in «Mélanges de littérature et d'épigraphie latines, d'histoire ancienne et d'archéologie. Hommage P. Wuilleumiers», Paris, 1980, p. 111, secondo cui il processo potrebbe essersi svolto nel 93 a.C. Anticipa il processo al 94 a.C., KALLET-MARX, *The Trial*, cit., p. 126 ss., in quanto le ragioni addotte per ritenere che Rutilio fu processato dopo la riforma giudiziaria di M. Livio Druso, basate soprattutto su Vell., *hist. Rom.* 2.13.2 (*'Potestatem nacti equites Gracchanis legibus cum in multos clarissimos atque innocentissimos viros saevissent, tum P. Rutilium, virum non saeculi sui sed omnis aevi optimum, interrogatum lege repetundarum maximo cum gemitu civitatis damnaverunt'*) e Flor., *ep. r. Rom.* 2.5.17.3 (*'Equites Romani tanta potestate subnixi, ut qui fata fortunaeque principum haberent in manu, interceptis vectigalibus peculabantur suo iure rem publicam; senatus exilio Metelli, damnatione Rutili debilitatus omne decus maiestatis amiserat'*), sono piuttosto fragili, anche in considerazione del fatto che tutta la tradizione su quel processo fu influenzata dalla versione che di esso diede lo stesso Rutilio.

siasi luogo e in qualsiasi tempo essi vengano celebrati<sup>47</sup>.

Facendo leva sul termine *δωροδοκία* usato da Cassio Dione, che propriamente significa «corruzione», è stata avanzata l'ipotesi che questo fosse il *crimen* ascritto a Rutilio; nel tempo, poi, a causa dell'influenza esercitata sulla tradizione antica dallo stesso imputato, autore di un'autobiografia e di una storia di Roma, dell'infame accusa si sarebbe smarrita la memoria<sup>48</sup>. Va, però, osservato che il processo contro il luogotenente di Quinto Mucio fu uno dei più famosi dell'epoca, ebbe larga eco e fece molto scalpore, per cui è difficile credere che Rutilio possa aver a tal punto condizionato la storiografia successiva da cancellare, con l'unica eccezione di Dione, il ricordo di un'accusa così grave<sup>49</sup>. Su un piano generale, inoltre, è opinione largamente condivisa in dottrina che la corruzione dei magistrati cominciò ad essere perseguita attraverso la *quaestio de repetundis* non prima della *lex Cornelia* dell'82 a.C., ossia circa una decina d'anni dopo la celebrazione del processo contro Rutilio<sup>50</sup>.

L'accusa fu dunque di concussione, reato che, nonostante i vari interventi legislativi volti a reprimerlo, continuava a dilagare. Com'è noto, inizialmente la repressione del *crimen de pecuniis repetundis* consistette nell'imporre al magistrato, che a vario titolo avesse commesso malversazioni a danno dei

---

<sup>47</sup> Cic., *Font.* 17.38: '*Quam multa M'. Aquilius audivit in suo iudicio, quam multa L. Cotta, denique P. Rutilius! qui, etsi damnatus est, mihi videtur tamen inter viros optimos atque innocentissimos esse numerandus. ille igitur ipse homo sanctissimus ac temperantissimus multa audivit in sua causa quae ad suspicionem stuprorum ac libidinum pertinerent*'. Cicerone, come tutte le fonti relative al processo, non solo contesta tali accuse, ma ribadisce con veemenza l'assoluta irreprensibilità sotto il profilo etico di Rutilio. Questa commistione di capi d'imputazione, benché non formalizzati, era frequente a Roma; nel 63 a.C., sorte analoga toccherà a Lucio Licinio Murena, accusato, oltre che di *crimen ambitus*, di immoralità e di condotta indecorosa, e sarà proprio Cicerone ad assumerne la difesa: cfr. *Mur.* 5.11, 6.13. Su questo punto si veda pure il mio *Un processo per concussione nella tarda Repubblica*, in «Minima de poenis» (*cur.* F. Lucrezi), Napoli, 2015, p. 79 ss.

<sup>48</sup> Cass. Dio, *fr.* 97.1, su cui *supra*, nt. 36; in tal senso BAUMAN, *Lawyers*, cit., p. 388, e A. LINTOTT, *Political history, 146-95 B.C.*, in «Cambridge Ancient History», IX, Cambridge, 1994, p. 81 s. Già PAIS, *L'autobiografia*, cit., p. 45, pur affermando che si trattò di un processo *de repetundis*, aggiungeva che Rutilio veniva rappresentato dai suoi avversari come persona che si era lasciata corrompere durante la permanenza in Asia. Non si può, del resto, escludere che Cassio Dione raccogliesse l'eco di una tradizione che si fondava proprio sul trattamento, forse eccessivamente generoso, riservato a Rutilio dagli Asiatici.

<sup>49</sup> URSO, *Cassio Dione*, cit., p. 188. L'autore, attraverso l'esegesi di altri frammenti di Dione, avanza pure l'ipotesi che lo scrittore greco ignorasse il termine tecnico per indicare la concussione ed il relativo processo e che spesso adoperasse *δωροδοκία* per alludere a condotte criminose affini alla corruzione.

<sup>50</sup> Così D. CLOUD, *The constitution and public criminal law*, in «Cambridge Ancient History», IX, cit., p. 491 ss., e C. VENTURINI, *Il crimen repetundarum nelle Verrine. Qualche rilievo*, in «La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione» (*cur.* B. Santalucia), Pavia, 2009, p. 320 ss.

provinciali, solo la restituzione di quanto estorto e in relazione a tale specifico punto nulla mutò nemmeno con l'approvazione della *lex Calpurnia* (149 a.C.), che per prima regolamentò legislativamente i processi *de repetundis*<sup>51</sup>. Solo con la *lex Acilia*, plebiscito probabilmente proposto da Manio Acilio Glabrone, collega di Gaio Gracco nel tribunato, fu sancita, a carico del concussore, una pena criminale pari al doppio del valore delle cose estorte. Tra la fine del secondo e gli inizi del primo secolo a.C., un aspro terreno di scontro tra il senato e i cavalieri fu rappresentato dalla costituzione dell'*album iudicum*; si succedettero, infatti, molte *leges* volte a regolamentare la composizione delle giurie, delle varie corti o solo della *quaestio de repetundis*, che riflettevano, col dare prevalenza all'una o all'altra classe, l'alternarsi del peso politico nella *res publica* delle opposte fazioni<sup>52</sup>.

Per quanto riguarda l'accusa, in questo periodo essa poteva essere sollevata non solo dalla parte lesa, ma anche da un *quivis de populo*<sup>53</sup> che non di rado agiva, più che a difesa di un pubblico interesse, per ragioni meno nobili come rancori personali o inimicizie politiche<sup>54</sup>. Spesso, inoltre, dietro l'accu-

---

<sup>51</sup> L'esposizione, per grandi linee, dei momenti salienti dello sviluppo della repressione del *crimen repetundarum* è funzionale alla trattazione del processo per concussione celebrato contro Publio Rutilio Rufo e, pertanto, è sommaria e non ha alcuna pretesa né di completezza né di originalità. Per i medesimi motivi, le citazioni e delle fonti e della letteratura sono minime.

<sup>52</sup> Su questi temi si veda F. SERRAO, sv. 'Repetundae', in «NNDI», XV, Torino, 1968, p. 454 ss., C. VENTURINI, *Studi sul 'crimen repetundarum' nell'età repubblicana*, Milano, 1979, *passim*, con fonti e letteratura, ID., 'Quaestiones perpetuae constitutae' (Per una riconsiderazione della *lex Calpurnia repetundarum*), in «Societas - Ius. Munuscula di allievi a F. Serrao», Napoli, 1999, p. 381 ss., e SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 104 ss.

<sup>53</sup> Sul concetto di attore popolare come *quasi unus ex populo*, ossia soggetto portatore di un interesse individuale, ma non strettamente privato, circostanza quest'ultima irrilevante per la funzione dell'azione, si vedano le limpide pagine di F.P. CASAVOLA, *Studi sulle azioni popolari romane. Le «actiones populares»*, Napoli, 1958, p. 7 ss. Secondo D. MANTOVANI, *Il problema dell'origine dell'accusa popolare. Dalla «quaestio» unilaterale alla «quaestio» bilaterale*, Padova, 1989, p. 55 ss., p. 61 ss., l'istituto che segna il venir meno del rapporto tra titolarità del diritto e legittimazione all'accusa è la *divinatio*, che l'autore efficacemente definisce «disputa fra accusatori *in pectore*». Prima dell'età gracciana, il processo dinanzi alle *quaestiones* era unilaterale in quanto promosso dallo stesso magistrato che svolgeva la funzione di giudice. Solo nell'ultimo secolo della repubblica, l'accusa divenne popolare e l'introduzione di tale principio fu il segno di un mutamento più profondo, ossia la separazione della funzione di accusa da quella di giudizio, che a sua volta implicava la trasformazione del processo da unilaterale in bilaterale.

<sup>54</sup> Le *rationes accusandi* erano varie e numerose; oltre alle accuse promosse *rei publicae causa* e *patrocini causa*, entrambe *honestissimae* (cfr. Cic., *Caec.* 19.63), il *civis* poteva proporre il giudizio *ostentatione* o *gloriae causa*. Solo quest'ultima era considerata spregevole, ma nonostante ciò era la più diffusa. In ogni caso, anche se a muovere l'accusa era un interesse privato, ciò non rendeva l'azione privata in quanto quell'interesse non si poneva mai come l'oggetto della tutela. La sua rilevanza, osserva CASAVOLA, *op. cit.*, p. 17, «non snatura

satore si celavano personaggi illustri che non volevano esporsi in prima persona per colpire l'avversario di turno. Emblematico in tal senso fu proprio il processo celebrato contro Rutilio Rufo: l'accusa fu sollevata da un certo Apicio, esponente del ceto equestre che Ateneo tratteggia come prototipo di sregolatezza<sup>55</sup>, ma è probabile che alle sue spalle vi fosse Caio Mario, il quale in tal modo intendeva vendicarsi del gruppo dirigente ottimate che pochi anni prima lo aveva emarginato dalla scena politica<sup>56</sup>. Si può presumere che Ateneo mutui la notizia da Posidonio, al quale pure è da ascrivere il lungo *excursus* sulla *lex Fannia*, dove il comportamento estremamente morigerato di Rutilio è contrapposto allo stile di vita dissoluto del suo accusatore, accentuando l'inverosimiglianza del capo d'imputazione<sup>57</sup>.

---

la funzione dell'*actio popularis*».

<sup>55</sup> Athen., *deipnosoph.* 4.66.14-25: Ἀγαθαρχίδης δ' ὁ Κνίδιος ἐν τῇ ὀγδόῃ πρὸς ταῖς κ' τῶν Εὐρωπαικῶν Ἑξήκοντα ἑξήκοντα φησὶν, ἄστων γενόμενον ἐν τῇ Σπάρτῃ ἐκώλυον οἱ ἔφοροι συναναστρέφεσθαι τοῖς νέοις. παρὰ δὲ Ῥωμαίοις μνημονεύεται, ὡς φησι Ποσειδώνιος ἐν τῇ ἐνάτῃ καὶ τεσσαρακοστῇ τῶν ἱστοριῶν (ib. ), Ἀπικίον τινα ἐπὶ ἄσωτία πάντας ἀνθρώπους ὑπερηκοντικένοι. οὗτος δ' ἐστὶν Ἀπικίος ὁ καὶ τῆς φυγῆς αἴτιος γενόμενος Ρουτίλιω τῷ τῆν Ῥωμαϊκὴν ἱστορίαν ἐκδεδοκῶτι τῇ Ἑλληγῶν φωνῇ. περὶ δὲ Ἀπικίου τοῦ καὶ αὐτοῦ ἐπὶ ἄσωτία διαβοήτου ἐν τοῖς πρώτοις εἰρήκαμεν.

<sup>56</sup> Assertorio sul punto è PAIS, *L'autobiografia*, cit., p. 45, il quale ritiene vero autore del processo Caio Mario che, in tal modo, voleva screditare Metello, suo acerrimo nemico, di cui Rutilio era stato legato e strettissimo collaboratore, del quale apprezzava soprattutto, secondo Plutarco (*Mar.* 28.4), la fermezza del carattere e il rifiuto di ogni demagogia. In senso analogo anche NICOLET, *L'Ordre équestre*, cit., p. 546 s. Meno rigida la posizione di GRUEN, *Roman Politics*, cit., p. 205, che, pur non negando la partecipazione di Mario alla vendetta equestre contro Rutilio, reputa errato ridurre tutta la vicenda ad un conflitto tra quest'ultimo e i Mariani. URSO, *Cassio Dione*, cit., p. 194 s., nota che solo in Cass. Dio, *fr.* 97.3, (cfr. *infra*, p. 60), si fa esplicito riferimento al presunto ruolo avuto da Mario in tutta la vicenda; l'autore ritiene, inoltre, che lo storico greco si limiti a riportare «una voce che trovava nelle sue fonti o almeno in una sua fonte», che identifica con lo stesso Rutilio e, pertanto, Dione conserverebbe «il commento «a caldo» dello stesso sfortunato protagonista».

<sup>57</sup> Athen., *deipnosoph.* 6.108 (= F. JACOBY, «Die Fragmente der griechischen Historiker», II.A, Leiden, 1961, *Posid.*, *fr.* 59, p. 260 s.): Μούκιος γοῦν Σκευόλας τρίτος ἐν Ῥώμῃ τὸν Φάνιον ἐτήρει νόμον αὐτὸς καὶ Αἴλιος Τουβέρων καὶ Ρουτίλιος Ροῦφος ὁ τὴν πάτριον ἱστορίαν γεγραφώς. ἐκέλευε δ' ὁ νόμος τριῶν μὲν πλείονας τῶν ἔξω τῆς οἰκίας μὴ ὑποδέχεσθαι, κατὰ ἀγορὰν δὲ τῶν πέντε· τοῦτο δὲ τρίς τοῦ μηνὸς ἐγίνετο. ὁμωνεῖν δὲ πλείονος τῶν δυνεῖν δραχμῶν καὶ ἡμίσιους οὐκ ἐπέτρεπεν· κρέως δὲ καπνιστοῦ δεκαπέντε τάλαντα δαπανᾶν εἰς τὸν ἐνιαυτὸν ἐπεχῶρει καὶ ὅσα γῆ φέροι λάχανα καὶ ὀσπρέων ἐψημάτα. σμικρὸς δὲ πάνυ τῆς δαπάνης ὑπαρχούσης διὰ τὸ τοὺς παρανομοῦντας καὶ ἀπειδῶς ἀναλίσκοντας ἀνατετιμηκέναι τὰ ὄνια πρὸς τὸ ἐλευθεριώτερον νομίμως προήρχοντο· ὁ μὲν γὰρ Τουβέρων παρὰ τῶν ἐν τοῖς ἰδίοις ἀγροῖς ὄρνιθας ἀνεῖτο δραχμιαίους, ὁ δὲ Ρουτίλιος παρὰ τῶν ἀλιεύοντων αὐτοῦ δούλων τριβόλου τὴν μνᾶν τοῦ ὄψου καὶ μάλιστα τοῦ θυριανοῦ καλουμένου μέρος δ' ἐστὶ τοῦτο θαλασσίου κυνὸς οὗτω καλούμενον. ὁ δὲ Μούκιος παρὰ τῶν εὐχρηστουμένων ὑπ' αὐτοῦ πρὸς τὸν αὐτὸν τύπον ἐποιεῖτο τὴν διατίμησιν. ἐκ τοσοῦτων οὖν μυριάδων ἀνθρώπων οὗτοι μόνοι τὸν νόμον ἐνόρκως ἐτήρουν καὶ δῶρον οὐδὲ τὸ μικρότατον ἐδέχοντο· αὐτοὶ δ' ἄλλοις ἐδίδισαν καὶ φίλοις

Le accuse rivolte al luogotenente di Quinto Mucio Scevola erano gravi. Per contestarle occorreva approntare una difesa accurata, che fosse in grado di persuadere i giudici dell'innocenza di Rutilio facendo leva non solo sulle armi del diritto, ma anche – e forse soprattutto – su quelle della suggestione e della compassione.

Il *'facere fidem'* necessitava di strategie adeguate<sup>58</sup>: il *'dicere'*, che ne era lo strumento principale, aveva bisogno che *res et verba* fossero trovate e correttamente collocate, ma ciò poteva non bastare: affinché il parlare potesse *docere, movere, delectare* occorreva anche che *'vox motus vulnus atque omnis actio eloquendi comes est'*<sup>59</sup>. La retorica forense, infatti, era arte raffinata in cui oltre ai contenuti<sup>60</sup>, che peraltro di frequente si allontanavano dall'argomento specifico per indulgere ad ampie digressioni che meglio consentissero di far leva sul profilo emozionale dei giurati<sup>61</sup>, contavano il tono della voce, la mimica facciale, la gestualità<sup>62</sup>.

Rutilio, invece, decise di perorare la causa da solo<sup>63</sup>. Si erano offerti per assisterlo in giudizio Lucio Crasso e Marco Antonio i quali, oltre ad essere

---

τοῖς ἀπὸ παιδείας ὀρμημένοις μεγάλα· καὶ γὰρ ἀντειχόντο τῶν ἐκ τῆς στοᾶς δογμάτων. Sul punto si veda AMIOTTI, *Problematiche*, cit., p. 22 s.

<sup>58</sup>) *'Probabile inventum ad faciendam fidem'*: così Cicerone (*Part. or.* 2.6) definisce l'*argumentum*. Sul punto A. LOVATO, *La voce del giureconsulto*, in «Fides Humanitas Ius. Studii L. Labruna», Napoli, 2007, p. 2975 ss., osserva che «la conoscenza 'dei luoghi degli argomenti' rappresentava un punto di contatto tra oratori, filosofi, giureconsulti» e che questi ultimi avevano un ruolo attivo nel processo sia nel *consilium* del magistrato, sia «in veste di consulenti, in favore di difensori avveduti che si fossero avvalsi della loro competenza»; essi, come si legge in *Cic., top.* 17.65, offrivano le *hastae* alle argomentazioni dei retori. Se, però, le strategie di oratori e giuristi erano uguali, profondamente diverse erano le finalità perseguite: i primi cercavano la vittoria del cliente, i secondi la decisione «giusta» *secundum iura populi Romani*; cfr. pure A. LOVATO, *Studi sulle disputationes di Ulpiano*, Bari, 2003, p. 295 ss.

<sup>59</sup>) *Cic., part. or.* 1.3.

<sup>60</sup>) La qualificazione aristotelica della retorica come *ars* è concetto ripreso da Cicerone che, nel *De oratore* (3.93), ne coglie la natura nella sapiente commistione tra «tecnica astratta da un lato ed esperienza e costante esercizio dall'altra»: così S. PULIATTI, *Alla ricerca della verità. La discrezionalità del giudice tra retorica e diritto*, in «Tra retorica e diritto», cit., p. 43 ss. e part. nt. 5.

<sup>61</sup>) L'organo giudicante non aveva specifiche competenze tecniche e quindi per «ottenere ragione», che era lo scopo della difesa, occorreva, parafrasando Schopenhauer, astuzia e destrezza nel sostenere la propria tesi: cfr. A. SCHOPENHAUER, *Eristische Dialektik - Die Kunst, Recht zu behalten*, Zürich, 1983, trad. it. – *L'arte di ottenere ragione esposta in 38 stratagemmi* –, Milano, 1991, p. 18.

<sup>62</sup>) *Cic., Brut.* 110: *'Neque enim refert videre quid dicendum sit, nisi id queas solute et suaviter dicere; ne id quidem satis est, nisi id quod dicitur fit voce motuque conditius'*.

<sup>63</sup>) Per KALLET-MARX, *The Trial*, cit., p. 135, la scelta socratica di difendersi da solo è un'invenzione storiografica dello stesso Rutilio che, dopo il ritiro, e forse la morte, di Metello Numidico, era politicamente isolato.

‘eloquentissimi viri’<sup>64</sup>, poiché avevano ricoperto la suprema carica magistratuale godevano di notevole prestigio e autorevolezza nella città e ciò avrebbe potuto influire positivamente sull’esito della causa. Egli declinò l’offerta lasciandosi affiancare, e comunque in misura minima, solo da Aurelio Cotta, figlio di sua sorella, e dallo stesso Quinto Mucio<sup>65</sup>. Il primo, dotato di uno stile schietto e sobrio, sempre pertinente ed efficace, non era incline, per natura e per scelta, a suscitare la commozione nell’animo di chi lo ascoltava, preferendo persuadere con l’argomentazione piuttosto che convincere con la compassione<sup>66</sup>, e anche Quinto Mucio, oratore asciutto e raffinato, poteva risultare poco incisivo in casi, come quello *de quo*, che per complessità e delicatezza, richiedevano maggiore ricchezza espositiva e comunque una certa dose di enfasi<sup>67</sup>.

La linea difensiva scelta da Rutilio Rufo fu perfettamente conforme ai rigidi dettami della retorica stoica del λέγειν πρὸς τὸ πρᾶγμα. Non ci furono gemiti, grida, suppliche o implorazioni, così dice Cicerone che però, pur rispettando e per certi aspetti ammirando l’impianto difensivo dell’orazione, aliena da ogni forma di retorica e da espedienti atti a suscitare la commozione, ne contestò l’efficacia sul piano pratico<sup>68</sup>. Lo stesso paragone con So-

---

<sup>64</sup>) E’ probabilmente questa la ragione per cui Cicerone li sceglie come protagonisti del dibattito del *De oratore*. Infatti, pur nettamente diversi per temperamento, metodo e stile, le distanze tra i due si accorciavano sotto il profilo della suggestione che entrambi erano in grado di produrre su chi li vedeva e ascoltava: cfr. LOVATO, *La voce del giureconsulto*, cit., p. 2979 s. Sul punto si veda pure B. MORTARA GARAVELLI, *Manuale di retorica*, Milano, 1988, p. 35 ss.

<sup>65</sup>) Cic., *de or.* 1.230: ‘*Quod si tu tunc, Crasse, dixisses, qui subsidium oratori ex illis disputationibus, quibus philosophi utuntur, ad dicendi copiam petendum esse paulo ante dicebas, et, si tibi pro P. Rutilio non philosophorum more, sed tuo licuisset dicere, quamvis scelerat illi fuissent, sicuti fuerunt pestiferi cives supplicioque digni, tamen omnem eorum importunitatem ex intimis mentibus evellisset vis orationis tuae*’, *Brut.* 115: ‘*Cum innocentissimus (Rutilius) in iudicium vocatus esset, quo iudicio conulsam penitus scimus esse rem publicam, cum essent eo tempore eloquentissimi viri L. Crassus et M. Antonius consulares, eorum adhibere neutrum voluit: dixit ipse pro sese et pauca C. Cotta, quod sororis erat filius – et is quidem tamen ut orator, quamquam erat admodum adulescens –, et Q. Mucius enucleate ille quidem et polite, ut solebat, nequaquam autem ea vi atque copia quam genus illud iudici et magnitudo causae postulabat*’.

<sup>66</sup>) Sull’eloquenza di Aurelio Cotta, si veda part. Cic., *de or.* 1.229: ‘*Neque vero hoc solum dixit, sed ipse et sensit et fecit: nam cum esset ille vir exemplum, ut scitis, innocentiae cumque illo nemo neque integrior esset in civitate neque sanctor, non modo supplex iudicibus esse noluit, sed ne ornatus quidem aut liberius causam dici suam, quam simplex ratio veritatis ferebat. Paulum huic Cottae tribuit partium, disertissimo adulescenti, sororis suae filio; dixit item causam illam quadam ex parte Q. Mucius, more suo, nullo apparatu, pure et dilucide*’; cfr. pure Cic., *de or.* 2.98, 3.31, e *Brut.* 202.

<sup>67</sup>) Cic., *de or.* 1.229 (cfr. *supra*, nt. 66), e *Brut.* 115 (cfr. *supra*, nt. 65).

<sup>68</sup>) Ed infatti, qualche riga prima, Cicerone aveva affermato che se la difesa fosse stata svolta da Licinio Crasso, alla sua maniera e non alla maniera dei filosofi, anche se quei giudici fossero stati scellerati, come effettivamente lo furono, tuttavia ‘*omnem eorum*



crate, in sé alto, viene sminuito dalla considerazione, posta peraltro prima del paragone tra il filosofo greco e il nostro, che il processo contro Rutilio non si svolgeva nell'immaginaria Repubblica di Platone<sup>69</sup>. Nel *Brutus* Cicerone va ancora oltre: il giudizio non si limita al tipo di eloquenza di Rutilio e di chi lo assiste nella difesa, ma investe la sua persona la cui severità rasenta l'alterigia, finendo col restituire un'immagine addirittura altezzosa di un uomo che ha un eccessivo concetto di sé: *Itaque illa, quae propria est huius disciplinae, philosophorum de se ipsorum opinio firma in hoc viro et stabilis inventa est*<sup>70</sup>.

Le fonti, univoche sull'esito finale del processo, ossia l'allontanamento di Rutilio da Roma<sup>71</sup>, divergono su altri aspetti.

---

*importunitatem ex intimis mentibus evellisset vis orationis tuae* (de or. 1.230).

<sup>69</sup> Cic., de or. 1.230 (*Nunc talis vir amissus est, dum causa ita dicitur, ut si in illa commenticia Platonis civitate res ageretur*) e 1.231 (*Imitatus est homo Romanus et consularis veterem illum Socratem, qui, cum omnium sapientissimus esset sanctissimeque vixisset, ita in iudicio capitis pro se ipse dixit, ut non supplex aut reus, sed magister aut dominus videretur esse iudicium*). A parlare è Antonio, ma il confronto con *Brut.* 114 ss. rende sicuro che il giudizio è di Cicerone.

<sup>70</sup> Cic., *Brut.* 114.

<sup>71</sup> Cic., *Pis.* 39.95: *Damnatio ista (scil. exilium) quae in te flagitatur obtigit P. Rutilio, quod specimen habuit haec civitas innocentiae. maior mihi iudicium et rei publicae poena illa visa est quam Rutili*. Tante le testimonianze di Seneca sull'esilio di Rutilio: *benef.* 5.17.2 (*Camillum in exilium misit, Scipionem dimisit, exulavit post Catilinam Cicero, diruti eius penates, bona direpta, factum, quidquid victor Catilina fecisset; Rutilius innocentiae pretium tulit in Asia latere*), *prov.* 3.4 (*Contumacissimum quemque et rectissimum adgreditur, adversus quem vim suam intendat: ignem experitur in Mucio, paupertatem in Fabricio, exilium in Rutilio, tormenta in Regulo, venenum in Socrate, mortem in Catone. Magnum exemplum nisi mala fortuna non invenit*), *prov.* 3.7 (*Infelix est Rutilius quod qui illum damnaverunt causam dicent omnibus saeculis? quod aequiore animo passus est se patriae eripi quam sibi exilium? Quod Sullae dictatori solus aliquid negavit et revocatus tantum non retro cessit et longius fugit?*), *cons. ad Marc.* 22.3 (*Adice incendia, ruinas, naufragia lacerationesque medicorum ossa vivis legentium et totas in viscera manus demittentium et non simplici cum dolore pudenda curantium; post haec exilium (non fuit innocentior filius tuus quam Rutilius) carcerem (non fuit sapientior quam Socrates) voluntario vulnere transfexum pectus (non fuit sanctorum Sato) cum ista perspexeris, sciens optime cum is agi, quos natura, quia illos hoc manebat vitae stipendium, cito intutum recepit*), *tranq. anim.* 16.1 (*Sequitur pars, quae solet non immerito contristare in sollicitudinem adducere. Ubi bonorum exitus mali sunt, ubi Socrates cogitur in carcere mori, Rutilius in exilio vivere, Pompeius et Cicero clientibus suis praebere cervicem*), *epist.* 24.4 (cfr. *infra*, nt. 94), *epist.* 67.7 (*Tamquam opto mihi vitam honestam. Vita autem honesta actionibus variis constat: in hac est Reguli arca, Catonis scissum manu sua vulnus, Rutili exilium, calix venenatus qui Socraten transtulit e carcere in caelum*), *epist.* 79.14 (*Rutili innocentia ac virtus lateret, nisi accepisset iniuriam: dum violatur, effulsit. Numquid non sorti suae gratias egit et exilium suum complexus est?*), *epist.* 82.11 (*Nihil horum per se gloriosum est, nihil tamen sine his. Laudatur enim non paupertas, sed ille, quem paupertas non summittit nec incurvat. Laudatur non exilium, sed ille qui in exilium ivit tamquam misisset. Laudatur non dolor, sed ille, quem nihil coegit dolor*), *ed. epist.* 98.12 (*Dic tibi: ex istis, quae terribilia videntur nihil est invictum. Singula vicere iam multi: ignem mucius, crucem Regulus, venenum Socrates, exilium Rutilius, mortem ferro adactam Cato: et nos vincamus aliquid*). Cfr. pure *Min. Fel.*, *Oct.* 5.12: *Quodsi mundus divina providentia et alicuius numinis auctoritate regeretur, numquam mereretur Phalaris et Dionysius regum, numquam Rutilius et Camillus exilium, numquam Socrates venenum*. Altre fonti, sempre relative all'esilio di Rutilio, *infra*, nt. 84.

Cassio Dione, dopo aver affermato che Rutilio fu condannato ad una pena pecuniaria, aggiunge che gli furono confiscati i beni e che volontariamente decise di espatriare<sup>72</sup>. Nel frammento delle *Periochae* di Livio si legge, invece, che Rutilio *‘in exilium missus est’* e in senso analogo depono la testimonianza di Tacito dove viene detto che egli fu scacciato da Roma per legge<sup>73</sup>. Anche le parole *‘ne quid adversus leges faceret’* che, secondo Valerio Massimo sarebbero state pronunziate da Rutilio per declinare l’offerta di rimpatrio fattagli da Silla<sup>74</sup>, sembrano doversi intendersi come riferimento a un provvedimento di interdizione dall’acqua e dal fuoco<sup>75</sup>. Sul piano concreto la questione ha, comunque, un’incidenza limitata. Se, infatti, è vero che l’*exilium* nell’epoca in esame non si configurava come una vera sanzione<sup>76</sup>, bensì come diritto riconosciuto al cittadino romano di sottrarsi alla pena capitale allontanandosi dalla città prima che fosse stata pronunziata la sentenza di condanna, è pur vero che all’espatrio del reo normalmente seguiva l’*aqua et igni interdictio* che, impedendo al condannato di tornare, pena la morte, a Roma, finiva col trasformare l’esilio da volontario in coatto<sup>77</sup>. Nei testi non c’è traccia di *aqua*

---

<sup>72</sup> Cass. Dio, *fr.* 97.2: ὅτι ὁ Ρουτίλιος ἀπελογήσατο μὲν γενναϊότατα, καὶ οὐδὲν ὃ τι οὐκ εἶπεν ὦν <ἄν> ἀνὴρ ἀγαθὸς συκοφαντούμενος καὶ πολὺ πλείον τὰ τῶν κοινῶν ἢ τὰ ἑαυτοῦ ὀδυρόμενος φθέγγετο, ἕάλω δέ, καὶ τῆς γε οὐσίας εὐθὺς ἐξέστη.

<sup>73</sup> Liv., *per.* 70 (cfr. *supra*, nt. 42), e Tac., *ann.* 4.43.5: *‘Tunc tractatae Massiliensium preces probatumque P. Rutili exemplum, namque eum legibus pulsum civem sibi Zmyrnaei addiderant’*.

<sup>74</sup> Val. Max., *fact. et dict.* 6.4.4: *‘Huic voci consentanea illa opera, quod magis ordinum dissensione quam ulla culpa sua reus factus nec obsoletam vestem induit nec insignia senatoris deposuit nec supplices ad genua iudicum manus tendit nec dixit quicquam splendore praeteritorum annorum humilium effecitque ut periculum non impedimentum gravitatis eius esset, sed experimentum. Atque etiam cum ei reditum in patriam Sullana victoria praestaret, in exilio, ne quid adversus leges faceret, remansit. Quapropter felicitatis cognomen iustus quis moribus gravissimi viri quam impotentis armis adsignaverit: quod quidem Sulla rapuit, Rutilius meruit’*. BAUMAN, *Lawyers*, cit., p. 394 s., ritiene che tale interpretazione non contrasti con l’espressione di Dione *μηδενὸς ἀναγκάζοντος* (su cui *infra*, p. 60), in quanto essa si riferisce al fatto che Rutilio espatriò prima di essere colpito dall’*interdictio*.

<sup>75</sup> Stando a Plutarco (*Mar.* 43.2-3), alla necessità di abrogare la «legge» che lo aveva bandito da Roma, avrebbe fatto inizialmente ricorso Mario per poter rientrare dall’esilio, al quale era stato costretto in seguito a sentenza di condanna a morte quale *hostis publicus* nell’87 a.C.; poi, però, il condottiero tornò a Roma senza alcun atto normativo che a tanto lo legittimasse. Il fatto che Rutilio rifiutasse la possibilità di tornare in patria adducendo lo stesso impedimento tecnico-giuridico richiamato, ma non rispettato, da Mario potrebbe essere letto come un mezzo usato dal pretore del 118 a.C. per enfatizzare la sua alta integrità morale a discapito di Mario: sul punto cfr. AMIOTTI, *Problematiche*, cit., p. 28 e nt. 25.

<sup>76</sup> Cic., *Caec.* 34.100: *‘Nulla in lege nostra reperietur, ut apud ceteras civitates, maleficium ulum exilio esse multatum’*. In proposito si veda SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 88 ss. e in particolare nt. 68 e nt. 69 per l’indicazione, rispettivamente, delle fonti e della letteratura.

<sup>77</sup> Nelle fonti relative all’età più antica, l’*exilium* è rappresentato come una fuga,

*et igni interdictio* nei confronti di Rutilio<sup>78</sup>, ma la confisca di tutti i beni, di cui parla Cassio Dione, di solito accompagnava la condanna al supremo supplizio<sup>79</sup>. D'altra parte, la pena capitale appare eccessiva per il tipo di reato contestato per il quale la sanzione era pecuniaria e pari al doppio del *quantum* estorto<sup>80</sup>. Nel caso di specie, però, Rutilio era accusato di essersi illecitamente impossessato di somme ingenti e, di conseguenza, la pena diventava esosissima e ben avrebbe potuto giustificare, non possedendo il reo grandi ricchezze, la scelta dell'esilio al fine di evitare conseguenze ancora più devastanti<sup>81</sup>. In quest'ottica, pur se formalmente volontario, nella sostanza si trattò di un espatrio coatto.

Com'è noto, nei processi *de repetundis* e in quelli *de ambitu* alla causa principale seguiva un giudizio accessorio, di natura civilistica, volto ad accertare il danno e a quantificare la somma che il reo doveva pagare<sup>82</sup>. All'epoca di Rutilio Rufo era già vigente, per la *litis aestimatio*, la clausola '*quo ea pecunia pervenerit*' in virtù della quale, se il reo non fosse stato in grado di pagare la multa o di fornire idonee garanzie per la successiva corresponsione, avrebbe potuto essere promossa un'ulteriore azione risarcitoria nei confronti di coloro ai quali il condannato aveva versato le somme estorte; le parole di Cassio Dione τῆς

---

anche se volontaria, da una situazione politica difficile: cfr., ad esempio, Liv., *urb. cond.* 1.34.1, e Dion., *ant. Rom.* 3.46.3-4, per l'esilio volontario di Demarato di Corinto, oppure Liv., *urb. cond.* 2.26.5, Dion., *ant. Rom.* 5.40.4-5, e Plut., *Popl.* 22.1, per quello di Atta Clauso. Sul punto si veda L. MONACO, *Nota critica sul carattere gentilizio dell'antico 'exilium'*, in «Ricerche sull'Organizzazione gentilizia romana», II, (cur. G. Franciosi), Napoli, 1988, p. 112 ss.

<sup>78</sup>) Diversamente da quanto era accaduto, qualche anno prima, per Metello Numidico: cfr. Liv., *per.* 69, Appian., *bell. civ.* 1.29.30, Cass. Dio, *fr.* 38.7.1, *De vir. ill.* 73.8, Cic., *Cluent.* 35.95, Cic., *red. in Sen.* 10.25, e *Planc.* 36.89. Su questi temi si veda G. CRIFÓ, *Ricerche sull'«exilium» nel periodo repubblicano*, Milano, 1961, p. 275 ss., con discussione della precedente letteratura.

<sup>79</sup>) Cass. Dio, *fr.* 97.2, su cui *supra*, nt. 72. In tal senso M.I. HENDERSON, *The Process de repetundis*, in «JRS.», XLI, 1951, p. 73 ss.

<sup>80</sup>) Rutilio fu condannato in base alla *lex Servilia Glauciae* che sancì un inasprimento della procedura e delle pene per il reato di concussione (Cic., *Balb.* 24.53, la definisce '*acerbissima lex*'). Da *Rhet. Her.* 1.20 sembra doversi dedurre che il condannato venisse privato anche dei suoi diritti politici: così Th. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899, rist. Graz, 1955, p. 705, ROTONDI, *Leges publicae*, cit., p. 322, A. BERGER, '*Leges Serviliae*', in PAULY, WISSOWA, «Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft», cit., XII.2, Stuttgart, 1925, c. 2414, e G. TIBILETTI, *Le leggi «de iudiciis repetundarum» fino alla guerra sociale*, in «Atheneum», XXXI, 1953, p. 72.

<sup>81</sup>) Che l'esosità della pena pecuniaria potesse essere valido motivo per scegliere la via dell'esilio, è argomento non condiviso da CRIFÓ, *Ricerche*, cit., p. 239 ss. e 278, in quanto la somma sarebbe stata comunque esatta «sia contro chi fosse rimasto a Roma sia contro chi fosse andato in esilio».

<sup>82</sup>) Cfr., per le *repetundae*, *lex Acilia ll.* 58-59, Cic., *Verr.* I.38, II.4.22, II.5.128, *Cluent.* 41.115-116 e *fam.* 8.8.3.

οὐσίας εὐθὺς ἐξέστη, spingono a credere che ciò dovette accadere a Rutilio<sup>83</sup>.

Giudicato colpevole del *crimen repetundarum*, Rutilio esce dalla scena politica. La vicenda processuale lo segna in modo indelebile, ma non per questo si dà per vinto, anzi considerandosi vittima di un sistema – questo sì – corrotto, cerca un riscatto. La riabilitazione non è perseguita, però, nell'immediato e nello stesso contesto socio-politico che così ingiustamente lo ha trattato – rispetto al quale ostenta distacco al punto da rifiutare l'offerta fattagli da Silla di fare ritorno a Roma<sup>84</sup> –, ma in una diversa dimensione, più ampia e meno transeunte, che possa a lui sopravvivere. Per ottenere ciò Rutilio, durante gli anni dell'esilio, si dedica agli studi e scrive, in greco, una storia romana e, in lingua latina, un'autobiografia, introducendo, con Lutazio Catulo ed Emilio Scauro, tale genere letterario a Roma<sup>85</sup>.

Le popolazioni asiatiche, memori della sua buona amministrazione, lo accolsero con entusiasmo e generosità, garantendogli un tenore di vita migliore rispetto a quello di cui godeva prima che gli fossero confiscati i beni<sup>86</sup>.

La data della morte non è certa, ma probabilmente va collocata intorno alla metà degli anni settanta del primo secolo a.C., tenuto conto del fatto che Cicerone ebbe modo di incontrarlo durante il suo viaggio in Asia, nel 78 a.C., e che sopravvisse al ritorno di questi a Roma avvenuto l'anno successivo<sup>87</sup>.

Lo stile di vita sobrio ed austero, il coraggio e la dignità con cui seppe

---

<sup>83</sup> Cass. Dio, *fr.* 97.2, su cui *supra*, nt. 72; sul punto si veda URSO, *Cassio Dione*, cit., p. 190 s.

<sup>84</sup> Sen., *prov.* 3.7 (cfr. *supra*, nt. 71), ed *epist.* 24.4 (su cui *infra*, nt. 94), e Quint., *inst.* 11.1.12: 'Aut P. Rutilius, vel cum illo paene Socratico genere defensionis et usus, vel cum revocante eum P. Sulla manere in exilio maluit, quod sibi maxime conduceret nesciebat'. Cfr. pure Ovid., *Pont.* 1.3.61-66 ('I nunc et veterum nobis exempla virorum, / qui forti casum mente tulere, refer, / et grave magnanimi robur mirare Rutili / non usi reditus condicione dati: / Smyrna virum tenuit, non Pontus et hostica tellus, / paene minus nullo Smyrna petenda loco est') e Sen., *benef.* 6.37.2 ('Rutilius noster animosius; cum quidam illum consolaretur, et diceret instare arma civilia, brevi futurum, ut omnes exsules reverterentur: 'Quid tibi' inquit 'mali feci, ut mihi peiorem reditum, quam exitum optares? Ut malo, ut patria exilio meo erubescat, quam reditu moereat').

<sup>85</sup> Sulle ragioni che favorirono il diffondersi del genere autobiografico a Roma, si veda *infra*, p. 41 s.

<sup>86</sup> Cass. Dio, *fr.* 97.2, su cui *supra*, nt. 72. In quel periodo fu a lui molto vicino Aurelio Opillo, letterato di probabile origine campana (H. FUNAIOLI, «Grammaticae Romanae Fragmenta», Leipzig, 1907, 1.86), il cui allontanamento da Roma è presumibilmente da collegarsi all'editto contro i retori latini del 92 a.C.: cfr. Suet., *gramm.* 6.1-2 ('Aurelius Opillus Epicurei cuiusdam libertus, philosophiam primo, deinde rhetoricam, novissime grammaticam docuit. dimissa autem schola, Rutilium Rufum damnatum in Asiam secutus, ibidem Zmyrnae simul consenuit'), e Symm., *ep.* 1.20 (15).2 p.12 (ed. Seek: 'Enim vero neque Panaetio Africanorum secundus neque Opillo Rutilius vel Cineae Pyrrhas aut Metrodoro suo Mithridates Ponticus liberalium disciplinarum pretia solverunt'). Sull'editto censorio del 92 a.C., si veda A. MANFREDINI, L'Editto «De coercendis rhetoribus Latinis» del 92 a.C., in «SDHI», XLII, 1976, p. 99 ss.

<sup>87</sup> Cic., *nat. deor.* 3.32.80 (su cui *supra*, nt. 3) e *Brut.* 313 ss.

affrontare i momenti tragici della vita, l'alta integrità morale che sempre lo contraddistinsero<sup>88</sup>, fecero sì che Rutilio si offrisse quale esempio di *optimus vir* alle successive generazioni, al punto che Velleio Patercolo lo definì, circa un secolo dopo la sua ingiusta condanna, non solo il miglior cittadino del suo tempo, *'sed omnis aevi'*<sup>89</sup>.

4. L'immagine di Publio Rutilio Rufo quale vittima innocente del ceto equestre<sup>90</sup>, ampiamente prevalente nella storiografia antica e moderna, è stata messa in discussione a partire dagli ultimi decenni del Novecento; in particolare, ambigua è apparsa la condotta tenuta da Rutilio durante il massacro ordinato da Mitridate nell'88 a.C. e sospetta l'eccessiva generosità, nei suoi confronti, delle genti asiatiche e degli stessi sovrani greci, che farebbe pensare ad un'intensa, e forse eccessiva, familiarità creatasi tra il magistrato romano e quelle popolazioni fin dall'epoca del governatorato con Scevola<sup>91</sup>. La notizia riferita da Appiano, secondo cui Rutilio durante l'esilio si adoperò per far avere a Fimbria un salvacondotto che gli consentisse di allontanarsi incolume dall'Asia, confermerebbe l'esistenza di rapporti amicali tra Rutilio e gli Orientali, sopravvissuti peraltro al massacro degli Italici<sup>92</sup>.

---

<sup>88</sup>) In particolare sull'integrità morale di Rutilio nei rapporti interpersonali, e segnatamente nell'amicizia, si veda Val. Max., *fact. et dict.* 6.4.4, su cui *supra*, nt. 74.

<sup>89</sup>) Vell., *hist. Rom.* 2.13.2, su cui *supra*, nt. 46.

<sup>90</sup>) Cic., *Scaur.* 1.4 (*'Reus est factus a Q. Servilio Caepione lege Servilia, cum iudicia penes equestrem ordinem essent et P. Rutilio damnato nemo tam innocens videretur ut non timeret illa'*), Ascon., *Scaur.* p. 21, 14-17 (ed. Clark: *'Reus est factus a Q. Servilio Caepione lege Servilia, cum iudicia penes equestrem ordinem essent et P. Rutilio damnato nemo tam innocens videretur ut non timeret illa'*), Sen., *vit. beat.* 18.3 (*'Expectabo scilicet, ut quicumque malivolentiae inviolatum sit, cui sacer nec Rutilius fuit nec Cato?'*), Quint., *inst.* 5.2.4 (*'Quorum si nihil erit, licet tamen dicere multos iudiciorum casus ad inique pronuntiandum valere ideoque damnatum Rutilium, absolutos Clodium atque Catilinam, rogandi etiam iudices, ut rem potius intueantur ipsam, quam iuri iurando alieno suum donent'*: cfr. Iul. Vict., *ars reth.* 45.6), e Ps. Quint., *decl. min.* 300.9 (*'Uitur (in defensione) claris ac nobilibus exemplis, damnatos mihi Camillos et Rutilios narrat. Verum quicumque iste exitus fuit, habuit suum finem'*).

<sup>91</sup>) Tale posizione è stata assunta soprattutto da quegli studiosi che hanno proposto una differente lettura delle guerre contro Mitridate; in particolare P. DESIDERI, *Mitridate e Roma*, in «Storia di Roma», II.1, cit., p. 736, parla di guerra ideologica, di un «drammatico testa a testa su principî. Mitridate incarnò (...) il principio del diritto all'esistenza politica indipendente anche in un mondo dominato da un'unica grande concentrazione di potere. Silla, Lucullo, Pompeo, in quanto generali e politici romani, quello del diritto di sacrificare la pluralità delle forme statuali ad un ordine mondiale, in nome dell'interesse generale alla pace e alla sicurezza, bene o male inteso»; sul tema anche *supra*, p. 9 s. e nt. 16.

<sup>92</sup>) Appian., *Mitbr.* 9.60: ἐφ' οἷς ὁ Φιμβρίας, πάντα ἀπογνοῦς, ἐπὶ τὴν τάφρον προῆλθε καὶ Σύλλαν αὐτῷ παρεκάλει συνελθεῖν ἐς λόγους, ὃ δὲ ἀνθ' αὐτοῦ Ρουτίλιον ἔπεμπε: καὶ τότε πρῶτον ἐλύπει τὸν Φιμβρίαν οὐδὲ συνόδου, διδομένης καὶ τοῖς πολεμίοις, ἀξιωθέντα, δεομένω δ' αὐτῷ συγγνώμης τυχεῖν, εἴ τι νέος ὢν ἐξήμαρτεν, ὁ Ρουτίλιος ὑπέσθη Σύλλαν ἀφῆσεν ἐπὶ

Gabriella Amiotti ha avanzato l'ipotesi che tracce di un filone storiografico ostile a Rutilio siano dissimulate in fonti tradizionalmente a lui favorevoli<sup>93</sup> e, segnatamente, in Cicerone, Valerio Massimo e Seneca<sup>94</sup>.

Per quanto riguarda il passo dell'orazione ciceroniana, la studiosa osserva che il tono generale della testimonianza lascia trasparire un certo imbarazzo dell'Arpinate nei confronti del cambiamento della toga con il pallio fatto da Rutilio a Mitilene e reiterato a Smirne quando questi assunse la cittadinanza greca<sup>95</sup>, benché lo giustifichi con l' *'excusatio necessitatis'*<sup>96</sup>. Senza dubbio il gesto fu disdicevole e grave: la toga era il segno visibile dell'appartenenza alla *Romanitas* e, di conseguenza, il suo abbandono ne implicava il rifiuto; tuttavia la necessità di evitare la *crudelitas regis* costituiva un'obiettivo *excusatio*. E' pur vero, però, che da un uomo integerrimo e di chiara fede stoica quale era Rutilio sarebbe stato legittimo attendersi – ed è questa la considerazione che colgo nella testimonianza di Cicerone – un comportamento se non fiero, quanto meno dignitoso e il fatto di indossare il pallio al posto della toga certamente non fu tale.

L'incertezza di Valerio Massimo nel definire l'espatrio di Rutilio un trionfo piuttosto che un esilio e, nel frammento di Seneca, la contrapposizione tra Rutilio e Metello circa il modo di sopportare l'allontanamento dalla patria che il primo visse *'libenter'*, il secondo *'fortiter'*, sono ulteriori segni, per l'Amiotti, che «appannano la sua aureola di *sanctitas*»<sup>97</sup>.

---

θάλασσαν ἀπαθῆ διελευθῆν, εἰ μέλλοι τῆς Ἀσίας, ἧς ἐστὶν ὁ Σύλλας ἀνθύπατος, ἀποπλευσεῖσθαι. ὁ δὲ, εἰπὼν ἑτέραν ὁδὸν ἔχειν κρείττονα, ἐπανήλθεν ἐς Πέργαμον καὶ ἐς τὸ τοῦ Ἀσκληπιοῦ ἱερὸν παρελθὼν ἐχρήσατο τῷ ξίφει. οὐ καιρίου δ' αὐτῷ τῆς πληγῆς γενομένης ἐκέλευσε τὸν παῖδα ἐπερεῖσαι. ὁ δὲ καὶ τὸν δεσπότην ἔκτεινε καὶ αὐτὸν ἐπὶ τῷ δεσπότη. Il dato è ancora più significativo se si considera che probabilmente Rutilio fu fonte diretta di Appiano, come pure di Plutarco, Posidonio e forse anche di Tacito, Dione e Gellio, esercitando quindi un'indiscussa influenza sulla storiografia successiva: sul punto cfr. URSO, *Cassio Dione*, cit., p. 145 ss.

<sup>93</sup> AMIOTTI, *Problematiche*, cit., p. 29 ss.

<sup>94</sup> Cic., *Rab. Post.* 10.27 (*'Facilius certe P. Rutilium Rufum necessitatis excusatio defendet; qui cum a Mithridate Mytilenis oppressus esset, crudelitatem regis in togatos vestitus mutatione vitavit. ergo ille P. Rutilius qui documentum fuit hominibus nostris virtutis antiquitatis, prudentiae, consularis homo soccos habuit et pallium'*), Val. Max., *fact. et dict.* 2.10.5 (cfr. *supra*, nt. 36), e Sen., *epist.* 24.4 (*'Damnationem suam Rutilius sic tulit, tamquam nihil illi molestum aliud esset quam quod male indicaretur. Exilium Metellus fortiter tulit, Rutilius etiam libenter; alter, ut rediret, rei publicae praestitit, alter reditum suum Sullae negavit, cui nihil tunc negabatur'*).

<sup>95</sup> Cic., *Balb.* 11.28: *'Neque solum dicatione, quod in calamitate clarissimis viris Q. Maximo, C. Laenati, Q. Philippo Nuceriae, C. Catoni Tarracone, Q. Caepioni, P. Rutilio Zmyrnae vidimus accidisse, ut earum civitatum fierent cives, cum hanc ante amittere non potuissent, quam hoc solum civitatis mutatione vertissent, sed etiam postliminio potest'*.

<sup>96</sup> G. AMIOTTI, *I Greci e il massacro degli Italici*, in «Aevum», LIV, 1980, p. 132 ss., e EAD., *Problematiche*, cit., p. 29.

<sup>97</sup> AMIOTTI, *op. ult. cit.*, p. 31.

Anche la testimonianza di Plutarco secondo cui, dopo la definitiva sconfitta di Mitridate, fu trovato nel carteggio del re del Ponto un discorso di Rutilio che incitava al massacro dei Romani, contribuirebbe a gettare ombra sulla irreprensibilità etica del pretore del 118 a.C.<sup>98</sup>. In questo caso, però, è lo stesso storico greco a riferire che la notizia era dai più considerata una calunnia di Teofane di Mitilene, storiografo di Pompeo Magno, del cui padre Rutilio aveva parlato molto male nella sua opera storica; si tratta, inoltre, di un'informazione isolata, che non trova riscontro in nessun altro testo. Queste argomentazioni sono, comunque, piuttosto deboli per screditare l'immagine di Rutilio; l'accoglienza generosa degli Asiatici verso l'illustre esule può, infatti, trovare plausibile spiegazione nel fatto che era ancora vivo il ricordo della corretta ed imparziale amministrazione di cui egli era stato, con Quinto Mucio Scevola, l'artefice<sup>99</sup>.

Robert M. Kallet-Marx ritiene che un giudizio non del tutto positivo su Rutilio traspaia pure da un passo degli Annali di Tacito, dove egli è portato come esempio, insieme a Lucio Cotta e Servio Sulpicio Galba, di cittadino illustre accusato di aver commesso gravi *crimina*<sup>100</sup>. Il riferimento è al processo per broglio elettorale intentatogli da Emilio Scauro che, però, si concluse con l'assoluzione di Rutilio ed è quindi difficile ritenere che lo storico, in tal modo, abbia voluto screditare l'onorabilità del luogotenente di Quinto Mucio. Inoltre, il fatto che nell'*Agricola* Tacito elogi la biografia di Rutilio<sup>101</sup>, asserendo che è segno di fiducia nei propri meriti e non gesto di presunzione narrare la propria vita – prova ne è che l'averlo fatto non tolse onorabilità né valse riprovazione sia a Rutilio che a Scauro –, mi rende scettica sulla possibilità che negli *Annales* egli abbia voluto, seppur velatamente, offuscarne la rispettabilità.

Se qualche perplessità può essere condivisa, essa riguarda l'immagine di Rutilio quale emblema dello stoicismo: l'aver vissuto gli anni dell'esilio '*libenter*' e in grande agiatezza sono circostanze che mal si conciliano con lo stile di vita sobrio ed austero di un uomo che, in un recente passato, era stato tra i pochis-

---

<sup>98</sup>) Plut., *Pomp.* 37.2-3: Θεοφάνης δὲ καὶ Ρουτίλιου λόγον εὐρεθῆναί φησι παροξυντικὸν ἐπὶ τὴν ἀναίρεσιν τῶν ἐν Ἀσίᾳ Ῥωμαίων. ὁ καλῶς εἰκάζουσιν οἱ πλείστοι κακοῦθρα τοῦ Θεοφάνους εἶναι, τάχα μὲν οὐδὲν αὐτῷ τὸν Ρουτίλιον εἰκότα μισοῦντος, εἰκὸς δὲ καὶ διὰ Πομπήϊον, οὗ τὸν πατέρα παμπόνηρον ἀπέδειξεν ὁ Ρουτίλιος ἐν ταῖς ἱστορίαις.

<sup>99</sup>) In ogni caso è poco credibile, come osserva DESIDERI, *Mitridate e Roma*, cit., p. 732, che un Romano come Rutilio Rufo, pur disgustato dal comportamento della classe di governo, arrivasse «al punto di scegliere la causa del nemico mortale».

<sup>100</sup>) Tac., *ann.* 3.66.1, *supra*, nt. 23, su cui KALLET-MARX, *The Trial*, cit., p. 122 ss.

<sup>101</sup>) Tac., *Agr.* 1.3: *Ac plerique suam ipsi vitam narrare fiduciam potius morum quam adrogantiam arbitrati sunt, nec id Rutilio et Scauro citra fidem aut obtreptioni fuit. adeo virtutes iisdem temporibus optime aestimantur, quibus facillime gignuntur*?

simi a rispettare, ad esempio, le rigide disposizioni della *lex Fannia cibaria*<sup>102</sup>.

In ogni caso, non furono i presunti sospetti sulla sua moralità a dissuaderlo dal tornare in patria<sup>103</sup>. Che Rutilio fosse preoccupato di difendere la propria immagine è fuori di dubbio e tale preoccupazione è alla base delle opere scritte durante l'esilio, ma fu lo sdegno per l'ingiusto processo subito che lo persuasero a preferire, come dice Seneca, che i Romani si rammaricassero della sua lontananza piuttosto che si vergognassero del suo rimpatrio<sup>104</sup>.

---

<sup>102</sup>) Alcuni suoi comportamenti politici furono senza dubbio discutibili e prestarono il fianco a critiche, cosa del resto consueta, allora come oggi, per ogni condotta politica non sempre, o non solo, mossa dall'intento di perseguire un pubblico interesse.

<sup>103</sup>) Fu questo, invece, secondo AMIOTTI, *Problematiche*, cit., p. 31 s., il motivo per cui Rutilio declinò l'offerta di tornare a Roma.

<sup>104</sup>) Sen., *benef.* 6.37.2, su cui *supra*, nt. 84.



## II.

### *Homo doctus et philosophiae deditus*

1. Formazione culturale e pensiero filosofico – 2. Gli studi storici – 3. I «fragmenta historiarum».

1. Nella *successio auctorum* di Pomponio, Publio Rutilio Rufo viene ricordato quale allievo, insieme ad Aulo Virginio e Quinto Tuberone, di Manio Manilio, M. Giunio Bruto e P. Mucio Scevola<sup>105</sup>.

Com'è noto, l'autore dell'*Enchiridion*, dopo aver tracciato un quadro dello sviluppo della costituzione repubblicana e delle fonti del diritto, elenca i principali giurisperiti succedutisi a Roma da Publio Papirio fino a Salvio Giuliano, i quali, con la loro *scientia iuris*, hanno contribuito a creare quell'importante tradizione giuridica che è alla base del diritto applicato ancora nell'età degli Antonini (*'haec iura'*, dice appunto Pomponio)<sup>106</sup>.

E' così che Papirio rimane impresso nella mente come ordinatore delle

---

<sup>105</sup> D. 1.2.2.40 (Pomp. *l.s. ench.*): cfr. *supra*, nt. 2. L'errore commesso da Pomponio nell'attribuire la carica di console a Quinto Elio Tuberone si spiega, secondo M. BRETON, *Pomponio lettore di Cicerone*, in *Tecniche*, cit., p. 278 nt. 1, probabilmente attraverso Val. Max., *fact. et dict.* 4.3.7 e 4.4.9, e Plin., *nat. hist.* 33.11.50 [142]. Infatti, Valerio Massimo attribuisce a Tuberone, di cui celebra la *virtuosa paupertas*, la carica di console; in particolare, l'aneddoto narrato in *fact. et dict.* 4.3.7 è analogo a quello riferito da Plinio il Vecchio (*nat. hist.* 33.11.50 [142]), che, però, in modo inesatto – è opinione comune – lo attribuisce al console Elio Cato. In realtà, il *cursus honorum* di Tuberone non fu affatto brillante, basti pensare che non riuscì nemmeno a ricoprire la pretura: cfr. Cic., *Mur.* 36.75, e Val. Max., *fact. et dict.* 7.5.1. Isolata la posizione di O. BEHREND, *Les «veteres» et la nouvelle jurisprudence à la fin de la République*, in «RHD», LV, 1977, p. 16, secondo cui Tuberone ricoprì il consolato nel 118 a.C.

<sup>106</sup> D. 1.2.2.35 (Pomp. *l.s. ench.*), su cui *supra*, nt. 1. La selezione di giuristi operata da Pomponio, nota D'IPPOLITO, *I giuristi*, cit., p. 5, ha una motivazione ben precisa: individuare *haec iura*, ossia «quelli che Pomponio ha davanti a sé, nel suo proprio tempo, e dei quali intende ricercare le origini e la tradizione, restando fedele al disegno di ricomporre la continuità del diritto, tema indubbiamente centrale di tutta la sua opera».

*leges regiae*, Appio Claudio come artefice principale della legislazione decemvirale, Appio Claudio Cieco in quanto autore del *de usurpationibus*<sup>107</sup>, Sempronio Sofo perché dal popolo fu detto σοφός, Scipione Nasica Corculo perché il senato gli attribuì l'appellativo di 'optimus', Quinto Mucio per la sua competenza in ambito internazionale<sup>108</sup>. Dopo di loro Tiberio Coruncanio, primo pontefice massimo plebeo e primo giurista a 'publice profiteri'<sup>109</sup>, diede vita ad una nuova giurisprudenza che, fondata su una visione laica del diritto, raggiunse un livello altissimo con i due *Aelii* e Lucio Acilio<sup>110</sup>. È questa la prima terna di *prudentes* ricordata da Pomponio e il fatto che essi vengano accomunati in un unico giudizio – 'maximam scientiam in profitendo habuerunt' – induce a credere che per il giurista adrianeo, il quale comunque reputava Sesto Elio il più illustre dei tre<sup>111</sup>, un cambiamento tanto importante non poteva che es-

---

<sup>107</sup> D. 1.2.2.36 (Pomp. *l.s. ench.*): 'Fuit autem in primis peritus Publius Papirius, qui *leges regias* in unum contulit. Ab hoc Appius Claudius unus ex decemviris, cuius maximum consilium in duodecim tabulis scribendis fuit. Post hunc Appius Claudius eiusdem generis maximam scientiam habuit: hic Centummanus appellatus est. Appiam viam stravit et aquam Claudiam induxit et de Pyrrho in urbe non recipiendo sententiam tulit: hunc etiam actiones scripsisse traditum est primum de usurpationibus, qui liber non exstat'.

<sup>108</sup> D. 1.2.2.37 (Pomp. *l.s. ench.*): 'Fuit post eos maximae scientiae Sempronius, quem populus Romanus σοφόν appellavit, nec quisquam ante hunc aut post hunc hoc nomine cognominatus est. Gaius Scipio Nasica, qui optimus a senatu appellatus est: cui etiam publice domus in sacra via data est, quo facilis consuli posset. Deinde Quintus Mucius, qui ad Carthaginienses missus legatus, cum essent duae tesserae positaee una pacis altera belli, arbitrio sibi dato, utram vellet referret Romam, utramque sustulit et ait Carthaginienses petere debere, utram mallent accipere'. Per quanto riguarda Scipione Nasica, non si tratta di Gaio, ma di P. Cornelio Scipione Nasica Corculo, console nel 162 e nel 155 a.C.; per l'errore di Pomponio si vedano W. KUNKEL, *Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen*<sup>2</sup>, Graz-Wien-Köln, 1967, p. 11, e D'IPPOLITO, *I giuristi*, cit., p. 9.

<sup>109</sup> D. 1.2.2.35 (Pomp. *l.s. ench.*): 'Et quidem ex omnibus, qui scientiam nacti sunt, ante Tiberium Coruncanium publice professum neminem traditur'; D. 1.2.2.38 (Pomp. *l.s. ench.*): 'Post hos fuit Tiberius Coruncanus, ut dixi, qui primus profiteri coepit: cuius tamen scriptum nullum exstat, sed responsa complura et memorabilia eius fuerunt'.

<sup>110</sup> D. 1.2.2.38 (Pomp. *l.s. ench.*): 'Deinde Sextus Aelius et frater eius Publius Aelius et Publius Atilius maximam scientiam in profitendo habuerunt, ut duo Aelii etiam consules fuerint, Atilius autem primus a populo Sapiens appellatus est'. Il Publius Atilius di Pomponio va corretto in Lucius Acilius in base a Cic., *Lael.* 6: così E. COSTA, *Storia delle fonti del diritto romano*, Torino, 1909, p. 46, BRETONE, *Cicerone*, cit., p. 75 nt. 35, e F.M. D'IPPOLITO, *Problemi storico-esegetici delle XII Tavole*, Napoli, 2003, p. 125. Peculiare la posizione di A.M. PIGNATELLI, *Lessico politico a Roma tra III e II sec. a.C.*, Bari, 2008, p. 128, la quale, pur affermando che il Publius del testo pomponiano sia «solo una diversa trascrizione di Lucius Acilius menzionato da Cicerone», alla nt. 13, sulla scia di BAUMAN (*Lawyers*, cit., p. 110) e di E.L. WHEELER («*Sapiens*» and *Stratagems: The Neglected Meaning of a «Cognomen»*, in «*Historia*», XXXVII, 1988, p. 175), aggiunge: «indubbiamente il diverso prenome renderebbe plausibile la distinzione tra i due personaggi e si potrebbe anche supporre che il *Laelius* ciceroniano sia una fonte poco plausibile per Pomponio perché Cicerone non solo non parla di Acilio come primo a ricevere il cognome ma addirittura cita uomini del III sec. già definiti sapienti».

<sup>111</sup> La cui opera, dice Pomponio (D. 1.2.2.38), 'cunabula iuris continet'. Come per Ti-

sere il portato di più ingegni sinergici<sup>112</sup>. Allo stesso modo la cosiddetta «fondazione del diritto civile», altro momento tipico nello svolgersi della *scientia iuris*, viene attribuita ad una triade di giuristi, Manio Manilio, M. Giunio Bruto e P. Mucio Scevola<sup>113</sup>. Di questi ultimi furono allievi, l'ho detto poc' anzi, Publio Rutilio Rufo, Aulo Virginio e Quinto Elio Tuberone: ancora una terna di giuristi, dunque, alla quale, anche in questo caso, Pomponio fa ricorso per sottolineare una congiuntura particolarmente significativa nel divenire della giurisprudenza romana. Il frammento, infatti, sebbene *prima facie* sembri calcare l'accento sul comune discepolato dei tre *prudentes*, letto con maggiore attenzione consente qualche riflessione ulteriore. Il personaggio di spicco di questa terna di giuristi fu senza dubbio Tuberone, del quale Pomponio mette in evidenza il rapporto, di tipo scolastico, con Panezio e quindi con la filosofia stoica<sup>114</sup>, ma forte fu il legame con il mondo della Stoa anche di Rutilio il quale, pur avendo ricoperto le massime cariche magistratuali, pur essendo stato giurista e storico insigne<sup>115</sup>, passò alla storia

---

berio Coruncanio (D. 1.2.2.35 e D. 1.2.2.38), anche per Sesto Elio l'autore dell'*Enchiridion* fa ricorso alla doppia citazione (D. 1.2.2.7 e D. 1.2.2.38) proprio al fine di sottolineare il ruolo particolarmente importante rivestito dal giureconsulto nella storia della giurisprudenza romana. Sui *Tripertita* eliani nel racconto di Pomponio, si veda da ultimo, E. STOLFI, *Cunabula*, in «AUPA.», LIV, 2110-2011, p. 264 ss.

<sup>112</sup>) Sul punto mi permetto di rinviare al mio *Un'ipotesi sul profilo intellettuale e l'individualità scientifica di Lucio Acilio*, in «Scritti G. Melillo», III, Napoli, 2009, p. 759 ss.

<sup>113</sup>) D. 1.2.2.39 (Pomp. *ls. ench.*): *'Post hos fuerunt Publius Mucius et Brutus et Manilius, qui fundaverunt ius civile. Ex his Publius Mucius etiam decem libellos reliquit, Brutus septem, Manilius tres: et extant volumina scripta Manilii monumenta. Illi duo consulares fuerunt, Brutus praetorius, Publius autem Mucius etiam pontifex maximus'*. Per un'approfondita disamina dei problemi esegetici posti dall'espressione *'fundaverunt ius civile'*, ai quali, in questa sede, non è possibile fare nemmeno un accenno, rinvio a M. BRETONE, *La fondazione del diritto civile nel manuale di Pomponio*, in *Tecniche*, cit., p. 257 ss., con dettagliata rassegna della precedente letteratura, limitandomi a fare mia l'affermazione secondo cui come autonoma *interpretatio* «rispetto al dato normativo della legge [...] il *ius* è fondato, intorno alla metà del II secolo a.C., dai giureconsulti della triade pomponiana».

<sup>114</sup>) Molto intenso fu anche il legame di Tuberone con Ecatone di Rodi, filosofo concittadino e allievo di Panezio, che espresse nell'ambito della Stoa posizioni più rigide rispetto a quelle del suo maestro, e rivolse la sua speculazione all'etica finendo col trovarsi, anche su problemi fondamentali, in aperto contrasto con Panezio: sul punto diffusamente POHLENZ, *La Stoa*, cit., p. 497 ss. Il forte legame tra Tuberone ed Ecatone trova riscontro nel fatto che quest'ultimo, come del resto aveva già fatto Panezio ma per uno scritto minore, gli dedicò la sua opera principale *περί καθήκοντο*: cfr. Cic., *off.* 3.63.

<sup>115</sup>) Cicerone lo definisce *'homo doctus et philosophiae deditus'* in *de or.* 1.227, su cui *infra*, p. 54; cfr. pure Cic., *fin.* 1.3.7 (*'Nec vero, ut noster Lucilius, recusabo, quo minus omnes mea legant. utinam esset ille Persius, Scipio vero et Rutilius multo etiam magis'*), e Vell., *hist. Rom.* 2.9.5-6 (*'Historiarum auctor iam tum Sisenna erat iuvenis, sed opus belli civilis Sullanique post aliquot annos ab eo seniore editum est. Vetustior Sisenna fuit Caelius, aequalis Sissenae Rutilius Claudiusque Quadrigarius et Valerius Antias'*).

quale emblema dello stoicismo, oltre che per lo stile di vita austero ed integerrimo, per la condotta tenuta durante lo svolgimento dell'ingiusto processo intentatogli per il reato di concussione<sup>116</sup>. Rimane Aulo Virginio di cui non si sa quasi nulla; il fatto, però, che Cicerone, nel *Laelius*, lo ricordi insieme con Tuberone e Rutilio, consente di congetturare che egli avesse una certa familiarità con l'Emiliano e che, quindi, fosse stato in qualche modo partecipe dell'esperienza culturale del circolo degli Scipioni che subiva il forte influsso delle dottrine paneziane, funzionali alla politica imperialistica della *nobilitas*<sup>117</sup>. Ciò ritengo possa aver indotto Pomponio, che conosceva bene l'opera dell'Arpinate<sup>118</sup>, a riprodurre i nomi di quei giuristi che, vicini allo stoicismo, arricchirono la *scientia iuris* di «particolari apporti teorici»<sup>119</sup>.

---

<sup>116</sup>) Qualche perplessità, come già detto *supra*, p. 27 ss., solleva il comportamento tenuto da Rutilio negli anni dell'esilio, sia per la grande agiatezza in cui visse, sia per il fatto di aver assunto la cittadinanza greca: cfr. Cic., *Rab. Post.* 10.27 (su cui *supra*, nt. 94), Val. Max., *fact. et dict.* 2.10.5 (su cui *supra*, nt. 36), e Sen., *epist.* 24.4 (su cui, *supra*, nt. 94).

<sup>117</sup>) Cic., *Lael.* 101, su cui *supra*, nt. 3. Dubita che Aulo Virginio sia stato un giureconsulto F. SCHULZ, *History of Roman Legal Science*, Oxford, 1953, trad. it. – *Storia della giurisprudenza romana* –, Firenze, 1968, p. 91, il quale avanza l'ipotesi che la menzione del giurista da parte di Pomponio sia ricalcata sul testo del *Laelius*. Diversa l'opinione di MANTOVANI, *Iuris scientia*, cit., p. 655, il quale osserva che, proprio in virtù delle relazioni con l'Emiliano attestate da Cicerone, egli doveva provenire almeno da famiglia equestre. Su Aulo Virginio cfr. pure KUNKEL, *Herkunft*, cit., p. 15 nr. 25, e F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte*, I, München, 1988, p. 545.

<sup>118</sup>) Come è stato dimostrato da M. BRETONE, *Pomponio*, in *Tecniche*, cit., p. 279 ss., l'autore dell'*Enchiridion* ebbe modo di leggere l'opera perduta di Cicerone *De iure civili in artem redigendo* che conteneva anche notizie storiche sui giuristi (cfr. Gell., *noct. Att.* 1.22.7, su cui *infra*, nt. 138, e Quint., *inst.* 12.3.10) e questo lavoro potrebbe essere stato un ulteriore mezzo attraverso il quale Pomponio apprese altre notizie sugli antichi giureconsulti di Roma. Il tema è, comunque, molto dibattuto; critico circa la possibilità di uno studio organico e sistematico, da parte di Pomponio, dell'opera ciceroniana è D. NÖRR, *Pomponius oder «Zum Geschichtsverständnis der römischen Juristen»*, in «Aufstieg und Niedergang der römischen Welt», II.5, Berlin - New York, 1946, trad. it. – *Pomponio o «dell'intelligenza storica dei giuristi romani»* –, in «RDR», II, 2002, p. 19 ss.

<sup>119</sup>) Così D'IPPOLITO, *I giuristi*, cit., p. 75. In senso analogo A. SCHIAVONE, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino, 2005, p. 155 ss. e in particolare p. 163, il quale ritiene che la cultura proveniente dalla Grecia si integrò con il sapere giuridico romano consentendo a quest'ultimo di proiettarsi al di là dei propri orizzonti, senza però perdere la sua identità, determinando «la nascita di un nuovo modo di pensare il diritto che ne avrebbe tramutato le procedure in quella di una scienza senza uguali nell'antichità». Peculiare la posizione di SCHULZ, *Storia*, cit., p. 120 ss., secondo cui per tutto il periodo ellenistico, benché la maggior parte dei giuristi avesse studiato la filosofia, essa non penetrò nella scienza giuridica. A suffragio della sua tesi, lo studioso adduce l'inesistenza a Roma non solo di una filosofia del diritto, ma anche di riflessioni su temi centrali della speculazione greca, quali la natura della giustizia, lo Stato ideale ed anche su alcuni aspetti del diritto naturale che egli definisce «oggettivi». Per Schulz, ciò che la giurisprudenza romana apprese dalla filosofia greca fu il metodo dialettico che le consentì, da un lato, di diventare scienza,

Alcune idee filosofiche erano penetrate nella città già verso la fine del terzo secolo a.C., ma solo quando Roma, diventata un impero di vaste dimensioni, venne a contatto con civiltà diverse e si rese conto che gli antichi valori, tipici di una comunità contadina, non erano più in grado di supportare i compiti di una potenza mondiale, solo allora guardò con crescente interesse alla filosofia e, in genere, alla cultura ellenistica<sup>120</sup>. Ciò spiega perché, nel 156 a.C., quando l'accademico Carneade, lo stoico Diogene e il peripatetico Critolao vennero a Roma per ottenere il condono della multa inflitta dal senato agli Ateniesi per il saccheggio della piccola città di Oropo, diversamente da quanto era accaduto circa venti anni prima nei confronti dei filosofi epicurei che addirittura furono banditi dalla città, essi suscitavano l'interesse e l'ammirazione dell'élite culturale e politica del tempo affascinata, sopra ogni cosa, dalla forbita eloquenza dei tre filosofi<sup>121</sup>. E se è vero che Catone assunse una posizione molto critica nei confronti dei filosofi greci, al punto da sollecitare la rapida definizione della questione per la quale erano stati inviati a Roma per poterli poi celermente allontanare dalla città<sup>122</sup>, con loro non partì quel «desiderio di filosofia» che avevano destato. Rimanevano, inoltre, Polibio e Panezio e fu proprio grazie a quest'ultimo che lo stoicismo soprattutto si dif-

---

dall'altro di fronteggiare la sempre crescente varietà dei casi concreti, che era poi l'obiettivo che si proponeva di perseguire. Senza dubbio la dialettica stoica ebbe una forte ricaduta sulla giurisprudenza romana, ma determinante fu pure l'influenza dei filosofi del Portico sul complessivo svolgersi della scienza giuridica romana; sul punto *infra*, p. 38 ss.

<sup>120</sup>) Sul tema si vedano le belle pagine di POHLENZ, *La Stoa*, cit., p. 538 ss. In particolare sullo stoicismo, per la dottrina più risalente, cfr. M. VAN STRAATEN, *Panétius, sa vie, ses écrits, et sa doctrine*, Amsterdam, 1946, p. 25 ss.; per quella più recente A.M. IOPPOLO, *Aristone di Chio e lo stoicismo antico*, Napoli, 1980, p. 38 ss., F. ALESSE, *Panezio di Rodi e la tradizione stoica*, Napoli, 1994, p. 13 ss., C. LÉVY, *Les philosophies hellénistiques*, Paris, 1997, trad. it. – *Le filosofie ellenistiche* –, Torino, 2002, p. 93 ss., e M. ISNARDI PARENTE, *Introduzione allo stoicismo ellenistico*, Bari, 2004, p. 6 ss. Va altresì tenuto presente che, nel 167 a.C., Lucio Emilio Paolo portò a Roma l'imponente biblioteca di Perseo di Macedonia e ciò rese possibile l'accesso diretto ai testi dei filosofi greci: cfr. Plut., *Aem.* 28.6, *Isid.*, *etym.* 6.5.1-2 e, in letteratura, J. PLATTHY, *Sources on the Earliest Greek Libraries*, Amsterdam, 1968, p. 140 ss., e P. FEDELI, *Biblioteche private e pubbliche a Roma e nel mondo romano*, in «Le biblioteche nel mondo antico e medioevale» (cur. G. Cavallo), Roma-Bari, 2004, p. 32.

<sup>121</sup>) Gell., *noct. Att.* 6.14.9-10, *infra*, p. 52. Diversa era l'eloquenza dei tre filosofi: Diogene parco e modesto, Critolao forbito ed elegante, Carneade molto ricco e persuasivo. In particolare per Carneade, cfr. Quint., *inst.* 12.1.35. Il frammento di Gellio è di grande interesse in quanto, pur essendo menzionati sia Rutilio sia Polibio, è evidente che una sola è la citazione testuale, ossia Rutilio, non a caso nominato per primo, nella cui opera presumibilmente veniva citato Polibio.

<sup>122</sup>) Plut., *Cato* 22.1-6. Carneade, Diogene e Critolao avevano fatto molta presa sui giovani e ciò, per Catone, avrebbe potuto distoglierli dalla disciplina militare e dallo studio del diritto; inoltre, e credo che questa fosse la maggiore preoccupazione del Censore, anche in senato cominciava a diffondersi il «genio» della filosofia greca: cfr. G. CAMBIANO, *I filosofi in Grecia e a Roma. Quando pensare era un modo di vivere*, Bologna, 2013, p. 82 s.

fuse a Roma, riuscendo a fare proseliti tra uomini illuminati e potenti<sup>123</sup>, i quali ritennero che tale filosofia fosse la più idonea a formare l'animo dei cittadini, indirizzandoli verso il buon governo della *res publica*<sup>124</sup>.

La contaminazione tra speculazione stoica e pragmatismo romano diede nuova vitalità alla Stoa consentendole, così rinnovata, da un lato di essere apprezzata da chi, per antica tradizione, aveva per molto tempo mostrato una certa ostilità verso le riflessioni teoretiche, dall'altro di realizzare una piena sinergia, almeno sul piano etico, tra culture diverse. Panezio, infatti, pur non mettendo in discussione che l'autentico bene dell'uomo è la virtù, ritenne che essa potesse essere agevolata dalla buona salute, dall'abbondanza di mezzi di vita e dalla forza finendo, per tal guisa, con l'incrinare il principio, fondante per la Stoa, dell'assolutezza del bene morale<sup>125</sup>. Di conseguenza egli si mostrò piuttosto critico nei confronti dell'ideale stoico del saggio e fu interessato, più che allo studio delle azioni perfette, all'approfondimento di quelle intermedie, ossia dei doveri<sup>126</sup>. Tra questi ultimi rientravano i doveri verso la

---

<sup>123</sup>) La diffusione della filosofia nel mondo romano fece sì che quest'ultima cessasse di essere monopolio delle scuole, aprendo ai filosofi greci «spazi extrascolastici nelle case dei potenti signori romani»: così CAMBIANO, *op. cit.*, p. 36.

<sup>124</sup>) Sul punto POHLENZ, *La Stoa*, cit., p. 387 ss. e, da ultimo, M. D'ORTA, *La traccia del diritto naturale dai fondamenti classici alla tarda antichità*, in «Diritto e tempo. L'idea di «progresso» del diritto dall'antichità alla modernità», Torino, 2012, p. 69 ss.

<sup>125</sup>) Diog. Laer. 7.128 (= Panezio, *fr.* 110 VAN STRAATEN): «Panezio e Poseidonio sostengono [...] che la virtù non è sufficiente, ma che occorrono anche buona salute, abbondanza di mezzi di vita e forza» (trad. M. Gigante). E. VIMERCATI, *Il medio stoicismo di Panezio*, Milano, 2004, p. 5 ss., ritiene che sia proprio nell'accentuazione del risvolto sociale delle virtù e dell'impegno nella vita pubblica che emerga l'influenza della tradizione e della mentalità romana sul filosofo di Rodi. Per D'ORTA, *La traccia del diritto naturale*, cit. p. 69 ss. e in particolare p. 89 ss., è con Panezio e con il suo allievo Posidonio di Apamea che i processi teorici «volgono nell'unica direzione: affermare il criterio di verità insito nella evidenza. Evidenza della natura, dei fenomeni naturali, evidenza del diritto».

<sup>126</sup>) Sen., *epist.* 116.5: «*Eleganter mihi videtur panetius respondisse adulescentulo cuidam quaerenti, an sapiens amaturus esset. De sapiente, inquit, videbimus: mihi et tibi, qui adhuc a sapiente longe absumus, non est committendum ut incidamus in rem commotam, inpotentem, alteri emancipatam, vilem sibi. Sive enim nos respuit, humanitate eius inritamur, sive contempsit, superbia accendimur*». Le parole «*de sapiente videbimus*» devono intendersi, secondo REALE, *Storia*, cit., p. 442 s., nel senso che quel saggio, di cui tanto si parla, non esiste e, pertanto, non vale la pena di occuparsene, mentre è più importante interessarsi degli uomini così come sono, i quali aspirano alla saggezza, ma che saggi in senso assoluto non sono e non potranno mai essere. Di qui l'attenzione di Panezio per le azioni intermedie, ossia i doveri, al cui studio dedicò la sua opera più importante, purtroppo andata perduta, che larga influenza ebbe sul *De officiis* di Cicerone (cfr. Cic., *off.* 3.7: «*Panaetius igitur, qui sine controversia de officiis accuratissime disputavit, quemque nos correctione quadam adhibita potissimum secuti sumus, tribus generibus propositis, in quibus deliberare homines et consultare de officio solerent*»). Sui rapporti tra Cicerone e lo stoicismo, si vedano M. POHLENZ, *Cicero de officiis* III, in «Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen» (*Philologisch-historische Klasse*), I, 1934, p. 1 ss., ora in *Kleine*

società costituita, per il filosofo di Rodi, da uomini uguali che, nel perseguire il proprio utile, agivano anche per l'armonia del tutto, con la conseguenza che il vantaggio del singolo non poteva arrecare danno agli altri e il vero utile coincideva con l'onesto, con ciò che era eticamente irreprensibile<sup>127</sup>. Inoltre, la concezione organicistica della realtà consentiva a Panezio di armonizzare individualismo e cosmopolitismo, fino a conciliare la genesi dello stato «col metodo utilitaristico che il diritto ha l'ufficio di garantire la proprietà privata, pur ponendo come suo ultimo fondamento un impulso naturale verso la comunità sociale»<sup>128</sup>.

Fu proprio durante le lotte politiche degli ultimi decenni del secondo secolo a.C. che la teoria di Panezio dimostrò la sua efficacia offrendo una robusta base teoretica, in politica interna, alla legittimazione della proprietà privata e, in politica estera, all'imperialismo romano che comunque garantiva il benessere dei vinti<sup>129</sup>. Il filosofo, facendo proprio il principio aristotelico

---

*Schriften*, I, Hildesheim, 1965, p. 263 s., e più di recente J. ANNAS, *Cicero on Stoic moral philosophy and private property*, in «Philosophia togata. Essays on Philosophy and Roman Society» (cur. M. Griffin e J. Barnes), Oxford, 1989, p. 154 ss., e S. MASO, *Capire e dissentire. Cicerone e la filosofia di Epicuro*, Napoli, 2008, *passim*.

<sup>127</sup>) Al rapporto tra utile e onesto è dedicato il terzo libro del *De officiis* di Cicerone. Protagonista dell'opera è il 'vir bonus', il buon cittadino, che non è solo un sapiente, ma anche un uomo che impronta la propria vita ai valori della temperanza, della moderazione, della giustizia, sia nella vita economica sia in quella politica. Di recente, al tema è stato dedicato un intenso incontro di studio a Trani e, con la pubblicazione dei relativi atti – «Vir bonus. Un modello ermeneutico della riflessione giuridica antica. Incontro di studio. Trani, 28-29 ottobre 2011. Atti» (cur. A. Lovato), Bari, 2013 – la letteratura sull'argomento si è arricchita di importanti contributi. Diverse ed articolate le interpretazioni della nozione di 'vir bonus'; in particolare per R. FIORI, *Il vir bonus tra filosofia greca e tradizioni romane nel de officiis di Cicerone*, in «Vir bonus», cit., p. 21 s. (cfr. pure ID., *Bonus vir. Politica filosofia retorica e diritto nel de officiis di Cicerone*, Napoli, 2011, *passim*) essa esprime una connotazione prevalentemente sociale; al contrario G. FALCONE, *L'attribuzione della qualifica 'vir bonus' nella prassi giudiziaria d'età repubblicana. Con un'appendice su 'optimus', 'probus', 'fortis'*, in «Vir bonus», cit., p. 39 ss., propone una lettura in chiave etico-comportamentale della citata nozione. Queste diverse posizioni scientifiche, sempre fondate su un'attenta esegesi delle fonti, possono essere indizio del fatto che, come osserva A. LOVATO, *Introduzione*, in «Vir bonus», cit., p. 12, l'idea di 'vir bonus' non fu del tutto, o almeno non sempre, omogenea.

<sup>128</sup>) Così A. LEVI, *Storia della filosofia romana*, Firenze, 1949, p. 20.

<sup>129</sup>) Come osserva E. NARDUCCI, *Pratiche letterarie e crisi della società. Oratoria, storiografia e filosofia nell'ultimo secolo della repubblica*, in «Storia di Roma», II.1, cit., p. 912 s., in quest'epoca la parte più illuminata dell'aristocrazia romana sottopose ad una sorta di «filtraggio» i contenuti del pensiero greco, accogliendo i punti funzionali al rafforzamento del proprio potere, come appunto la giustificazione paneziana dell'imperialismo, ed espungendo «le spinte in direzione di un «illuminismo» radicale, suscettibile di corrodere le basi etico-politiche della *res publica*». Queste ultime furono, almeno in parte, recepite dal movimento democratico e, segnatamente, da Tiberio Gracco che si richiamava alla teoria stoica dell'eguaglianza di tutti gli uomini professata da Gaio Blossio di Cuma. Secondo Plutarco (*T. Gracc.* 8.4) fu proprio il filosofo campano, insieme al retore Diofane di Mitilene, a

secondo cui per alcuni popoli è necessario e utile essere governati da un popolo superiore, pose l'accento sul fatto che l'assoggettamento degli sconfitti implicava una responsabilità morale per i vincitori e pertanto, in armonia con Scipione, ritenne che dovesse essere il benessere delle popolazioni asservite ad ispirare i governanti.

Tutto il circolo degli Scipioni si aprì all'influenza di Panezio: fu qui, in un intreccio di visioni e culture diverse, che la filosofia, superato l'ambito strettamente scolastico, cominciò a relazionarsi con la prassi: l'adesione allo stoicismo implicava, infatti, prima ancora che una scelta dottrinale, l'adozione di uno stile di vita irreprensibile. Fu così per Rutilio che indirizzò vita privata e condotta pubblica ai rigidi dettami dell'etica stoica<sup>130</sup>.

Lo stoicismo penetrò anche nella scienza giuridica<sup>131</sup>, favorendo, in particolare, lo sviluppo della dottrina del diritto naturale<sup>132</sup>. L'espansione territo-

---

indurre Tiberio a presentare un secondo progetto di riforma agraria, decisamente più avanzato rispetto a quello redatto in precedenza con Publio Mucio Scevola, Publio Licinio Crasso e Appio Claudio. Sarebbe, però, errato trarre da ciò la conclusione che la teoria politica stoica prevedesse in generale la necessità di una divisione egualitaria delle terre; anzi «il caso di Panezio, vicino a Scipione, mostra che nella seconda metà del II secolo a.C. si poteva anche essere stoici e conservatori»: così CAMBIANO, *I filosofi*, cit., p. 67.

<sup>130</sup>) In Athen., *deipnosoph.* 6.108 (JACOBY, «Die Fragmente der griechischen Historiker», II.A, cit., *Posid.*, fr. 59, p. 260 s.), su cui *infra*, p. 60, si legge che Rutilio Rufo, Quinto Mucio Scevola e Quinto Elio Tuberone erano gli unici cittadini romani che ancora rispettavano la severissima *lex Fannia cibaria*, legge approvata nel 161 a.C. che disponeva, tra l'altro, rigide limitazioni per le spese conviviali: sul punto si veda A. BOTTIGLIERI, *La legislazione sul lusso nella Roma repubblicana*, Napoli, 2002, p. 138 ss., con fonti e letteratura. Il testo di Ateneo è approfonditamente esaminato da D'IPPOLITO, *I giuristi*, cit., p. 86 ss. Sulla rettitudine di Rutilio Rufo nella condotta pubblica, *supra*, p. 15 ss.

<sup>131</sup>) Sulle ragioni per cui, solo a partire dai primi decenni del secolo scorso, la storiografia romanistica ha cominciato a riflettere sui rapporti tra filosofia greca, retorica e diritto, in precedenza tralasciati per il pregiudizio «della irrilevanza delle dottrine retoriche nell'orbita del tecnicismo giuridico», cfr. L. SOLIDORO MARUOTTI, *Tra morale e diritto. Gli itinerari dell'aequitas. Lezioni*, Torino, 2013, p. 34 ss.

<sup>132</sup>) *Contra* SCHULZ, *Storia*, cit., p. 120 ss.: cfr. *supra*, nt. 119. Di parere opposto POHLENZ, *La Stoa*, cit., p. 546 ss., la cui tesi è pienamente condivisa, tra gli altri, da P. FREZZA, *rec.* a M. POHLENZ, *Die Stoa - Geschichte einer geistigen Bewegung*, Gottingen, 1948-1949, I-II, in «SDHI», XVII, 1951, p. 318 ss., ora in *Scritti*, I, Roma 2000, p. 695 ss., il quale giudica inconcepibile la stessa antitesi *ius civile* - *ius naturale* senza l'apporto dell'indagine scientifica greca. Peculiare la posizione di A. MANTELLO, *Un'etica per giurista? Profili d'interpretazione giurisprudenziale nel primo Principato*, in «Per la storia del pensiero giuridico romano. Da Augusto agli Antonini» (cur. D. Mantovani), Torino, 1997, p. 147 ss., secondo cui anche i giuristi attenti ai «meccanismi logico-retorici concernenti il dato equitativo», non dovevano mostrare verso di essi una particolare inclinazione di tipo etico-filosofico a cominciare da Labeone con il suo distinguere tra *naturalis aequitas* e *civilis aequitas*. Per M. PANI, *Il costituzionalismo di Roma antica*, Roma-Bari, 2010, p. 147 ss., e «*Aequum bonum*», «*vir bonus*», «*bona fides*»: sul criterio della bontà di natura nel precetto romano, in «*Vir bonus*», cit., p. 115 ss., è con Cicerone che si introduce a Roma l'idea stoica di diritto di natura



riale, e prima ancora il contatto con popoli diversi, che aveva avuto come inevitabile effetto l'aumento e l'intensificazione delle relazioni internazionali, aveva consentito ai Romani di constatare l'esistenza di un diritto comune a tutti gli uomini<sup>133</sup>. Il contenuto ideale di questa nozione, inizialmente solo empirica, fu compreso prima che dai giuristi, dai filosofi – e dagli stoici, in particolare – i quali, riflettendo sui valori morali di tale esperienza, arrivarono all'identificazione di un diritto naturale, determinato dalla stessa natura razionale dell'uomo che «insegna presso tutti i popoli e per l'eternità cosa sia giusto»<sup>134</sup>, da cui lo stesso diritto formale scaturisce e quindi con esso deve armonizzarsi, concedendo maggiori spazi all'etica<sup>135</sup>. Anche in Rutilio, pur

---

che viene calata all'interno del patrimonio culturale dei *maiores*. Secondo l'autore, gli elementi dei *mores* che consentono all'Arpinate di realizzare questa grandiosa operazione culturale sono da individuarsi «nel sistema di valori che regolamentava ideologicamente tutta la vita di Roma repubblicana».

<sup>133</sup>) Roma recepì istituti giuridici stranieri, ma lo fece elaborandoli secondo lo stile e lo spirito propri del diritto romano. E' in questo senso, per P. FREZZA, *Ius gentium*, in «RIDA.», II, 1949, p. 305, ora in *Scritti*, I, cit., p. 661, che «la storia del *ius gentium* è la storia della consapevolezza profonda di un'esperienza storica e delle sue implicazioni». La letteratura sul *ius gentium* è sconfinata; per una puntuale rassegna della stessa rinvio a D'ORTA, *La traccia del diritto naturale*, cit., p. 95 nt. 55. In particolare, sul rapporto tra *ius gentium* e *ius naturale* si vedano G. LOMBARDI, *Sul concetto di «ius gentium»*, Roma, 1947, p. 190 ss., A. GUARINO, *Il proteiforme «ius gentium»*, in «AG.», CXXXVI, 1949, p. 122 ss., ora in *Pagine di diritto romano*, IV, Napoli, 1994, p. 190 ss., A. BURDESE, *Il concetto di «ius naturale» nel pensiero della giurisprudenza classica*, in «RISG.», XC, 1954, p. 407 ss., M. VILLORO TORANZO, *Aparición del Ius Naturalismo en el Pensamiento Jurídico Romano*, in «Juridica» VI, 1974, p. 717, e P. STEIN, *The development of the notion of «naturalis ratio»*, in «Daube noster. Essays in Legal History for D. Daube» (cur. A. Watson), Edinburgh-London, 1974, p. 305 ss.

<sup>134</sup>) Così POHLENZ, *La Stoa*, cit., p. 547. Per FREZZA, *Ius*, cit., p. 662, è dalla coesistenza tra concetti tecnici e le più ampie nozioni di *ius naturale* e *ius gentium* che deriva, per il filosofo, la possibilità di far tesoro del contenuto morale dei rapporti giuridici e, per il giurista, la consapevolezza di un contenuto metagiuridico dei propri concetti tecnici, da cui lo stesso tecnicismo risulta avvalorato. Secondo PANI, *'Aequum bonum'*, cit., p. 117 s., la nozione di *ius gentium* fu, insieme ai concetti di *iustitia*, *fides*, *aequitas*, uno «degli incunaboli di pensiero», che consentì all'idea stoica del diritto di natura di inserirsi nel «patrimonio della cultura dei *maiores*».

<sup>135</sup>) Significativa, in tal senso, è la crescente attenzione rivolta in questi anni dai giuristi ai rapporti tra l'utile e l'onesto, di cui può cogliersi traccia in un lungo frammento tratto dal terzo libro del *De officiis* di Cicerone (3.12-17). L'Arpinate, che aderisce all'insegnamento stoico, e prima ancora socratico, che vede tra l'utile e l'onesto una naturale connessione, per dimostrare tale assunto si serve di cinque esempi di scorrettezza delle parti nella compravendita. Gli episodi storicamente si collocano tra la fine del secondo e la metà del primo secolo a.C. e sono ordinati progressivamente sia sotto il profilo etico, nel senso che alla maggiore gravità della scorrettezza corrisponde, da parte dell'ordinamento giuridico, la previsione di sanzioni gradatamente più afflittive, sia dal punto di vista cronologico mettendo in tal modo in evidenza come, in un arco di tempo abbastanza limitato, si fosse affermata la tendenza a una repressione più severa del silenzio malizioso e di altre scorrettezze dei contraenti durante le trattative e la conclusione

nell'esiguità dei frammenti pervenutici, può cogliersi traccia di quell'«humanitères Naturrecht» che, grazie ad Antipatro e a Panezio, cominciava ad esercitare la sua influenza sulla riflessione dei giuristi romani<sup>136</sup>: penso, in particolare, all'editto in materia di patronato che aveva la sua *humus* nel profondo mutamento del sistema economico-produttivo romano, ma ponendo limiti alle pretese dei patroni nei confronti degli schiavi manomessi e rendendo meno greve la situazione di questi ultimi, esprimeva anche contenuti etici di matrice stoica<sup>137</sup>.

Determinante fu pure l'influenza della dialettica stoica sulla giurisprudenza romana: Gellio riferisce che, secondo Cicerone, Quinto Elio Tubero fu superiore a tutti i suoi predecessori proprio perché era un profondo conoscitore della dialettica stoica<sup>138</sup>. Per i filosofi del Portico, alla dialettica spettava il compito di ricercare la verità insita nei fatti e quando in questi ultimi vi era un'evidenza oggettiva, essi producevano un'impressione e una rappresentazione dotate di una tale forza ed evidenza che naturalmente portavano «all'assenso e quindi alla rappresentazione comprensiva», che era criterio di verità<sup>139</sup>. Tale concezione emerge con chiarezza dai pochi frammenti dell'*Oratio pro se contra publicanos*: la linea difensiva scelta da Rutilio, limitata alla

---

della compravendita; su questi temi cfr. L. SOLIDORO, *La reticenza del venditore in Cic., De off. 3.12-17*, in «Studi G. Nicosia», VII, Milano, 2007, p. 471 ss. (confluito nella monografia *Gli obblighi di informazione a carico del venditore. Origini storiche e prospettive attuali*, Napoli, 2007), e F. PROCCHI, *'Dolus' e 'culpa in contrahendo' nella compravendita. Considerazioni in tema di sinallagma generico*, in «La compravendita e l'interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano» (cur. L. Garofalo), I, Padova, 2007, p. 185 ss

<sup>136</sup> W. WALDSTEIN, *Patroni e libertà*, in «Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana. Dall'epoca di Plauto a Ulpiano» (cur. A. Corbino, M. Humbert e G. Negri), Pavia, 2010, p. 558 s., attribuisce a O. BEHREND, *Tiberius Gracchus und die Juristen seiner Zeit-die römische Jurisprudenz gegenüber der Staatskrise des Jahres 133 v. Chr.*, in «Das Profil des Juristen in der europäischen Tradition, Symposium F. Wieacker» (cur. K. Luig e D. Liebs), Ebelsbach, 1980, p. 52 ss., il merito di aver mostrato l'influsso del diritto naturale a vocazione umanitaria dello stoico di Tarso sui giuristi del secondo secolo a.C.

<sup>137</sup> D. 38.2.1.1. (Ulp. 42 ad ed.), su cui diffusamente *infra*, p. 83 ss.

<sup>138</sup> Gell., *noct. Att.* 1.22.7: «*M. autem Cicero in libro, qui inscriptus est de iure civili in artem redigendo, verba haec posuit: 'Nec vero scientia iuris maioribus suis Q. Aelius Tubero defuit, doctrina etiam superfuit'. In quo loco 'superfuit' significare videtur 'supra fuit et praestitit superavitque maiores suos doctrina sua superfluenti tamen et nimis abundanti': disciplinas enim Tubero stoicas dialecticas percalluerat*». Nel *Brutus* (41.152), Cicerone attribuisce a Servio Sulpicio Rufo il merito di aver elevato la giurisprudenza da pratica del diritto a scienza del diritto e afferma che ciò fu possibile in quanto il giurista aveva piena padronanza della dialettica della Stoa.

<sup>139</sup> G. REALE, *Il pensiero antico*, Milano, 2001, p. 325 ss. La dialettica riguardava sia il linguaggio e la sua struttura, sia le forme del pensiero, mentre la retorica era un modo del parlare ed era subordinata alla dialettica in quanto il vero, che essa doveva esporre, si svelava solo attraverso la dialettica; entrambe erano parti della logica.

sola esposizione dei fatti, aliena da qualsiasi divagazione e digressione, lo stile serrato e conciso, il rifiuto di ogni artificio volto a commuovere l'animo dei giurati<sup>140</sup>, appaiono conformi al concetto stoico per cui quando nei fatti vi è un'evidenza oggettiva, essi determinano una rappresentazione veritativa.

2. Rutilio dedicò gli anni dell'esilio agli studi e, sulla base delle testimonianze pervenute, si può affermare che scrisse una storia di Roma in lingua greca e un'autobiografia in lingua latina.

Nella letteratura più antica fu avanzata l'ipotesi, comunque minoritaria, che il *De vita sua* fosse ricompreso nella *Historia*<sup>141</sup>. Rispetto a tale ricostruzione, pur non costituendo argomento in sé ostativo il fatto che le due opere fossero scritte in lingue differenti, la scelta di usare il greco per l'opera di più ampio respiro e il latino per quella autobiografica induce a credere che diversi, nella mente dell'autore, fossero i destinatari dei due scritti: l'*Historia* era rivolta ad un pubblico più ampio e colto, comprendente le popolazioni greche presso le quali egli viveva; il *De vita sua*, opera politica con chiaro intento apologetico, aveva come destinatari principali i suoi concittadini. Considerato, poi, che i frammenti dell'autobiografia, pur esigui per numero e contenuto, attestano che lo scritto si articolava almeno in cinque libri, se l'opera fosse stata una, o avrebbe avuto dimensioni mastodontiche, oppure sarebbe risultata sproporzionata nell'articolazione delle parti<sup>142</sup>: entrambe le ipotesi sollevano più di qualche perplessità. Senza dubbio delle relazioni tra i due scritti vi furono ed è probabile che parte del contenuto del *De vita sua* sia confluito nella *Historia*, ma non credo si possa dubitare del fatto che comunque si trattò di opere distinte.

Fu proprio nell'ultimo secolo della repubblica che cominciò a diffondersi a Roma, grazie a Rutilio Rufo, Lutazio Catulo ed Emilio Scauro, il genere letterario dell'autobiografia.

Tacito afferma che non fu la presunzione, ma una ragionevole fiducia in se stessi ad indurre Rutilio e Scauro a scrivere le proprie memorie<sup>143</sup>. Per

---

<sup>140</sup> Sul punto anche *supra*, p. 22 ss.

<sup>141</sup> Si vedano, tra gli altri, H. NISSEN, *Kritische Untersuchungen über die Quellen der vierten und fünften Dekade des Livius*, Berlin, 1863, p. 41 ss., e S. TEUFFEL, L. SCHWABE, *Geschichte der römischen Literatur*<sup>5</sup>, I, Leipzig, 1892, p. 233.

<sup>142</sup> Specie se si tiene conto del fatto che il *De vita sua* probabilmente conteneva, secondo lo schema tipico delle autobiografie dell'epoca, anche le orazioni pronunziate da Rutilio: così PAIS, *L'autobiografia*, cit., p. 65.

<sup>143</sup> Tac., *Agr.* 1.3, su cui *supra*, nt. 101. Il fatto di aver scritto un'autobiografia prova, nota G. GARBARINO, *Roma e la filosofia greca. Dalle origini alla fine del II secolo a.C.*, II, Torino, 1973, p. 444, che l'uomo era consapevole del suo valore in quanto individuo distinto dagli altri membri della comunità statale di cui era parte.

Rutilio, la scelta di dedicarsi, durante l'esilio, agli studi storici e segnatamente alla composizione di un'autobiografia dissimula, da un lato, il desiderio di affidare ad un pubblico più vasto, nello spazio e nel tempo, il giudizio sul suo operato<sup>144</sup> e, dall'altro, diviene mezzo per veicolare un messaggio politico, scopo cui pure tendevano le caratterizzazioni della ritrattistica dell'epoca, funzionali anch'esse al sistema comunicativo della tarda repubblica<sup>145</sup>.

La più nota edizione critica dei frammenti delle opere storiche di Rutilio è quella del Peter che scelse di inserire nella silloge solo quei passi in cui compare specificamente il nome del pretore del 118 a.C.<sup>146</sup>. Nei confronti di questa scelta metodologica si mostrò piuttosto critico Ettore Pais il quale, partendo dalla considerazione che il carattere strettamente personale di alcune informazioni fosse compatibile solo con la loro diretta derivazione da uno scritto di tipo autobiografico, ritenne che tra le notizie sparse nell'antica letteratura, molte fossero da ascrivere all'autobiografia di Rutilio Rufo<sup>147</sup>. Condivido tale assunto e, pertanto, ritengo necessario proporre una rilettura di alcuni testi, molti dei quali già oggetto di riflessione in letteratura, per valutare se sia plausibile congetturare una loro derivazione dall'autobiografia di Rutilio<sup>148</sup>.

Prendo le mosse da un frammento del *De oratore* dove Cicerone, per bocca di Antonio, ricorda il duro giudizio espresso da Rutilio Rufo nei confronti sia della *peroratio* (o della *suasio*) della *lex Servilia* di Licinio Crasso (a. 106 a.C.), che *'non modo parum commode, sed etiam turrute et flagitiose dicta'*, sia degli artifici retorici adoperati da Servio Sulpicio Galba, *'apud populum Romanum'*, al fine di evitare la condanna per il massacro dei Lusitani da lui disposto quando era propretore nell'anno 149 a.C.<sup>149</sup>.

La tesi della diretta derivazione di questo testo dall'opera storica di Rutilio, ampiamente condivisa in letteratura<sup>150</sup>, fu contestata dal Bardou il qua-

---

<sup>144</sup>) Tale scelta tradisce, altresì, quell'atteggiamento distaccato, se non addirittura altezzoso, che già ne aveva caratterizzato l'autodifesa durante il processo intentatogli per concussione, su cui *supra*, p. 21 ss.

<sup>145</sup>) Per A. MOMIGLIANO, *Lo sviluppo della biografia greca*, Torino, 1974, p. 95 s., l'autobiografia come tipo di rivelazione ebbe certamente qualcosa in comune con l'altro tipo di rivelazione che fu il ritratto realistico, eseguito per lo più da artisti greci che dovevano tener conto della tradizione romana delle *imagines maiorum* e, nel contempo, del desiderio degli effigiati di essere ritratti come uomini reali, ma avverte che tale collegamento è «argomento aperto a ipotesi pericolose»; sul tema si veda pure A.M. MINICHETTI, *Archeologia della conquista romana*, in «Storia di Roma», II, I, cit., p. 347.

<sup>146</sup>) H. PETER, «Historicorum Romanorum Reliquiae»<sup>2</sup>, I, Leipzig, 1914, p. 187 ss.; cfr. pure C. MÜLLER, «Fragmenta Historicorum Graecorum», III, Paris, 1849, p. 200 s.

<sup>147</sup>) PAIS, *L'autobiografia*, cit., p. 71 e ss.

<sup>148</sup>) Cfr. MANZO, *Publio Rutilio Rufo*, cit., p. 44 ss.

<sup>149</sup>) Cic., *de or.* 1.227-228, su cui *infra*, p. 54.

<sup>150</sup>) In tal senso MÜNZER, «Rutilius», cit., c. 1280, HENDRICKSON, *The Memoirs*, cit.,

le, pur non negando che quella fosse la fonte, ne escludeva la derivazione dalle memorie facendo leva soprattutto sul fatto che l'uso della forma verbale 'dicebat' per introdurre il giudizio di Rutilio implica che Cicerone si riferiva ad un colloquio e non ad un testo scritto<sup>151</sup>. Sul punto faccio mie le obiezioni di Ferdinando Bona il quale anzitutto reputa «fragile il richiamo al *dicebat*», anche perché il giudizio di Rutilio è riferito da Antonio; inoltre, tenuto conto del fatto che il *De oratore* fu scritto tra il 56 e il 55 a.C., ma il dialogo si finge avvenuto nel 91 a.C., l'Arpinate non poteva certo far credere ai suoi lettori che già nell'epoca in cui ambientava la vicenda circolasse e fosse conosciuta da Antonio l'autobiografia di Rutilio il quale «da non più di un anno si trovava in esilio in Asia e che solo durante il suo esilio (...) aveva composto le sue opere»<sup>152</sup>. Era, dunque, la ragione letteraria a imporre a Cicerone-Antonio di riferire quelle opinioni come se fossero state espresse oralmente. Infine, il lungo lasso di tempo intercorso tra quell'incontro e la stesura dell'opera, circa ventitré anni, rende poco credibile che Cicerone potesse ricordare con tanta dovizia di particolari quanto riferitogli da Rutilio.

La diretta derivazione dall'autobiografia di Rutilio è stata ipotizzata anche per un altro passo del *De oratore* dove Cicerone narra di quando P. Licinio Crasso Divite Muciano, durante la campagna elettorale per l'edilità che lo vedeva coinvolto in prima persona, fu avvicinato da un contadino che gli chiese un parere su una questione giuridica<sup>153</sup>. L'Arpinate non rende noti i

---

p. 159 ss., N. SCIVOLETTO, *L' 'oratio contra Galbam' e le 'Origines' di Catone*, in «Giornale Italiano di Filologia», XIV, 1961, p. 65 ss., e BONA, *Sulla fonte*, cit., p. 431 ss., i quali concordemente ritengono che Rutilio, non potendo, per la giovanissima età, avere un ricordo diretto dei fatti del 149 a.C., mutuò la notizia da Catone.

<sup>151</sup>) H. BARDON, *La littérature latine inconnue*, I. *L'époque républicaine*, Paris, 1952, p. 112.

<sup>152</sup>) BONA, *Sulla fonte*, cit., p. 432, nt. 25. Il dialogo ciceroniano è collocato nella prima decade del settembre del 91 a.C., durante le *feriae dei Iudi Romani*, ed è ambientato nella villa di Licinio Crasso a Tuscolo.

<sup>153</sup>) Cic., *de or.* 1.239-240: 'Equidem hoc saepe audivi: cum aeditatem P. Crassus peteret eumque maior natu et iam consularis Ser. Galba adsectaretur, quod Crassi filiam Gaio filio suo despondisset, accessisse ad Crassum consulendi causa quendam rusticum, qui cum Crassum seduxisset atque ad eum rettulisset responsumque ab eo verum magis quam ad suam rem accommodatum abstulisset, ut eum tristem Galba vidit, nomine appellavit quaesivitque, qua de re ad Crassum rettulisset; ex quo ut audivit commotumque ut vidit homine, 'Suspensio' inquit 'animo et occupato Crassum tibi respondisse video'; deinde ipsum Crassum manu prebendit et 'heus tu', inquit, 'quid tibi in mentem venit ita respondere?' Tum ille fidenter homo peritissimus confirmare ita se rem habere, ut respondisset, nec dubium esse posse; Galba autem adludens varie et copiose multas similitudines adferre multaque pro aequitate contra ius dicere (...) ac tamen concessisse Galbae disputationem sibi probabilem et prope verum videri'. L'episodio, che si colloca tra il 143 e il 139 a.C., è stato approfonditamente esaminato da BONA, *op. cit.*, p. 615 ss., in quanto consente di fissare il 139 a.C. come possibile termine ante quem per la pubblicazione dei *Decem libelli* di P. Mucio Scevola, a condizione di porre l'edilità curule del Muciano tra il 142 e il 138 a.C.

termini della questione, ma riferisce che il *responsum* formulato dal giurista non confortò il *rusticanus*. Servio Sulpicio Galba, che col suo prestigio di ex console sosteneva la candidatura del Muciano e in quella circostanza lo accompagnava, accortosi che l'uomo era rimasto turbato lo richiamò e, giustificando in qualche modo l'amico, gli prospettò una soluzione per lui più confortante, fondata su valutazioni di tipo equitativo piuttosto che giuridiche in senso stretto, nella speranza di avere in tal modo recuperato un voto a favore di Crasso<sup>154</sup>. Quest'ultimo in un primo tempo replicò a Galba e, a sostegno del suo *responsum*, invocò precedenti illustri che addirittura risalivano a Sesto Elio, ma alla fine fu costretto ad ammettere che la *disputatio* dell'amico 'sibi probabilem et prope veram videri'<sup>155</sup>.

Ferdinando Bona ritiene che l'aneddoto, o almeno la prima parte, derivi direttamente dall'autobiografia di Rutilio il quale lo raccontava per deplorare, in conformità con la sua fede stoica, coloro i quali ricorrevano a false lusinghe, pur di ottenere il favore del popolo<sup>156</sup>. Oltre al contenuto dell'episodio,

---

<sup>154</sup>) MANTOVANI, *Iuris scientia*, cit., 634 s., osserva che Cicerone stila un ritratto analogo a quello di Crasso proprio per Rutilio in *Brut.* 113 ('*Multaque opera multaque industria Rutilus fuit, quae erat propterea gratior, quod idem magnum munus de iure respondendi substinebat*'); quest'ultimo, come il Muciano, pur rifiutando le blandizie per accattivarsi il favore del popolo votante, riconosce «il valore del *respondere* come opportunità per farsi conoscere e benvolere, a maggior ragione in quanto, a differenza di Crasso, Rutilio non poteva vantare un lignaggio illustre». Il testo, per M. BRETONE, *Storia del diritto romano*<sup>10</sup>, Bari, 1997, p. 162 ss., è un significativo esempio di come la pratica del *responsum* fosse un valido strumento di propaganda elettorale.

<sup>155</sup>) Come osserva SOLIDORO MARUOTTI, *Tra morale e diritto*, cit., p. 62 ss., la disputa è risolta nel nome dell'*aequitas* «contrapposta ai rigori della stretta applicazione del diritto, ma pur sempre nel segno di una soluzione che appare 'probabile e quasi vera'». Benchè nell'epoca in esame – continua la studiosa – i giuristi non si avvalessero ancora della distinzione tra la rigidità formalistica del diritto e l'esigenza di giustizia sostanziale proveniente dalla realtà concreta per innovare il *ius civile*, tuttavia la finalità di innovazione fu dai *prudentes* perseguita attraverso «la loro funzione di guida e di orientamento dell'attività dei magistrati e dei giudici; perché questi, e soltanto questi, potevano all'epoca operare brusche rotture con il diritto della tradizione».

<sup>156</sup>) Cfr. BONA, *op. cit.*, p. 634 s., secondo cui Cicerone fa un uso dell'episodio sostanzialmente diverso rispetto a Rutilio in quanto il suo intento è quello di far emergere la superiorità di quegli oratori che, pur digiuni di diritto civile, erano eccelsi nella loro arte. La superiorità dell'oratoria, che non può essere fine a se stessa, deve trovare una giustificazione su di un piano etico e considerato che il fine ultimo dell'eloquenza nel *genus iudiciale* è l'*aequitas*, «ebbene solo l'eloquenza, non ritardata dal rumore del *ius civile*, sarebbe stata in grado di realizzarla». La duplice lettura dell'aneddoto, quella originaria della fonte rutiliana e quella ciceroniana, è per A. SCHIAVONE, *Linee di storia del pensiero giuridico romano*, Torino, 1994, p. 44 ss. – ma si veda pure ID., *Ius*, cit., p. 148 ss. –, molto significativa perché testimonia la legittimità morale e culturale, già verso la fine del secondo secolo a.C., di due differenti modelli di responso che tendono ad altrettanti paradigmi di verità raggiungibili tramite tecniche diverse, la *iuris scientia* da un lato, i mezzi della persuasione

anche la peculiarità con cui sono descritti i legami familiari tra Galba e il Muciano spingono a credere che la fonte di Cicerone avesse una conoscenza diretta e personale di quelle vicende, e Rutilio si trovava in questa condizione, non solo perché quando era molto giovane aveva conosciuto Galba, ma anche per gli stretti rapporti che lo legavano alla famiglia dei *Mucii Scaevolae*<sup>157</sup>.

Le argomentazioni addotte dal Bona per sostenere che Rutilio sia la fonte diretta dell'aneddoto sono ampiamente condivisibili, tuttavia il passo non può essere ascritto tra i frammenti storici in senso stretto in quanto in esso non è esplicitamente citato il giurista: la notizia non riveste un carattere strettamente personale, né è possibile ricondurlo a un altro testo che consenta un collegamento con l'opera storica del nostro<sup>158</sup>.

Natura aneddótica riveste pure un altro frammento del *De oratore* relativo al processo per broglio elettorale intentato da M. Emilio Scauro contro Rutilio Rufo<sup>159</sup>. Esso è collocato nell'ampia digressione che Cicerone dedica all'arte di suscitare il riso negli ascoltatori, virtù essenziale per un oratore. A tal proposito, l'Arpinate narra di quando Scauro addusse a suffragio della propria tesi accusatoria la sigla 'A.F.P.R.', rinvenuta nei registri del suo avversario, che scioglieva in «spese sostenute per conto di Rutilio» (*Actum Fide P. Rutilii*) e quest'ultimo si difese dicendo che l'acronimo stava a significare «spese sostenute prima e registrate in ritardo» (*Ante Factum Post Relatum*). Intervenne, quindi, il cavaliere Canio, che in quel processo difendeva Rutilio, il quale ironicamente asserì che la sigla andava interpretata così: «Emilio compì il fatto, Rutilio ne paga le spese» (*Aemilius fecit, plectitur Rutilius*)<sup>160</sup>. L'esplicita menzione di Rutilio e il contenuto della notizia, che riveste natura personale, mi inducono ad attribuire il passo all'autobiografia di Rutilio<sup>161</sup>.

---

oratoria dall'altro. Sia Bona che Schiavone concordano sul fatto che la reinterpretazione ciceroniana dell'episodio del *rusticanus* fosse finalizzata – sia pure con qualche forzatura, osserva Schiavone – a far sì che esso fungesse da precedente storico della cosiddetta *causa Curiana*, dove l'oratoria di Crasso aveva avuto la meglio su quella di Q. Mucio Scevola, proprio perché ispirata al *patrocinium aequitatis*. Su quest'ultimo punto, si veda già J. STROUX, *Summum ius summa iniuria* (1926), in *Römische Rechtswissenschaft und Rhetorik*, Potsdam, 1949, p. 7 ss. (trad. it. in «AUPA.», XII, 1929, p. 681 s.).

<sup>157</sup> Sui legami tra Rutilio e la famiglia dei *Mucii Scaevolae*, si veda *supra*, p. 14 s.

<sup>158</sup> Come, ad esempio, per Cic., *Brut.* 89-90, su cui *infra*, p. 56.

<sup>159</sup> Cic., *de or.* 2.280, su cui *infra*, p. 54 s.

<sup>160</sup> L'episodio è riportato dall'oratore quale esempio di fatto spiegato per congettura in modo molto diverso da come realmente accaduto: *'movent illa etiam, quae coniectura explanantur longe aliter atque sunt, sed acute atque concinne'*.

<sup>161</sup> PAIS, *L'autobiografia*, cit., p. 74, include questo passo tra i frammenti dell'opera storica di Rutilio, sia pure con qualche perplessità che, però, non rende esplicita, limitandosi a dire: «E' discutibile se derivi dall'autobiografia di Rutilio l'aneddoto riferito da Cicerone *de oratore* II 69, 260».

In un passo del *De re publica* (1.8.13), Cicerone narra il colloquio avuto con Rutilio a Smirne e fornisce una serie di informazioni di carattere personale sul pretore del 118 a.C.<sup>162</sup>. I due uomini si incontrarono nel 78 a.C., quando Cicerone era ancora molto giovane, mentre il *De re publica* fu scritto tra il 55 e il 51 a.C., ed è quindi difficile pensare che l'Arpinate potesse ricordare così dettagliatamente una conversazione avvenuta tanti anni prima, compresi particolari strettamente inerenti alla vita del suo interlocutore, per cui ritengo plausibile ipotizzare la mutuazione di quelle notizie da un testo scritto di Rutilio.

Tale ultima osservazione vale anche per due lunghi passi del *Brutus* dove Cicerone rievoca un altro episodio raccontatogli, sempre da Rutilio, nel corso di una conversazione a Smirne<sup>163</sup>. In questo caso il contenuto della narrazione, che illustra la differente tecnica oratoria di Lelio e di Galba, la circostanza secondo cui Rutilio sarebbe stato testimone diretto della tensione che animava il secondo allorché dovette svolgere la difesa al posto di Lelio e, infine, il collegamento con l'episodio del 150/149 a.C. che pure aveva avuto Galba per protagonista e di cui Cicerone aveva già parlato nel *De oratore*<sup>164</sup> attribuendone, però, la rievocazione direttamente a Rutilio, sono tutti elementi che confortano l'ipotesi della derivazione anche di questo passo dal *De vita sua*.

Tre i frammenti tratti dai *Facta et dicta memorabilia* di Valerio Massimo. Nel primo, lo scrittore latino elogia Rutilio perché fece venire dei gladiatori dalla scuola di C. Aurelio Scauro affinché insegnassero alle truppe una più razionale tecnica militare<sup>165</sup>; nel secondo ricorda gli attestati di stima tributati a Rutilio che, giudicato colpevole di concussione, si apprestava a partire per l'esilio<sup>166</sup>; nel terzo riporta le parole 'immo quid mihi tua, si propter te aliquid in-honeste facturum sum' che Rutilio avrebbe pronunciato per respingere le ingiuste pressioni di un amico<sup>167</sup>. La natura personale delle informazioni e il carattere

---

<sup>162</sup> Cic., *rep.* 1.8.13, su cui *infra*, p. 55. PAIS, *op. cit.*, p. 74 nt. 2, non esclude che anche *rep.* 1.11.17 (su cui *supra*, nt. 19), limitatamente alla notizia secondo cui Rutilio era solito dialogare con Lucio Furio 'etiam sub ipsis Numantiae moenibus', possa essere stato escerpito dall'autobiografia, ma considerato il contesto in cui essa è inserita, non sembrano sussistere elementi tali da suffragare adeguatamente tale ipotesi.

<sup>163</sup> Cic. *Brut.*, 85-88 (cfr. *infra*, p. 55) e *Brut.* 89-90 (cfr. *infra*, p. 56). Ho preferito dividere in due parti questo lungo passo ciceroniano in quanto nel primo (85-88) il riferimento a Rutilio è espresso, nel senso che Cicerone dichiara di riferire quanto da questi raccontatogli a Smirne; nel secondo (89-90), invece, non c'è un richiamo esplicito al nostro, ma l'episodio è analogo a quello narrato in *de or.* 1.228, dove a rievocarlo è proprio Rutilio.

<sup>164</sup> Cic., *de or.* 1.228, su cui *infra*, p. 54.

<sup>165</sup> Val. Max., *fact. et dict.* 2.3.2, su cui *infra*, p. 57. La notizia è in relazione con quanto si legge in Ennod., *Paneg. Theod.* 85.

<sup>166</sup> Val. Max., *fact. et dict.* 2.10.5, su cui *infra*, p. 57.

<sup>167</sup> Val. Max., *fact. et dict.* 6.4.4, su cui *infra*, p. 57.



encomiastico delle stesse, rendono congetturabile una loro diretta derivazione dall'autobiografia di Rutilio.

«Che i Romani si rammaricassero della sua lontananza, piuttosto che si vergognassero della sua presenza», sono parole attribuite da Seneca a Rutilio<sup>168</sup>. Il tenore complessivo della frase e il genere letterario dell'opera senecana, che come quella di Valerio Massimo raccoglieva motti celebri, confortano l'idea che il passo derivi dall'autobiografia di Rutilio.

Medesimo ragionamento vale per due frammenti escerpiti dagli *Strategemata* di Frontino<sup>169</sup>. In entrambi viene elogiato il comportamento integerrimo di Rutilio che, quando era console, pur potendo 'secundum legem' ospitare il figlio 'in contubernio suo', si astenne dal farlo e lo trattò al pari degli altri *militēs* e, da comandante militare, seppe addestrare così bene il suo esercito che Caio Mario lo preferì a quello guidato da Metello, e poi da lui stesso, 'quia certioris disciplinae arbitrabantur'.

In un saggio pubblicato nel 2005<sup>170</sup>, Marta Sordi ha ritenuto di poter individuare in Plut., *Sull.* 12.6-9 un nuovo frammento della *Historia* di Rutilio Rufo<sup>171</sup>. Nel passo lo scrittore di Cheronea, dopo aver narrato dell'assedio di Atene dell'86 a.C., contrappone il biasimevole comportamento tenuto da Silla – che arrivò addirittura a confiscare beni sacri – a quello di Tito Flaminio, Manio Acilio ed Emilio Paolo i quali, pur avendo sconfitto il re Antioco di Macedonia, non solo rispettarono i luoghi sacri, ma addirittura vi portarono doni e tributarono ad essi grandi onori. Il confronto tra i tre condottieri ro-

---

<sup>168</sup>) Sen., *benef.* 6.37.2, su cui *infra*, p. 58.

<sup>169</sup>) Front., *strat.* 4.1.12 e 4.2.2, su cui *infra*, p. 58. Così PAIS, *L'autobiografia*, cit., p. 77 ss.

<sup>170</sup>) M. SORDI, *Un nuovo frammento di Rutilio Rufo?*, in «Invigilata Lucernis», XXVII, 2005, p. 297 ss.

<sup>171</sup>) Plut., *Sull.* 12.6-9: ἀναγκαζόμενοι κατακόπτειν οἱ Ἀμφικτύονες εἰς μῆνην ἐβάλλοντο τοῦτο μὲν Τίτον Φλαμινίον καὶ Μάνιον Ἀκύλιον, τοῦτο δὲ Αἰμίλιον Παῦλον, ὃν ὁ μὲν Ἀντίοχον ἐξελάσας τῆς Ἑλλάδος, οἱ δὲ τοὺς Μακεδόνων βασιλεῖς καταπολεμήσαντες οὐ μόνον ἀπέσχοντο τῶν ἱερῶν τῶν Ἑλληνικῶν, ἀλλὰ καὶ δῶρα καὶ τιμὴν αὐτοῖς καὶ σεμνότητα πολλὴν προσέθεσαν. ἀλλ' ἐκεῖνοι μὲν ἀνδρῶν τε σωφρόνων καὶ μεμαθηκότων σιωπῇ τοῖς ἄρχουσι παρέχουν τὰς χεῖρας ἡγούμενοι κατὰ νόμον, αὐτοὶ τε ταῖς ψυχαῖς βασιλικαὶ καὶ ταῖς δαπάναις εὐτελεῖς ὄντες, μετρίους ἐχρῶντο καὶ τεταγμένοις ἀναλώμασι, τὸ κολακεύειν τοὺς στρατιώτας αἴσχιον ἡγούμενοι τοῦ δεδιέναι τοὺς πολεμίους· οἱ δὲ τότε στρατηγοὶ βία τὸ πρωτεῖον, οὐκ ἀρετῇ, κτώμενοι, καὶ μᾶλλον ἐπ' ἀλλήλους δεόμενοι τῶν ὄπλων ἢ τοὺς πολεμίους, ἠναγκάζοντο δημαγωγεῖν ἐν τῷ στρατηγεῖν, εἰθ' ὃν εἰς τὰς ἡδυπαθείας τοῖς στρατευομένοις ἀνήλισκον ὀνοῦμενοι τοὺς πόνους αὐτῶν, ἔλαθον ὄνιον ὄλην τὴν πατρίδα ποιήσαντες ἑαυτούς τε δούλους τῶν κακίστων ἐπὶ τῷ τῶν βελτιῶνων ἄρχειν. ταῦτα ἐξήλαυε Μάριον, εἰτ' αὐθις ἐπὶ Σύλλαν κατήγε, ταῦτα Ὀκταουῖου τοὺς περὶ Κίνναν, ταῦτα Φλάκκου τοὺς περὶ Φιμβρίαν αὐτόχειρας ἐποίησεν. ὃν οὐχ ἦκιστα Σύλλας ἐνέδωκεν ἀρχάς, ἐπὶ τῷ διαφθεῖρειν καὶ μετακαλεῖν τοὺς ὑπ' ἄλλοις ταυτομένους καταχορηγῶν εἰς τοὺς ὑπ' αὐτῶν καὶ δαπανώμενος, ὥστε ἅμα τοὺς ἄλλους μὲν εἰς προδοσίαν, τοὺς δὲ ὑπ' αὐτῶν εἰς ἀσωτίαν διαφθειρῶν χρημάτων δεῖσθαι πολλῶν, καὶ μάλιστα πρὸς τὴν πολιορκίαν ἐκείνην.

mani e i generali di Silla continua: i primi, che comandavano su uomini assennati ed abituati ad obbedire in silenzio, pur avendo un comportamento regale, adottarono uno stile di vita semplice e morigerato; i secondi, invece, avendo conquistato il potere con la forza e non con la virtù, furono costretti a ricorrere alle armi della corruzione e della demagogia per affermare la propria autorità sulle truppe, senza accorgersi, così facendo, «di mettere in vendita l'intera patria, rendendo se stessi schiavi dei peggiori, per comandare sui migliori»<sup>172</sup>.

La Sordi ritiene che il vibrante elogio dei condottieri romani, la forte critica della riforma mariana dell'esercito e, infine, il ricordo dell'assassinio di Valerio Flacco ad opera di Fimbria nell'86 a.C., siano tutti elementi che inducono ad identificare come fonte del frammento *de quo* l'*Historia* di Rutilio Rufo<sup>173</sup>. Quest'ultimo, infatti, come Tito Flaminio, Manio Acilio ed Emilio Paolo faceva parte del circolo degli Scipioni e ciò spiegherebbe il giudizio tanto lusinghiero nei loro confronti. Sul punto osservo che anche il riferimento al tenore di vita semplice e alieno da lussi dei tre illustri cittadini romani, tema caro al pretore del 118 a.C. che aveva improntato la sua vita alla sobrietà ed all'austerità<sup>174</sup>, potrebbe contribuire a suffragare l'ipotesi della derivazione del frammento in esame dall'opera di Rutilio. Quanto alla critica della riforma mariana dell'esercito, e alla conseguente necessità per i generali di procurarsi molte ricchezze per guadagnarsi la fedeltà dei *militēs*, è concetto già espresso da Plutarco nella vita di Mario: qui lo scrittore di Cheronea attribuisce direttamente a Rutilio la notizia secondo cui Mario ottenne il sesto consolato elargendo molto denaro e pagando anche per far bocciare la candidatura di Metello ed avere Valerio Flacco piuttosto come servitore che come collega nel consolato<sup>175</sup>.

---

<sup>172</sup>) Plut., *Sull.* 12.8: ἔλαθον ὄνιον ὅλην τὴν πατρίδα ποιήσαντες ἑαυτοὺς τε δούλους τῶν κακίστων ἐπὶ τῶν βελτιόνων ἄρχειν (traduzione in SORDI, *op. cit.*, p. 299 s.). L'autrice osserva che la critica nei confronti dell'atteggiamento di Silla e dei suoi generali è presente anche in altri luoghi plutarchei (ad esempio *Sull.* 9.1 e 2) che ella ugualmente ritiene derivare dalla «Storia» di Rutilio, benché non li esamini.

<sup>173</sup>) SORDI, *loc. ult. cit.* Per quanto concerne la riforma mariana dell'esercito, essa è considerata dalla studiosa il vero inizio della rivoluzione romana, nel senso che fu allora che il binomio della tradizione repubblicana '*senatus populusque Romanus*' fu sostituito dal trionfo '*senatus milesque et populus*' (Tac., *ann.* 1.7.2, 14.11.1 e *hist.* 1.4.2), «perché, in un impero 'mondiale', il popolo non è più la *plebs* urbana, ma il popolo in armi, reclutato ormai non solo in Italia, ma anche nelle province» (*op. cit.*, p. 304); sul punto cfr. pure M. SORDI, *L'arruolamento dei 'capite censi' nel pensiero e nell'azione politica di Mario*, in «Athenaeum», L, 1972, p. 379 ss., ora in *Scritti di storia romana*, Milano, 2002, p. 243 ss., ed EAD. *La conquista della Gallia e il pensiero politico di Cesare*, in «Scritti A. Garzetti», Brescia, 1996, p. 469 ss.

<sup>174</sup>) Cfr. Athen., *deipnosoph.* 6.108 (JACOBY, «Die Fragmente der griechischen Historiker», II.A, cit., *Posid.*, fr. 59, p. 260 s.), su cui *infra*, p. 60.

<sup>175</sup>) Plut., *Mar.* 28.5.

Effetti di questo malcostume nato dalla riforma dell'esercito furono le guerre civili: tra Mario e Silla, tra Cinna e Ottavio e l'assassinio di Flacco per mano di Fimbria. Il fatto che l'ultimo episodio ricordato sia l'assassinio di Flacco implica, per la Sordi, che la fonte di Plutarco scriva sotto l'impressione di fatti avvenuti in tempi recenti, altrimenti avrebbe potuto fare molti altri esempi, come quelli di Emilio Lepido, nel 77 a.C., e di Sertorio, nel 72 a.C., «ma Rutilio Rufo dopo il 78, anno in cui Cicerone lo visitò a Smirne, poteva essere già morto»<sup>176</sup>.

Che Plutarco abbia ampiamente utilizzato la «Storia» di Rutilio per le *Vite Parallele* è dato indiscusso; tuttavia considerare il passo in questione un *fragmentum* in senso stretto appare eccessivo per varie ragioni. Anzitutto Rutilio, diversamente da quanto accade in altri luoghi dell'opera plutarca<sup>177</sup>, non è esplicitamente citato ed anche il giudizio tanto lusinghiero nei confronti dei tre condottieri romani, che senza dubbio poteva essere contenuto nell'opera storica di Rutilio, era largamente condiviso dalla storiografia precedente a Plutarco. Quanto alle notizie riferite esse, pur simili ad altre presenti in testi generalmente ascritti all'opera storica di Rutilio Rufo, sono molto più articolate e ricche nei contenuti e spingono a credere che Plutarco abbia tratto spunto, ma non escerpito il passo da Rutilio. Infine, la circostanza secondo cui la fonte di Plutarco sembri scrivere sotto l'impressione di fatti avvenuti di recente, appare argomento un po' debole nel senso che se è vero che Rutilio compose le opere storiche negli anni dell'esilio, non è possibile ipotizzare una datazione precisa delle stesse né si può escludere che egli vi abbia lavorato fino alla morte verificatasi non prima del 77 a.C., circostanza che desumo dal fatto che egli sopravvisse al ritorno in patria di Cicerone dall'Asia avvenuto, appunto, nel 77 a.C.<sup>178</sup>. Pertanto l'omicidio di Flacco ad opera di Fimbria, nell'86 a.C., non può necessariamente essere considerato episodio temporalmente vicino alla fonte di Plutarco dato che tra quell'avvenimento e la morte di Rutilio, che potrebbe aver atteso alla stesura dei suoi lavori fino agli ultimi giorni di vita, trascorsero non meno di nove anni.

Ritengo, invece, tratti dall'autobiografia di Rutilio due passi di Appiano, uno escerpito dall'*Iberica* e l'altro dall'opera dedicata alla guerra contro Mitridate. Nel primo lo storico greco narra di quando Scipione l'Emiliano, durante la ritirata da Pallanzio, salvò la vita a Rutilio, ed è ampiamente probabile che tale notizia trovasse spazio nelle memorie di quest'ultimo quale segno di rispetto e riconoscenza del *miles* nei confronti del suo duce<sup>179</sup>. Pure la notizia

---

<sup>176</sup>) Così SORDI, *Un nuovo frammento*, cit., p. 301.

<sup>177</sup>) *Infra*, p. 52.

<sup>178</sup>) *Cic., nat. deor.* 3.32.80, su cui *supra*, nt. 3, e *Brut.* 313 ss.

<sup>179</sup>) *App., Iber.* 14.88, su cui *infra*, p. 58. Secondo PAIS, *L'autobiografia*, cit., p. 74, tale

riportata nel secondo frammento, ossia che quando Fimbria chiese di poter parlare con Silla, questi inviò in sua vece Rutilio, riveste quel carattere personale che conforta la tesi di una sua derivazione dalle memorie di Rutilio<sup>180</sup>.

Secondo il Pais, sono da ricondurre a Rutilio Diod., *bibl. hist.* 37.5.1<sup>181</sup>; Athen., *deipnosoph.* 4.66.14-25 e 6.108<sup>182</sup> poiché tutti e tre i frammenti derivano da Posidonio il quale, com'è noto, aveva stretti legami con Rutilio<sup>183</sup>. Per quanto riguarda il contenuto, il passo di Diodoro fornisce informazioni sull'amministrazione asiatica di Quinto Mucio Scevola e di Publio Rutilio Rufo; nel primo testo di Ateneo si parla di Apicio, cavaliere romano dal comportamento dissoluto che promosse l'accusa *de repetundis* contro Rutilio e nel secondo della morigeratezza di Rutilio che, con Tuberone e Mucio Scevola, rispettò sempre le rigide regole della *lex Fannia cibaria*. Se l'inclusione dei passi di Ateneo tra i frammenti storici di Rutilio è pienamente condivisibile, soprattutto in ragione del loro contenuto personale ed apologetico e pertanto consono ad un'opera autobiografica, maggiori perplessità crea il passo di Diodoro che, essendo piuttosto generico, reputo corretto collocare tra i *testimonia vitae Rutilii*.

Qualche problema in più solleva un lungo frammento di Cassio Dione, ricco di particolari sulla vita di Rutilio quando fu esule prima a Mitilene e poi a Smirne<sup>184</sup>. Tale passo è per Ettore Pais escerpito dal *De vita sua* da cui deriverebbero le analoghe informazioni riferite da Oros., *adv. pag.* 5.17.12<sup>185</sup>. Va osservato, però, che una parte del brano di Cassio Dione (*fr.* 2) e tutto quello di Orosio, compreso il successivo frammento 13, sono inclusi dalla Malcovati tra i *fragmenta* dell'*oratio pro se contra publicanos*<sup>186</sup>, collocazione che mi sembra più opportuna e, pertanto, solo i frammenti 1 e 3 di Dione devono essere inclusi tra quelli storici.

All'opera storica di Rutilio Rufo, riconduco anche due brevi frammenti di Granio Liciniano dove la notizia riferita viene attribuita direttamente al pretore del 118 a.C.<sup>187</sup>.

---

opinione è ulteriormente suffragata dalle parole di Appiano Ρουτίλιον Ρούφον συγγραφέα τῶν δε τῶν ἔργων.

<sup>180</sup> App., *Mithr.* 9.60, su cui *infra*, p. 59.

<sup>181</sup> Diod., *bibl. hist.* 37.5.1, su cui *supra*, nt. 34.

<sup>182</sup> Athen., *deipnosoph.* 4.66.14-25 e 6.108 (JACOBY, «Die Fragmente der griechischen Historiker», II.A, cit., *Posid.*, *fr.* 59, p. 260 s.), su cui *infra*, p. 59.

<sup>183</sup> Per i rapporti tra Rutilio e Posidonio si veda Cic., *off.* 3.10, su cui *supra*, nt. 14.

<sup>184</sup> Cass. Dio., *fr.* 97.1 e 3, su cui *infra*, p. 60.

<sup>185</sup> PAIS, *L'autobiografia*, cit., p. 75. Oros., *adv. pag.*, 5.17.12 (cfr. *infra*, p. 104 s.).

<sup>186</sup> E. MALCOVATI, «Oratorum Romanorum Fragmenta liberae rei publicae»<sup>4</sup>, Torino, 1976-1979, I, p. 170.

<sup>187</sup> Si veda *infra*, p. 61. PAIS, *L'autobiografia*, cit., p. 76 s., include tra i *fragmenta* storici anche Gran. Licin. 14.1 (*ed. Flemisch*): «*Rutilius consul college Mallii solus supererat reipublicae*», che però, in considerazione del contenuto e in base al criterio adottato per l'indi-

3. La raccolta dei frammenti delle opere storiche di Rutilio Rufo che di seguito propongo, si basa sulla silloge del Peter e come questa mantiene la distinzione tra *fragmenta* dell'*Historia* e *fragmenta* del *De vita sua*<sup>188</sup>.

Le integrazioni riguardano solo l'autobiografia e sono inserite, secondo un criterio cronologico, tra le '*incertae sedis reliquiae*', non essendo congetturabile, allo stato, una collocazione più precisa.

Per l'*Historia* l'unica differenza riguarda l'ordine dei *fragmenta* che, in questo caso, è quello dell'antichità della fonte.

Di tutti i testi propongo una traduzione.

### P. Rutilii Rufi Historiae<sup>189</sup>

Liv., *urb. cond.* 39.52.1 [P. 2]: Scipionem et Polybius et Rutilius hoc anno mortuum scribunt.

*Sia Polibio che Rutilio scrivono che in quest'anno morì Scipione.*

Liv., *urb. cond.* 39.50.10 [P. 2]: Ab scriptoribus rerum Graecis Latinisque tantum huic viro (Philopoemeni) tribuitur, ut a quibusdam eorum, velut ad insignem notam huius anni, memoriae mandatum sit, tres claros imperatores eo anno decessisse, Philopoemenem, Hannibalem, P. Scipionem. Adeo in aequo eum (duobus) duarum potentissimarum gentium summis imperatoribus posuerunt.

*Gli storici greci e latini tributarono a Filopemene tale riconoscimento che alcuni tra loro, come per contrassegnare quell'anno, hanno tramandato il ricordo che in quello stesso anno morirono tre grandi condottieri, Filopemene, Annibale e P. Scipione. Così lo misero sullo stesso piano dei due maggiori condottieri dei due popoli più potenti.*

Plut., *Mar.* 28.5 [P. 4]: ὡς δὲ Ρουτίλιος ἱστορεῖ, τὰ μὲν ἄλλα φιλαλήθης ἀνὴρ καὶ χρηστός, ἰδίᾳ δὲ τῷ Μαρίῳ προσκεκρουκός, ὡς φησι, καὶ τῆς ἕκτης ἔτυχεν ὑπατείας ἀργύριον εἰς τὰς φυλάς καταβαλὼν πολὺ καὶ πριάμενος τὸ Μέτελλον ἐκκροῦσαι τῆς ἀρχῆς. Οὐδ' ἀλλέριον δὲ Φλάκκον ὑπέρητην μᾶλλον ἢ συνάρχοντα τῆς ὑπατείας λαβεῖν.

*Come narra Rutilio, che in genere è onesto e rispettoso della verità, ma che aveva motivi personali di ostilità nei confronti di Mario, questi ottenne il sesto consolato elargendo molto de-*

---

viduazione dei *fragmenta*, mi sembra preferibile considerare *testimonium vitae Rutilii*.

<sup>188</sup>) Sostanzialmente analoga a quella del Peter è la silloge di MÜLLER, «*Fragmenta Historicorum Graecorum*», cit., p. 200 ss.

<sup>189</sup>) Tra parentesi quadre la collocazione del *fragmentum* in PETER, «*Historicorum Romanorum Reliquiae*», cit., p. 187 ss.

naro tra le tribù e pagò per far bocciare la candidatura di Metello ed avere Valerio Flacco piuttosto come servitore che come collega nel consolato.

Plut., *Pomp.* 37.2-3 [P. 5]: Θεοφάνης δὲ καὶ Ρουτίλιου λόγον εὔρεθῆναι φησι παροξυντικὸν ἐπὶ τὴν ἀναίρεσιν τῶν ἐν Ἀσίᾳ Ῥωμαίων. ὃ καλῶς εἰκάζουσιν οἱ πλείστοι κακοήθειμα τοῦ Θεοφάνους εἶναι, τάχα μὲν οὐδὲν αὐτῶ τὸν Ρουτίλιον εἰκότα μισοῦντος, εἰκὸς δὲ καὶ διὰ Πομπηίου, οὗ τὸν πατέρα παμπόνηρον ἀπέδειξεν ὁ Ρουτίλιος ἐν ταῖς ἱστορίαις.

*Teofane dice che fu trovato anche un discorso di Rutilio che incitava alla strage dei Romani in Asia. I più giustamente ritengono che sia una calunnia di Teofane, in nulla simile a lui, ma anche verosimilmente a causa di Pompeo, del cui padre Rutilio dava un'immagine pessima nelle sue storie.*

Gell., *noct. Att.* 6.14.8-10 [P. 3]: Animadversa eadem triperita varietas est in tribus philosophis, quos Athenienses Romam ad senatum (populi) legaverant impetratum, uti multam remitteret, quam fecerat is propter Oropi vastationem, ea multa fuerat talentum fere quingentum erant isti philosophi Carneades ex academia, Diogenes stoicus, Critolaus peripateticus, et in senatum quidem introducti interprete usi sunt C. Acilio senatore, sed ante ipsi seorsum quisque ostentandi gratia magno conventu hominum dissertaverunt. Tum admirationi fuisse aiunt Rutilius et Polybius philosophorum trium sui cuiusque generis facundiam, violenta, inquit, et rapida Carneades dicebat, scita et teretia Critolaus, modesta Diogenes et sobria.

*La stessa triplice varietà è stata colta nei tre filosofi che gli Ateniesi inviarono come legati a Roma al senato (del popolo) per ottenere il condono della multa inflitta a causa del sacco di Oropo; quella multa era di circa cinquecento talenti. Questi filosofi erano Carneade accademico, Diogene stoico e Critolao peripatetico. E introdotti in senato, fece loro da interprete il senatore C. Acilio; ma in precedenza essi, e ciascuno per proprio conto, per esibirsi dissertarono davanti a un folto pubblico. Rutilio e Polibio dicono che l'eloquenza dei tre filosofi suscitò grande ammirazione, ciascuno per il suo stile: Carneade parlava in modo veemente ed impetuoso, Critolao in maniera fine e forbita, Diogene con misura e sobrietà.*

Athen., *deipnosoph.* 12.61.8-9 [P. 6]: διαβόητος δ' ἦν παρὰ Ῥωμαίοις καὶ ΣΙΤΤΙΟΣ ἐπὶ τρυφῇ καὶ μαλακίᾳ, ὡς φησι Ρουτίλιος.

*Secondo quanto narra Rutilio, presso i Romani Sizio era noto per la lussuria e l'effeminatezza.*

Macr., *sat.* 1.16.34 [P. 1]: Rutilius scribit Romanos instituisse nundinas, ut octo quidem diebus in agris rustici opus facerent, nono autem die intermisso rure ad mercatum leges que accipiendas Romam venirent et ut scita atque consulta frequentiore populo referrentur, quae trinundino die proposita a singulis atque universis facile noscebantur.

*Rutilio scrive che i Romani istituirono il mercato al nono giorno affinché i contadini lavorassero nei campi per otto giorni, ma nel nono giorno, interrotti i lavori agricoli, venissero a Ro-*

*ma per commerciare e per prendere conoscenza delle leggi, e i plebiscita e le deliberazioni del senato fossero rese note ad una maggiore massa di popolo: quelle venivano esposte per tre mercati, in modo da rendere edotto ciascuno singolarmente e tutti insieme.*

### **P. Rutilii Rufi De vita sua**

#### Ex Libro I:

Charis., *ars gramm.* 2 p. 195 (ed. Keil) [P. 7]: P. Rutilius Rufus de vita sua libro I: Pompeius elaboravit, uti populum Romanum nosset eumque artificiose salutaret.  
*P. Rutilio Rufo nel primo libro della sua autobiografia: Pompeo s'impegnò affinché il popolo Romano lo apprezzasse e gli rendesse omaggio.*

#### Ex Libro II:

Charis., *ars gramm.* 1 p. 125 (ed. Keil) [P. 8]: P. Rutilius Rufus de vita sua libro II: Animo, inquit, costante.  
*P. Rutilio Rufo nel secondo libro della sua autobiografia: Con animo, disse, costante.*

#### Ex Libro III:

Charis., *ars gramm.* 1 p. 130 (ed. Keil) [P. 9]: P. Rutilius Rufus de vita sua libro III: Pro Lucio familiare veniebam.  
*P. Rutilio Rufo nel terzo libro della sua autobiografia: venivo per il mio amico Lucio.*

#### Ex Libro IV:

Charis., *ars gramm.* 1 p. 146 (ed. Keil) [P. 10]: Vectigalium – P. quoque Rutilius de vita sua libro III: vectigalium se minus fructos.  
*Il vectigal, anche P. Rutilio Rufo nel quarto libro della sua autobiografia, il vectigal se non i frutti.*

#### Ex Libro V:

Charis., *ars gramm.* 1 p. 139 (ed. Keil) [P. 11]: Sed et Publium Rutilium de vita sua V: 'ex orbi terrarum'.

*Ma anche Publio Rutilio Rufo nel quinto libro della sua autobiografia: «da tutta la terra».*

Charis., *ars gramm.* 1 p. 120 (ed. Keil) [P. 12]: Aedile, ab hoc aedile, P. Rutilius de vita sua V: .....aedile.... et Varro de originibus scaenicis II: A Claudio Pulchro aedile.

*Edile, da quell'edile, P. Rutilio nel quinto libro della sua autobiografia: .... edile .... Anche Varrone nel secondo libro sulle origini del teatro: da Claudio Pulcro edile.*

*Incertae sedis reliquiae*

Cic., *de or.* 1.227-228: Itaque haec cum a te divinitus ego dicta arbitrarer, P. Rutilius Rufus, homo doctus et philosophiae deditus, non modo parum commode, sed etiam turpiter et flagitiose dicta esse dicebat; idemque Servium Galbam, quem hominem probe commeminisse se aiebat, pergraviter reprehendere solebat, quod is, L. Scribonio quaestionem in eum ferente, populi misericordiam concitasset, cum M. Cato, Galbae gravis atque acer inimicus, aspere apud populum Romanum et vehementer esset locutus, quam orationem in Originibus suis exposuit ipse. Reprehendebat igitur Galbam Rutilius, quod is C. Sulpici Gali propinqui sui Q. pupillum filium ipse paene in umeros suos extulisset, qui patris clarissimi recordatione et memoria fletum populo moveret, et duos filios suos parvos tutelae populi commendasset ac se, tamquam in procinctu testamentum faceret sine libra atque tabulis, populum Romanum tutorem instituire dixisset illorum orbitati. Itaque, cum et invidia et odio populi tum Galba premeretur, hisce eum tragoediis liberatum ferebat; quod item apud Catonem scriptum esse video, nisi pueris et lacrimis usus esset, poenas eum daturum fuisse. Haec Rutilius valde vituperabat et huic humilitati dicebat vel exilium fuisse vel mortem anteponendam.

*Pertanto, mentre io credevo che quelle cose fossero state dette da te per ispirazione divina, P. Rutilio Rufo, uomo dotto e dedito alla filosofia, affermava che tu avevi parlato non solo in modo poco opportuno, ma anche in maniera turpe e vergognosa; ed egli stesso era solito rimproverare aspramente Servio Galba, di cui asseriva di ricordarsi ancora assai bene, perché questi, quando L. Scribonio lo portò in giudizio, aveva cercato la pietà del popolo, dopo che M. Catone, acceso e fiero avversario di Galba, davanti a quello stesso popolo aveva pronunciato un'orazione dura e aspra, che trascrisse nelle sue Origines. Rutilio, dunque, rimproverava Galba perché aveva quasi sollevato sulle spalle il pupillo Quinto figlio del suo parente C. Sulpicio Gallo, affinché commuovesse il popolo con il ricordo e la memoria del suo illustrissimo padre, e inoltre aveva raccomandato i suoi due figli piccoli alla tutela del popolo e, come se facesse testamento sul campo, senza bilancia né tavolette, aveva detto di istituire tutore di quegli orfani il popolo romano. E così Galba, pur essendo odiato e disprezzato dal popolo, riuscì con quelle messe in scena a farsi assolvere; vedo che la stessa cosa è scritta in Catone, se non avesse fatto ricorso ai figli e alle lacrime, avrebbe pagato la pena. Rutilio condannava con sdegno questi atteggiamenti e diceva che a tali forme di umiliazione erano da preferirsi l'esilio o la morte.*

Cic., *de or.* 2.280: Ut, cum Scaurus accusaret Rutilium ambitus, cum ipse consul esset factus, ille repulsam tulisset, et in eius tabulis ostenderet litteras A.F.P.R. idque diceret esse, actum fide P. Rutili; Rutilius autem, ante factum, post relatum; C. Canius, eques Romanus, cum Rufo adesset, exclamat, neutrum illis litteris declarari: 'quid ergo?' inquit Scaurus; 'Aemilius fecit, plectitur Rutilius'.



*Come quando Scauro accusava Rutilio di broglio elettorale, pur essendo stato eletto console e l'altro fosse stato sconfitto, e mostrando le lettere A.F.P.R. che si trovavano nei registri dell'avversario diceva che esse significavano spese fatte per conto di Rutilio; Rutilio invece sosteneva che significavano spese fatte prima, registrate dopo; C. Canio, cavaliere romano, che difendeva Rutilio esclamò che quelle lettere non indicavano né l'una né l'altra cosa. «E dunque?», disse Scauro; «Emilio compì il fatto, Rutilio ne paga le spese».*

Cic., *rep.* 1.8.13: Nec vero nostra quaedam est instituenda nova et a nobis inventa ratio, sed unius aetatis clarissimorum ac sapientissimorum nostrae civitatis virorum disputatio repetenda memoria est, quae mihi tibi quondam adulescentulo est a P. Rutilio Rufo, Smyrnae cum simul essemus compluribus dies, exposita; in qua nihil fere, quod magno opere ad rationes omnium rerum pertineret, est praetermissum.

*Né, in vero, abbiamo da creare un sistema nostro o da noi inventato, ma rievocare il ricordo di una discussione tenuta da uomini illustrissimi e sapientissimi della nostra città, la quale fu riferita a me e a te, allora giovanetto, da P. Rutilio Rufo, a Smirne, quando fummo lì per più giorni insieme; in essa non fu ommesso quasi nulla di quanto riguarda gli interessi generali degli Stati.*

Cic., *Brut.* 85-88: Memoria teneo Smyrnae me ex P. Rutilio Rufo audivisse, cum diceret adulescentulo se accidisse, ut ex senatus consulto P. Scipio et D. Brutus, ut opinor, consules de re atroci magnaue quaererent. Nam cum in silva Sila facta caedes esset notique homines interfecti insimulareturque familia, partim etiam liberi societatis eius, quae picarias de P. Cornelio L. Mummius censoribus redemisset, decrevisse senatum, ut de ea re cognoscerent et statuerent consules. Causam pro publicanis accurate, ut semper solitus esset, elegantisque dixisse Laelium. Cum consules re audita amplius de consili sententia pronuntiavissent, paucis interpositis diebus iterum Laelium multo diligentius meliusque dixisse iterumque eodem modo a consulibus rem esse provata. Tum Laelium, cum eum socii domum reduxissent egissentque gratias et ne defatigaretur oravissent, locutum esse ita: se quae fecisset honoris eorum causa studiose accurateque fecisse, sed se arbitrari causam illam a Ser. Galba, quod is in dicendo atrocior acriorque esset, gravius et vehementius posse defendi. Itaque auctoritate C. Laeli publicanos causam detulisse ad Galbam; illum autem, quod ei viro succedendum esset, verecunde et dubitanter recepissem. Unum quasi comprehendendum medium diem fuisse, quem totum Galbam in consideranda causa componendaque posuisse; et cum cognitionis dies esset et ipse Rutilius rogatu sociorum domum ad Galbam mane venisset, ut eum admoneret et ad dicendum tempus adduceret, usque illum, quoad ei nuntiatum esset consules descendisse, omnibus exclusis commentatum in quadam testudine cum servis litteratis fuisse, quorum alii aliud dictare eodem tempore solitus esset. Interim cum esset ei nuntiatum tempus esse, exisse in aedis eo colore et eis oculis, ut egisse causam, non commentatum putares. Addebat etiam idque ad rem pertinere putabat, scriptores illos male mulcatis exisse cum Galba; ex quo significabat illum non in agendo solum, sed etiam in meditando vehementem atque incensum fuisse.

Ricordo di aver ascoltato da P. Rutilio Rufo, a Smirne, questo racconto, egli diceva che quando era ragazzo, era successo che i consoli, se non sbaglio, P. Scipione e D. Bruto, fossero incaricati da un decreto del senato di fare un'inchiesta su un delitto molto grave. Infatti, in un bosco della Sila era stata fatta una strage ed erano stati uccisi anche alcuni uomini conosciuti. Furono accusati alcuni schiavi e anche degli uomini liberi, appartenenti a una società che dai censori P. Cornelio e L. Mummius aveva avuto in appalto l'estrazione della pece. Il senato ordinò che i consoli facessero un'inchiesta su quella vicenda ed emettessero una sentenza. In difesa dei pubblicani parlò Lelio con la consueta eleganza ed accuratezza. Poiché i consoli, dopo aver ascoltato la difesa, in conformità al parere dei loro consiglieri, avevano disposta la prosecuzione dell'inchiesta, dopo pochi giorni Lelio parlò una seconda volta con maggior cura e diligenza; e di nuovo dai consoli fu ordinata la continuazione delle indagini. Allora i membri della società accompagnarono Lelio a casa, lo ringraziarono e lo esortarono a non scoraggiarsi; a questo punto Lelio disse che si era impegnato al massimo per la loro buona reputazione, ma riteneva che quella difesa potesse essere svolta in maniera più incisiva e risoluta da Servio Galba che nel parlare era più pungente e veemente. Così i pubblicani, persuasi da Lelio, affidarono la loro causa a Galba. Questi, poiché avrebbe preso il posto di un uomo di così alto prestigio, accettò con titubanza ed esitazione. Nel solo giorno che mancava alla ripresa del processo, che potremmo chiamare di proroga, Galba non fece altro che studiare e preparare la causa; arrivato il giorno della discussione proprio Rutilio, su richiesta dei membri della società, si recò all'alba a casa di Galba per ricordargli l'impegno e per accompagnarlo in tribunale quando fosse arrivato il momento di parlare; e Galba, fino a quando non gli fu annunziato che i consoli erano scesi nel foro, allontanati tutti gli altri, continuò a prendere appunti in un cortile aperto, insieme agli schiavi letterati, a ciascuno dei quali dettava una cosa diversa. Intanto, essendogli stato annunziato che il momento era arrivato, uscì di casa con un colorito e occhi tali che si sarebbe potuto pensare che avesse già discusso la causa e non preso appunti. Rutilio aggiungeva anche un particolare che egli riteneva importante e cioè che quegli scrivani che erano usciti con Galba erano assai malconci; e da ciò deduceva che quello non solo in tribunale, ma anche quando studiava era veemente ed irascibile.

Cic., *Brut.* 89-90: Ex hac Rutili narratione suspicari licet, cum duae summae sint in oratore laudes, una subtiliter disputandi ad docendum, altera graviter agendi ad animos audientium permovendos, multoque plus proficiat is qui inflammet iudicem quam ille qui doceat, elegantiam in Laelio, vim in Galba fuisse. Quae quidem vis tum maxime cognita est, cum Lusitanis a Ser. Galba praetore contra interpositam, ut existimabatur, fidem interfectis L. Libone tribuno plebis populum incitante et rogationem in Galbam privilegi similem ferente, summa senectute, ut ante dixi, M. Cato legem suadens in Galbam multa dixit, quam orationem in Origines suas rettulit, paucis ante quam mortuus est [an] diebus an mensibus. tum igitur nihil recusans Galba pro sese et populi Romani fidem implorans cum suis pueris tum C. Gali etiam filium flens commendabat, cuius orbitas et fletus mire miserabilis fuit propter recentem memoriam clarissimi patris; isque se tum eripuit flamma, propter pueros misericordia populi commota, sicut idem scriptum reliquit Cato.

Da questo racconto di Rutilio è lecito congetturare che due sono le principali virtù dell'oratore: la prima saper presentare i fatti agli ascoltatori con precisione; la seconda parlare con

*veemenza per riuscire a commuoverli, e raggiunge meglio il suo scopo colui che sa commuovere il giudice di quello che sa istruirlo; in Lelio vi era l'eleganza, in Galba un potente vigore. E questo vigore lo si vide soprattutto nel processo dei Lusitani che Galba quando era pretore, come si diceva, aveva fatto massacrare malgrado la parola data; L. Libonio, tribuno della plebe, aveva alzato il popolo e aveva presentato una proposta di legge contro Galba simile a un provvedimento di carattere personale; come ho detto prima, M. Catone, oramai vecchio, parlò a lungo a sostegno di quella legge contro Galba e riportò quell'orazione nelle sue Origines, pochi giorni, o pochi mesi, prima di morire. Allora Galba senza respingere alcun addobito, implorò la protezione del popolo romano e, piangendo, gli raccomandò i suoi figli e il figlio di C. Gallo; il pianto di quest'orfano suscitò una grandissima commozione per il ricordo del suo nobilissimo padre; e allora Galba si sottrasse alla condanna, perché era riuscito, come lasciò scritto lo stesso Catone, a suscitare la commozione nel popolo per quei fanciulli.*

Val. Max., *fact. et dict.* 2.3.2: *Armorum tractandorum meditatio a P. Rutilio consule Cn. Malli collega militibus est tradita: is enim nullius ante se imperatoris exemplum secutus ex ludo C. Aureli Scauri doctoribus gladiatorum arcessitis vitandi atque inferendi ictus subtiliorem rationem legionibus ingeneravit virtutemque arti et rursus artem virtuti miscuit, ut illa impetu huius fortior, haec illius scientia cautior fieret.*

*La tecnica dell'uso delle armi fu insegnata ai soldati dal console P. Rutilio, collega di Cn. Mallio: egli, infatti, diversamente da come avevano fatto i generali che lo avevano preceduto, fece venire dalla scuola dei gladiatori di C. Aurelio Scauro dei maestri e trasmise alle legioni una più razionale tecnica nel vibrare i colpi e mescolò il valore con l'arte e di nuovo l'arte con il valore, affinché quella fosse rafforzata dall'impeto di quello e il valore fosse reso più cauto dalle conoscenze tecniche.*

Val. Max., *fact. et dict.* 2.10.5: *Quid damnatione, quid exilio miserius? atqui P. Rutilio conspiratione publicanorum percusso auctoritatem adimere non valuerunt, cui Asiam petenti omnes provinciae illius civitates legatos secessum eius opperientes obviam miserunt: exulare aliquis loco hoc aut triumphare iustius dixerit.*

*Che cosa è più miserevole di una condanna, che cosa più dell'esilio? Eppure queste situazioni non servirono a togliere autorità a P. Rutilio colpito dalle macchinazioni dei pubblicani; a lui che andava in Asia tutte le città di quella provincia, in attesa del suo esilio, mandarono incontro ambasciatori. Nessuno potrebbe dire che si sia trattato di un esilio o piuttosto di un trionfo.*

Val. Max., *fact. et dict.* 6.4.4: *P. autem Rutilii verba pluris an facta aestimen nescio nam utrisque aequae admirabile inest robur. Cum amici cuiusdam iniustae rogationi resisteret, atque is per summam indignationem dixisset 'Quid ergo mihi opus est amicitia tua, si quod rogo non facis?' respondit 'Immo quid mihi tua, si propter te aliquid inhoneste facturus sum?'*

*Di P. Rutilio, poi, non so se stimare più le parole o le azioni; infatti entrambe trassero vita da una straordinaria forza morale. Poiché egli resisteva alle ingiuste richieste di un amico, e quest'ultimo al colmo dello sdegno disse: «A cosa dunque mi serve la tua amicizia, se non fai quello che ti chiedo?» Gli rispose: «Piuttosto che bisogno ho io della tua, se per te dovrei accingermi a fare qualcosa di disonesto?».*

Sen., *benef.* 6.37.2: Rutilius noster animosius; cui quidam illum consolaretur et diceret instare arma civilia, brevi futurum, ut omnes exsules reverterentur: 'Quid tibi?' inquit 'mali feci, ut mihi peiorem reditum quam exitum optares? Ut malo, patria exilio meo erubescat, quam reditu maereat'.

*Il nostro Rutilio, quando qualcuno lo consolava e diceva che la guerra civile era prossima e presto tutti gli esuli sarebbero stati fatti rientrare, con molto coraggio diceva: «Cosa ti ho fatto di male per augurarmi un ritorno peggiore della morte? Preferisco che la patria si rammarichi del mio esilio, piuttosto che si vergogni del mio ritorno».*

Front., *strat.* 4.1.12: P. Rutilius consul, cum secundum leges in contubernio suo filium habere posset, in legione militem fecit.

*Il console P. Rutilio, pur potendo secondo la legge ospitare il figlio nella sua tenda, lo fece stare con gli altri soldati.*

Front., *strat.* 4.2.2: C. Marius, cum facultatem eligendi exercitus haberet ex duobus, qui sub Rutilio et qui sub Metello ac postea sub se ipso meruerant, Rutilianum, minorem quidem, sed quia correctioris disciplinae arbitrabatur, praeoptavit.

*C. Mario, avendo la facoltà di scegliere tra due eserciti, quello guidato da Rutilio e quello guidato da Metello e in seguito da lui stesso, preferì quello di Rutilio benché fosse più esiguo perché riteneva che fosse meglio addestrato.*

Arprian., *Iber.* 14.88: ἐν δὲ τινι πεδίῳ τῆς Παλλαντίας, ὄνομα Κοπλανίῳ, πολλοὺς ἐπὶ τῶν ὄρων ὑπὸ λόφοις ἔκρυψαν οἱ Παλλάντιοι καὶ ἑτέροις ἐς τὸ φανερὸν τοὺς σιτολογοῦντας ἠνώχλουν. ὁ δὲ Ρουτίλιον Ροῦφον, συγγραφέα τῶνδε τῶν ἔργων, τότε χιλιαρχοῦντα, ἐκέλευσε τέσσαρας ἰπέων ἵλας λαβόντα ἀναστεῖλαι τοὺς ἐνοχλοῦντας. Ροῦφος μὲν οὖν ὑποχωροῦσιν αὐτοῖς ἀμέτρως εἶπετο καὶ φεύγουσιν ἐς τὸν λόφον συνανεπήδα, ἔνθα τῆς ἐνέδρας ἐκφανείσης ἐκέλευε τοὺς ἰπέας μῆτε διώκειν μῆτε ἐπιχειρεῖν ἔτι, ἀλλ' ἐν προβολῇ τὰ δόρατα θεμένους ἐστάναι καὶ ἐπιόντας ἀμύνεσθαι μόνον. ὁ δὲ Σκιπίων εὐθὺ ἀνατρέχοντος αὐτοῦ παρὰ τὸ πρόσταγμα δεῖσας εἶπετο κατὰ σπουδὴν καί, ὡς εὔρε τὴν ἐνέδραν, ἐς δύο διεῖλε τοὺς ἰπέας καὶ προσέταξεν αὐτῶν ἑκατέρους παρὰ μέρος ἐμπηδᾶν τοῖς πολεμίοις καὶ ἀκοντίσαντας ὁμοῦ πάντας εὐθὺς ἀναχωρεῖν, οὐκ ἐς τὸν αὐτὸν τόπον, ἀλλ' αἰεὶ κατ' ὀλίγον προστιθέντας ὀπίσω καὶ ὑποχωροῦντας. οὕτω μὲν τοὺς ἰπέας ἐς τὸ πεδίον περιέσωσεν· ἀναξυγνύοντι δ' αὐτῶ καὶ ἀναχωροῦντι ποταμὸς ἦν ἐν μέσῳ δύσπορος τε καὶ ἰλυώδης, καὶ παρ' αὐτὸν ἐνήδρευον οἱ πολέμιοι. ὁ δὲ μαθὼν ἐξέκλινε τῆς ὁδοῦ καὶ μακροτέραν ἦγε καὶ δυσενέδρευτον, νυκτός τε ὁδεύων διὰ τὸ δίψος καὶ φρέατα ὀρύσσων, ὧν τὰ πλεονα πικρὰ εὕρισκετο. τοὺς μὲν οὖν ἄνδρας ἐπιμόχθως περιέσωσεν, ἵπποι δὲ τινες αὐτοῦ καὶ ὑποζύγια ὑπὸ τῆς δίψης ἀπώλοντο.

*In una zona del fiume Pallanzia, chiamata Coplanio, gli abitanti nascosero molti uomini alle falde dei monti e con altri davano fastidio apertamente a quelli che portavano gli approvvigionamenti. Ma quello (Scipione) ordinò a Rutilio Rufo, che ha scritto di questi avvenimenti e che all'epoca era tribuno militare, di ricacciarli indietro, con quattro squadroni di ca-*

valleria. Mentre si ritiravano Rufo li inseguì oltre ogni misura e balzò sulla collina insieme ai fuggitivi; li, scoperta l'imboscata, ordinò di non inseguire oltre i cavalieri e di non assaltarli ancora, ma di stare con le lance in resta e di respingere solo quelli che attaccavano. Allora Scipione, poiché quello avanzava di corsa contro gli ordini, preso dal timore lo seguì in tutta fretta e non appena scoprì l'imboscata divise in due i cavalieri e ordinò a ciascuna parte, a turno, di attaccare i nemici e lanciando frecce tutti ad un tempo di ritirarsi non in quello stesso luogo, ma andandosi a mettere un po' più dietro. Così riportò i cavalieri illesi nella pianura; poi mentre indietreggiava e si ritirava, si trovò davanti un fiume paludoso difficile da guardare, dove i nemici avevano preparato un agguato. Scoperta la cosa, cambiò il percorso per uno più lungo ma inadatto ad un agguato, marciando di notte per la sete e fermandosi a scavare ροζζῖ, che per lo più trovò secchi. A fatica riuscì a salvare i suoi uomini, alcuni cavalieri e animali morirono per la sete.

App., *Mithr.* 9.60: ἐφ' οἷς ὁ Φιμβρίας, πάντα ἀπογνούς, ἐπὶ τὴν τάφρον προῆλθε καὶ Σύλλαν αὐτῶ παρεκάλει συνελθεῖν ἐς λόγους. ὁ δὲ ἀνθ' αὐτοῦ Ρουτίλιον ἔπεμπε· καὶ τόδε πρῶτον ἐλύπει τὸν Φιμβρίαν οὐδὲ συνόδου, διδομένης καὶ τοῖς πολεμίοις, ἀξιοθέντα. δεομένῳ δ' αὐτῶ συγγνώμης τυχεῖν, εἴ τι νέος ὢν ἐξήμαρτεν, ὁ Ρουτίλιος ὑπέστη Σύλλαν ἀφήσειν ἐπὶ θάλασσαν ἀπαθῆ διελθεῖν, εἰ μέλλοι τῆς Ἀσίας, ἧς ἐστὶν ὁ Σύλλας ἀνθρώπου, ἀποπλευσεῖσθαι. ὁ δὲ, εἰπὼν ἑτέραν ὁδὸν ἔχειν κρείττονα, ἐπανῆλθεν ἐς Πέργαμον καὶ ἐς τὸ τοῦ Ἀσκληπιοῦ ἱερὸν παρελθὼν ἐχρήσατο τῷ ξίφει. οὐ καιρίου δ' αὐτῶ τῆς πληγῆς γενομένης ἐκέλευσε τὸν παῖδα ἐπερεῖσαι. ὁ δὲ καὶ τὸν δεσπότην ἔκτεινε καὶ αὐτὸν ἐπὶ τῷ δεσπότη.

*Perduta ogni speranza, Fimbria se ne andò presso la fossa pregando Silla di un incontro, ma Silla gli mandò Rutilio; e fu questa la prima cosa che addolorò Fimbria non degnato neppure di un incontro, che pure si concede ai nemici in guerra. Egli, dunque, insistette affinché gli fossero perdonati gli errori, se per la giovane età ne aveva commessi. E Rutilio aggiunse che se egli voleva ritornare dall'Asia, dove Silla era proconsole, Silla gli avrebbe concesso di andarsene inviolato al mare, ma Fimbria replicò di avere strada migliore. Dopo di ciò tornò a Pergamo, entrò nel tempio di Esculapio e si pugnalò. Non essendo però la ferita mortale, fece cenno al servo di colpirlo ancora e il servo pugnalò prima il padrone e poi se stesso.*

Athen., *deipnosoph.* 4.66.14-25: Ἀγαθαρχίδης δ' ὁ Κνίδιος ἐν τῇ ὀγδῷ πρὸς ταῖς κ' τῶν Εὐρωπιακῶν (ib.) Ἰνῶσιππον, φησίν, ἄστων γεγόμενον ἐν τῇ Σπάρτῃ ἐκώλυον οἱ ἔφοροι συναναστρέφεσθαι τοῖς νέοις'. παρὰ δὲ Ρωμαίους μνημονεύεται, ὡς φησι Ποσειδώνιος ἐν τῇ ἐνάτῃ καὶ τεσσαρακοστῇ τῶν ἱστοριῶν (ib.), Ἀπικίον τινα ἐπὶ ἀσωτία πάντας ἀνθρώπους ὑπερηκοντικένας. οὗτος δ' ἐστὶν Ἀπικίος ὁ καὶ τῆς φυγῆς αἴτιος γεγόμενος Ρουτιλίῳ τῷ τὴν Ρωμαϊκὴν ἱστορίαν ἐκδεδωκότῃ τῇ Ἑλλήνων φωνῇ. περὶ δὲ Ἀπικίου τοῦ καὶ αὐτοῦ ἐπὶ ἀσωτία διαβοήτου ἐν τοῖς πρώτοις εἰρήκαμεν.

*Agatarchide di Cnido, nell'ottavo libro dell'opera 'L'Europa', dice: «Gli efori ordinarono a Gnosippo, pur essendo depravato, di trattare con i giovani». Viene ricordato dai Romani, come dice Posidonio nel libro 49 delle Storie, che un certo Apicio superava tutti gli uomini in depravazione. Questi è Apicio che fu causa dell'esilio di Rutilio, autore della storia di Roma in lingua greca. Riguardo Apicio medesimo ben noto per la sua depravazione abbiamo parlato in modo particolare.*

Athen., *deipnosoph.* 6.108 («Fr.Gr.Hist.», Posid., *fr.* 59, p. 260 s): Μούκιος γοῦν Σκευόλας τρίτος ἐν Ρώμῃ τὸν Φάνιον ἐτήρει νόμον αὐτὸς καὶ Αἴλιος Τουβέρων καὶ Ρουτίλιος Ροῦφος ὁ τὴν πάτριον ἱστορίαν γεγραφώς. ἐκέλευε δ' ὁ νόμος τριῶν μὲν πλείονας τῶν ἔξω τῆς οἰκίας μὴ ὑποδέχεσθαι, κατὰ ἀγορᾶν δὲ τῶν πέντε· τοῦτο δὲ τρις τοῦ μηνὸς ἐγίνετο. ὀψωνεῖν δὲ πλείονος τῶν δυεῖν δραχμῶν καὶ ἡμίσιους οὐκ ἐπέτρεπεν· κρέως δὲ καπνιστοῦ δεκαπέντε τάλαντα δαπανᾶν εἰς τὸν ἐνιαυτὸν ἐπεχῶρει καὶ ὅσα γῆ φέρει λάχανα καὶ ὀσπρέων ἐψημάτα. σμικράς δὲ πάνυ τῆς δαπάνης ὑπαρχούσης διὰ τὸ τοὺς παρανομοῦντας καὶ ἀφειδῶς ἀναλίσκοντας ἀνατετιμηκέναι τὰ ὄνια πρὸς τὸ ἐλευθεριώτερον νομίμως προήρχοντο· ὁ μὲν γὰρ Τουβέρων παρὰ τῶν ἐν τοῖς ἰδίῳ ἀγροῖς ὄρνιθας ὠνεῖτο δραχμιαίους, ὁ δὲ Ρουτίλιος παρὰ τῶν ἀλιευόντων αὐτοῦ δούλων τριωβόλου τὴν μῆνιν τοῦ ὕψου καὶ μάλιστα τοῦ θυριανοῦ καλουμένου· μέρος δ' ἐστὶ τοῦτο θαλασσίῳ κυνὸς οὕτω καλούμενον. ὁ δὲ Μούκιος παρὰ τῶν εὐχρηστομένων ὑπ' αὐτοῦ πρὸς τὸν αὐτὸν τύπον ἐποιεῖτο τὴν διατίμησιν. ἐκ τοσοῦτων οὖν μυριάδων ἀνθρώπων οὗτοι μόνοι τὸν νόμον ἐνόρκως ἐτήρουν καὶ δῶρον οὐδὲ τὸ μικρότατον ἐδέχοντο· αὐτοὶ δ' ἄλλοις ἐδίδουσαν καὶ φίλοις τοῖς ἀπὸ παιδείας ὀρμωμένοις μεγάλα· καὶ γὰρ ἀντεῖχοντο τῶν ἐκ τῆς στοᾶς δογμάτων.

*Mucio Scevola terzo a Roma osservava la legge Fannia e con lui Elio Tuberone e Rutilio Rufo, l'autore della storia di Roma. La legge stabiliva di non ospitare più di tre persone estranee alla famiglia e non più di cinque nei giorni di mercato. Questo accadeva tre volte al mese. Non consentiva di spendere per viveri più di due dracme e mezza. Permetteva di consumare ogni anno quindici talenti di carne affumicata e quanti ortaggi e legumi produceva la terra. Essendo molto ridotti i consumi, poiché coloro che violavano la legge e spendevano senza risparmio avevano fatto aumentare i prezzi dei viveri, quegli uomini cercarono di raggiungere un più liberale modo di vivere senza violare la legge. Tuberone acquistava dai contadini galline del costo di una dracma, Rutilio dai pescatori, suoi schiavi, per mezza dracma una mina di pesce, specialmente di quello chiamato tursione; e questa così chiamata è una specie di cane marino. Mucio poi, allo stesso modo, fissava il prezzo con coloro che erano obbligati verso di lui. Di tante migliaia di uomini solo questi osservavano scrupolosamente la legge e non accettavano neppure il più piccolo dono; essi però ne facevano di grandi agli altri e agli amici ansiosi di educarsi. Infatti si attenevano ai principii della dottrina stoica*<sup>190</sup>.

Cass. Dio, *hist. Rom.* 97, *fr.* 1 e 3: (1) ὅτι τοῦ Ῥουτιλίου ἀγαθοῦ ὄντος ἀνδρὸς ἀδικώτατα κατεψηφίσαντο· ἐσήχθη γὰρ ἐς δικαστήριον ἐκ κατασκευασμοῦ τῶν ἱππέων ὡς δωροδοκῆ ... Κύντω Μουκίω, καὶ ἐξημιώθη ὑπ' αὐτῶν χρήμασι. ταῦτα ἐποίησαν θυμῶ φέροντες ὅτι πολλὰ περὶ τὰς τελωνίας πλημμελοῦντας ἐπέσχευ. [...] (3) οὕτω μὲν ἐπηρεάσθη, καὶ τινα ὁ Μάριος αἰτίαν τῆς ἀλώσεως αὐτοῦ ἔσχευ· ἀρίστω γὰρ καὶ εὐδοκιμωτάτῳ αὐτῶ ὄντι ἐβαρύνετο. διόπερ καὶ ἐκεῖνος τῶν τε πραττομένων ἐν τῇ πόλει καταγνοῦς, καὶ ἀπαξιώσας τοιοῦτῳ ἔτι ἀνθρώπῳ συζῆσαι, ἐξεχώρησε μηδενὸς ἀναγκάζοντος, καὶ ἐς αὐτὴν γε τὴν Ἀσίαν ἐλθὼν τέως μὲν ἐν Μουτιλήνῃ διῆγεν.

*I giudici condannarono assai ingiustamente Rutilio che era un uomo giusto; infatti egli fu portato in giudizio per una macchinazione dei cavalieri, con l'accusa di aver ricevuto doni*

---

<sup>190</sup>) Traduzione di D'IPPOLITO, *I giuristi*, cit., p. 86 s.

quando era legato in Asia al seguito di Quinto Mucio e fu da questi condannato ad una pena pecuniaria. Si comportarono così, spinti dall'odio, perché aveva messo fine a molti soprusi nell'esazione dei tributi. (...). Questo fu il suo ingiusto trattamento e Mario fu responsabile della sua condanna; perché un uomo così integerrimo di buona reputazione aveva rappresentato un fastidio per lui. Perciò Rutilio, sdegnato per come venivano condotte le cose a Roma e non sopportando più di vivere a contatto di tale uomo, andò in esilio, benché nessuno lo costringesse e, andando in Asia, per un certo tempo visse a Mitilene.

Gran. Licin., fr. 1.1 (ed. Flemisch): Rutilius memorat consules atque (duces, qui).  
*Rutilio ricorda consoli e duci, i quali.*

Gran. Licin., fr. 12.12 (ed. Flemisch): milia periisse existim at Rutilius Rufus.  
*Anche Rutilio Rufo crede che morirono migliaia.*

Diomed., ars. gramm. 1 p. 374 (ed. Keil) [P. 14]: Publius Rutilius de vita sua: quod si me invitum abire sivistent.

*Publio Rutilio nell'autobiografia: perché se mi lasciarono andare via mio malgrado.*

Diomed., ars. gramm. 1 p. 376, (ed. Keil) [P.15]: P. Rutilius de vita sua: uni una ostentata est<sup>191</sup>.

*Publio Rutilio nell'autobiografia: ad uno solo fu mostrata ogni cosa.*

Isidor., orig. 20.11.4 [P.16]: Lecticiae sive plutei lecti, de quibus Rutilius Rufus de vita sua: Primum, inquit, contra consuetudinem imperatorum ipse pro lectis lecticis utebatur.

*Le lecticae o plutei sono tipi di letti, dei quali Rutilio Rufo nella sua autobiografia scrive: egli, per primo, contro la consuetudine di tutti i condottieri, utilizzò come letti le lecticae.*

---

<sup>191</sup>) PAIS, *L'autobiografia*, cit., p. 79, suggerisce di includere un frammento più esteso, ma tale ampliamento non mi pare condivisibile anche perché, in tal caso, il passo sembrerebbe attenere all'orazione in favore di un tal *Caerensius* e, di conseguenza, dovrebbe essere collocato tra i *fragmenta* delle orazioni e non delle opere storiche.





### III.

## *Et quidem primus praetor Rutilius edixit*

1. Dalla «lex Poetelia Papiria de nexis» alla «bonorum venditio»: l'«humus» della «riforma» di Rutilio Rufo – 2. L'«actio Rutiliana» – 3. L'editto di Rutilio e l'evoluzione del rapporto di patronato.

1. Gli interventi edittali riconducibili, con buon margine di plausibilità, a Publio Rutilio Rufo sono due e attengono, rispettivamente, all'esecuzione concorsuale e al rapporto di patronato.

Il primo, noto come *actio Rutiliana*, costituisce un momento centrale di quel lungo processo grazie al quale gli artefici del diritto di Roma riuscirono a dare una prima organica ed efficace disciplina all'esecuzione patrimoniale. Le tappe di questa evoluzione furono molteplici: sulle più importanti ritengo utile soffermare l'attenzione al fine di meglio comprendere la *humus* della riforma di Rutilio.

La genesi di questo articolato percorso evolutivo ritengo vada collocata intorno alla seconda metà del quarto secolo a.C. quando, in concomitanza con una significativa ripresa economica caratterizzata da una intensificazione dei traffici, soprattutto marini, e dal ricorso sempre più diffuso alla manodopera servile<sup>192</sup>, venne approvata la *lex Poetelia Papiria de nexis* che finalmente

---

<sup>192</sup> Le prime testimonianze che con sufficiente margine di attendibilità parlano di riduzione in schiavitù del nemico vinto riguardano i Veientani sconfitti dai Romani nel 396 a.C. (Diod., *bibl. hist.* 14.93.2, e Liv., *urb. cond.* 5.32.1). Stessa sorte toccò, nei decenni successivi, agli Etruschi (Liv., *urb. cond.* 7.17.9), ai Volsci (Liv., *urb. cond.* 7.27.9), ai Campani (Liv., *urb. cond.* 8.16.10), agli Umbri (Liv., *urb. cond.* 9.41.19-20) e ai Sanniti (Diod., *bibl. hist.* 20.80.2, e Liv., *urb. cond.* 9.42.8), con conseguente incremento della presenza di schiavi nella città. Proprio per arginare il ricorso alla manodopera servile, più a buon mercato e quindi più conveniente per i *possessores* patrizi, una delle clausole della *lex Licinia de modo agrorum*, stando almeno al racconto di Appiano (*bell. civ.* 1.8.33-34), avrebbe imposto di impiegare un contingente di uomini liberi nel lavoro dei campi. Nello stesso senso

accoglieva la richiesta della plebe per l'abolizione del 'nexum'<sup>193</sup>.

Secondo Livio, la legge stabiliva che i debitori non potessero più essere tenuti in ceppi o in catene, a meno che non avessero commesso qualche delitto ('*qui noxam meruissent*') e che in futuro l'esecuzione avrebbe riguardato non la persona del debitore, ma i suoi beni ('*pecuniae creditae bona debitoris, non corpus obnoxium esset*')<sup>194</sup>. Conseguenza diretta della statuizione normativa fu l'immediata liberazione dei *nexi*: '*ita nexi solutio*', dice lo storico patavino, e ciò trova conferma in Varrone, il quale riferisce che, a seguito dell'approvazione della legge, furono messi in libertà i *nexi* che '*bonam copiam iurarunt*' e nelle parole di Cicerone '*omnia nexa civium liberata*'<sup>195</sup>.

L'interpretazione di questo inciso, che sembra sottoporre a condizione sospensiva l'efficacia della *lex*, ha sollevato non pochi dubbi interpretativi.

Anzitutto va detto che '*bonam copiam iurare*' è un'espressione tecnica,

---

vanno interpretati l'approvazione, nel 357 a.C., della *lex Manlia de vicensima manumissionum* (Liv., *urb. cond.* 7.16.7-8) la quale sanciva un'imposta del cinque per cento sulle manumissioni e, nel 348 a.C., il secondo trattato tra Roma e Cartagine che, secondo Polibio (*hist.* 3.24.6), vietava ai Cartaginesi di sbarcare nei porti romani prigionieri provenienti da popolazioni legate a Roma da vincoli di amicizia. Sul punto cfr. A. DI PORTO, *Il colpo di mano di Sutri e il plebiscitum de populo non sevocando* (*A proposito della lex Manlia de vicensima manumissionum*), in «Legge e società nella repubblica romana», I, Napoli, 1981, p. 374 ss., con fonti e letteratura; in particolare, per quanto riguarda la testimonianza di Appiano sulla *lex Licinia de modo agrorum*, si vedano B. FORSEN, *Lex Licinia Sextia de modo agrorum - Fiction or reality?*, Helsinki, 1991, p. 18 ss., A. MANZO, *La lex Licinia Sextia de modo agrorum. Lotte e leggi agrarie tra il V e il IV secolo a.C.*, Napoli, 2001, p. 120 ss., e, da ultimo, M. BALBO, *La lex Licinia de modo agrorum: riconsiderazione di un modello storiografico*, in «Rivista di Filologia e Istruzione Classica», CXXXVIII, 2010, p. 265 ss.

<sup>193</sup>) Secondo la tradizione, la *lex* fu approvata sotto il consolato di Caio Petelio Libone Visolo e Lucio Papirio Cursor (a. 326 a.C.): cfr. BROUGHTON, *The Magistrates*, cit., p. 146. Non tutti gli storici, però, concordano sulla datazione della *lex de nexis*: A.F. RUDORFF, *Römische Rechtsgeschichte*, I, Leipzig, 1857-59, p. 47 e Th. MOMMSEN, *Römische Forschungen*, II, Berlin, 1879, p. 243, la datano nel 313 a.C. in base a Varro, *ling. Lat.* 7.105, che ne attribuisce la proposizione al *dictator* Caio Petelio Libone; il testo è, però, giudicato dai più corrotto: in tal senso ROTONDI, *Leges publicae*, cit., p. 230. Si astiene dal fornire una data precisa E. COSTA, *Corso di storia del diritto romano*, Bologna, 1903, p. 20, il quale si limita a collocarla genericamente intorno alla metà del quarto secolo a.C. A favore della sostanziale attendibilità della tradizione sulle lotte plebee per l'abolizione del *nexum* è A. MOMIGLIANO, *Osservazioni sulla distinzione tra patrizi e plebei*, in «Les Origines de la République Romaine» («Entretiens sur l'Antiquité Classique», XII), Vandoeuvres-Genève 1967, p. 205 s., ora in *Quarto contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico*, III, Roma 1969, p. 426 s.), nonché DI PORTO, *op. cit.*, p. 375 s., secondo cui l'approvazione nel 326 a.C. della *lex de nexis*, punto di arrivo di tante lotte plebee, fu possibile anche perché le prime «ondate di schiavitù» avevano creato condizioni nuove nel mercato del lavoro.

<sup>194</sup>) Liv., *urb. cond.* 8.28.8-9: '*Iussique consules ferre ad populum, ne quis, nisi qui noxam meruisset, donec poenam lueret, in compendibus aut in nervo teneretur; pecuniae creditae bona debitoris, non corpus obnoxium esset. Ita nexi soluti, cautumque in posterum ne neceventur*'.

<sup>195</sup>) Varro, *ling. Lat.* 7.105, e Cic., *rep.* 3.34.59.

presente nella *Tabula Heracleensis* (anno 48 a.C.) e in Cic., *fam.* 9.16.7 (anno 46 a.C.)<sup>196</sup> e tenuto conto del fatto che anche il *De lingua latina* di Varrone fu scritto negli anni quaranta del primo secolo a.C., risulta indispensabile, in via preliminare, verificare quale potesse essere il significato di questa locuzione a quel tempo.

Secondo il Berger, le parole ‘*bonam copiam iurare*’ offrono varie possibilità interpretative potendo essere intese come giuramento di essere insolvente, oppure come giuramento di essere solvibile o, infine, come giuramento di lasciare a disposizione dei creditori tutto il patrimonio, specificato in un inventario<sup>197</sup>. Tra le ipotesi prospettate, la più convincente è la terza nel senso che, in caso di insolvenza parziale, il debitore poteva fare un giuramento solenne in virtù del quale s’impegnava, sulla base di un’*aestimatio*, a mettere a disposizione dei creditori tutto quanto fosse in suo possesso<sup>198</sup>. Si potrebbe, quindi, ipotizzare che in epoca cesariana il ‘*bonam copiam iurare*’ fosse consentito solo a coloro i quali avessero un patrimonio di una certa consistenza. Ciò è coerente con la situazione economica del tempo, caratterizzata dalla mancanza di denaro sul mercato e dal crollo dei prezzi, tanto è vero che nel 49 a.C. venne emanata la *lex Iulia de pecuniis mutuis* la quale stabilì la remissione dei debiti scaduti per due anni (per cui i creditori persero circa il 24% di quanto vantato), lo scomputo dal capitale degli interessi pagati, nonché la possibilità per i debitori di estinguere la propria obbligazione offrendo in pagamento terre, secondo il valore che esse avevano prima della guerra civile,

---

<sup>196</sup> *Tab. Heracl.* I.113 («FIRA.»<sup>2</sup>, I, n. 13, p. 149): ‘*Queve in iure [bonam copiam abiuravit]abiuraverit, bonamve copiam iuravit iuraverit*’. Cfr. Cic., *fam.* 9.16.7: ‘*Tu autem quod mihi bonam copiam eiures nihil est: tu enim, cum rem habebas, quaesticulis te faciebat attentiorum: nunc, cum tam aequo animo bona perdas, non eo sis consilio ut, cum me hospitio recipias, aestimationem te aliquam putes accipere: etiam haec levior est plaga ab amico quam a debitore*’. Al ‘*bonam copiam iurare*’ fanno implicito riferimento anche la *lex Iulia de pecuniis mutuis* (a. 49 a.C.) e la *existimatio* di cui parla Cesare nel *De bello civili* 3.1.3. Sul punto cfr. A. MANZO, *Dall'esecuzione personale all'esecuzione reale: la riforma di Publio Rutilio Rufo*, in «*Philia. Scritti G. Franciosi*», III, Napoli, 2007, p. 1624 ss.

<sup>197</sup> A. BERGER, *Bonam copiam iurare*, in «*Studi V. Arangio-Ruiz*», II, Napoli, 1953, p. 120 s. Dell'eccessiva schematicità di questa interpretazione si rese conto lo stesso Berger (*op. cit.*, p. 121), il quale non esclude che il giuramento potesse avere ad oggetto pure l'attività lavorativa del debitore. A queste ipotesi L. PEPPE, *Studi sull'esecuzione, I. Debiti e debitori nei primi due secoli della repubblica romana*, Milano, 1981, p. 238, ne aggiunge un'altra, vale a dire «quella che vede nel ‘*bonam copiam iurare*’ un giuramento sui beni futuri».

<sup>198</sup> Così A. BISCARDI, *La dottrina romana dell'obligatio rei*, Milano, 1991, p. 63 s. Secondo lo studioso, sia la prima sia la seconda interpretazione sono poco credibili poiché tanto un giuramento di insolvenza totale, quanto la pura e semplice promessa giurata di adempiere la propria obbligazione, non avrebbero avuto alcuna concreta utilità per i creditori insoddisfatti.

in base ad una stima effettuata da appositi arbitri<sup>199</sup>. In quest'ottica, coloro i quali non avevano risorse sufficienti e quindi non erano in grado di avvalersi di quanto disposto dalla *lex Iulia* potevano comunque giurare, *in iure*, di lasciare a disposizione dei creditori tutto il proprio patrimonio, evitando così l'esecuzione personale e incorrendo solo nella sanzione giuridico-sociale dell'*infamia*<sup>200</sup>. Un collegamento tra la *lex Iulia* e il '*bonam copiam iurare*' mi sembra probabile e se si considera che l'ala più radicale del partito cesariano si era, seppur inutilmente, battuta per la totale remissione dei debiti, la possibilità per il debitore di avvalersi di tale giuramento potrebbe forse esser vista come una concessione aggiuntiva fatta alla frangia oltranzista dei sostenitori di Cesare. In ogni caso il '*bonam copiam iurare*' ben si armonizza con la situazione socio-economica della Roma degli ultimi anni della repubblica; occorre ora verificare se analogo discorso possa esser fatto per l'epoca di approvazione della *lex Poetelia Papiria de nexis*.

Intorno alla metà del quarto secolo a.C., con la ripresa economica, s'intensificarono i commerci interni e trasmarini<sup>201</sup>, il ricorso alla manodopera servile divenne sempre più frequente e cominciò a diffondersi la circolazione monetaria nelle forme dell'*aes signatum* prima e, a partire dal 338 a.C., dell'*aes grave*<sup>202</sup>.

---

<sup>199</sup>) Per le fonti sulla *lex Iulia de pecuniis mutuis* cfr. ROTONDI, *Leges publicae*, cit., p. 415. In letteratura si vedano, in particolare, P. PINNA PARGAGLIA, *La «lex Iulia de pecuniis mutuis» e la opposizione di Celio*, in «Labeo», XXII, 1976, p. 34 ss., ID., *Ancora sulla «lex Iulia de pecuniis mutuis»*, in «Studi A. Biscardi», IV, Milano, 1983, p. 115 ss., PEPPE, *Studi sull'esecuzione*, cit., p. 241 ss., A. SACCOCCIO, *Un provvedimento di Cesare del 49 a.C. in materia di debiti*, in «L'usura ieri e oggi» (cur. S. Tafaro), Bari, 1997, p. 99 ss., e C. RUSSO RUGGERI, *Osservazioni sulle cc. dd. Leges Iuliae de pecuniis mutuis e de bonis cedendis*, in «Ius Antiquum», I, VI, 2000, p. 105 ss.

<sup>200</sup>) Secondo PEPPE, *op. cit.*, p. 245 ss., poiché la *lex Iulia de pecuniis mutuis* presupponeva che il creditore dovesse agire con gli strumenti ordinari e che la fase *in iure* del processo era momento essenziale per la dazione dell'arbitro cui spettava l'*aestimatio*, non è da escludere che proprio in questa fase del giudizio il debitore giurasse di non avere mezzi sufficienti «e di abbandonare il suo patrimonio al creditore, il quale si sarebbe accontentato dei beni messi a disposizione, rinunciando alla *ductio* e quindi all'esecuzione personale, cosicché il debitore sarebbe incorso solo nell'*infamia*».

<sup>201</sup>) Prove inconfutabili di tale ripresa sono gli oggetti di rame e di bronzo, destinati tanto agli usi domestici quanto a scopi decorativi, spesso di notevole pregio artistico, rinvenuti nell'area di Capua e in quella di Ostia, centri di rilevante importanza commerciale nell'epoca considerata. Sul punto cfr. M. FREDERIKSEN, *Republican Capua: a Social and Economic Study*, in «Papers of British School at Rome», XXVII, 1959, p. 109 ss., F. DE MARTINO, *Storia economica di Roma antica*, Firenze, 1980, p. 158 s., A. MANZO, *Dalla deditio di Capua alla redazione della forma agri Campani di Publio Cornelio Lentulo*, in «La romanizzazione della Campania antica», I (cur. G. Franciosi), Napoli, 2002, p. 125 ss.

<sup>202</sup>) E', infatti, nel 338 a.C. che Roma delega alle zecche di Napoli e Capua la coniazione di dracme, doppie dracme, assi e frazioni di assi, gettando le basi di quella che pre-

Le nuove attività produttive necessitavano di contante o comunque di beni facilmente spendibili sul mercato e, di conseguenza, la possibilità per il debitore inadempiente di estinguere il debito giurando di lasciare a disposizione del creditore tutto il suo patrimonio (il *'bonam copiam iurare'* di cui parla Varrone), poteva essere conveniente non solo per l'*obligatus*, ma anche per il creditore il quale traeva maggiori vantaggi dall'aver a disposizione denaro o beni facilmente fruibili, seppure di valore inferiore rispetto all'entità del suo credito, piuttosto che dall'asservire il debitore in un'epoca in cui, inoltre, la manodopera servile era sempre più a buon mercato. Riesce davvero difficile ipotizzare che la menzione, da parte di Varrone, del *'bonam copiam iurare'* come condizione per la messa in libertà dei *nexi* sia un'anticipazione storica o, addirittura, una voluta falsificazione<sup>203</sup>. L'apparente contrasto tra il testo varroniano e quelli di Cicerone e Dionigi<sup>204</sup>, dove è detto che a seguito dell'approvazione della *lex Poetelia Papiria de nexis* tutti i debitori sarebbero stati liberati, viene risolto da Leo Pepe nel senso che furono «ammessi al giuramento i *nexi* per *credita pecunia*, nella loro totalità», mentre non giurarono «coloro che si erano *nexi* a causa di una *noxam*»<sup>205</sup>. In ogni caso, la legge *de qua* riguardava solo i *nexi* e lasciava fuori gli *addicti*<sup>206</sup>.

Diversa l'opinione di Francesco De Martino il quale, svolgendo un suggestivo ma non del tutto convincente ragionamento deduttivo, è propenso a ritenere che, a seguito della *lex Poetelia Papiria*, caddero, per diretta conseguenza della legge o per via consuetudinaria, anche le altre forme di esecuzione in quanto sarebbe singolare che questa disposizione normativa, «vantata come un nuovo inizio di libertà, si fosse limitata soltanto alla servitù per debiti ed avesse trascurato la non meno dura condizione degli *addicti*»<sup>207</sup>.

---

sto potrà definirsi economia monetaria.

<sup>203</sup>) Della quale, peraltro, come nota PEPPE, *Studi sull'esecuzione*, cit., p. 256, non si comprenderebbe il motivo. Secondo BISCARDI, *La dottrina romana*, cit., p. 61, l'ipotesi di un'anticipazione varroniana è smentita da Sall., *Cat.* 33.1, che conferma la storicità dell'antica legge.

<sup>204</sup>) Cic., *rep.* 3.34.59, Dion., *ant. Rom.* 16.5.2, e Varro, *ling. Lat.* 7.105.

<sup>205</sup>) PEPPE, *op. cit.*, p. 257. Secondo BEHREND, *rec.* a L. PEPPE, *Studi*, cit., in «*Jura*», XXXII, 1981, p. 271 ss., i principi del *'bonam copiam iurare'* e della libertà del debitore, introdotti dalla *lex Poetelia Papiria de nexis*, avrebbero innovato la procedura esecutiva romana in maniera maggiore rispetto addirittura alla *bonorum venditio*, ma tale valutazione appare eccessiva.

<sup>206</sup>) M. TALAMANCA, *Le Dodici Tavole ed i negozi obbligatori*, in «Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti» (cur. M. Humbert), Pavia, 2005, p. 368 nt. 104, avanza l'ipotesi che «rispetto ai *debitores addicti*, la *lex Poetelia Papiria* abbia soltanto sancito, in qualche modo, l'abolizione dell'*'in compendibus esse'*».

<sup>207</sup>) F. DE MARTINO, *Riforme del IV secolo a.C.*, in «*BIDR.*», LXXVIII, 1975, p. 40 ss., ora in «*Diritto economia e società nel mondo romano*», II, Napoli 1996, p. 228 ss., il quale poco dopo aggiunge: «Una prova diretta dell'abolizione delle forme arcaiche da

Tenuto conto del fatto che l'*addictio* veniva fatta dal magistrato in sede di *manus inectio* esecutiva, si può avanzare la congettura che la *lex Poetelia Papiria* abolì il pegno della persona, nel senso che al creditore non era più consentito di rivalersi sul corpo del debitore, se non dopo aver chiesto ed ottenuto una sentenza di condanna<sup>208</sup>. Solo allora il debitore, *iudicatus* o *confessus*, poteva essere *addictus* al creditore dal magistrato, carica ormai aperta anche ai plebei, e poteva aver luogo l'esecuzione secondo quanto previsto dalla legislazione decemvirale.

In altri termini, la garanzia per l'adempimento non poteva più essere immediatamente costituita dalla persona del debitore o da un suo sottoposto, ma perché questo accadesse occorreva un provvedimento giudiziario, una volta che l'inadempimento fosse stato, in sede processuale, accertato<sup>209</sup>.

La legge del 326 a.C. abolì, dunque, il «pegno della persona», nel senso che la garanzia per l'adempimento non poteva più essere immediatamente costituita dal debitore o da un suo sottoposto, ma nulla innovò in tema di esecuzione conseguente all'acclarato inadempimento dell'onerato<sup>210</sup>, al punto che essa è stata definita una sorta di termine *post quem* per l'introduzione della *bonorum venditio*<sup>211</sup>, il cui termine *ante quem* è costituito, secondo la ricostru-

---

parte della *lex Poetelia* non possiamo dire di averla, ma una ragionevole presunzione che dopo il divieto di *nectere* cadessero anche le altre forme di esecuzione possiamo certamente affermarla». Per G. MAC CORMACK, *The Lex Poetelia*, in «Labeo», XIX, 1973, p. 306 ss., l'esclusione degli *addicti* dall'ambito di applicazione della *lex Poetelia Papiria de nexis* sarebbe dipesa da un'interpretazione restrittiva del dettato normativo.

<sup>208</sup> In tal senso PEPPE, *Studi sull'esecuzione*, cit., p. 261 ss.

<sup>209</sup> Più oltre si è spinto P. BONFANTE, *Storia del diritto romano*<sup>4</sup>, I, Milano, 1934, rist. (cur. G. Bonfante e G. Crifò), Milano, 1958, p. 211 s., secondo cui con la *lex Poetelia Papiria de nexis* nacque il concetto moderno di obbligazione, in virtù del quale la garanzia dell'adempimento è costituita dal patrimonio e non dalla persona del debitore.

<sup>210</sup> Nelle commedie di Plauto (cfr. *Bacch.* 1205 e *Men.* 96) e Terenzio (cfr. *Phorm.* 334), benché non si parli di messa a morte o di vendita *peregre trans Tiberim* del debitore insolvente, la sopravvivenza dell'*addictio* emerge con sufficiente chiarezza. In senso analogo depongono due testimonianze, una di Livio (*urb. cond.* 23.14.3) e l'altra di Valerio Massimo (*fact. et dict.* 7.6.1) relative al *dilectus* del 216 a.C.; il termine '*addicti*' è esplicitamente usato da Valerio Massimo, mentre lo storico patavino parla di '*pecunia indicati*' da identificarsi, secondo G. CRIFÒ, *Il «dilectus» del 216 a.C. e l'editto di M. Iunius Pera*, in «Synteleia Arangio-Ruiz», cit., I, p. 389 s., con coloro i quali erano stati condannati in un *iudicium publicum* ad una multa ed erano *in vinculis* o perché non avevano pagato la multa stessa o perché non avevano trovato garanti (*praedes*) del pagamento. Tale ipotesi, pur suggestiva, è rimasta sostanzialmente isolata e non è riuscita a scalfire la *communis opinio* che vede nelle parole di Livio un chiaro riferimento agli *addicti*.

<sup>211</sup> Così V. GIUFFRÈ, *Sull'origine della «bonorum venditio» come esecuzione patrimoniale*, in «Labeo», XXXIX, 1993, p. 318 ss. (l'articolo riproduce sostanzialmente la relazione tenuta nell'ambito del VI Congresso internazionale di diritto romano di Copanello – 7-10 giugno 1992 – su «Praesidia libertatis: garantismo e sistemi processuali nell'esperienza di

zione del Carrelli, dalla *lex (Iulia?) municipalis* del 45 a.C., ove tale tipo di esecuzione è ormai organicamente compiuto, prevedendo la legge anche limitazioni *iure publico* per l'esecutato<sup>212</sup>.

Pur non revocandosi in dubbio che il passaggio dall'esecuzione personale a quella reale fu il frutto di un lungo processo di elaborazione, l'arco di tempo individuato (326-45 a.C.) appare troppo esteso, per cui è opportuno tentare di delimitarlo ulteriormente.

Per quanto riguarda il termine finale, esso può essere retrodatato di circa settant'anni tenuto conto del fatto che nella *lex agraria* epigrafica del 111 a.C. si legge<sup>213</sup>:

*ll. 56 s.: ex e) o edicto, uti is, quei ab bonorum emptore magistro curato (reue emerit)*<sup>214</sup>.

Più complessa è l'individuazione del termine iniziale. Senza dubbio, come osservò il Girard, la procedura esecutiva comprendente le *formulae ficticiae* e quelle con trasposizione di soggetti necessariamente presuppone l'applicazione della procedura *per formulas* nelle controversie tra cittadini romani<sup>215</sup>; pertanto la

---

Roma repubblicana», poi pubblicata nei relativi Atti, Napoli, 1994, con il titolo originario: *La «substantia debitoris» tra «corpus» e «bona»*, p. 333 ss.); cfr. ID., *Studi sul debito. Tra esperienza romana e ordinamenti moderni*, Napoli, 1997, p. 39 s.

<sup>212</sup> E. CARRELLI, *Per un'ipotesi sull'origine della bonorum venditio*, in «SDHI.», IV, 1938, p. 439. Nella *lex (Iulia?) municipalis*, pervenuta in gran parte epigraficamente attraverso la *Tabula Heraclensis* («CIL.» I.206 [= «FIRA.»<sup>2</sup>, I, n. 13, p. 148 s.]), alle *ll. 108-110 e 115-117*, si legge: *Quae municipia coloniae praefecturae fora conciliabula c(invium) R(omanorum) sunt erunt, nei quis in eorum quo municipio colonia praefectura (foro) conciliabulo (in) senatu decurionibus conscriptisque esto, neue quoi ibi in eo ordine sententiam deicere ferre liceto (...) quoiusue bona ex edicto eius, quei i(ure) d(eicundo) praefuit praefuerit, praeterquam sei quoius, quom pupillus esset reue publicae caussa abesset, neque dolo malo fecit fecerit quo magis rei publicae caussa abesset, possessa proscriptaue sunt erunt*. Su tale discussa *lex*, forse rogata da Cesare, si vedano ROTONDI, *Leges publicae*, cit., p. 423 ss., e M.H. CRAWFORD, *Roman Statutes*, I, London, 1996, p. 358 ss., con puntuale rassegna della precedente letteratura.

<sup>213</sup> In tal senso G. FRANCIOSI, *Usucapio pro herede. Contributo allo studio dell'antica hereditas*, Napoli, 1965, p. 190 ss., L. DI LELLA, *Formulae ficticiae. Contributo alla riforma giudiziaria di Augusto*, Napoli, 1984, p. 57 s., GIUFFRÈ, *Sull'origine della bonorum venditio*, cit., p. 338, e O. SACCHI, *Regime della terra e imposizione fondiaria nell'età dei Gracchi. Testo e commento storico-giuridico della legge agraria del 111 a.C.*, Napoli, 2006, p. 452 ss. La ricostruzione di CARRELLI, *Per un'ipotesi*, cit., p. 439 ss., è condivisibile a patto di riferirsi alla *bonorum venditio* nella sua forma più completa, ma considerata la testimonianza della *lex agraria* epigrafica e tenuto conto del fatto che tale istituto si perfezionò nel tempo, ritengo più giusto fissare nel 111 a.C. il termine *ad quem* per l'introduzione della procedura esecutiva sul patrimonio del debitore ormai irreversibilmente insolvente.

<sup>214</sup> «FIRA.»<sup>2</sup>, I, n. 8, p. 114.

<sup>215</sup> P.F. GIRARD, *Manuel élémentaire de Droit romain*<sup>4</sup>, Paris, 1906, p. 1039 nt. 4. Su posizioni analoghe G. ROTONDI, *Bonorum venditio (Lineamenti)*, in «Per il XIV centenario

*bonorum venditio*, nella sua forma compiuta, è successiva all'entrata in vigore della *lex Aebutia* (149-120 a.C.)<sup>216</sup>. Considerato, inoltre, che una *lex Vallia* di data incerta<sup>217</sup>, ma comunque collocabile tra la *lex Furia testamentaria* (204-169 a.C.) e la *lex Aebutia*<sup>218</sup>, mitigò la procedura della *manus iniectio* consentendo al debitore di stare in giudizio da sé, senza bisogno del *vindex* (eccezione fatta per il *indicatus* e il *confessus*) e che, quindi, in quell'epoca l'esecuzione personale era ancora praticata, si può ragionevolmente ipotizzare che l'istituto della *bonorum venditio*, come noi lo conosciamo, vada collocato nella seconda metà del secondo secolo a.C.

2. Quanto detto sembra trovare ulteriore conferma in un frammento delle *Institutiones* gaiane, dove l'introduzione della procedura concorsuale viene attribuita al pretore Rutilio, ideatore pure dell'*actio* detta, appunto, *Rutiliana*.

Gai., *inst.* 4.35: Similiter et bonorum emptor ficto se herede agit, sed interdum et alio modo agere solet. Nam ex persona eius cuius bona emerit sumpta intentione convertit condemnationem in suam personam, id est ut, quod illius esset vel illi dari oporteret, eo nomine adversarius huic condemnatur; quae species actionis appellatur Rutiliana, quia a praetore Publio Rutilio, qui et bonorum venditionem introduxisse dicitur, comparata est. Superior autem species actionis, qua ficto se herede bonorum emptor agit, Serviana vocatur<sup>219</sup>.

---

delle Pandette», Pavia, 1933, p. 102.

<sup>216</sup>) Ancora oggi la tesi più convincente circa la datazione della *lex Aebutia* è quella di P.F. GIRARD, *La date de la loi Aebutia*, in «ZSS.», XIV, 1893, p. 1 ss.: cfr. ID., *Nouvelles observations sur la date de la loi Aebutia*, in «ZSS.», XXIX, 1908, p. 113 ss., ora in *Mélanges de droit romain*, I, Paris, 1912, p. 67 ss. e p. 114 ss. Sul tema cfr. pure ROTONDI, *Leges publicae*, cit., p. 304 ss. Per M. WLASSAK, *Römische Prozesgesetze*, I, Leipzig, 1891, p. 17 ss. e 301 ss., essa legalizzò l'«*agere per formulas*»; *contra*, M. KASER, *Die lex Aebutia*, in «Studi E. Albertario», I, Milano, 1953, p. 25 ss., e *Ius civile und ius honorarium*, in «ZSS.», CI, 1984, p. 48 ss., secondo cui la *lex Aebutia* disciplinò solo l'*actio certae creditae pecuniae* determinando la fine della corrispondente *legis actio*. In tal modo, però, si delimita eccessivamente la portata della legge, mentre è più probabile, come ritiene G. PUGLIESE, *Il processo civile romano*, II.1, Milano, 1963, p. 64, che la *lex Aebutia* abbia sancito «il divieto di *lege agere* (e l'obbligo del pretore di impedire questo *lege agere*) dopo che si era già agito *per formulam de eadem re*». Su posizioni analoghe BRETONNE, *Storia*, cit., p. 139 s.

<sup>217</sup>) Gai., *inst.* 4.25: «*Sed postea lege Vallia, excepto indicato et eo pro quo depensum est, ceteris omnibus, cum quibus per manus iniectioem agebatur, permittitur est sibi manum depellere et pro se agere. Itaque indicatus et is pro quo depensum est etiam post hanc legem vindicem dare debebant, et nisi darent, domum ducebantur*».

<sup>218</sup>) Sul tema cfr. ROTONDI, *Leges publicae*, cit., p. 478.

<sup>219</sup>) Del testo propongo la seguente traduzione: «Allo stesso modo, anche il compratore di beni agisce fingendosi erede, ma a volte suole agire anche in altro modo. Infatti, fatta propria la pretesa di colui del quale ha comprato i beni, traspone la condanna a favore di se stesso, cioè fa sì che la controparte venga condannata nei suoi confronti a titolo



Il passo in esame è stato da sempre oggetto di discussione da parte della storiografia romanistica e non è mancato chi ne ha addirittura messo in forse la genuinità<sup>220</sup>. Senza dubbio l'espressione «si dice» usata da Gaio solleva qualche perplessità, specie in considerazione della natura didattico-scientifica dell'opera in cui è inserito il testo che ben avrebbe consentito un tono più assertorio<sup>221</sup>, ma non si può escludere che il giureconsulto volutamente abbia adoperato tale espressione per sottolineare che si trattava di una «voce», all'epoca diffusa e corrente, di cui non era in grado di verificare l'attendibilità, rispetto alla quale nutriva, forse, egli stesso delle riserve<sup>222</sup>.

Tutto ciò impone di verificare, per quanto possibile, la fondatezza della

---

di quanto era di quello o a quello era dovuto; questo tipo di azione è detta Rutiliana, perché fu ideata dal pretore Publio Rutilio, il quale si dice che abbia introdotto anche la *bonorum venditio*. Invece l'azione precedente, con la quale il compratore dei beni agisce fingendosi erede, viene chiamata Serviana.

<sup>220</sup>) Tra gli studiosi che hanno espresso forti dubbi su tale testimonianza si vedano, in particolare, H. DERNBURG, *Ueber die Emptio bonorum*, Heidelberg, 1850, p. 24, R. LEONHARD, 'Bonorum venditio', in PAULY, WISSOWA, «Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft», cit., III.1, Stuttgart, 1897, c. 706, S. SOLAZZI, *Il concorso dei creditori nel diritto romano*, I, Napoli, 1937, p. 1 ss., ID., *Glosse a Gaio 2*, in «Per il XIV Centenario delle Pandette», cit., p. 374, ora in *Scritti di diritto romano*, VI, Napoli, 1972, p. 336 ss., e CARRELLI, *Per un'ipotesi*, cit., p. 475. Critico circa l'attribuzione a Publio Rutilio Rufo e a Servio Sulpicio Rufo delle *formulae* menzionate in Gai., *inst.* 4.35 è DI LELLA, *Formulae ficticiae*, cit., p. 59 ss., secondo cui tutte le *formulae ficticiae* sono successive alla riforma giudiziaria augustea. Per F. MERCOGLIANO, «*Actiones ficticiae*». *Tipologia e datazione*, Napoli, 2001, in particolare p. 142 ss., non è possibile individuare una datazione unica per tutte le *actiones ficticiae* le quali, rispondendo a differenti finalità, sono da ascrivere a momenti diversi della storia del diritto romano. Secondo lo studioso, tra la fine della repubblica e l'epoca classica esse dovettero conoscere la loro fioritura, «ma come prodotto di un'elaborazione interna alla tecnica processuale formulare, piuttosto che quale risultato di una volontà politica augustea». Sulla genesi e sull'evoluzione della finzione in generale, si veda E. BIANCHI, *Fictio iuris. Ricerche sulla finzione in diritto romano dal periodo arcaico all'epoca augustea*, Padova, 1997, p. 8 ss., il quale giustamente osserva che l'argomento ha attratto più i filosofi e i teorici del diritto, mentre gli studiosi di diritto romano si sono prevalentemente «interessati a singole finzioni pretorie, legali e 'giurisprudenziali', od anche, ai singoli aspetti di una determinata *fictio*». Ciò può essere dipeso dal fatto che già i giuristi romani, nonostante utilizzassero lo strumento della finzione in modo consapevole e sistematico, cosa questa che non trova riscontro in nessun altro ordinamento antico o moderno, non elaborarono mai una definizione di *fictio*: sul punto cfr. pure S. PUGLIATTI, 'Finzione (diritto romano)', in «ED.», XVII, Milano, 1968, p. 662.

<sup>221</sup>) Così SOLAZZI, *Il concorso*, I, cit., p. 4, il quale ritiene il passo glossato, pur non giudicando falso quanto ivi riferito.

<sup>222</sup>) In tal senso FRANCIOSI, *Usucapio pro herede*, cit., p. 190, e BIANCHI, *Fictio iuris*, cit., p. 287 s., il quale osserva che nell'esposizione gaiana sussiste un margine di dubbio in relazione alla creazione dell'istituto nel suo complesso, ma non in relazione all'*actio Rutiliana*. In senso analogo cfr. il mio *Dall'esecuzione personale*, cit., p. 1644 ss.

notizia riferita da Gaio.

Anzitutto occorre datare la pretura di Rutilio. Il punto fermo da cui partire è il 115 a.C., anno in cui Rutilio propose la candidatura al consolato, venendo poi sconfitto da Marco Emilio Scauro<sup>223</sup>. Posto che la *lex Villia annalis*, del 180 a.C., aveva stabilito l'ineleggibilità ad una magistratura ordinaria patrizia, esclusa la censura, per coloro i quali ne avessero ricoperta un'altra nel biennio precedente, Rutilio poté essere pretore urbano al più tardi nel 118 a.C.<sup>224</sup>.

Un altro dato certo è rappresentato dalla *lex agraria* epigrafica del 111 a.C. che, contenendo termini tecnici come *'emptor'*, *'magister'*, *'curator bonorum'*, consente di fissare in quell'anno il termine *ad quem* per l'introduzione della *bonorum venditio*<sup>225</sup>.

Pertanto, se la testimonianza gaiana fosse completamente attendibile, dovremmo concludere che la genesi del procedimento di esecuzione sul patrimonio di un debitore diventato irrimediabilmente insolvente andrebbe datata tra il 118 e il 111 a.C.

Resta, però, qualche perplessità il fatto che una procedura tanto complessa e innovativa possa essere stata creata da un singolo magistrato, pur trattandosi di un valente giurista e di un uomo di cultura, ideatore peraltro di un'azione che, estendendo l'ambito di applicazione della *bonorum venditio*, si sostanzialmente in una riforma di questa. Posta la questione in questi termini, Rutilio avrebbe «novellato» se stesso; ciò però solleva dubbi, anche in considerazione del fatto che il *'dicitur'* del testo gaiano sembra riferirsi solo all'idea della procedura concorsuale e non all'*actio Rutiliana*; ma forse il problema, se diversamente impostato, consente di congetturare soluzioni differenti.

L'*actio Rutiliana* che, com'è risaputo, era un'azione con trasposizione di soggetti<sup>226</sup> e quindi non un'azione fittizia in senso stretto, viene trattata da Gaio insieme all'*actio Serviana*, questa sì con formula fittizia, presumibilmente perché le finalità cui entrambe tendevano, vale a dire riferire ad un soggetto,

---

<sup>223</sup>) BROUGHTON, *Candidates*, cit., p. 47 nr. 16 e 32, su cui *supra*, nt. 24.

<sup>224</sup>) BROUGHTON, *The Magistrates*, cit., p. 527: cfr. *supra*, nt. 23.

<sup>225</sup>) *Supra*, p. 69.

<sup>226</sup>) Le azioni con trasposizione di soggetti, sebbene costruite sulla base delle fonti romane, sono il frutto di concettualizzazioni moderne, ed è questa la ragione per cui, per designarle, si è fatto ricorso anche ad espressioni differenti: cfr. M. KASER, *Das Römische Zivilprozessrecht*, München, 1966, p. 262 ss. Al riguardo si veda pure C.A. CANNATA, *Profilo istituzionale del processo privato romano*, II, Torino, 1980, p. 131 ss. Secondo M. MICELI, *Sulla struttura formulare delle 'actiones adiecticiae qualitatis'*, Torino, 2001, 34 ss., la mancanza, nelle fonti, di una denominazione specifica per tali azioni costituisce uno dei motivi per cui il tema non è stato oggetto di approfondite riflessioni né da parte della dottrina più risalente né da parte di quella più recente.

il *bonorum emptor*, l'insieme dei diritti e degli obblighi che sarebbero spettati ad altri, erano analoghe<sup>227</sup>. Nel primo caso – al quale si poteva far ricorso se il debitore era ancora in vita –, nell'*intentio* figurava il nome del fallito, o come proprietario o come creditore, nella *condemnatio* quello del *bonorum emptor*, quale beneficiario della somma che veniva posta a carico del convenuto<sup>228</sup>; nel secondo – esperibile allorché il debitore fosse deceduto –, la  *fictio* consisteva nel considerare il *bonorum emptor*, sotto il profilo processuale, erede dell'insolvente. Sia nell'*actio Rutiliana* che nell'*actio Serviana*, qualora il convenuto vantasse crediti nei confronti del fallito, essi andavano detratti dall'ammontare della *condemnatio*<sup>229</sup>.

Per entrambe le ipotesi, non si trattò di un'estensione analogica di norme già esistenti<sup>230</sup>: se così fosse stato, il pretore non avrebbe avuto la neces-

---

<sup>227</sup>) Così BIANCHI, *Fictio iuris*, cit., p. 286. L'avverbio '*similiter*', posto da Gaio in esordio del paragrafo, è da riferirsi alla *fictio hereditatis*, che il giurista così descrive nel paragrafo precedente (*inst.* 4.34): '*Habemus ad huc alterius generis fisiones in quibusdam formulis, velut cum is, qui ex edicto bonorum possessionem petiit, ficto se herede agit. Cum enim praetorio iure is, non legitimo succedat in locum defuncti, non habet directas actiones, et neque id, quod defuncti fuit, potest intendere SUUM esse, neque id, quod ei debebatur, potest intendere (DARI) SIBI OPORTERE; itaque ficto se herede intendit veluti hoc modo: IUDEX ESTO. SI A. AGERIUS (id est si ipse actor) L. Titio HERES esset, tum si cum FUNDUM, DE QUO AGITUR, EX IURE QUIRITIMUM eius ESSE oporteret; et si qua debeatur pecunia, praeposita simili fictione heredis, ita subicitur: TUM SI pareret N. NEGIDIUM A. (AGERIO) SESTERTIUM X MILLA DARE OPORTERE*'. Per una puntuale esegesi del testo e un'attenta disamina dei problemi da esso sollevati, il cui solo accennarvi costituirebbe in questa sede un fuor d'opera, rinvio a BIANCHI, *op. cit.*, p. 266 ss. Il frammento gaiano, com'è noto, richiama *Tit. Ulp.* 28.12, unico testo in cui viene adoperata l'espressione '*actio ficticia*': '*Hi, quibus ex successorio edicto bonorum possessio datur, heredes quidem non sunt, sed heredis loco constituuntur beneficio praetoris. Ideoque seu ipsi agant, seu cum his agatur, ficticiis actionibus opus est, in quibus heredes esse finguntur*'. In proposito MERCOGLIANO, *Actiones*, cit., p. 3 s., sottolinea la necessità di tenere conto della cancellazione degli accenni al processo formulare nei testi della compilazione giustiniana, dove il termine '*fictio*' è riferito quattro volte alla *fictio legis Corneliae*: D. 35.2.1.1 (Paul. *l.s. ad leg. Falc.*), D. 35.2.18.pr. (Paul. 11 *quaest.*), D. 41.3.15.pr. (Paul. 15 *ad Plaut.*), C.I. 8.50.1.1 (*Impp. Sever. et Anton. AA. Ovinio*) e una volta, in tema di emancipazione, ad una *fictio pristina* (*Inst. inst.* 1.12.6).

<sup>228</sup>) Per BIANCHI, *Fictio iuris*, cit., p. 293 ss., il fatto che si potesse far ricorso, nel caso in cui il debitore non fosse deceduto, ad una formula con trasposizione di soggetti e non ad una formula fittizia, denota che nella creazione di una *fictio* il dato reale poteva essere disatteso solo se ciò non comportava un contrasto evidente con i dati della realtà giuridica e, inoltre, «i dati falsamente considerati come esistenti dovevano essere individuati in quanto essi fossero, almeno teoricamente e giuridicamente, «possibili» in relazione alle singole fattispecie».

<sup>229</sup>) Gai., *inst.* 4.65: '*Item bonorum emptor cum deductione agere iubetur, id est ut in hoc solum adversarius eius condemnatur quod superest, deducto eo, quod invicem ei bonorum emptor defraudatoris nomine debet*'.

<sup>230</sup>) Si veda A. ROSS, *Le finzioni giuridiche*, in «Critica del diritto e analisi del linguaggio», Bologna, 1982, p. 182 s., e in senso analogo M. BRETONE, *Finzioni e formule nel diritto romano*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», II, 2001, p. 299 ss., secondo

sità di «fingere» ciò che «alla luce della realtà naturale ovvero della realtà giuridica preesistente, sarebbe impossibile»<sup>231</sup>.

Alcuni autori hanno parlato di dissimulazione di una nuova *regula iuris*<sup>232</sup>, ma forse è preferibile parlare di adeguamento di una disciplina preesistente a situazioni nuove o per le quali, fino a quel momento, non si era avvertita la necessità di una regolamentazione specifica<sup>233</sup>. Le diversità tra le

---

cui attraverso la finzione una disciplina giuridica viene estesa da una situazione, da una fattispecie ad un'altra, ma perché questo obbiettivo possa essere raggiunto occorre compiere l'«arbitrio logico di asserire, contro ogni evidenza o verità comunque determinabile, l'identità di un dato in entrambe le fattispecie; o si suppone esistente nella seconda fattispecie, per ricondurla alla prima, un requisito o un profilo fattuale o giuridico, che in realtà non esiste. Si può anche rovesciare il discorso: il requisito o il profilo esistente non esiste».

<sup>231</sup>) P. CHIASSONI, *Finzioni giudiziali. Progetto di voce per un vademecum giuridico*, in «Analisi e Diritto» (cur. P. Comanducci e R. Guantini), Torino, 2001, p. 83 s., il quale osserva che qualora si volessero configurare le finzioni giudiziali in termini di estensione analogica, occorrerebbe distinguere tra estensione analogica ordinaria e fittizia. La prima si ha quando la somiglianza giuridicamente rilevante tra due classi di fattispecie è solo svelata dagli interpreti, in quanto è già parte del mondo giuridico esistente; la seconda quando la somiglianza «deve essere necessariamente *istituata* dagli interpreti (...) tramite le finzioni giudiziali; *ius facit saltum*».

<sup>232</sup>) Attribuisce alla finzione giudiziale il ruolo di dissimulare la creazione del diritto, «e soddisfare così l'esigenza di riforma senza offendere il tradizionale rispetto d'ispirazione religiosa per l'immutabilità e l'origine divina del diritto», H.J.S. MAINE, *Ancient Law. Its Connection with the Early History of Society, and its Relations to Modern Ideas*, London, 1961, p. 21 ss. Secondo lo studioso, la finzione è uno strumento che consente al diritto di svilupparsi gradatamente, ma si tratta di uno strumento «rozzo» e non adeguato ad un sistema giunto ad un certo grado di sviluppo. Su posizioni analoghe già R. JHERING, *Geist des römischen Recht auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung*, III, I, Leipzig, 1888, p. 308 s., il quale distingue tra finzioni dogmatiche, che facilitano solo la rappresentazione giuridica, e finzioni storiche che «hanno lo scopo di stabilire un legame fra diritto anteriore e una regola nuova». Entrambi gli autori, come nota BRETONE, *Finzioni*, cit., p. 300, si muovono nella scia di F.C. SAVIGNY, *System des heutigen römischen Rechts*, I, Berlin, 1840, trad. it. – *Sistema del diritto romano attuale*, I, Torino, 1886, p. 301 –, secondo cui fu proprio grazie alle finzioni che nuove formule giuridiche furono ricondotte a forme antiche; queste ultime non solo continuarono ad esistere, ma trasmisero alle prime una «rigorosa compiutezza», consentendo al diritto romano di svilupparsi senza salti.

<sup>233</sup>) Secondo L. FULLER, *Legal Fictions*, Stanford, 1967, p. 51 e 77, la creazione del diritto tramite la finzione avrebbe lo scopo di effettuare un «aggiustamento» tra nuove situazioni e una struttura concettuale esistente, in quei casi estremi in cui nessun altro strumento appaia utilizzabile. Contra BIANCHI, *Fictio iuris*, cit., p. 27 s., il quale ritiene che con la finzione non si realizza un adeguamento del diritto a nuove situazioni in quanto non si è di fronte ad un procedimento astratto, bensì ad un rimedio pratico, che si traduce in una «cosciente deformazione di una fattispecie concreta cui si riconnette una conseguenza giuridica propria di una fattispecie differente» e quindi, trattandosi di un elemento di fatto e non di una tecnica, non è meritevole di una specifica riflessione teorica. Definisce la finzione un espediente, al quale si fa ricorso quando non si è in grado di perseguire lo scopo prefisso con i mezzi a disposizione, H. KELSEN, *Allgemeine Theorie der Normen*, in

fattispecie non era ignorata dal pretore, bensì «messa tra parentesi» con la conseguenza di rendere l'innovazione giuridica «meno sorprendente, e quindi più tollerabile per l'élite aristocratico-tradizionalistica durante la Repubblica e l'Impero»<sup>234</sup>.

Nel caso della *bonorum venditio*, l'applicazione pratica della procedura aveva evidenziato una serie di limiti ai quali Rutilio, con l'introduzione della nuova azione, intendeva porre dei correttivi e che nei fatti si tradusse nel sostituire alla precedente e non soddisfacente disciplina, un'altra in parte nuova<sup>235</sup>.

A seguito dell'*actio Rutiliana* muta, dunque, la *bonorum venditio* e questo potrebbe essere il motivo per cui Gaio, sebbene in modo non assertorio, finisca con l'attribuire al *praetor urbanus* del 118 a.C. l'invenzione dell'intera disciplina concorsuale.

Rutilio quindi non «novella» se stesso, ma introduce importanti innovazioni rispetto ad una procedura già esistente che, a sua volta, era stata il frutto di un lungo percorso evolutivo che aveva conosciuto tappe intermedie. Queste ultime, intese come forme di esecuzione patrimoniale non perfette, ritengo, con la prevalente letteratura, che vadano ricercate nella disciplina dell'eredità giacente<sup>236</sup>. In questa ipotesi, infatti, poiché non vi era alcuna possibilità che il creditore vedesse soddisfatto il proprio credito, il problema dovette porsi in modo più evidente. Inoltre, quella sorta di pregiudizio costituito dall'incapacità, propria della mentalità romana, di concepire un'esecuzione non personale<sup>237</sup>, poteva più facilmente essere aggirato non esistendo in concreto una persona su cui rivalersi, ma solo delle *res* che appunto, in ca-

---

«Auftrag des Hans-Kelsen-Instituts aus dem Nachlass herausgegeben von K. Ringhofer und R. Walter», Wien, 1979, trad. it. – *Teoria generale delle norme* – (cur. M.G. Losano), Torino, 1985, p. 435. Tale assunto è, però, per BRETONE, *Finzioni*, cit., p. 309, troppo generale, in quanto lascia fuori alcune importanti *fictiones*, tra cui l'*actio Publiciana*.

<sup>234</sup>) BRETONE, *op. ult. cit.*, p. 299, che definisce il tribunale del pretore «duogo privilegiato» della  *fictio* e in quest'ultima il posto in cui si nasconde la vocazione inventiva della giurisprudenza romana.

<sup>235</sup>) CHIASSONI, *Finzioni giudiziali*, cit., p. 85 ss., distingue tra lacune sostitutive endogene e lacune sostitutive esogene; nel primo caso, «la norma che viene sostituita (o «norma surrogata») è sub-ottimale dal punto di vista di un insieme di criteri, principi e valori (percepiti come) *interni* allo stesso ordinamento al quale appartiene la norma surrogata [...]»; nel secondo caso, per contro, la norma surrogata è sub-ottimale dal punto di vista di un insieme di criteri, principi e valori (percepiti come) *esterni* rispetto all'ordinamento al quale appartiene la norma surrogata, e assiologicamente sovraordinati rispetto a esso». Seguendo questo ragionamento, nell'esperienza giuridica romana le finzioni servivano a colmare lacune sostitutive esterne.

<sup>236</sup>) Si vedano CARRELLI, *Per un'ipotesi*, cit., p. 452, ID., *Ancora sull'origine della «bonorum venditio»*, in «SDHL», IX, 1943, p. 302, FRANCIOSI, *Usucapio pro herede*, cit., p. 192 s., e GIUFFRÈ, *Sull'origine della bonorum venditio*, cit., p. 338 ss.

<sup>237</sup>) In tal senso BONFANTE, *Storia*, cit., I, p. 495.

so di *hereditas iacens*, erano considerate *nullius*, anche se delle *res nullius sui generis* perché non acquisibili per occupazione, bensì mediante usucapione. Contro la fin troppo facile obiezione che casi di eredità giacente si verificavano prevalentemente per *hereditates damnosae*<sup>238</sup>, osservo che, da un lato, la mancata accettazione del patrimonio ereditario poteva avverarsi pure per altri motivi, quali la prigionia o l'assenza del designato<sup>239</sup>, dall'altro che in alcuni casi di *hereditas damnosa* o *suspecta* interessato all'usucapione poteva essere lo stesso creditore, presumibilmente colui che vantava il credito maggiore<sup>240</sup>, il quale, pur obbligandosi ai *sacra* e al pagamento di altri eventuali debiti gravanti sul patrimonio del *de cuius*<sup>241</sup>, poteva comunque riuscire a conseguire un

---

<sup>238</sup>) G. COPPOLA, *Studi sulla pro herede gestio*, Milano, 1987, p. 83 ss. e 102, parte da tale premessa per sostenere che la possibilità di realizzare prontamente la successione dell'eredità (*voluerunt veteres maturius hereditates adiri*), posta da Gai., *inst.* 2.55, insieme alla necessità di ottemperare ai *sacra* e ai debiti tra le ragioni pratiche a base dell'istituto dell'*usucapio pro herede*, vada riferita non a qualsiasi terzo, ma solo a colui il quale si trovava già in una data situazione di fatto con l'eredità, relazione a sua volta instaurata sulla base di un giusto titolo. Sul tema cfr. MANZO, *rec.* a G. COPPOLA, *Studi*, cit., in «Index», XIX, 1991, p. 533.

<sup>239</sup>) Per l'impossibilità di accettare l'eredità cfr. D. 29.2.4 (Ulp. 3 *ad Sab.*). Significativo è anche il caso prospettato in D. 29.2.78 (Pomp. 35 *ad Q. Muc.*).

<sup>240</sup>) Cic., *leg.* 2.19.48: «*Hoc uno posito, quod est ad cognitionem disciplinae satis, innumerabilia nascuntur, quibus implentur iuris consultorum libri. Quaeruntur enim qui adstringantur sacris. Heredum causa iustissima est; nulla est enim persona quae ad vicem eius, qui e vita emigravit propius accedat. Deinde qui morte testamentove eius tantundem capiat quantum omnes heredes: id quoque ordine; est enim, ad id quod propositum est, adcommodatum. Tertio loco, si nemo sit heres, is qui de bonis, quae eius fuerint, quom moritur, usu ceperit plurimum possidendo. Quarto, si qui nemo sit, qui ullam rem ceperit, de creditoribus eius qui plurimum servet*». Anche nella *bonorum venditio* a parità di offerte tra estranei, cognati e creditori si preferivano questi ultimi e, tra di loro, colui il quale vantava il credito maggiore: D. 42.5.16 (Gai. 24 *ad ed. prov.*): «*Cum bona veneunt debitoris, in comparatione extranei et eius, qui creditor cognatusve sit, potior habetur creditor cognatusve, magis tamen creditor quam cognatus, et inter creditores potior is, cui maior pecunia debebitur*».

<sup>241</sup>) Sul rapporto tra culto familiare e acquisto del patrimonio ereditario cfr. Cic., *leg.* 2.19.48-2.21.52., su cui sempre fondamentale E.F. BRÜCK, *Cicero versus the Scaevolae*. *Re: Law of Inheritance and Decay of Roman Religion*, in «Seminar», III, 1945, p. 1 ss. (cfr. ID., *Cicero gegen die Scaevolae in Sachen: Erbrecht und Verfall der Römischen Religion*, in *Über römisches Recht im Rahmen der Kulturgeschichte*, Berlin-Göttingen-Heidelber, 1954, p. 24 ss.). Come è noto, principio cardine dell'antica successione ereditaria fu l'obbligo del *suus* alla perpetuazione dei *sacra*. La posizione dell'*heres extraneus*, da quando fu possibile istituirlo per testamento, si modellò su quella del *suus* per cui egli, alla morte del *de cuius*, subentrava in una situazione complessa che includeva tanto la *pecunia* quanto i *sacra*. Il criterio patrimoniale, come guida per la ripartizione tra gli eredi dell'obbligo del culto familiare, fu introdotto da Tiberio Coruncanio (cosiddetto principio del *tantundem*: Cic., *leg.* 2.20.49), mentre un secondo assetto di persone *qui adstringantur sacris*, probabilmente di paternità muciana, è riprodotto in Cic., *leg.* 2.19.48. Su questi temi cfr. D'IPPOLITO, *I giuristi*, cit., p. 44 ss., e M. D'ORTA, *Saggio sulla 'heredis institutio'. Problemi d'origine*, Torino, 1996, p. 137 ss., con rassegna della precedente letteratura.

profitto dalla massa ereditaria<sup>242</sup>.

In virtù del meccanismo dell'*usucapio pro herede*, quindi, riuscì a farsi strada l'idea che il danno economico subito dai creditori con la morte del debitore potesse essere contenuto, facendo scattare a carico dell'usucapiente una responsabilità verso gli altri creditori. In tal modo, attraverso la tecnica interpretativa un istituto, nato per far fronte ad esigenze specifiche, fu reso funzionale ai nuovi principi e alle nuove necessità che via via si venivano affermando<sup>243</sup>.

Inizialmente i casi di *hereditas iacens* non dovettero avere una grande incidenza pratica, anche per la normale presenza di *heredes sui et necessarii* ai quali, com'è noto, non era concesso astenersi dall'accettare l'eredità, pure quando questa fosse stata *damnosa*. Fu, infatti, più tarda innovazione pretoria il *ius abstinendi* grazie al quale sull'*heres suus*, che non avesse posto in essere nessun atto di immissione nel patrimonio ereditario, non ricadeva alcuna responsabilità per i debiti del *de cuius*<sup>244</sup>.

A partire dagli inizi del secondo secolo a.C., il fenomeno divenne relativamente più diffuso e l'*usucapio pro herede* finse da modello per l'esecuzione a

---

<sup>242</sup>) È possibile che tra l'usucapiente e gli altri concorrenti si arrivasse ad un accordo in virtù del quale questi ultimi si accontentassero, anche una volta che fosse trascorso il tempo *ad usucapionem*, di un pagamento in percentuale del credito; in tal caso, osserva FRANCIOSI, *Usucapio pro herede*, cit., p. 201, la contropartita poteva essere rappresentata dall'immediatezza del pagamento. Per l'ipotesi di un possibile accordo tra i concorrenti per la ripartizione del patrimonio o del prezzo, si veda già S. SOLAZZI, *Il concorso dei creditori*, III, Napoli, 1940, p. 100. È, altresì, probabile che tali pattuizioni finissero con l'ottenere una qualche forma di tutela da parte del pretore.

<sup>243</sup>) L'istituto dell'*usucapio pro herede* fu opera dell'*interpretatio* pontificale in un'epoca successiva alle Dodici Tavole ed era in origine finalizzato, ovviamente in assenza di *heredes sui*, ad accelerare l'accettazione dell'eredità affinché il culto domestico non restasse deserto e le ragioni creditorie fossero soddisfatte; cfr. Gai., *inst.* 2.55: '*voluerunt veteres maturius hereditates adiri, ut essent qui sacra fecerent, quorum illis temporibus summa observatio fuit, et ut creditores haberent, a quo suum consequerentur*'. Più tardi, presumibilmente tra il 130 a.C. (anno del pontificato di Publio Mucio Scevola) e il 90 a.C., l'istituto subì una profonda modificazione, trasformandosi da usucapione dell'eredità nel suo complesso, con conseguente acquisto del titolo di *heres*, in usucapione delle singole *res hereditariae*; cfr. Gai., *inst.* 2.54, C.I. 7.29 e, in letteratura, FRANCIOSI, *Usucapio pro herede*, cit., p. 132 ss., nonché D'ORTA, *Saggio sull'heredis institutio*, cit., p. 70.

<sup>244</sup>) All'*heres suus* rimaneva la qualità di erede che finiva con l'essere solo un *nudum nomen*, non comportando né vantaggi né svantaggi. Sul *beneficium abstinendi* cfr. Gai., *inst.* 2.158, D. 28.8.7.pr. e 2 (Ulp. 60 *ad ed.*), D. 29.2.11 (Pomp. 3 *ad Sab.*), D. 42.5.28 (Iavol. 1 *epist.*), C.I. 6.31.6. Per S. SERANGELI, '*Abstentii*', '*beneficium competentiae*' e '*codificazione dell'editto*', Ancona, 1989, p. 42 ss., l'istituto, benché nato tra la fine della repubblica e gli inizi del principato (Labeone commenta la clausola editale ad esso relativa: cfr. D. 28.8.7.2), fu elaborato dalla giurisprudenza solo a partire dalla fine del primo secolo d.C., e a suffragio della sua ipotesi adduce il fatto che il cospicuo materiale giurisprudenziale in tema di *abstentio* proviene da giuristi non anteriori a Giavoleno. Sul punto si veda pure A. GUARINO, *L'editto in casa Cupiello*, in «Labeo», XXXVI, 1990, p. 50 ss., ora in *Pagine di diritto romano*, IV, cit., p. 356.

carico di soggetti viventi, favorendo in tal modo l'affermazione del principio per cui colui il quale fosse diventato titolare dei beni appartenenti ad una persona gravata da debiti, potesse validamente procedere alla soddisfazione *pro quota* dei creditori<sup>245</sup>.

Come ipotizzato dal Solazzi, il rimedio giurisprudenziale dell'*usucapio pro herede* fu successivamente sostituito da un diretto intervento pretorio, forse dapprima volto ad autorizzare la *missio in bona rei servandae causa* caso per caso<sup>246</sup>. L'*usucapio pro herede*, però, non necessitava di un esplicito provvedimento di *missio in bona* che peraltro, almeno in origine, aveva uno scopo del tutto diverso. L'antico *ius civile*, infatti, non dava alcun rimedio al creditore che si trovasse nell'impossibilità di avvalersi dell'esecuzione personale perché, ad esempio, il debitore era latitante o *absens indefensus* o, pur presente in giudizio, non assumeva la *defensio* oppure non aveva trovato nessuno che si offrisse come *vindex*. A tale lacuna supplì il pretore concedendo la *missio in bona* che, quindi, nacque come rimedio processuale finalizzato a rendere possibile la *litis contestatio*. In altri termini, si trattava di un espediente che consentiva di trovare un soggetto «contro cui contestare la lite al posto di colui contro il quale non era possibile contestarla, perché morto senza eredi o *capite minutus*, o perché fallite le misure di coazione per ottenerne la presenza *in iure* e la *defensio*»<sup>247</sup>. Ben presto, però, questo sistema rivelò i suoi limiti: penso a quei patrimoni così esigui da rendere inutile la *missio* oppure alle ipotesi in cui essa risultava, in concreto, non attuabile. Inoltre, poiché chi si immetteva nei *bona* del debitore non li usucapiva, ma si limitava a detenerli<sup>248</sup>, fu necessario un ulteriore passaggio che consistette nell'equiparazione del convenuto non comparso in giudizio al defunto; solo allora si poté procedere

---

<sup>245</sup> GIUFFRÈ, *Sull'origine della bonorum possessio*, cit., p. 342.

<sup>246</sup> Così SOLAZZI, *Il concorso*, III, cit., p. 100 nt. 5. Come già ho avuto modo di osservare *supra*, nt. 242, non è comunque da escludere un intervento pretorio volto a tutelare gli accordi intervenuti tra l'usucapiente e gli altri concreditori.

<sup>247</sup> G. SCHERILLO, *La «bonorum venditio» come figura di «successio»*, in «Iura», IV, 1953, p. 208. Cfr. M. DEL PILAR PÉREZ, *Origine e presupposti del concorso dei creditori a Roma*, in «TSDP.», IV, 2011, p. 10 ss.

<sup>248</sup> Che la *missio* non attribuisse il possesso, ma la semplice detenzione finalizzata alla sola *custodia et observatio* dei *bona* è ampiamente attestato dalle fonti: si vedano in particolare D. 41.2.3.23 (Paul. 54 *ad ed.*), D. 41.2.10.1 (Ulp. 69 *ad ed.*), D. 42.4.7.pr. (Ulp. 59 *ad ed.*) e D. 43.17.3.8 (Ulp. 69 *ad ed.*). Si trattava, pertanto, di un provvedimento cautelare, fondato sulla potestà coercitiva del magistrato, tant'è vero che sia Ulpiano (D. 2.1.4) che Paolo (D. 50.1.26.pr.) lo definiscono atto *magis imperii quam iurisdictionis*. Sul punto cfr. SCHERILLO, *La bonorum venditio*, cit., p. 209 nt. 5 e p. 215, M. MARRONE, *La legittimazione passiva alla «rei vindictio»*, Palermo, 1975, p. 135 ss., GUARINO, *La condanna*, cit., p. 118 nt. 7, e B. ALBANESE, *Le situazioni possessorie nel diritto privato romano*, Palermo, 1985, p. 62 ss.



alla vendita di quel patrimonio al migliore offerente<sup>249</sup>. Pertanto, la *missio in bona* e la conseguente *bonorum venditio*, nate con lo scopo di porre un soggetto al posto di un altro al fine di rendere possibile *vocatio in ius* e *litis contestatio*<sup>250</sup>, solo in un secondo momento furono utilizzate per perseguire finalità esecutive, soprattutto nei casi in cui vi erano più creditori<sup>251</sup>.

Il percorso tracciato fu ovviamente favorito anche da situazioni contingenti, quali la massiccia presenza di schiavi a Roma che determinò una «svallutazione» degli *addicti*<sup>252</sup>, la cui condizione andava peraltro evolvendosi, al punto che si è parlato di un diritto alla *solutio* da parte dell'*addictus* che avesse prestato *operae* equivalenti all'importo della condanna<sup>253</sup>.

Se, quindi, la *bonorum venditio* si perfezionò nel tempo ed escluso che essa possa essere stata «inventata» da un singolo pretore, appare plausibile ipotizzare che a Rutilio tecnicamente si debba solo l'ideazione dell'omonima *actio*; essa, però, insieme con l'*actio Serviana*, innovò profondamente il sistema dell'esecuzione concorsuale<sup>254</sup>.

Questa aveva inizio ad istanza di parte, nel senso che erano i creditori a chiedere al pretore l'emissione del decreto di *missio in bona* che, una volta

---

<sup>249</sup>) Per questo motivo, osserva GIUFFRÈ, *Sull'origine della bonorum venditio*, cit., p. 347 nt. 106, la vendita doveva riguardare l'intero patrimonio che, quindi, veniva alienato in blocco.

<sup>250</sup>) Così SCHERILLO, *La bonorum venditio*, cit., p. 208. Ciò spiega la sproporzione, comunemente riconosciuta, tra la *bonorum venditio*, intesa come procedimento di esecuzione patrimoniale, e gli scopi che con tale tipo di esecuzione si vollero perseguire e che, secondo la felice espressione dello Scherillo, è da attribuirsi al fatto che si tratta di «una struttura armonizzante con le primitive finalità (...), ma non armonizzante con le nuove finalità».

<sup>251</sup>) In tal senso M. TALAMANCA, *La vendita all'incanto nel processo esecutivo romano*, in «Studi P. de Francisci», II, Milano, 1956, p. 239.

<sup>252</sup>) A partire dalla riforma di Appio Claudio, censore nel 312 a.C., che iscrisse per la prima volta i liberti e i loro discendenti nelle tribù, il fenomeno schiavistico crebbe in modo inarrestabile favorito dapprima dalle guerre di conquista, quindi dal diffondersi del commercio internazionale degli schiavi che, com'è noto, aveva il suo centro principale nell'isola di Delo, dove venivano venduti fino a diecimila schiavi al giorno: cfr. Strab., *geogr.* 14.5.1. Per la politica di Appio Claudio si vedano, in particolare, A. GARZETTI, *Appio Claudio Cieco nella storia politica del suo tempo*, in «Athenaeum», XXV, 1947, p. 214 ss., F. CASSOLA, *I gruppi politici romani nel III secolo a.C.*, Trieste, 1962, p. 128 ss., BAUMAN, *L'antichità*, cit., p. 21 ss., L. LORETO, *La censura di Appio Claudio, l'edilità di Cn. Flavio e la modernizzazione dell'apparato statale romano*, in «Atene e Roma», XXXVI, 1991, p. 181 ss., e, più di recente, M. HUMM, *Appius Claudius Caecus. La République accomplie*, Roma, 2005, p. 101 ss.

<sup>253</sup>) Così PEPPE, *Studi sull'esecuzione*, cit., p. 260, il quale considera questo diritto alla *solutio* una conseguenza della *lex Poetelia Papiria de nexis*; su questi temi cfr. *supra*, p. 64 ss.

<sup>254</sup>) Per SCHERILLO, *La bonorum venditio*, cit., p. 213, il fatto che a Rutilio sia stata attribuita anche la paternità della *bonorum venditio* può spiegarsi in quanto, nel corso del tempo, le principali figure di *bonorum venditio* finirono col diventare quelle conseguenti a *missio* nei beni di una persona vivente, per cui si considerò «autore dell'istituto colui che si era limitato a estenderlo ai beni di un vivo». Sul punto cfr. FRANCIOSI, *Usucapio pro herede*, cit., p. 197 s., e GIUFFRÈ, *Sull'origine della bonorum venditio*, cit., p. 357.

concesso, li immetteva nel patrimonio del debitore (*in bonis habere*). Sui creditori gravava l'onere di dare pubblicità al provvedimento magistratuale, cosa che avveniva tramite affissioni pubbliche (*bonorum proscriptio*) nei luoghi più frequentati della città. Scopo della *proscriptio* era anzitutto quello di consentire ad altri creditori di inserirsi nella procedura, garantendo la concorsualità della stessa, ma anche di rendere possibile l'eventuale intervento di terzi in favore del debitore. La custodia dei beni era affidata ad uno dei creditori<sup>255</sup>.

Trascorso infruttuosamente un periodo di trenta o di quindici giorni, a seconda che l'insolvente fosse vivo o defunto, entro il quale l'*obligatus* aveva ancora la possibilità di estinguere il suo debito direttamente o tramite altri<sup>256</sup>, il debitore veniva considerato fallito e i creditori designavano un *magister bonorum* che, dopo aver redatto l'inventario dei *bona*, emanava la *lex venditionis* e, *'si vivi bona veneant, in diebus ..., si mortui in dimidio'*<sup>257</sup>, procedeva alla vendita, aggiudicando i beni a colui il quale offriva di pagare la percentuale più alta delle passività dell'esecutato<sup>258</sup>.

---

<sup>255</sup> Cic., *Quinct.* 27.84: *'Qui ex edicto meo in possessionem venerint (...) eos ita videbitur in possessione esse oportere (...) quod ibidem recte custodire poterunt, id ibidem custodiant; quod non poterunt, id auferre et abducere licebit (...) dominum (...) invitum detrudere non placet'*.

<sup>256</sup> D. 42.5.33.1 (Ulp. 3 reg.): *'Defendere debitorem sicut ante, quam bona eius possiderentur, licet, ita post bonorum quoque possessionem eius, sive ipse sui, sive alius defensionem eius suscipiat, debet satisfacere, ut satisfatione interposita iudicium accipiat et a possessione discedatur'*. Era da questo momento che il debitore si considerava fallito.

<sup>257</sup> Gai., *inst.* 3.79: *'Si quidem vivi bona veneant, iubet ea praetor per dies continuos XXX possidere et proscribi; si vero mortui, per dies XV. Postea iubet convenire creditores et ex eo numero magistratum creare, id est eum, per quem bona veneant. Itaque si vivi bona veneant, in diebus (X legem bonorum vendundorum) fieri iubet, si mortui, in dimidio. Diebus itaque vivi bona XXX, mortui vero XX emptori addici iubet. Quare autem tardius viventium bonorum venditionem compleri iubet, illa ratio est, quia de vivis curandum erat, ne facile bonorum venditiones paterentur'*.

<sup>258</sup> In caso di offerte uguali tra estranei, cognati e creditori erano preferiti questi ultimi: cfr. D. 42.5.16 (Gai. 24 *ad ed. prov.*), su cui *supra*, nt. 240. E' proprio la posizione del *bonorum emptor*, esclusivamente pretoria (cfr. Gai., *inst.* 3.80) che differenzia la *bonorum venditio* dalla *bonorum sectio*. Se, infatti, non si può escludere che quest'ultima sia stata il modello civilistico al quale si ispirò il pretore nel concedere la *bonorum venditio* (così P. GIUNTI, *Ius controversum e separatio bonorum*, Firenze, 1990, p. 61 s.), va pure osservato che nella vendita di *bona publica* (ossia *bona publicata*, e forse anche *bona caduca* e bottini di guerra), l'acquirente (*sector*), a seguito dell'*addictio* pronunciata dai *quaestores aerarii*, acquistava la piena proprietà delle *res* e non l'*in bonis habere*. Inoltre, nella *bonorum sectio* l'attivo era sempre superiore al passivo, nessun rapporto si instaurava tra l'originario proprietario e il *sector* che, a suo nome, effettuava la liquidazione, ed era questo il momento in cui, peraltro, la procedura da pubblicistica si trasformava in privatistica: cfr. GIUFFRÈ, *Sull'origine della bonorum venditio*, cit., p. 317 ss. Pertanto, benché emergano punti di contatto tra *bonorum venditio* e *bonorum sectio*, specie, come osserva GIUNTI, *loc. ult. cit.*, nel caso di esecuzione concorsuale in cui «l'incidente della *separatio bonorum* abbia reso possibile, e necessaria, la liquidazione separata di una massa patrimoniale decisamente attiva», appare eccessivo parlare di «parallelismo fondamentale, 'genetico' tra i due procedimenti esecutivi».

La successione del *bonorum emptor* era considerata a titolo universale<sup>259</sup>; di conseguenza l'acquirente dei *bona* era tutelato da un particolare interdetto (*interdictum possessorium*)<sup>260</sup> nei confronti dei terzi e, per quanto fin qui esposto, a partire dal penultimo decennio del secondo secolo a.C., egli poteva agire contro gli eventuali debitori del fallito con l'*actio Rutiliana*, se il debitore era vivo<sup>261</sup>, con l'*actio Serviana*, se era morto<sup>262</sup>.

Molto discusso è il problema del rapporto cronologico intercorrente tra le due azioni. Stando a Gaio, l'*actio Rutiliana* avrebbe preceduto l'*actio Serviana*<sup>263</sup>: la notizia, seppur riferita dal giurista in forma dubitativa, secondo cui la formula con trasposizione di soggetti sarebbe stata introdotta insieme alla *bo-*

---

<sup>259</sup> *Iust. inst.* 3.12: 'Erant ante praedictam successionem olim et aliae per universitatem successiones. Qualis fuerat bonorum emptio, quae de bonis debitoris vendendis per multas ambages fuerat, introducta et tunc locum habebat, quando iudicia ordinaria in usu fuerunt: sed cum extraordinariis iudiciis posteritas usa est, ideo cum ipsis ordinariis iudiciis etiam bonorum venditiones exspiraverunt et tantummodo creditoribus datur officio iudicia bona possidere et prout eis utile visum fuerit ea disponere, quod ex latioribus digestorum libris perfectius apparebit'.

<sup>260</sup> Gai., *inst.* 4.145: 'Bonorum quoque emptori similiter proponitur interdictum, quod quidam possessorium vocant'. Il 'similiter' si riferisce all'*interdictum quorum bonorum* di cui il giurista aveva parlato immediatamente prima (*inst.* 4.144).

<sup>261</sup> Sul punto GIUFFRÈ, *Sull'origine della bonorum venditio*, cit., p. 360 s., osserva che è difficile, ma non impossibile, «immaginare che il 'gioco' della 'trasposizione dei soggetti' sia stato preso in considerazione quando il 'soggetto' da nominare nell'*intentio* come avente diritto non fosse nel novero dei vivi». Ha invece escluso completamente tale possibilità DI LELLA, *Formulae ficticiae*, cit., p. 54 nt. 11, condiviso da BIANCHI, *Fictio iuris*, cit., p. 291 nt. 270.

<sup>262</sup> Per quanto concerne l'*actio Serviana* essa, in base a Cic., *Quinct.* 19.60, era applicabile anche all'esecuzione sui beni dell'esiliato; in generale su tale azione si veda M. KASER, *Über 'relatives Eigentum' im altrömischen Recht*, in «ZSS», CII, 1985, p. 1 ss.

<sup>263</sup> La «paternità» di questa *actio* è da sempre oggetto di *rexcata quaestio* in letteratura. Disamina del problema, con indicazione delle differenti posizioni assunte dagli studiosi, in DI LELLA, *op. cit.*, p. 64 ss., il quale esclude che tale formula possa essere stata concepita da Servio Sulpicio Rufo, sia perché questi non fu mai pretore, sia perché, nell'ipotesi contraria, l'azione avrebbe mutuato la denominazione dal *praenomen* e non dal *nomen* del giurista, la qual cosa non trova riscontro nella prassi. Su posizioni analoghe già CARRELLI, *Per un'ipotesi*, cit., p. 435 s., con riferimento non solo all'*actio Serviana*, ma anche all'*actio Serviana pigneraticia*. Anche D'IPPOLITO, *Tagliacarte*, in «Labeo», XXX, 1984, p. 380 s., è molto critico circa la possibilità di ricondurre a Rutilio Rufo e a Servio l'ideazione delle formule riportate in Gai., *inst.* 4.35. Più possibilista circa l'attribuzione all'amico di Cicerone dell'*actio Serviana* è GIUFFRÈ, *Sull'origine della bonorum venditio*, cit., p. 361, il quale sottolinea che non solo nel suo ambiente, ma anche dai giuristi della tarda repubblica e del principato fino ad età Severiana, Servio Sulpicio Rufo era solitamente ricordato con il solo *praenomen*. Ribadisce le opinioni tradizionali sulla «paternità» dell'*actio Rutiliana* e dell'*actio Serviana*, A. D'ORS, *Agere cum deductione*, in «SDHI», LIX, 1993, p. 205. In generale su queste due *actiones* si vedano KASER, *Zivilprozessrecht*, cit., p. 58 ss., ALBANESE, *Le situazioni possessorie*, cit., p. 119 ss., e BIANCHI, *Fictio iuris*, cit., p. 286 ss.

*norum venditio*, porta a questa conclusione<sup>264</sup>. Sul punto mi limito ad osservare che, in concomitanza con la trasformazione dell'*usucapio pro herede*, da usucapione dell'*hereditas* nel suo insieme, in usucapione delle singole *res hereditariae*, con conseguente impossibilità per l'usucapiente – che non acquistava più il titolo di *heres* – di agire nei confronti dei terzi debitori, si creò un vuoto nel sistema dell'esecuzione, vuoto colmato «dall'ignoto pretore che ideò la formula Serviana, mediante la quale al *bonorum emptor* fu possibile agire nei confronti del terzo debitore '*ficto se herede*'»<sup>265</sup>.

Tutto ciò probabilmente avvenne poco dopo l'introduzione dell'*actio Rutiliana* e questo non perché la vendita dei beni di un debitore vivo abbia preceduto l'esecuzione sui beni di un morto, ma perché la trasformazione nel frattempo subita dall'istituto dell'*usucapio pro herede* aveva accentuato a tal punto la differenza tra i creditori di un debitore vivo e quelli di uno morto senza eredi, a danno di questi ultimi, che si rese necessaria la creazione di un'apposita *actio*<sup>266</sup>. Il fatto che, nella redazione giuliana dell'Editto, le clausole relative alla formula *Rutiliana* precedano quelle che si riferiscono alla formula *Serviana*, credo contribuisca a suffragare tale ipotesi<sup>267</sup>.

Quanto all'*interdum* del testo gaiano<sup>268</sup>, esso lascia intendere che, almeno

---

<sup>264</sup> GIUFFRÈ, *op. cit.*, p. 352 s., aderendo ad una lettura di Gai., *inst.* 4.35 che era stata già di S. PEROZZI, *Istituzioni di diritto romano*<sup>2</sup>, II, Milano, 1928, p. 77 nt. 3, ritiene che Gaio non postulò una scelta alternativa tra *actio Rutiliana* e *actio Serviana*, ma si limitò ad affermare che il compratore dei beni agisce fingendosi erede; poi aggiunge che tuttavia, «*interdum*», «*solet*» agire (ovvero – presumiamo – essere convenuto) anche '*alio modo*', spiegando il '*modo*' (la trasposizione dei soggetti) ma non indicando i casi per i quali esso era usato». *Contra*, S. SOLAZZI, *Il concorso dei creditori nel diritto romano*, II, Napoli, 1938, p.141 s.

<sup>265</sup> FRANCIOSI, *Usucapio pro herede*, cit., p. 203. A riguardo BIANCHI, *Fictio iuris*, cit., p. 290 s., nota che nell'*actio Serviana* la finzione che il *bonorum emptor* sia l'erede del fallito risponde ad esigenze squisitamente commerciali, mancando, in questo caso, la «coincidenza fra la supposizione 'processuale' e la finalità del risultato (successorio) che si voleva ottenere, il ricorso alla *fictio* denota una tecnica ancora più sofisticata».

<sup>266</sup> Così GIUFFRÈ, *Sull'origine della bonorum venditio*, cit., p. 360.

<sup>267</sup> Solo nell'editto del pretore P. *Burrienus* (Cic., *Quinct.* 19.60) tale clausola sembra occupare una diversa posizione, ma ciò non costituisce un argomento decisivo in quanto Cicerone potrebbe aver seguito un ordine diverso rispetto a quello edittale per ragioni di efficacia espositiva, connesse al tipo di causa che stava perorando: così SOLAZZI, *Il concorso*, I, cit. 111 ss. Nella ricostruzione di O. LENEL, *Das Edictum Perpetuum. Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung*<sup>3</sup>, Leipzig, 1927, rist. Aalen, 1985, p. 413 ss., e in quella di SOLAZZI, *loc. ult. cit.*, la clausola '*cui heres non extabit*' è posta dopo quelle relative all'*actio Rutiliana*. Al contrario, per FRANCIOSI, *Usucapio pro herede*, cit., p. 193 ss., l'ordine edittale, da un lato, potrebbe non rispecchiare «cronologicamente il susseguirsi degli interventi magistratuali, ma seguire fini sistematici», dall'altro, la posizione occupata dalle clausole facenti capo alla formula *Rutiliana* potrebbe agevolmente spiegarsi in quanto i casi di *venditio* in danno di un debitore vivente erano molto più frequenti rispetto a quelli in danno di un debitore defunto.

<sup>268</sup> Gai., *inst.* 4.35: '*Similiter et bonorum emptor ficto se herede agit, sed interdum et alio modo*

nell'epoca in cui scriveva il giurista, il *bonorum emptor* di regola agiva *ficto se herede e*, in alcuni casi, si avvaleva dell'*actio Rutiliana*<sup>269</sup>. Gaio, quindi, sembra voler sottolineare un'opportunità di scelta tra due possibili forme di tutela in un'età in cui, presumibilmente, la linea di demarcazione tra le due azioni non era più così netta come nel periodo in cui esse furono ideate<sup>270</sup>.

3. E' Ulpiano ad attribuire al pretore del 118 a.C. un'altra importante innovazione, destinata ad incidere profondamente sul rapporto tra patrono e cliente, espressione di un valore antico e profondamente radicato nella cultura romana:

D. 38.2.1.pr.-2 (Ulp. 42 *ad ed.*): Hoc edictum a praetore propositum est honoris, quem liberti patronis habere debent, moderandi gratia. namque ut Servius scribit, antea soliti fuerunt a libertis durissimas res exigere, scilicet ad remunerandum tam grande beneficium, quod in libertos confertur, cum ex servitute ad civitatem Romanam perducuntur. Et quidem primus praetor Rutilius edixit se amplius non daturum patrono quam operarum et societatis actionem, videlicet si hoc pepigisset, ut, nisi, ei obsequium praestaret libertus, in societatem admitteretur patronus. Posteriores praetores certae partis bonorum possessionem pollicebantur: videlicet enim imago societatis induxit eiusdem partis praestationem, ut, quod vivus solebat societatis nomine praestare, id post mortem praestaret<sup>271</sup>.

Nel frammento, tratto dal commentario di Ulpiano all'editto del pretore e posto dai compilatori come *incipit* del titolo *de bonis libertorum* del trentottesimo

---

*agere solet*'.

<sup>269</sup>) Alcune di queste ipotesi sono prospettate in Gai., *inst.* 4.112: «Non omnes actiones, quae in aliquem aut ipso iure competunt aut a praetore dantur, etiam in heredem aequae competunt aut dari solent. Est enim certissima iuris regula ex maleficiis poenales actiones in heredem nec competere nec dari solere, veluti furti, vi bonorum raptorum, iniuriarum, damni iniuriae. Sed heredi ... actoris huius modi actiones competunt nec denegantur, excepta iniuriarum actione et si qua alia similis inveniatur actio».

<sup>270</sup>) Contra GIUFFRÈ, *Sull'origine della bonorum venditio*, cit., p. 363, secondo cui l'avverbio '*interdum*' significa «in certi casi», vale a dire nei casi in cui occorre, mentre '*solet*' «non può essere reso, letteralmente, con 'si suole', perché in molti contesti gaiani (...) ha il senso dell'obbligatorietà per raggiungere certi risultati»; in caso contrario verrebbero meno «le due precise sfere d'applicazione dell'*actio Serviana* e della *Rutiliana*». Sul tema cfr. S. SOLAZZI, *Il concorso*, II, cit., p. 142 ss., e *Di qualche fastidioso «interdum»*, in «SDHI», XIX, 1953, p. 330 ss., ora in *Scritti*, VI, cit., p. 660 ss., dove l'autore, probabilmente con l'intenzione di pronunziarsi definitivamente su una questione su cui più volte era tornato, afferma che «il § 35 non è di buona forma gaiana. Specialmente eliminando l'*interdum*, le nostre pene scemerebbero di molto».

<sup>271</sup>) Il frammento riconducibile direttamente all'attività di Rutilio Rufo in qualità di pretore è D. 38.2.1.1 (Ulp. 42 *ad ed.*), di cui propongo la seguente traduzione: «E' certamente il pretore Rutilio, per primo, ha stabilito nel suo editto che non concederà al patrono niente più che l'*actio operarum* e l'*actio societatis*, sempre che sia stato pattuito che se il liberto non gli avesse prestato l'*obsequium*, il patrono sarebbe stato ammesso alla società».

mo libro dei *Digesta*, il giurista severiano fa precedere il breve *excursus* sulla storia del rapporto di patronato dall'enunciazione della ragione per cui il pretore Rutilio, per primo, introdusse nel suo editto la nuova disciplina: '*honoris, quem liberti patronis habere debent, moderandi gratia*'<sup>272</sup>. In passato, infatti, i *patroni* – continua Ulpiano riferendo quanto ha letto in Servio Sulpicio Rufo<sup>273</sup> – erano soliti imporre agli schiavi, all'atto dell'affrancamento, la promessa di gravose prestazioni e proprio per porre un argine alla richiesta di *durissimae res*, Rutilio emanò un editto con il quale stabiliva che al patrono, qualora il servo manomesso non avesse tenuto fede all'obbligo di *obsequium praestare* e sempre che ciò fosse stato espressamente stabilito, potessero essere accordate solo l'*actio operarum* e l'*actio societatis*. I pretori successivi concessero ai patroni la *bonorum possessio certae partis* che sarebbe stata elaborata sul modello della *societas* tra patrono e liberto affinché ciò che il liberto, da vivo, '*solebat societatis nomine praestare, id post mortem praestaret*'.

Il passo, complesso e oggetto di costante attenzione in letteratura, è stato ritenuto in più punti interpolato e non è mancato chi ha manifestato perplessità anche sull'identificazione del *praetor Rutilius* con il nostro personaggio. Con la prevalente dottrina<sup>274</sup>, ritengo che tale circostanza, pur non potendosi considerare un dato certo, abbia un buon grado di plausibilità.

Ulpiano, con le parole '*primus praetor Rutilius edixit*', vuole mettere in evidenza che l'editto di Rutilio rappresentò un momento di rottura tra

---

<sup>272</sup>) *Contra* A. WATSON, *The Law Making in the Later Roman Republic*, Oxford, 1974, p. 232 s., secondo cui tale principio sarebbe in contrasto con la *bonorum possessio dimidia partis* di cui parla Gaio (*inst.* 3.40), testo dal quale sembra doversi dedurre che la condizione dei liberti fosse migliore prima dell'intervento pretorio. Medesima contraddizione sussisterebbe – prosegue lo studioso – anche con la parte successiva del frammento ulpiano, ossia quella in cui vien detto che i giuristi successivi a Rutilio avrebbero concesso al patrono la *bonorum possessio contra tabulas*, sul modello della *societas*. Sui problemi sollevati dal confronto tra Gai., *inst.* 3.40 e D. 38.2.1 (Ulp. 42 *ad ed.*), diffusamente C. MASI DORIA, *Civitas operae obsequium. Tre studi sulla condizione giuridica dei liberti*, Napoli, 1993, p. 83 ss.

<sup>273</sup>) La citazione è probabilmente tratta dall'*ad Brutum*: cfr. F.P. BREMER, *Iurisprudentiae antehadrianae quae supersunt*, I, Leipzig, 1896-1901, rist. Leipzig, 1985, p. 235, e LENEL, *Palingenesia*, II, cit., c. 322 n. 4; sul punto si veda anche SCHIAVONE, *Il caso e la natura*, cit., p. 71 s.

<sup>274</sup>) In tal senso, si vedano BREMER, *op. cit.*, p. 43 ss., 235, LENEL, *Palingenesia* II, cit., c. 185 nt. 1, e BRETONE, *Cicerone*, cit., p. 77 nt. 44, il quale ritiene che, oltre a Gai., *inst.* 4.35, pure D. 38.2.1.1 (Ulp. 42 *ad ed.*) attestino in modo chiaro un intervento di Rutilio in qualità di pretore. Su posizioni simili anche SCHIAVONE, *Il caso e la natura*, cit., p. 362 nt. 108, e MASI DORIA, *Civitas operae obsequium*, cit., p. 99. Lo stesso E. ALBERTARIO, *Sui negozi giuridici conchiusi dal liberto «onerandae libertatis causa»*, in *Studi di diritto Romano*, III, Milano, 1936, p. 391 ss., nonostante ritenga il frammento largamente interpolato, non sembra mettere in dubbio l'attribuzione al pretore del 118 a.C. di un editto volto a modificare la disciplina del rapporto di patronato; sul punto *infra*, p. 86 ss.

quanto accadeva in un passato, che consentiva ai patroni di richiedere *durissimae res* agli schiavi manomessi, e quanto da quel momento in avanti sarebbe accaduto a seguito della nuova *regula* che poneva limiti definiti alle antiche pretese<sup>275</sup>. Le ragioni a base di questo intervento pretorio sono varie e di diversa natura. Anzitutto la *fides* e i *mores* che fino ad allora avevano regolato il rapporto di patronato e che avevano fatto sì che al liberto potessero essere richieste prestazioni illimitate in quanto la libertà ottenuta era considerata un *beneficium* talmente grande da consentire ogni forma di contrapartita<sup>276</sup>, non riflettevano più il costume di una società in cui si assisteva, complice il radicale mutamento del sistema economico-produttivo, non solo al progressivo affievolirsi del sentimento di appartenenza dell'ex schiavo alla famiglia del patrono, ma anche all'accumulo di significative ricchezze da parte dei non pochi schiavi affrancati. In tale contesto, la valutazione dell'*honor* dovuto dal liberto si spostò da un piano meramente ideale e, quindi, non quantificabile e sostanzialmente illimitato, ad uno economico che rendeva possibile più precise misurazioni. Ma la natura dell'editto ricordato in D. 38.2.1.1 ben si armonizza anche con la *sapientia* stoica che ebbe, nella seconda metà del secondo secolo a.C., in Rutilio Rufo uno dei suoi principali esponenti<sup>277</sup>: è l'«humanitäre Naturrecht» che, grazie alla dottrina di Antipatro di Tarso e del suo allievo Panezio, comincia ad orientare l'azione politica dei governanti «illuminati» e a prendere forma nelle opere dei giuristi romani<sup>278</sup>.

Quanto detto mi induce a respingere l'ipotesi, avanzata dal Watson, secondo cui il Rutilio di cui parla Ulpiano sia da identificarsi con Publio Rutilio Calvo, pretore nel 166 a.C., ipotesi che non è suffragata da dati testuali e, inoltre, retrodaterebbe eccessivamente l'*edictum de bonis libertorum*<sup>279</sup>.

---

<sup>275</sup>) Per L. FANIZZA, *Autorità e diritto: l'esempio di Augusto*, Roma, 2004, p. 26 ss., la frase '*primus praetor Rutilius edixit*' costituisce il fulcro della narrazione ulpiana rispetto alla situazione espressa da '*antea*' e a quella descritta nell'intervento dei '*posteriores praetores*'; la nascita di questa disciplina innovativa è stata «per così dire certificata dai pretori successivi che ne hanno riconosciuto, attraverso interventi orientati nello stesso modo, l'impostazione e i criteri che la ispiravano».

<sup>276</sup>) Cfr. SCHIAVONE, *Il caso e la natura*, cit., p. 72.

<sup>277</sup>) Gli uomini come Rutilio, osserva BRETONE, *Cicerone*, cit., p. 78 s., avevano appreso che la filosofia era soprattutto riflessione sulla natura e sul governo dello stato e solo in via subordinata poteva assolvere ad una funzione contemplativa o consolatoria. Ciò ebbe delle inevitabili ripercussioni anche sul concetto di sapiente: quest'ultimo era «lo stesso uomo antico che aveva innalzato la sua esperienza pratica, la 'memoria' e l' 'uso', al piano di una teoria etico-politica»; cfr. Afranio *apud* Gell., *noct. Att.* 13.8.3: '*Versus Afrani sunt in togata, cui Sellae nomen est: Usus me genuit, mater peperit Memoria, Sophiam vocant me Grai, vos Sapientiam*'.

<sup>278</sup>) Si vedano BEHREND, *Tiberius Gracchus und die Juristen*, cit., p. 52 ss., e WALDSTEIN, *Patroni e liberti*, cit., p. 558 s.: cfr. anche *supra*, p. 39 s.

<sup>279</sup>) WATSON, *The Law Making*, cit., p. 55 nt. 3.

Molto critico sulla possibilità che il magistrato menzionato in D. 38.2.1.1 possa essere P. Rutilio Rufo, è Luigi di Lella il quale, partendo dal presupposto che le parole ‘*antea soliti fuerunt a libertis durissimas res exigere*’ non siano necessariamente da attribuirsi a Servio Sulpicio Rufo e che l’avverbio ‘*antea*’ sia stato usato dal giurista severiano per riferirsi all’età di Servio, ritiene che l’editto *de bonis libertorum* sia da collocarsi nella seconda metà del I secolo a.C. e non sia quindi riconducibile a Rutilio Rufo<sup>280</sup>. In altri termini, secondo lo studioso napoletano, Ulpiano, nel delineare le diverse fasi di elaborazione dell’editto *de bonis libertorum*, avrebbe fatto riferimento a Servio Sulpicio Rufo quale testimone autorevole del tempo in cui visse. Tale ricostruzione solleva non poche perplessità sia dal punto di vista sintattico – mi pare, infatti, una forzatura separare le parole ‘*ut Servius scribit*’ dall’inciso introdotto da ‘*antea*’ –, sia sotto l’aspetto contenutistico, posto che nel frammento viene detto con chiarezza che per primo il pretore Rutilio stabilì che al patrono, nei confronti dello schiavo manomesso, spettava solo l’*actio operarum* e l’*actio societatis*, mentre i pretori successivi, continuando sulla stessa linea innovativa del loro predecessore, concessero anche una *certae partis bonorum possessio*. Inoltre, come osserva Carla Masi Doria, l’ipotesi prospettata dal di Lella viene indebolita da Cic., *Verr.* II.1.125-126, testo dal quale si inferisce che quando Verre ricoprì la pretura urbana, nel 74 a.C.<sup>281</sup>, tale tipo di *bonorum possessio* già esisteva e, di conseguenza, anche questa innovazione introdotta dai *praetores posteriores*, dovrebbe essere anteriore alla prima metà del I secolo a.C.<sup>282</sup>.

Più difficile avanzare un’ipotesi sul contenuto dell’editto menzionato in D. 38.2.1.1: temi come l’*actio operarum* e l’*actio societatis*, in sé già ampi e intricati, toccano una serie di questioni altrettanto articolate e complesse, la cui trattazione in questa sede, oltre a costituire un fuor d’opera, risulterebbe inevitabilmente superficiale<sup>283</sup>. Mi limiterò, pertanto, a svolgere solo alcune brevi considerazioni.

Come già detto, D. 38.2.1 è stato fortemente sospettato di interpolazione. In particolare, Emilio Albertario giudica autentica solo la frase ‘*Et quidem primus praetor Rutilius edixit se amplius non daturum patrono quam operarum actionem*’<sup>284</sup>: ne consegue che anche per lo studioso è comunque da ascrivere al

---

<sup>280</sup>) DI LELLA, *Formulae ficticiae*, cit., p. 60 ss., il quale – come detto *supra*, nt. 220 – aveva espresso forti dubbi in merito all’attribuzione a P. Rutilio Rufo dell’*actio Rutiliana*, sul presupposto che tutte le *formulae ficticiae* sono successive alla riforma giudiziaria augustea.

<sup>281</sup>) BROUGHTON, *The Magistrates*, II, cit., p. 102.

<sup>282</sup>) MASI DORIA, *Civitas operae obsequium*, cit., p. 99.

<sup>283</sup>) Per una minuziosa rassegna delle principali posizioni in letteratura su tali argomenti e, segnatamente, sulla *societas Rutiliana* rinvio a MASI DORIA, *op. cit.*, p. 105 ss.

<sup>284</sup>) ALBERTARIO, *Sui negozi giuridici*, cit., p. 391 s., il quale reputa autentiche, nel prosieguo del testo, anche le parole: ‘*Posteriores praetores certae partis bonorum possessionem pollicebantur*’.



pretore del 118 a.C. un intervento volto a rendere meno greve la condizione degli schiavi manomessi, e ciò costituisce un dato in sé significativo. Albertario esclude, però, la possibilità per il patrono di esperire l'*actio societatis stipulata libertatis causa* in quanto in contrasto con altri due passi, sempre di Ulpiano, riportati rispettivamente in D. 38.1.36<sup>285</sup> e in D. 44.5.1.7<sup>286</sup> che testimoniano, nel primo caso, la nullità *ipso iure* – lo dice Labeone – della *societas stipulata libertatis causa* tra patrono e cliente, nel secondo, la possibilità per lo schiavo affrancato di far ricorso ad una *exceptio* qualora il patrono lo abbia citato in giudizio per ottenere l'adempimento di stipulazioni fatte *onerandae libertatis causa*. La discrasia tra questi due testi e D. 38.2.1, insieme a tutta una serie di elementi di ordine lessicale, come «de due esplicazioni fatte, entrambe col sospetto *'videlicet'*; l'*actio societatis* che nascerebbe da un *factum*», inducono Albertario ad affermare che «raramente accade di trovare altri testi interpolati, la cui interpolazione possa essere dimostrata da un così enorme cumulo di indizi»<sup>287</sup>. Il problema è, però, proprio in questi indizi. Nella parte del frammento che più specificamente riguarda l'editto di Rutilio, se non consideriamo spurio *'videlicet'* e attribuiamo alla forma verbale *'pepigisset'* il significato di

<sup>285</sup>) D. 38.1.36 (Ulp. 11 ad leg. Iul. et Pap.): *'Labeo ait libertatis causa societatem inter libertum et patronum factam ipso iure nihil valere palam esse'*.

<sup>286</sup>) D. 44.5.1.5-7 (Ulp. 76 ad ed.): *'Quae onerandae libertatis causa stipulatus sum, a liberto exigere non possum. onerandae autem libertatis causa facta bellissime ita definiuntur, quae ita imponuntur, ut, si patronum libertus offenderit, petantur ab eo semperque sit metu exactionis ei subiectus, propter quem metum quodvis sustineat patrono praecipiente. In summa si in continenti impositum quid sit liberti, quod ἐπιωροῦμενον oneret eius libertatem, dicendum est exceptioni locum facere. sed si post intervallum, habet quidem dubitationem, quia nemo cogebat hoc promittere: sed idem erit probandum et hic, tamen causa cognita, si liquido appareat libertum metu solo vel nimia patrono reverentia ita se subiecisse, ut vel poenali quadam stipulatione se subiceret. Si libertatis causa societatem libertuo cum patrono coerit et patronus cum liberto pro socio agat, an haec exceptio sit necessaria? et puto ipso iure tutum esse libertum adversus exactionem patroni'*. Nel testo si distingue tra stipulazioni concluse all'atto della *manumissio* (*'in continenti'*) e stipulazioni avvenute in un momento successivo (*'post intervallum'*). In questo secondo caso ci si chiede se possa essere accordata l'*exceptio* qualora sia evidente che l'accordo sia stato raggiunto a causa di *metus* o *nimia reverentia*. Circa la possibilità di dare l'*exceptio* al liberto nei confronti del patrono che ha agito con l'*actio pro socio*, in quanto aveva contratto una *societas libertatis causa*, Ulpiano ritiene (*'puto'*) che *'ipso iure tutum esse libertum adversus exactionem patroni'* e senza dubbio la sua affermazione risulta meno assertoria rispetto a quella di Labeone che è introdotta da *'ait'* (D. 38.1.36). La questione è ampiamente discussa da MASI DORIA, *op. cit.*, p. 101 ss., la quale, inoltre, nota che la *societas* permessa da Rutilio diverge da quelle di cui è traccia nei citati testi ulpiane anche sotto il profilo temporale in quanto la prima veniva concordata dopo la manomissione ed era sottoposta a condizione «quasi a titolo di sanzione per un comportamento determinato, la mancata prestazione d'*obsequium* da parte del liberti».

<sup>287</sup>) ALBERTARIO, *Sui negozii giuridici*, cit., p. 395, il quale, anticipando una fin troppo facile obiezione, osserva che i compilatori non si avvidero del contrasto tra i testi, in particolare tra D. 38.1.36 e D. 38.2.1 in quanto essi appartengono a due masse bluhmiane differenti, all'editto il primo, alla sabiniana il secondo.

accordo tra le parti e non di *factum* in senso tecnico<sup>288</sup>, il contrasto tra i testi risulta decisamente più attenuato in quanto Ulpiano affermerebbe che l'*actio societatis* poteva essere accordata al patrono solo se il liberto non avesse prestato l'*obsequium* e sempre che le parti preventivamente si fossero accordate in tal senso. La *societas* veniva in essere solo a queste condizioni: negli altri casi era proibita e l'esistenza del divieto è espressa con forza da Labeone (*'ait ... ipso iure'*), in maniera più cauta da Ulpiano (*'puto ipso iure'*).

Quanto all'esistenza di un editto *de onerandae libertatis causa imposita* successivo a quello di Rutilio e ascrivibile a Quinto Mucio Scevola<sup>289</sup>, è un'ipotesi suggestiva e avvincente, ma troppo poco suffragabile. Se è vero, infatti, che in D. 38.2.1 viene delineata l'evoluzione storica dell'editto *de bonis libertorum*, la fonte non fornisce elementi tali da poter avanzare una simile congettura.

Ritengo, però, plausibile che con Rutilio, *prope perfectus in stoicis*, inizino una serie di provvedimenti destinati ad incidere profondamente sul rapporto di patronato, rendendolo più conforme alle nuove dinamiche economiche e ai nuovi valori di una società che sempre di più allargava, insieme ai suoi confini, anche il suo angolo visuale.

---

<sup>288</sup>) Sul punto cfr. W. WALDSTEIN, *Operae libertorum. Untersuchungen zur Dienstpflicht freigelassener Sklaven*, Stuttgart, 1986, p. 140 ss., e MASI DORIA, *op. cit.*, p. 103 ss., con letteratura.

<sup>289</sup>) WALDSTEIN, *op. cit.*, p. 156 ss., e *Patroni e liberti*, cit., p. 559 s.

## IV.

### *Rutilio orator et iurisperitus*

1. «In multis causis versatus» – 2. «Magnum munus de iure respondendi substinebat» – 3. La «Constitutio Rutiliana» – 4. I «fragmenta orationum» e le «regulae iuris»

1. Benché in Cicerone si legga che Publio Rutilio Rufo fu ‘*in multis causis versatus*’<sup>290</sup>, le fonti tramandano il ricordo di sole tre orazioni: *de modo aedificiorum, contra M. Aemilium Scaurum de ambitu* e *pro se contra publicanos*, alle quali, peraltro, è riconducibile un esiguo numero di frammenti. Infatti, pur adottando un criterio flessibile, che consenta di considerare tali non solo i passi in cui siano individuabili le parole, secondo la testimonianza delle fonti, espressamente pronunziate da Rutilio, ma anche quei luoghi in cui sia presente almeno il riferimento ad un discorso specifico, e non esclusivamente considerazioni di carattere generale sul tipo di eloquenza del giurista, essi si riducono a cinque.

Con l’unica eccezione del frammento ascrivibile all’orazione *de modo aedificiorum*<sup>291</sup>, tutti gli altri attengono a discorsi pronunziati da Rutilio in occasione di processi che lo vedevano coinvolto in prima persona; in particolare, uno è tratto dall’*oratio* pronunziata per accusare Emilio Scauro, che lo aveva sconfitto alle elezioni consolari per il 115 a.C., di *crimen ambitus*, e tre dall’*oratio pro se contra publicanos*.

Enrica Malcovati<sup>292</sup>, premette ai frammenti delle singole orazioni, quattro passi escerpiti dal *Brutus* ciceroniano<sup>293</sup>. In tre di essi, l’Arpinate ac-

---

<sup>290</sup>) Cic., *Brut.* 110: ‘*De Scauro et Rutilio breviter licet dicere, quorum neuter summi oratoris habuit laudem, et uterque in multis causis versatus, erat in quibusdam laudandis viris, etiam si maximi ingeni non essent, probabilis tamen industria; quamquam his quidem non omnino ingenium sed oratorum ingenium defuit*’.

<sup>291</sup>) Suet., *Aug.* 89.2, *infra*, p. 103 s.

<sup>292</sup>) MALCOVATI, «Oratorum Romanorum Fragmenta liberae rei publicae», cit., p. 168 n. 44.

<sup>293</sup>) Cic., *Brut.* 110, 113, 114 e 116.

comuna Rutilio e Scauro in un unico giudizio: di entrambi ‘*breviter licet dicere*’ in quanto, pur avendo trattato numerose cause ed essendo stati molto operosi, non ebbero fama di grandi oratori e non perché fossero privi di talento, ma perché, anche a causa della loro indole irruente e litigiosa, non erano versati nell’*ars oratoria*; ebbero, però, il merito di far conoscere ed apprezzare a Roma due diversi generi di eloquenza, la stoica Rutilio, l’arcaica Scauro.

In *Brut.* 114, Cicerone esprime il suo giudizio, peraltro molto severo, solo su Rutilio ed esso non si limita all’eloquenza, ma investe l’uomo, il cui rigore sfiora l’alterigia, restituendo l’immagine di una persona che ha un concetto troppo alto di sé, al punto da superare in tale atteggiamento gli stessi filosofi stoici<sup>294</sup>.

In base al criterio poc’anzi illustrato, dei quattro passi del *Brutus* all’orazione contro Emilio Scauro può essere ricondotto unicamente *Brut.* 113, perché qui chiaro ed inequivocabile è il riferimento al discorso pronunciato da Rutilio per accusare di broglio elettorale Emilio Scauro. Anche in questo caso Cicerone non si astiene dal manifestare le proprie considerazioni sull’eloquenza del luogotenente di Quinto Mucio e addirittura adduce tale *oratio* quale esempio di ‘*ars dicendi tristi et severo genere*’<sup>295</sup>.

All’orazione *de modo aedificiorum* è riconducibile un solo frammento, tratto dalla Vita di Augusto di Svetonio, dove lo scrittore latino afferma che il *princeps*, quando propose ai comizi la *lex de modo aedificiorum urbis*, richiamò come precedente proprio questo discorso di Rutilio<sup>296</sup>.

Léon Homo ritiene, in considerazione della materia trattata, che tale orazione fu pronunciata da Rutilio quando era edile e precisamente nel 111 a.C., secondo la cronologia proposta da Giovanni Rotondi<sup>297</sup>. Nonostante Cicerone riferisca che Rutilio non riuscì a ricoprire tale carica magistratuale<sup>298</sup>, ciò non impedisce di congetturare, pur con le dovute cautele, che egli potrebbe aver pronunciato tale orazione proprio quando era in corsa per l’edilità e quindi prima del 118 a.C., anno in cui fu eletto pretore. In ogni caso l’*oratio de modo aedificiorum* è il discorso più risalente di Rutilio, almeno tra quelli di cui ci è giunta notizia, posto che l’arringa contro Emilio Scauro è

---

<sup>294</sup>) Cfr. *supra*, p. 23.

<sup>295</sup>) Cfr. *infra*, p. 104. Nel testo Cicerone fa menzione anche del processo promosso da Scauro contro Rutilio, trattato con maggiori particolari in *de or.* 2.280, su cui *supra*, p. 54 s.

<sup>296</sup>) Per ROTONDI, *Leges publicae*, cit., p. 447, questo provvedimento augusteo fu probabilmente un capo della *lex Iulia sumptuaria*, momento di una più ampia politica di generale moralizzazione della vita pubblica e privata, in cui rientrava pure il contenimento del lusso. Anche la legge di Augusto però, come gran parte delle *leges sumptuariae*, rimase inosservata: sul punto cfr. BOTTIGLIERI, *La legislazione sul lusso*, cit., p. 20 ss. e part. nt. 14.

<sup>297</sup>) Cfr. ROTONDI, *op. cit.*, p. 447, e HOMO, *Roma imperiale*, cit., p. 473.

<sup>298</sup>) Cic., *Plan.* 21.52, su cui *supra*, nt. 20.

databile, con sufficiente margine di attendibilità, dopo la vittoria da quest'ultimo riportata all'elezioni consolari del 115 a.C.

Da Strabone apprendiamo che la *lex Iulia de modo aedificiorum urbis* fissava in settanta piedi (venti metri circa) l'altezza massima degli edifici sulle vie pubbliche e ciò al fine di limitare il rischio di crolli<sup>299</sup>. Il fatto che il *princeps* invochi come precedente l'*oratio* di Rutilio Rufo, induce a pensare che anche il discorso pronunciato dal pretore del 118 a.C. dovesse avere ad oggetto il ridimensionamento verticale delle *insulae*, nel tentativo di affrontare e di dare una risposta ad un problema, quello appunto dell'eccessiva altezza delle case, che si era posto assai per tempo a Roma<sup>300</sup>.

All'*oratio pro se contra publicanos* riconduco tre frammenti: il primo tratto dal *Brutus* di Cicerone, il secondo da Cassio Dione e il terzo da Orosio; a questi Enrica Malcovati aggiunge Liv., *per.* 70<sup>301</sup>. Nell'epitome liviana, però, l'accento è posto sull'innocenza di Rutilio, ingiustamente accusato e condannato all'esilio da un tribunale ormai completamente nelle mani degli *equites*, e sull'ineccepibile condotta da questi tenuta quando, con Quinto Mucio, amministrò la provincia d'Asia nel tentativo di liberare gli abitanti di quelle terre dai soprusi dei *publicani*; manca però un riferimento specifico al discorso pronunciato da Rutilio dinanzi alla *quaestio de repetundis* per contrastare le pesanti accuse che gli venivano rivolte e ciò mi spinge a considerare il testo in esame un *testimonium vitae Rutilii*.

Nel frammento escerpito dal *Brutus*<sup>302</sup>, l'Arpinate si limita a dire che Rutilio '*dixit ipse pro se*', soffermandosi poi sulle difese svolte da Aurelio Cotta, che sebbene molto giovane, parlò come un esperto oratore, e da Quinto Mucio il quale, elegante e limpido come di consueto, non imprese alla sua orazione quella '*vis atque copia*' che l'importanza del giudizio avrebbe richiesto.

<sup>299</sup>) Strab., *geogr.* 5.3.7; cfr. pure Tac., *hist.* 2.71, e Gell., *noct. Att.* 15.1.2. Tale legge non sembra contenere un indirizzo di pianificazione generale e, quindi, non si pone nella scia di quello che, con espressione moderna, si potrebbe definire il «piano regolatore» di Cesare a cui fa riferimento Cic., *Att.* 13.20.1, la cui attuazione fu presumibilmente impedita dai tragici fatti avvenuti alle idi di marzo del 44 a.C.

<sup>300</sup>) Stando a Vitruvio, già nei tempi antichi una legge avrebbe limitato lo spessore delle pareti e quindi indirettamente l'altezza delle case (Vitruv., *arch.* 2.8.17: '*Leges publicae non patiuntur maiores crassitudines quam sesquipedales constitui loco communi*'); ma si veda pure Plin., *nat. hist.* 35.14.49 [173]). In caso di inosservanza di tali prescrizioni era prevista una multa: Val. Max., *fact. et dict.* 8.1.7 ('*Admodum severae notae et illud populi iudicium, cum M. Aemilium Porcinam a L. Cassio accusatum crimine nimis sublimis extractae villae in Aliensi agro gravi multa affectit*'). Cicerone, *leg. agr.* 2.35.96, afferma che, ai suoi tempi, '*Romam cenaculis sublatam atque suspensam*'. Sul punto cfr. J. CARCOPINO, *Le vie quotidiane à Rome à l'apogée de l'Empire*, Paris, 1939, trad. it. – *La vita quotidiana a Roma all'apogeo dell'Impero*<sup>4</sup> –, Roma-Bari, 1994, p. 34 ss.

<sup>301</sup>) MALCOVATI, *op. cit.*, p. 170 n. 4; cfr. *supra*, nt. 42.

<sup>302</sup>) Cic., *Brut.* 115, su cui *infra*, p. 104.

Anche Cassio Dione e Orosio danno testimonianza dell'*oratio pro se* pronunciata da Rutilio<sup>303</sup>, svolgendo poi considerazioni di carattere generale sull'arringa difensiva. In particolare Dione riferisce che l'imputato si difese in modo nobile, preoccupato – e qui, forse, un po' di retorica non manca – più dello Stato che di se stesso, mentre Orosio sottolinea la fierezza dell'uomo che si comportò con estrema dignità, evitando ogni atteggiamento che potesse suscitare la compassione nell'animo dei giurati<sup>304</sup>.

Quali circostanze, quali argomentazioni Rutilio addusse per perorare la sua causa? Nessun frammento lo dice, ma questo silenzio non è privo di significato. Se nelle fonti non c'è traccia delle parole di Rutilio né viene riferito il contenuto del suo discorso, ciò dipende dal fatto che egli scelse una linea difensiva che si limitava all'illustrazione dei fatti, astenendosi da quegli artifici retorici, intesi come insieme di gesti, toni, parole, atti a catalizzare l'attenzione su forme esteriori e a distoglierla dai comportamenti che costituivano l'oggetto del giudizio e che riteneva sarebbero stati, da soli, sufficienti a convincere i giurati della sua innocenza<sup>305</sup>. Se nessun precedente simile e illustre era stato evocato, se nessun tentativo, come dice Orosio, di placare l'avversario, di conquistare il favore dei giurati, di mitigare l'animo dei giudici era stato fatto, se i toni erano stati dimessi, è facilmente comprensibile perché le fonti nel riferire di quell'orazione si siano limitate ad affermare che Rutilio disse ciò che un uomo giusto, ingiustamente accusato, avrebbe dovuto dire, senza aggiungere altri particolari<sup>306</sup>.

2. Cicerone, sempre nel *Brutus*, riferisce che Publio Rutilio Rufo, oltre che '*in multis causis versatus*', fu attivo e operoso nel dare *responsa*<sup>307</sup>; anche in questo caso, però, come per le *orationes*, le fonti tramandano pochi *fragmenta*: tre *sententiae* raccolte da Ulpiano<sup>308</sup>, a cui va aggiunto *Vat. fr.* 1 ove è fatta menzione

---

<sup>303</sup>) Cass. Dio, *fr.* 97.2, e Oros., *adv. pag.* 5.17.12: cfr. *infra*, p. 104.

<sup>304</sup>) Orosio riprende quanto detto da Cic., *de or.* 1.230, su cui *supra*, nt. 65.

<sup>305</sup>) Rutilio aborrriva la retorica ridondante, volta ad attrarre l'interesse dell'uditorio sull'apparenza e non sulla sostanza delle cose, finendo col dare una rappresentazione non autentica della realtà. Che l'arringa difensiva dovesse persuadere i giudici dell'innocenza dell'imputato argomentando in fatto e in diritto, senza far leva sulla commozione e sulla suggestione, è concetto espresso con chiarezza da Rutilio in un frammento dell'opera autobiografica (Cic., *de or.* 1.228, su cui *supra*, p. 54), dove egli manifesta forte disapprovazione nei confronti di Galba che, pur di essere assolto, non esitò a mettere in scena una sorta di tragedia, sottoponendosi a un'umiliazione così profonda alla quale sarebbe stato da preferirsi l'esilio, se non addirittura la morte.

<sup>306</sup>) Sul punto si veda anche *supra*, p. 21 ss.

<sup>307</sup>) Cic., *Brut.* 113, su cui *supra*, nt. 154; cfr. BREMER, *Iurisprudentiae*, cit., p. 44.

<sup>308</sup>) Il dubbio che questi *fragmenta* non siano ascrivibili a Publio Rutilio Rufo può

di una *constitutio Rutiliana* che, pur costituendo secondo l'efficace espressione di Siro Solazzi «un enigma»<sup>309</sup>, è comunque da inquadrarsi tra le *regulae iuris*.

Il primo *responsum*, escerpito dal commentario di Ulpiano *ad Sabinum* e posto dai compilatori nel titolo 'de usu et habitatione' del settimo libro dei *Digesta*, riguarda l'*habitatio* e, più precisamente, la durata del legato avente ad oggetto tale diritto che, com'è noto, solo in epoca giustiniana si configurò come autonomo *ius in re aliena*<sup>310</sup>.

D. 7.8.10.3 (Ulp. 17 *ad Sab.*): Utrum autem unius anni sit habitatio an usque ad vitam, apud veteres quaesitum est: et Rutilius donec vivat, habitationem compe-tere ait, quam sententiam et Celsus probat libro octavo decimo digestorum<sup>311</sup>.

In età repubblicana, accanto al *ius utendi fruendi* si era andato definendo il *ius utendi*, con portata più limitata rispetto all'usufrutto che probabilmente, almeno in origine, aveva lo scopo di consentire il godimento di *res* non fruttifere: in tale fattispecie rientrava l'*usus domi* (o *usus aedium*), inteso come uso di una casa d'abitazione, in genere costituito con legato. In caso di formulazione incerta, spettava ai giuristi stabilire se si trattasse di *ususfructus* o di semplice *usus*<sup>312</sup> e, nella seconda ipotesi, il problema non fu tanto definire il conte-

---

oggi considerarsi generalmente superato: cfr. WATSON, *The Law Making*, cit., p. 32 ss., BRESTONE, *Cicerone*, cit., p. 77 nt. 42, e STOLFI, *Le «sententiae prudentium» nella scrittura di Papiniano, Paolo e Ulpiano*, in «RDR» I, 2001, p. 23 nt. 125.

<sup>309</sup>) Cfr. SOLAZZI, *Né accessiones né adpromissores*, in «BIDR.», XXXVIII, 1930, p. 3 nt. 2 e, in senso analogo, e P. VOCI, *Modi di acquisto della proprietà*, Milano, 1952, p. 197 nt. 2; si veda anche *infra*, p. 101 ss.

<sup>310</sup>) *Iust. Inst.* 2.5.5: '*Habitatio legata sive aliquo modo constituta sit, neque usus videtur neque ususfructus, sed quasi aliquod proprium ius*'. La qualifica dell'*habitatio* come diritto reale autonomo è in C.I. 3.33.13.pr. (*Imp. Iustin. A. Iulian. p.p.*): '*Cum antiquitas dubitabat usu fructu habitationis legato, et primo quidem cui similis est, utrumne usui vel usui fructui an neutri eorum, sed ius proprium et specialem naturam sortita est habitatio, postea autem si possit in cui habitatio legata est eandem locare vel dominium sibi vindicare, auctorum iurgium decedentes compendioso responso omnem huiusmodi dubitationem resecamus*'. Nelle fonti il termine '*habitatio*' non è raro, ma esso è adoperato o come sinonimo di «casa» – cfr. D. 3.5.26 (27) (*Mod. 2 resp.*), D. 47.10.5.5 (Ulp. 56 *ad ed.*) – oppure per indicare l'oggetto materiale di un rapporto di locazione: ad esempio D. 2.14.4.pr. (*Paul. 3 ad ed.*), D. 19.2.5 (Ulp. 28 *ad ed.*), D. 19.2.9 (Ulp. 32 *ad ed.*), D. 19.2.24.2 (*Paul. 34 ad ed.*), D. 19.2.28.1 (*Lab. 4 poster. epit.*). G. PUGLIESE, *Usufrutto uso e abitazione*, in «Trattato di diritto civile italiano» (*dir. F. Vassalli*), IV.5, Torino, 1954, p. 722 nt. 5, è incline a pensare che Giustiniano, nel costituire l'*habitatio* come specifico *ius in re aliena*, abbia recepito quella che era una prassi postclassica orientale. In senso analogo, N. SCAPINI, «*Usus domus*» e «*Habitatio*» nel diritto romano, in «Studi G. Grosso», V, Torino, 1968, p. 25 nt. 3.

<sup>311</sup>) Cfr. *infra*, p. 105.

<sup>312</sup>) Cfr. D. 7.8.10.2 (Ulp. 17 *ad Sab.*): '*Sed si sic relictum sit: «Illi domus usus fructus habitandi causa», utrum habitationem solam an vero et usum fructum habeat, videndum. Et Proculus et Neratius putant solam habitationem legatam, quod est verum. Plane si dixisset testator usum habitandi*

nuto del diritto in base alla volontà del disponente – posto che tale criterio ermeneutico, considerata la tipicità dell'*usus*, finiva con l'averne portata limitata<sup>313</sup> –, quanto quello di stabilire chi, insieme con il legatario, che in genere era il coniuge del *de cuius* disponente, potesse abitare la casa<sup>314</sup>.

A partire da Quinto Mucio Scevola<sup>315</sup>, l'orientamento giurisprudenziale prevalente fu quello di estendere il numero delle persone che, con l'usuuario, potessero abitare la *domus* includendovi la moglie, il marito, la *familia*, i *liberti* e anche gli *hospites*<sup>316</sup>; restava, invece, escluso il locatario che pagasse il canone<sup>317</sup>. Ben presto si diffuse la pratica del legato di *domus usus fructus habitandi causa*, rispetto al quale le valutazioni dei giuristi furono differenti: i Proculiani finirono con l'assimilarlo all'*usus domi*<sup>318</sup>, i Sabiniani, e più tardi sicuramente

---

*causa*, non dubitaremus, quin valeret'. La disposizione testamentaria 'Illi domus usus fructus habitandi causa' viene intesa da Proculo e Nerazio come legato d'uso e non di usufrutto, in quanto la limitazione all'*habitare* escludeva automaticamente il *frui*. Sul punto si veda diffusamente SCAPINI, *Usus domus*, cit. p. 29 s., in particolare nt. 15 e nt. 16.

<sup>313</sup>) In tal senso P. VOCI, *Diritto ereditario romano* II, Milano, 1963, p. 1015 s., che dissente da C.A. MASCHI, *Studi sull'interpretazione dei legati. Verba et voluntas*, Milano, 1938, p. 82, secondo cui «la individuazione e precisazione dell'*usus* non poteva essere desunta che dalla volontà del disponente, inquadrata nel sistema giuridico e nell'orbita del significato comune del termine». Sulla scia del Voci si muove SCAPINI, «*Usus domus*», cit., p. 30, il quale ritiene che l'attività di graduale determinazione di tale diritto «procedette sì attraverso la soluzione di casi concreti offerti dalla prassi ma con l'adozione di decisioni il cui substrato si fondava su esigenze economico-sociali che la giurisprudenza romana, proprio per la caratteristica concretezza con cui operava, non poteva trascurare».

<sup>314</sup>) Mi pare che ciò emerga con sufficiente chiarezza già da una prima lettura dei *fragmenta* dell'ottavo titolo del settimo libro dei *Digesta*.

<sup>315</sup>) D. 7.8.4.1 (Ulp. 17 *ad Sab.*): 'Mulieri autem si usus relictus sit, posse eam et cum marito habitare, Quintus Mucius primus admisit, ne ei matrimonio carendum foret, cum uti vult domo, nam per contrarium quin uscor cum marito possit habitare, nec fuit dubium'. Nel caso in cui beneficiario dell'*usus* fosse il marito, non c'era dubbio che il diritto potesse essere esteso anche alla moglie; a medesima conclusione si dovette giungere anche nell'ipotesi inversa, forse con qualche perplessità in più, in considerazione della *ratio* della disciplina ('ne ei matrimonio carendum fuit'), analoga in entrambe le situazioni.

<sup>316</sup>) D. 7.8.2 e 4 (Ulp. 17 *ad Sab.*). Le ragioni dell'estensione dell'*usus domus* ai liberti e agli ospiti, che pure dovette essere argomento controverso tra i giuristi ('*fuit quaestionis*', dice Ulpiano) sono prima ancora che giuridiche, etiche e sociali nel senso che, da un lato, la coabitazione tra liberti e patroni era consueta a Roma; dall'altro, l'ospitalità fu sempre un'istituto importante, ammantato di sacralità, al punto che Gellio (*noct. Att.* 5.3.4), riportando il pensiero di Catone e di Sabino, afferma che, per gli antichi, i doveri nei confronti degli ospiti precedevano quelli nei confronti dei congiunti.

<sup>317</sup>) Nella parte finale di D. 7.8.217 (Ulp. *ad Sab.*) si legge che Labeone avrebbe riconosciuto all'usuuario la possibilità di dare in locazione la *domus* a condizione che egli stesso continuasse nell'*usus*; la dottrina romanistica è concorde nel ritenere il passo interpolato, ma differenti sono le letture proposte per la cui approfondita disamina rinvio a SCAPINI, *Usus domus*, cit., p. 32 ss.

<sup>318</sup>) D. 7.8.10.2 (Ulp. 17 *ad Sab.*), su cui *supra*, nt. 312.



Marcello, lo considerarono un legato di usufrutto avente ad oggetto una casa di abitazione con la conseguenza che il legatario aveva più ampie possibilità di godimento, compresa quella di locare la casa<sup>319</sup>. Le fonti attestano anche l'esistenza di una forma più attenuata di *habitatio*, con efficacia puramente obbligatoria, che traeva origine da un *legatum sinendi modo* in virtù del quale veniva consentito al legatario di abitare nella *domus* per tutta la vita<sup>320</sup>.

La durata dell'*habitatio* fu oggetto di disputa già tra i *veteres interpretes* – è questo un caso piuttosto risalente di *ius controversum*<sup>321</sup> – e a prevalere fu l'opinione di P. Rutilio Rufo, condiviso più tardi da Celso<sup>322</sup>, secondo cui tale diritto perdurava finché il titolare fosse in vita.

Per quanto concerne il contenuto della *sententia* rutiliana credo che ci si debba fermare al dettato letterale del testo, non potendosi dallo stesso inferire altri contenuti. Forse, il fatto che a partire da Quinto Mucio Scevola – persona molto vicina a Rutilio – i giuristi furono inclini ad ampliare il numero

<sup>319</sup>) *Inst. Inst.* 2.5.5: *‘Quam habitationem habentibus propter rerum utilitatem secundum Marcelli sententiam nostra decisione promulgata permisimus non solum in ea degere, sed etiam aliis locare’*.

<sup>320</sup>) D. 33.2.15.pr. (Marc. 13 dig.): *‘Damas esto heres Titium sinere in illa domo habitare, quoad vivet: unum videtur esse legatum’*. In questo caso, come per il legato di alimenti in cui di regola rientrava l'abitazione, non si poneva il problema di un'assimilazione all'uso, all'usufrutto o all'individuazione di un autonomo diritto reale in quanto si trattava di un'obbligazione gravante sull'eredità: cfr. PUGLIESE, *Usufrutto uso e abitazione*, cit., p. 721.

<sup>321</sup>) La locuzione *‘ius controversum’* non appartiene al lessico della giurisprudenza romana, bensì a quello dell'oratoria, della letteratura retorica ed erudita e ciò non perché i giuristi ne ignorassero il concetto, ma perché, come scrive A.B. SCHWARZ, *Das strittige Recht der römischen Juristen*, in «Festschrift F. Schulz» (cur. Von H. Niedermeyer, W. Flume), II, Weimar, 1951, p. 201 ss., ora nella bella traduzione di Andrea Lovato – SCHWARZ, *Il diritto controverso dei giuristi romani*, in «Itinerari di lettura per un corso di diritto romano»<sup>2</sup>, (cur. A. Lovato), Bari, 2011, p. 173 ss. –, le «idee di *ius controversum* e *ius ambiguum* ripugnano ai giuristi in quanto non si conciliano con la loro concezione del diritto. Cos'è «giusto» viene da loro veramente indagato nella misura in cui sia incerto, perciò a tal fine pongono interrogativi (*quaeritur*) e formulano dubbi, ma tutto ciò è solo soggettivo». Il termine *‘controversia’*, nel senso di disputa teorica, è presente solo una volta nel Digesto, in D. 29.7.14.pr. (Scaev. 8 *quaest.*), e probabilmente il frammento non è esente da rielaborazioni bizantine: sul punto si vedano SCHWARZ, *op. cit.*, p. 182, e M. BRETONE, *Ius controversum nella giurisprudenza classica*, in «Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Memorie», XXIII.3, Roma, 2008, p. 763. Il problema è comunque terminologico e non sostanziale, nel senso che, soprattutto tra la tarda repubblica e il primo principato, il confronto critico su numerose questioni di diritto fu «da strada maestra intrapresa dalla giurisprudenza»: così A. LOVATO, *Quando la disputatio si fa genere letterario: la testimonianza di Ulpiano*, in «Ius controversum e processo tra tarda repubblica ed età dei Severi. Atti del Convegno, Firenze 21-23 ottobre 2010» (cur. V. Marotta, E. Stolfi), Roma, 2012, p. 253 ss., al quale rinvio (in particolare p. 253 nt. 6) per una puntuale rassegna della letteratura che, a partire da Schwarz, si è occupata del tema.

<sup>322</sup>) In questo caso è evidente la mediazione di Celso, secondo una tipologia di trasmissione attestata anche per altri giuristi tardo repubblicani: cfr. STOLFI, *Le sententiae prudentium*, cit., p. 23 nt. 125.

delle persone ammesse, con il titolare del diritto, ad abitare la *domus*<sup>323</sup>, comprendendovi anche i *liberti*, e che proprio al pretore del 118 a.C. venga attribuito un intervento volto a rendere meno gravosa la condizione degli schiavi affrancati<sup>324</sup>, può consentire l'accattivante suggestione che il *responsum* sia stato «richiesto» a Rutilio se non *ratione materiae*, almeno per una sua particolare sensibilità su queste tematiche.

La seconda *sententia* che Ulpiano riconduce a Rutilio riguarda l'annoso tema della *penus legata*<sup>325</sup>:

D. 33.9.3.9 (Ulp. 22 *ad Sab.*): Ligna et carbones ceteraque, per quae penus conficeretur, an penori legato contineantur, quaeritur<sup>326</sup>. Et Quintus Mucius et Ofilius negaverunt: non magis quam molae inquit, continentur. Idem et tus et ceras contineri negaverunt. Sed Rutilius et ligna et carbones, quae non vendendi causa parata sunt, contineri ait. Sextus autem [C]ae[c]ilius etiam tus et cereos in domesticum usum paratos contineri legato scribit<sup>327</sup>.

Sesto Elio riteneva che fossero compresi nel *legatum penoris* l'incenso e le cere destinate all'uso domestico<sup>328</sup>, Rutilio Rufo<sup>329</sup> aggiungeva pure la legna e il

---

<sup>323</sup>) Il riferimento ai *clientes* in D. 7.8.3 (Paul. 3 *ad Vit.*) è presumibilmente una glossa interpretativa dei compilatori.

<sup>324</sup>) *Supra*, p. 83 ss.

<sup>325</sup>) Come osserva BREONE, *Ius controversum*, cit., p. 824, il dibattito su questo tema sembra non avere fine; esso prende l'avvio da Sesto Elio, prosegue con Quinto Mucio e Servio, fino a Masurio Sabino e ben oltre. Sulla *penus legata* sempre fondamentale A. ORMANNI, *Penus legata. Contributi alla storia dei legati disposti con clausola penale in età repubblicana e classica*, in «Studi E. Bettò», IV, Milano, 1962, p. 581 ss., che giudica conclusa l'interpretazione della giurisprudenza in tema di *penus legata* con Sabino il quale «riassume ed elabora i risultati della dottrina che lo aveva preceduto e alla quale si richiama».

<sup>326</sup>) Cfr. Gell., *noct. Att.* 4.1.22: 'Ligna quoque et virgas et carbones, quibus conficeretur penus, quibusdam ait videri esse in penu (scil. Sabinius)'. Il 'virgas' del testo gelliano diventa 'ceteraque' nel testo di Ulpiano: cfr. BREONE, *Storia*, cit., p. 314 ss.

<sup>327</sup>) Cfr. *infra*, p. 105. La correzione di 'Caecilus' in 'Aelius' è ormai accolta da tutti gli editori in base a Gell., *noct. Att.* 4.1.20: 'Praeterea de penu adscribendum hoc etiam putavi: Servium Sulpicium in reprehensis Scaevolae capitibus scripsisse Cato Aelio placuisse, non quae esui et potui forent, sed thus quoque et cereos in penu esse, quod esset eius ferme rei causa comparatum'. F.M. D'IPPOLITO, *Questioni decemvirali*, Napoli, 1993, p. 141 ss., ritiene che questo passo di Gellio provi che Servio Sulpicio Rufo oppose a Quinto Mucio Scevola l'autorità del testo scritto dei *Tripertita* e, pertanto, esso costituisce un elemento forte a favore dell'ipotesi di un controllo da parte di Servio Sulpicio Rufo del sapere decemvirale attraverso l'opera di Sesto Elio. La critica di Servio a Quinto Mucio è rintracciabile ancora più chiaramente in Gell., *noct. Att.* 4.1.17, su cui *infra*, nt. 334. Puntuale disamina delle varie e complesse problematiche poste dal *fragmentum* dei *Tripertita* in SINI, *A quibus iura*, cit., p. 131 ss.

<sup>328</sup>) L'opinione di Sesto Elio, la cui autenticità è rafforzata dalla forma verbale 'scribit' adoperata dall'estensore del frammento, appare distante dall'incertezza dei giuristi successivi; quest'ultima lascia trasparire che, nella tarda repubblica, il *legatum penoris* se non

carbone acquistati senza intenzione di vendere<sup>330</sup>; per Quinto Mucio e Aulo Ofilio invece la *penus*, oltre alle cose potabili e commestibili, poteva contenere solo le *molae*<sup>331</sup>.

Dunque a partire da Sesto Elio, e ancora un secolo dopo, rientravano nel legato di *penus* anche beni non destinati all'alimentazione, attinenti in particolare al culto domestico: l'incenso, infatti, veniva adoperato soprattutto nei riti propiziatori dedicati alle divinità domestiche<sup>332</sup>, lo stesso accadeva per i *cerei* – sia che li si voglia intendere come immagini ceroplastiche di divinità, di vittime, di *maiores* oppure come candele<sup>333</sup> – per la legna e il carbone utilizzati

---

era già una curiosità antiquaria, comunque appariva svuotato di una precisa identità.

<sup>329</sup>) Th. MOMMSEN, *Ad capita duo Gelliana*, in «Gesammelte Schriften, Juristische Schriften», II, Berlin, 1905, p. 82, nega che il Rutilio in questione possa essere il pretore del 118 a.C. in quanto il dissenso da questi manifestato nei confronti dell'opinione di Quinto Mucio e di Ofilio testimonierebbe che si tratti di un giurista di età augustea o al massimo contemporaneo di Cicerone. Il tenore del testo, però, come nota ORMANNI, *Penus legata*, cit., p. 675 e nt. 208, fa ritenere proprio il contrario in quanto la negazione di Mucio e Ofilio presuppone logicamente un'affermazione precedente, che è appunto quella di Rutilio. A favore dell'identificazione del Rutilio in questione con il pretore del 118 a.C. anche R. ASTOLFI, *Studi sull'oggetto dei legati in diritto romano*, II, Padova, 1969, p. 80 e nt. 4, e A. WATSON, *The Law of succession in the Later Roman Republic*, Oxford, 1971, p. 136.

<sup>330</sup>) Il valore semantico del termine '*lignum*' è minuziosamente illustrato in D. 32.55.pr.-10 (Ulp. 25 *ad Sab.*), dove la particolareggiata rassegna di ciò che possa essere ricompreso nel legato dei *ligna* è attribuita a Quinto Mucio e ad Aulo Ofilio.

<sup>331</sup>) Nella giurisprudenza classica finì con il prevalere la posizione eliana, probabilmente grazie a Servio Sulpicio Rufo che si mostrò critico verso la definizione di *penus legata* di Quinto Mucio e riprese quella di Sesto Elio secondo cui la *penus* poteva comprendere cose non commestibili, il cui consumo fosse indispensabile per la vita quotidiana della famiglia: D. 33.9.3.6 (Ulp. 22 *ad Sab.*) Sul punto cfr. SINI, *A quibus iura*, cit., p. 140 ss. e nt. 22.

<sup>332</sup>) Plin., *nat. hist.* 12.13.27 [51] ss., testimonia che, ai suoi tempi, l'incenso era un prodotto molto costoso e, se di ottima qualità, il suo prezzo poteva arrivare a sei denari, cifra importante posto che, nel primo secolo dell'impero, un denario per modio di grano era considerato un prezzo alto: cfr. F. DE MARTINO, *Storia economica di Roma antica*, II, Firenze, 1979, p. 348. Ovviamente l'incenso doveva essere ancora più costoso all'epoca di Sesto Elio e, pertanto, il fatto che fosse ricompreso nel *legatum penoris* contribuiva a dare a quest'ultimo una significativa rilevanza economica: in tal senso F.M. D'IPPOLITO, *Del fare diritto nel mondo romano*, Torino, 2000, p. 7 s.

<sup>333</sup>) Serv., *ad Aen.* 2.116: '*Quum de animalibus quae difficile inveniuntur est sacrificandum, de pane vel cera fiunt*'. Intendono '*cerei*' nel senso di immagini di cera con funzioni cultuali, ORMANNI, *Penus legata*, cit., p. 673 e nt. 197, p. 676, SINI, *A quibus iura*, cit., p. 1139 s., e F.M. D'IPPOLITO, *Forme giuridiche di Roma arcaica*<sup>3</sup>, Napoli, 1998, p. 266 s. e nt. 23; ritengono, invece, che Sesto Elio si riferisse alle candele destinate all'illuminazione ASTOLFI, *Studi sull'oggetto dei legati*, cit., p. 80, p. 130, M. TALAMANCA, *Costruzione giuridica e strutture sociali fino a Quinto Mucio*, in «Società romana e produzione schiavistica», cit., p. 316 nt. 46, M. LAURIA, «*Penus, penus legata*», in «Rendiconti dell'Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti di Napoli», II, 1975, p. 233 s., ora in *Studi e ricordi*, Napoli, 1983, p. 545 s., BRETONE, *Storia*, cit., p. 317 e M. NAVARRA, *Ricerche sull'utilitas nel pensiero dei giuristi romani*,

per accendere il fuoco rituale.

Il radicale mutamento di prospettiva negli orientamenti della scienza giuridica si sarebbe verificato con Quinto Mucio per il quale *'penu legata contineri, quae esui potuique sunt'*<sup>334</sup>, e quindi in un lasso di tempo breve considerato che il Pontefice può considerarsi contemporaneo di Publio Rutilio Rufo. Va, però, osservato che le *molae*, da intendersi non nel senso di mulino o di macine da mulino<sup>335</sup>, bensì come impasto alimentare ottenuto mischiando farro abbrustolito e sale (*mola salsa*)<sup>336</sup>, incluse da Quinto Mucio e da Aulo Ofilio tra le cose che potevano costituire oggetto del legato di *penu*, venivano cosparse sulle teste delle vittime – *immolatae*, appunto – nei sacrifici. Tenuto conto del fatto che tale composto, pur commestibile non era certo destinato ad un uso alimentare, la necessità di renderne esplicita l'inclusione tra le cose oggetto di *legatum penoris*, può spiegarsi in ragione della sua destinazione culturale e ciò induce a pensare che Quinto Mucio non fosse ancora del tutto distaccato da quelle antiche tradizioni ancora radicate nella cultura romana<sup>337</sup>.

---

Torino, 2002, p. 75 s.

<sup>334</sup>) D. 33.9.3.pr. (Ulp. 22 *ad Sab.*); cfr. Gell., *noct. Att.* 4.1.17: *'Nam Quintum Scaevolam ad demonstrandam penum his verbis audivo: Penu est, inquit quod esculentum aut poculentum est, quod ipsius patrisfamilias <aut matris familias> aut liberum patrisfamilias <aut familiae> eius, quae circum eum aut liberos eius est et opus non facit, causa paratum est. [\*\*\*], ut Mucius ait, 'penu' videri debet. Nam quae ad edendum bibendumque in dies singulos prandii aut cenae causa parantur, 'penu' non sunt; sed ea potius quae huiusce generis longae usionis gratia contrahuntur et reconduntur, ex eo, quod non in promptu est, sed intus et penitus habeatur, 'penu' dicta est'*. Dalla lettura del passo di Gellio traspare che Quinto Mucio si preoccupò non solo di limitare la *penu* agli alimenti, ma anche che essi fossero destinati al consumo della famiglia, lasciando emergere una tecnica interpretativa rigorosa in quanto, osserva ORMANNI, *op. cit.*, p. 679, «col richiamarsi ai due elementi della commestibilità e della destinazione ai bisogni della famiglia si poneva un criterio obiettivo per delimitare il contenuto del legato, indubbiamente ispirato a una valutazione laica di certi aspetti della vita quotidiana».

<sup>335</sup>) La cui inclusione tra gli oggetti che potevano costituire oggetto del legato di *penu* si sarebbe potuta giustificare in quanto si trattava di mezzi adoperati per la produzione di alimenti: così F. WIEACKER, *Textstufen klassischer Juristen*, Göttingen, 1960, p. 282, ASTOLFI, *Studi sull'oggetto dei legati*, cit., p. 82, p. 129 s., e LAURIA, *Penu*, cit., p. 550 s.

<sup>336</sup>) Plin., *nat. hist.* 18.2.2 [7]: *'Numa instituit deos fruge colere et mola salsa supplicare atque, ut auctor est Hemina, far torrere, quoniam tostum cibo salubrium esset, id uno modo consecutus, statuendo non esse purum ad rem divinam nisi tostum. Is et Fornacalia instituit farris torrendi feria set aequae religiosas Terminis agrorum'*. Fest., *verb. sign.*, sv. *'Mola'* (L. p. 124): *'Etiam vocatur far tostum et sale sparsum, quod eo molito hostiae aspergantur'*.

<sup>337</sup>) Sul punto cfr. ORMANNI, *op. cit.*, p. 680. Gli anni che vanno dal fallimento delle riforme graccane all'avvento di Augusto furono cruciali sotto il profilo politico, culturale e morale e i giuristi furono al centro di questa tensione in quanto essi, come nota SCHIAVONE, *Ius*, cit., p. 138, se da un lato erano i custodi del passato, dall'altro «per la peculiarità della loro posizione di comando e per l'esercizio della giurisdizione (...) erano coloro che meglio potevano rendersi conto dei cambiamenti e delle trasformazioni che si stavano producendo e che essi stessi contribuivano non poco a determinare».

Anche questo *responsum* rutiliano, come quello relativo all'*habitatio*, attiene alla sfera familiare e, in particolare, a «diritti» o beni conferiti mediante disposizioni *mortis causa* a titolo particolare al coniuge superstite<sup>338</sup> – o comunque a membri della *familia* – al fine di garantire loro la casa, gli alimenti e la possibilità di continuare i culti familiari. Se, come ho già detto<sup>339</sup>, la congettura che questi responsi siano stati chiesti a Rutilio per una sua specifica competenza in materia non può essere idoneamente suffragata dalle fonti, i pochi dati a disposizione mi pare confortino almeno l'idea di una particolare sensibilità del *iurisperitus* nei confronti della famiglia che, come tutta la società dell'epoca, viveva un momento di profonda trasformazione, per un verso ancora legata alle tradizioni avite, per un altro già proiettata verso i nuovi valori di una civiltà che si avviava ad essere sempre più cosmopolita.

La terza *sententia* ascritta a P. Rutilio Rufo riguarda l'*interdictum de arboribus caedendis*:

D. 43.27.1.pr.-2 (Ulp. 71 *ad ed.*): Ait praetor: 'Quae arbor ex aedibus tuis in aedes illius impendet, si per te stat, quo minus eam adimas, tunc, quo minus illi eam arborem adimere sibi que habere liceat, vim fieri veto. Hoc interdictum prohibitorium est. Si arbor aedibus alienis impendeat, utrum totam arborem iubeat praetor adimi an vero id solum, quod superexcurrit, quaeritur. et Rutilius ait a stirpe excidendam idque plerisque videtur verius: et nisi adimet dominus arborem, Labeo ait permitti ei, cui arbor officeret, ut si vellet succideret eam lignaque tolleret<sup>340</sup>.

Ulpiano, come di consueto quando commenta gli interdetti, riporta anzitutto il testo edittale e poi discute termini e clausole della formula presa in esame<sup>341</sup>. Nel caso *de quo* si tratta di un *interdictum prohibitorium*: il pretore fa divieto al *dominus* dell'*aedes* da cui sporga un albero di ostacolare qualsiasi attività svolta dal vicino, proprietario dell'edificio su cui l'albero *impedens* incombe, finalizzata al taglio della pianta, sempre che a tanto non abbia provveduto il *dominus* dell'albero stesso. Pertanto, più che un limite imposto al proprietario della pianta, l'interdetto accorda una forte tutela al proprietario dell'*aedes* invasa e, di conseguenza, il primo interrogativo che si pone è se tale tutela debba limitarsi al taglio dei rami sporgenti o possa riguardare l'intero albero. Rutilio ri-

---

<sup>338</sup> Per la *penus* si trattava di un legato disposto in forma obbligatoria (*per damnationem*), per l'*habitatio*, in prevalenza, di una disposizione con efficacia reale.

<sup>339</sup> Cfr. *supra*, p. 96.

<sup>340</sup> Per la parte relativa a Rutilio (D. 43.27.1.2), si veda *infra*, p. 105.

<sup>341</sup> Cfr., per l'*interdictum de rivis*, D. 43.21, per l'*interdictum de fonte* D. 43.22, per l'*interdictum de cloacis* D. 43.23, per l'*interdictum quod vi aut clam* D. 43.24, per l'*interdictum de remissionibus* D. 43.25.

sponde che l'albero deve essere estirpato dalla radice e la sua opinione è largamente condivisa; per Labeone spetta al *dominus* dell'*aedes* invasa anche la legna di risulta<sup>342</sup>.

La disposizione, come interpretata da Rutilio e condivisa dai più, è severa soprattutto se la si confronta con l'altro interdetto proibitorio che permette al proprietario del fondo invaso di tagliare i rami dell'albero *impedens* fino a quindici piedi di altezza, affinché l'ombra non danneggi il suo *praedium*, consentendogli, anche in questo caso, di impadronirsi della legna residua<sup>343</sup>.

I due interdetti attengono ad ambiti differenti – urbano il primo, rurale il secondo – e, di conseguenza, diverse sono le situazioni ritenute meritevoli di tutela giuridica. La *sententia* rutiliana si riferisce ad un contesto cittadino e l'interesse che la disposizione editale intende salvaguardare è quello del proprietario della *aedes* sulla quale sporge l'albero dal pericolo costituito dalla possibile ramificazione delle radici, sotto le fondamentazioni dell'edificio, che può minacciarne la staticità<sup>344</sup>. Nel secondo interdetto, invece, ad essere tutelato è l'interesse del proprietario del fondo ad un buon raccolto, che può essere compromesso qualora l'ombra degli alberi impedisca alle colture di ricevere la giusta luce ovvero i rami stessi siano di ostacolo ai lavori agricoli.

La *sententia* di Rutilio è riconducibile a un tema, quello della sicurezza degli edifici, molto sentito a Roma e su cui il giurista aveva già avuto modo di riflettere quando pronunciò l'*oratio de modo aedificiorum*, presumibilmente relativa all'altezza degli edifici<sup>345</sup>.

---

<sup>342</sup>) L'interdetto è volto a tutelare *aedes* confinanti in quanto l'edificio del vicino, per essere concretamente minacciato da un'*arbor aliena*, doveva essere eretto in prossimità del *finis* secondo una tipologia propria degli insediamenti urbani: in tal senso A. PALMA, *Iura vicinitatis. Solidarietà e limitazioni nel rapporto di vicinato in diritto romano dell'età classica*, Torino, 1988, p. 80.

<sup>343</sup>) D. 43.27.7 (Ulp. 71 *ad ed.*): '*Deinde ait praetor: Quae arbor ex agro tuo in agrum illius impendit, si per te stat, quo minus pedes quindecim a terra eam altius coerceas, tunc, quo minus illi ita coercere lignaque sibi habere liceat, vim fieri veto*'. Questa disposizione editale, come altre in tema di rapporti di vicinato, ha origine nella legislazione decemvirale: cfr. D. 43.27.2 (Pomp. 34 *ad Sab.*): '*Si arbor ex vicini fundo vento inclinata in tuum fundum sit, ex lege duodecim tabularum de adimenda ea recte agere potes ius ei non esse ita arborem habere*'.

<sup>344</sup>) Secondo PALMA, *Iura vicinitatis*, cit., p. 77 ss., il problema della sicurezza degli edifici rappresentava un elemento marginale della regolamentazione in quanto tutto il discorso di Ulpiano è incentrato sul rischio rappresentato dal pericolo dell'albero sull'edificio altrui e non c'è un'esplicita menzione di danni derivanti dalla ramificazione delle radici. Per lo studioso napoletano, la ragione principale dell'interdetto va ravvisata nell'esigenza di vanificare momenti di tensione tra confinanti ed essa viene perseguita imponendo ai proprietari di fondi confinanti la preventiva eliminazione di possibili occasioni di conflitto.

<sup>345</sup>) *Supra*, p. 90 ss.

3. Una *constitutio Rutiliana* è menzionata nel testo che apre il manoscritto vaticano:

*Vat. fr.* 1 (ed. Mommsen): Qui a muliere sine tutoris auctoritate sciens rem mancipi emit vel falso tutore auctore quem sciit non esse, non videtur bona fide emisse; itaque et veteres putant et Sabinus et Cassius scribunt. Labeo quidem putabat nec pro emptore eum possidere, sed pro possessore, Proculus et Celsus pro emptore, quod est verius; nam et fructus suos facit, quia scilicet voluntate dominae percipit et mulier sine tutoris auctoritate possessionem alienare potest. Iulianus propter Rutilianam constitutionem eum, qui pretium mulieri dedisset, etiam usucapere et si ante usucapionem offerat mulier pecuniam, desinere eum usucapere<sup>346</sup>.

Il passo è ricondotto dal Mommsen<sup>347</sup> all'ottavo libro *ad Sabinum* di Paolo in base alle analogie che esso presenta con D. 18.1.27 (Paul. 8 ad *Sab.*)<sup>348</sup>: entrambi i frammenti, infatti, trattano fattispecie simili – vendita di un bene, rispettivamente, da parte di una donna e di un *pupillus* – e affrontano il complesso tema del rilievo da attribuire alla mancanza di *bona fides* dell'acquirente sugli effetti dell'*emptio venditio*.

In particolare, la questione discussa in *Vat. fr.* 1 riguarda l'ipotesi di un soggetto che acquisti consapevolmente una *res mancipi* da una *mulier* sottoposta a tutela, senza l'*auctoritas* del tutore o con l'*auctoritas* di un falso tutore. L'autore del frammento ritiene, sulla scia dei *veteres interpretes* e di Sabino e

---

<sup>346</sup>) Per la parte del frammento che va da *Iulianus* fino alla fine, si veda *infra*, p. 106.

<sup>347</sup>) Th. MOMMSEN, *Collectio librorum iuris anteiustiniani*, III, Berlin, 1890, p. 20. LENEL, *Palingenesia*, I, cit., c. 1276 nt. 2, pur riconoscendo la similitudine con D. 18.1.27, è incline a ricondurre il frammento ad Ulpiano sul presupposto che la *citandi cupido* è, di norma, più ulpianea che paolina. Non escludono che possa addirittura trattarsi di un unico frammento S. SOLAZZI, *Quod falso tutore auctore gestum esse dicatur*, in *Scritti di diritto romano*, II, Napoli, 1957, p. 599, G. BESELER, *Miscellanea Graecoromana*, in «Studi P. Bonfante», II, Milano, 1930, p. 70, M. KASER, *Fragmentum Vaticanum 1*, in «Labeo», VII, 1961, p. 291 ss., e WIEACKER, *Textstufen*, cit., p. 327. Sul punto M. DE FILIPPI, *Fragmenta Vaticana. Storia di un testo normativo*, Bari, 1998, p. 36, osserva che anche l'*ad Edictum* di Paolo è ricco di citazioni letterarie e dibattiti dottrinari per cui solleva il dubbio che il passo possa essere stato escerpito non dall'*ad Sabinum*, bensì dall'*ad Edictum*.

<sup>348</sup>) D. 18.1.27 (Paul. 8 ad *Sab.*): «*Qui a quolibet rem emit, quam putat ipsius esse, bona fide emit; at qui sine tutoris auctoritate a pupillo emit, vel falso tutore auctore, quem scit tutorem non esse, non videtur bona fide emere, ut et Sabinus scripsit*». Paolo, dopo aver enunciato il principio generale secondo cui chi acquista una *res mancipi* da colui che ritiene essere il legittimo proprietario compra in buona fede, aggiunge che – come già scriveva Sabino – non c'è acquisto in buona fede se la cosa è stata venduta da un minore senza la necessaria *auctoritas tutoris* o con l'*auctoritas* di un *falsus tutor*, se colui il quale ha comprato era consapevole che questi non fosse il tutore. KASER, *Fragmentum Vaticanum*, cit., p. 291, muovendo dall'assunto che nel manoscritto vaticano manchi la parte iniziale del testo, opera una ricostruzione di esso attraverso l'integrazione della prima parte di D. 18.1.27.

Cassio<sup>349</sup>, che in questo caso non vi siano gli estremi dell'acquisto in buona fede; aggiunge poi che, secondo Labeone, l'acquirente otteneva il possesso *pro possessore* e non *pro emptore*; per Proculo e Celso, invece, il trasferimento del possesso avveniva *pro emptore* e, a sostegno di tale orientamento – da lui condiviso – adduce non solo che l'acquirente percepiva i frutti della *res*, ma anche che la *mulier*, pure in assenza dell'*auctoritas tutoris*, poteva trasferirne il possesso. Secondo Giuliano, infine, in base ad una *Rutiliana constitutio*, il compratore poteva anche usucapire la *res*, ma se la *mulier* avesse restituito il prezzo prima che si fosse compiuta l'usucapione, quest'ultima si sarebbe interrotta e, di conseguenza, non si sarebbe perfezionato l'atto traslativo della proprietà<sup>350</sup>.

Dopo l'enunciazione del principio generale in materia di acquisto di una *res Mancipi* da una donna sottoposta a tutela senza l'*auctoritas tutoris* o con l'*auctoritas* di un falso tutore<sup>351</sup>, il dibattito viene incentrato sulle posizioni possessorie di cui l'acquirente, benché in mala fede, è titolare. L'autore del brano, sulla scia di Proculo e Celso e in antitesi rispetto a Labeone, ritiene che l'acquirente possieda la *res pro emptore*<sup>352</sup>, ossia con un titolo qualificato di *possessio*, e acquisti anche la *possessio* dei frutti '*quia scilicet voluntate dominae*'<sup>353</sup>.

---

<sup>349</sup>) Per KASER, *op. cit.*, p. 297, il fatto che l'estensore del testo citi Sabino e Cassio, spinge a ritenere che differenti fossero le opinioni dei due giuristi. *Contra*, DE FILIPPI, *Fragmenta Vaticana*, cit., p. 102 nt. 43, secondo cui il riferimento di Paolo «ad una concordanza di opinioni tra Sabino e Cassio, corifei di due scuole giuridiche rivali, fa nettamente pensare a una *communis opinio*».

<sup>350</sup>) F. PERGAMI, *Il principio 'quod initio vitiosum est non potest tractu temporis conualescere' nell'esperienza giuridica romana*, in *Nuovi studi di diritto romano tardoantico*, Torino, 2014, p. 116, traduce la locuzione '*qui pretium muliebri dedisset*', «purché il compratore potesse dimostrare di aver pagato il prezzo della *res*», dando quindi della stessa un'interpretazione particolarmente pregnante, che ulteriormente rafforza aggiungendo, sulla scia di O. BEHREND, *La nuova traduzione tedesca dei «Digesta» e la critica interpolazionistica*, in «Index», XXVII, 1995, p. 42 ss., un'altra condizione, ossia che il prezzo «fosse stato trattenuto dalla venditrice». Il frammento, però, non mi pare far riferimento al fatto che la donna avesse trattenuto – e quindi non speso – il prezzo ricevuto per l'acquisto della *res*.

<sup>351</sup>) Il testo riprende il principio riportato in Gai., *inst.* 2.80: '*Nunc admonendi sumus neque feminam neque pupillum sine tutore auctore rem Mancipi alienare posse; nec Mancipi vero feminam quidem posse, pupillum non posse*'.

<sup>352</sup>) Quanto riportato nel manoscritto vaticano è coerente con D. 41.4.2.1 (Paul. 54 *ad Sab.*): '*Separata est causa possessionis et usucapionis: nam vere dicitur quia emisse, sed mala fede: quemadmodum qui sciens alienam rem emit, pro emptore possidet, licet usu non capiat*'. Infatti, se nel caso di acquisto consapevole da chi non è proprietario della *res*, il compratore acquista *pro emptore*, a maggior ragione ciò deve accadere per l'ipotesi di acquisto di una *res* da donna sottoposta a tutela.

<sup>353</sup>) Non costituendo ostacolo – nota PERGAMI, *op. cit.*, p. 116 – «la disciplina del commentario gaiano sul divieto di trasferimento delle *res Mancipi*, che, al contrario, com'è noto, ammetteva espressamente che, quanto meno in relazione alle *res nec Mancipi* (quali, appunto, i frutti) la donna potesse alienare senza l'autorità del tutore».



Maggiori perplessità solleva la locuzione ‘*alienare possessionem*’ – comunque inusuale per i giuristi classici<sup>354</sup> – in quanto, se la si riferisce ai frutti, che erano *res nec mancipi*, il discorso mantiene una sua coerenza, ma se la si riferisce alla *res mancipi* alienata da donna sottoposta a tutela, senza o con *interpositio tutoris* viziata, più difficile è comprenderne il senso.

Ancora più enigmatica la *constitutio Rutiliana* ricordata nella parte finale del frammento, al punto da essere comprensibile la «proposta» di Karen Bauer di espungere dal testo il nome di Rutilio e di leggere in luogo di ‘*Iulianus propter Rutilianam constitutionem*’, ‘*Iulianus propter utilitatem constituit*’<sup>355</sup>: in tal modo non sarebbe stata una *constitutio Rutiliana*, bensì lo stesso Giuliano a ritenere che, *utilitatis causa*, il compratore poteva anche usucapire la cosa, ma se la donna ‘*ante usucapionem offerat pecuniam*’, si sarebbe verificato un fatto interruttivo della *possessio* e l’usucapione non si sarebbe perfezionata.

Il sospetto che il passo sia stato rimaneggiato dai compilatori, o forse ancora prima, sussiste<sup>356</sup>. D’altro canto, se questa è l’unica argomentazione per escludere che già Rutilio fosse dell’opinione che il verificarsi di un fatto interruttivo della *possessio*, come appunto la restituzione del prezzo, impedisse il perfezionarsi dell’usucapione e quindi della proprietà e che, più tardi, questa *regula iuris* fu ripresa da Giuliano, essa appare un po’ debole, anche in considerazione del fatto che, nella prima parte del frammento, è presente un riferimento ai *veteres* tra i quali il pretore del 118 a.C. rientrava a pieno titolo<sup>357</sup>.

Certo i dubbi sulla natura e sulla reale portata della *constitutio Rutiliana* permangono e mi inducono a concludere, con il Solazzi, che essa sia destinata a rimanere «un enigma»<sup>358</sup>.

4. Si riportano di seguito i frammenti delle *orationes* e delle *regulae iuris*.

### De modo aedificiorum

Suet., *Aug.* 89.2: Etiam libros totos et senatui recitavit et populo notos per edictum saepe fecit, ut orationes Q. Metelli de prole augenda et Rutili de modo aedificiorum, quo magis persuaderet utramque rem non a se primo animadver-

---

<sup>354</sup>) Così DE FILIPPI, *Fragmenta Vaticana*, cit., p. 104.

<sup>355</sup>) K. BAUER, *Die Rutiliana constitutio des Julian*, in «T.», LIV, 1986, p. 97 ss.

<sup>356</sup>) DE FILIPPI, *op. cit.*, p. 105 s., ritiene che il frammento in esame sia rimaneggiato da ‘*nam*’ in poi ed è propensa a credere che tali interventi non siano da ascrivere al compilatore della raccolta, in quanto questi avrebbe già trovato il testo rimaneggiato o glossato «e abbia acriticamente inserito il testo nella raccolta o inglobato le glosse nel testo stesso».

<sup>357</sup>) Cfr. D. 7.8.10.3 (Ulp. 17 *ad Sab.*), su cui *infra*, p. 105.

<sup>358</sup>) SOLAZZI, *Né accessiones*, cit., p. 3 nt. 2.

sam, sed antiquis iam tunc curae fuisse.

*Spesso (Augusto) lesse al senato, o rese note al popolo per mezzo di un editto, opere intere, come le orazioni di Metello sulla questione del ripopolamento e quelle di Rutilio sulla dimensione delle case, per dimostrare con vigore che non era stato il primo ad interessarsi di questi due problemi, ma che di essi già gli antichi si erano occupati.*

### Contra M. Aemilium Scaurum de ambitu

Cic., *Brut.* 113: Rutilius autem in quodam tristi et severo genere dicendi versatus est. Erat uterque natura vehemens et acer: itaque cum una consulatum petivissent, non ille solum, qui repulsam tulerat, accusavit ambitus designatum competitorum, sed Scaurus etiam absolutus Rutilium in iudicium vocavit.

*Ma Rutilio si distinse per un genere di eloquenza duro ed arido. Entrambi erano di temperamento irruente e litigioso: tant'è vero che, essendosi presentati insieme al consolato, non solo quello che risultò sconfitto, accusò di broglio elettorale il console designato, ma anche Scauro, una volta assolto, chiamò in giudizio Rutilio.*

### Pro se contra publicanos

Cic., *Brut.* 115: Cum innocentissimus (Rutilius) in iudicium vocatus esset, quo iudicio convulsam penitus scimus esse rem publicam, cum essent eo tempore eloquentissimi viri L. Crassus et M. Antonius consulares, eorum adhibere neutrum voluit: Dixit ipse pro sese et pauca C. Cotta, quod sororis erat filius – et is quidem tamen ut orator, quamquam erat admodum adulescens –, et Q. Mucius enucleate ille quidem et polite, ut solebat, nequaquam autem ea vi atque copia quam genus illud iudici et magnitudo causae postulabat?

*Rutilio, sebbene fosse pienamente innocente, fu chiamato in giudizio e da questo giudizio sappiamo che lo stato romano fu profondamente sconvolto; nonostante in quel tempo ci fossero uomini eloquentissimi, come gli ex consoli L. Crasso e M. Antonio, non volle avvalersi di nessuno dei due. Pronunziò egli stesso la sua difesa e poche cose aggiunsero C. Cotta, poiché era il figlio della sorella – e costui parlò da vero oratore, sebbene fosse ancora molto giovane –, e Q. Mucio; quest'ultimo parlò in modo limpido ed elegante, come di consueto, ma del tutto privo di quella forza e di quella facondia che quel tipo di giudizio e l'importanza del caso richiedevano.*

Cass. Dio, *fr.* 97.2: ὅτι ὁ Ῥουτίλιος ἀπελογήσατο μὲν γενναϊότατα, καὶ οὐδὲν ὃ τι οὐκ εἶπεν ὦν <ἀν> ἀνὴρ ἀγαθὸς συκοφαντούμενος καὶ πολὺ πλεῖον τὰ τῶν κοινῶν ἢ τὰ ἑαυτοῦ ὀδυρόμενος φθέγγετο, ἕλω δέ, καὶ τῆς γε οὐσίας εὐθὺς ἐξέστη.

*Rutilio si difese in modo molto nobile, e disse ciò che un uomo giusto, ingiustamente accusato, avrebbe dovuto dire, preoccupandosi più dello Stato che di se stesso, tuttavia fu condannato e immediatamente privato dei suoi beni.*

Oros., *adv. pag.* 5.17.12: Rutilus quoque vir integerrimus adeo fidei atque inno-

centiae constantia usus est, ut die sibi ab accusatoribus dicta, usque ad cognitionem neque capillum barbamve promiserit neque sordida veste humilive habitu suffragatores conciliarit, inimicos permulserit, iudices temperarit, orationem quoque a praetore concessam nihilo summissiorem quam animum habuerit. Cum evidenti oppugnaretur calumnia et opinione bonorum omnium iure absolvendus putaretur, periurio iudicum condemnatus est.

*Anche Rutilio uomo integerrimo giunse a tal punto di perseveranza nella lealtà e nell'innocenza che, fissato dai suoi accusatori il giorno, fino al processo non si fece crescere nè i capelli nè la barba, non si conquistò il favore dei giurati con una veste trasandata e un atteggiamento umile, non placò gli avversari, non addolcì i giudici, non pronunziò l'orazione concessagli dal pretore in modo più sottomesso che non fosse il suo animo. Pur essendo attaccato da evidenti calunnie e benché l'opinione di tutti i benpensanti lo volesse assolto, i giudici, spergiuri, lo condannarono.*

### Regulae iuris<sup>359</sup>

D. 7.8.10.3 (Ulp. 17 *ad Sab.*) [L. Rut. 1 - B 2]: Utrum autem unius anni sit habitatio an usque ad vitam, apud veteres quaesitum est: et Rutilius donec vivat, habitationem competere ait, quam sententiam et Celsus probat libro octavo decimo digestorum.

*Ma i veteres si domandavano se il diritto di abitazione durasse un anno oppure per tutta la vita: e Rutilio afferma che tale diritto spetta finché il titolare sia in vita; questo responso è condiviso anche da Celso nel diciottesimo libro dei digesti.*

D. 33.9.3.9 (Ulp. 22 *ad Sab.*) [L. Rut. 2 - B 1<sup>a</sup>]: Ligna et carbones ceteraque, per quae penus conficeretur, an penori legato contineantur, quaeritur. Et Quintus Mucius et Ofilius negaverunt: non magis quam molae iniquint, continentur. Idem et tus et ceras contineri negaverunt. Sed Rutilius et ligna et carbones, quae non vendendi causa parata sunt, contineri ait. Sextus autem [C]ae[ci]lius etiam tus et cereos in domesticum usum paratos contineri legato scribit.

*Ci si chiede se possano costituire oggetto del legato di penus la legna, il carbone e le altre cose delle quali la penus è composta. Quinto Mucio e Ofilio lo escludono, dicono di non esservi comprese più che le mole. Essi escludono pure che vi rientrino l'incenso e le cere. Ma Rutilio ritiene che sono comprese legna e carbone, acquistato senza intenzione di vendere. Sesto Elío, invece, scrive che sono compresi nel legato anche l'incenso e le cere, destinati all'uso domestico.*

D. 43.27.1.2 (Ulp. 71 *ad ed.*) [L. Rut. 3 - B 3]: Si arbor aedibus alienis impendat, utrum totam arborem iubeat praetor adimi an vero id solum, quod superexcurrit, quaeritur. Et Rutilius ait a stirpe excidendam idque plerisque videtur verius.

*Se un albero pende sopra la casa altrui, si chiede se il pretore possa ordinare di rimuovere*

---

<sup>359</sup>) Tra parentesi quadre, la collocazione del fragmentum in LENEL, *Palingenesia*, II, cit., c. 186 ss., e in BREMER, *Iurisprudenciae*, cit., I, p. 44 s.

*L'intero albero o piuttosto solo quella parte che sporge. E Rutilio risponde che deve essere estirpato dalla radice e i più ritengono che ciò sia vero.*

*Vat. fr. 1 (ed. Mommsen), [L. Rut. 4]: Iulianus propter Rutilianam constitutionem eum, qui pretium mulieri dedisset, etiam usucapere et si ante usucapionem offerat mulier pecuniam, desinere eum usucapere.*

*Giuliano, a causa della constitutio Rutiliana, riteneva che colui il quale avesse pagato il prezzo alla donna, acquisisse anche il diritto ad usucapire, ma se prima che si fosse perfezionata l'usucapione la donna avesse offerto del denaro (restituito il prezzo), egli avrebbe cessato di usucapire.*

## *Appendice*

### *«Testimonia de vita sua»*

A conclusione di questo studio trascrivo i *testimonia* utilizzati per la ricostruzione del profilo prosopografico di Publio Rutilio Rufo. Molti testi sono già riportati nel lavoro, ma ritengo che una visione d'insieme possa risultare utile per delineare meglio l'immagine di Rutilio così come sedimentatasi nella storiografia antica.

Cic., *Font.* 17.38: Quam multa M. Aquilius audivit in suo iudicio, quam multa L. Cotta, denique P. Rutilius! qui, etsi damnatus est, mihi videtur tamen inter viros optimos atque innocentissimos esse numerandus. ille igitur ipse homo sanctissimus ac temperantissimus multa audivit in sua causa quae ad suspicionem stuprorum ac libidinum pertinerent.

Cic., *Rab.* 7.21: Cum L. Metellus, Ser. Galba, C. Serranus, P. Rutilius, C. Fimbria, Q. Catulus omnesque qui tum erant consulares pro salute communi arma cepissent.

Cic., *Balb.* 11.28: Neque solum dicatione, quod in calamitate clarissimis viris Q. Maximo, C. Laenati, Q. Philippo Nuceriae, C. Catoni Tarracone, Q. Caepioni, P. Rutilio Zmyrnae vidimus accidisse, ut earum civitatum fierent cives, cum hanc ante amittere non potuissent, quam hoc solum civitatis mutatione vertissent, sed etiam postliminio potest.

Cic., *Pis.* 39.95: Damnatio ista quae in te flagitatur obtigit P. Rutilio, quod specimen habuit haec civitas innocentiae. maior mihi iudicium et rei publicae poena illa visa est quam Rutili.

Cic., *de or.* 1.229-230: Neque vero hoc solum dixit, sed ipse et sensit et fecit: nam cum esset ille vir exemplum, ut scitis, innocentiae cumque illo nemo neque integrior esset in civitate neque sanctior, non modo supplex iudicibus esse noluit, sed ne ornatus quidem aut liberius causam dici suam, quam simplex ratio veritatis ferebat. Paulum huic Cottae tribuit partium, disertissimo adulescenti, sororis suae filio; dixit item causam illam quadam ex parte Q. Mucius,

more suo, nullo apparatu, pure et dilucide. Quod si tu tunc, Crasse, dixisses, qui subsidium oratori ex illis disputationibus, quibus philosophi utuntur, ad dicendi copiam petendum esse paulo ante dicebas, et, si tibi pro P. Rutilio non philosophorum more, sed tuo licuisset dicere, quamvis scelerati illi fuissent, sicuti fuerunt pestiferi cives supplicioque digni, tamen omnem eorum importunitatem ex intimis mentibus evellisset vis orationis tuae. Nunc talis vir amissus est, dum causa ita dicitur, ut si in illa commenticia Platonis civitate res ageretur. Nemo ingemuit, nemo inclamavit patronorum, nihil cuiquam doluit, nemo est questus, nemo rem publicam imploravit, nemo supplicavit. Quid multa? Pidem nemo in illo iudicio supposit, credo, ne Stoicis renuntiaretur.

Cic., *Planc.* 21.52: Tribunus militum L. Philippus, summa nobilitate et eloquentia, quaestor C. Caelius, clarissimus ac fortissimus adulescens, tribuni plebis P. Rutilius Rufus, C. Fimbria, C. Cassius, Cn. Orestes facti non sunt, quos tamen omnis consules factos scimus esse.

Cic., *Scaur.* 1.4: Reus est factus a Q. Servilio Caepione lege Servilia, cum iudicia penes equestrem ordinem essent et P. Rutilio damnato nemo tam innocens videretur ut non timeret illa.

Cic., *Rab. Post.* 10.27: Facilius certe P. Rutilium Rufum necessitatis excusatio defendet; qui cum a Mithridate Mytilenis oppressus esset, crudelitatem regis in togatos vestitus mutatione vitavit. ergo ille P. Rutilius qui documentum fuit hominibus nostris virtutis antiquitatis, prudentiae, consularis homo soccos habuit et pallium.

Cic., *Att.* 4.16.2: Adiunxi adulescentis Q. Tuberonem, P. Rutilium, duo Laeli generos, Scaevolam et Fannium.

Cic., *Q. frat.* 3.5.1: Nam iam duobus factis libris, in quibus novendialibus iis feriis quae fuerunt Tuditano et Aquilio consulibus sermo est a me institutus Africanus paulo ante mortem et Laeli, Phili, Manili; P. Rutili, Q. Tuberonis et Laeli generorum, Fanni et Scaevolae, sermo autem in novem et dies et libros distributus de optimo statu civitatis et de optimo cive.

Cic., *rep.* 1.11.17: Haec Scipio cum dixisset, L. Furium repente venientem aspexit, eumque ut salutavit, amicissime adprehendit et in lecto suo conlocavit. Et cum simul P. Rutilius venisset, qui est nobis huius sermonis auctor, eum quoque ut salutavit, propter Tuberonem iussit adsidere. Tum Furius: Quid vos agitis? num sermonem vestrum aliquem diremit noster interventus? minime vero, Africanus; soles enim tu haec studiose investigare, quae sunt in hoc genere, de quo instituerat paulo ante Tubero quaerere; Rutilius quidem noster etiam sub ipsis Numantiae moenibus solebat mecum interdum eius modi aliquid conquirere. Quae res tandem inciderat? inquit Philus. Tum ille: De solibus istis duobus; de quo studeo, Phile, ex te audire quid sentias.

Cic., *Brut.* 110: De Scauro et Rutilio breviter licet dicere, quorum neuter summi oratoris habuit laudem, et est uterque in multis causis versatus. Erat in quibusdam laudandis viris, etiam si maximi ingeni non essent, probabilis tamen industria; quamquam his quidem non omnino ingenium, sed oratorium ingenium defuit.

Cic., *Brut.* 113: Multaque opera multaque industria Rutilius fuit, quae erat propterea gratior, quod idem magnum munus de iure respondendi substinebat.

Cic., *Brut.* 114: Sunt eius orationes ieiunae; multa praeclara de iure; doctus vir et Graecis litteris eruditus, Panaetii auditor, prope perfectus in Stoicis; quorum peracutum et artis plenum orationis genus scis tamen esse exile nec satis populari ad sensum accomodatum. Itaque illa, quae propria est huius disciplinae, philosophorum de se ipsorum opinio firma in hoc viro et stabilis inventa est.

Cic., *Brut.* 116: Habemus igitur in Stoicis orationibus Rutilium, Scaurum in antiquis: utrumque tamen laudemus, quoniam per illos ne haec quidem in civitate genera hac oratoria laude caruerunt.

Cic., *Brut.* 118: Tum Brutus: Quam hoc idem in nostris contingere intellego quod in Graecis, ut omnes fere Stoici prudentissimi in disserendo sint et id arte faciunt sintque architecti paene verborum, idem traducti a disputando ad dicendum inopes reperiantur. Unum excipio Catonem, in quo perfectissimo Stoico summam eloquentiam non desiderem, quam exiguam in Fannio, ne in Rutilio quidem magnam, in Tuberone nullam video fuisse.

Cic., *nat. deor.* 3.32.80: Sed haec vetera et alia permulta; propiora videamus. cur avunculus meus vir innocentissimus idemque doctissimus P. Rutilius in exilio est, cur sodalis meus interfectus domi suae Drusus, cur temperantiae prudentiaeque specimen ante simulacrum Vestae pontifex maximus est Q. Scaevola trucidatus, cur ante etiam tot civitatis principes a Cinna interempti, cur omnium perfidiosissimus C. Marius Q. Catulum praestantissima dignitate virum mori potuit iubere?

Cic., *nat. deor.* 3.35.86: 'At enim minora di neglegunt, neque agellos singulorum nec viticulas persequuntur, nec, si uredo aut grando cuiquam nocuit, id Iovi animadvertendum fuit; ne in regnis quidem reges omnia minima curant': sic enim dicitis. Quasi ego paulo ante de fundo Formiano P. Rutili sim questus non de amissa salute.

Cic., *fm.* 1.3.7: Nec vero, ut noster Lucilius, recusabo, quo minus omnes mea legant. utinam esset ille Persius, Scipio vero et Rutilius multo etiam magis, quorum ille iudicium reformidans Tarentinis ait se et Consentinis et Siculis scribere.

Cic., *Lael.* 101: Vicissim autem senes in adulescentium caritate acquiescimus, ut in vestra, ut in Q. Tuberonis; equidem etiam admodum adulescentis P. Rutili, A. Vergini familiaritate delector.

Cic., *off.* 2.47: P. Rutili adolescentiam ad opinionem et innocentiae et iuris scientiae P. Muci commendavit domus.

Cic., *off.* 3.10: Accedit eodem testis locuples Posidonius, qui etiam scribit in quadam epistula P. Rutilium Rufum dicere solere, qui Panaetium audierat, ut nemo pictor esset inventus, qui in Coa Venere eam partem, quam Apelles inchoatam reliquisset, absolveret (oris enim pulchritudo reliqui corporis imitandi spem auferebat), sic ea, quae Panaetius praetermisisset et non perfecisset propter eorum, quae perfecisset, praestantiam neminem persecutum.

Diod., *bibl. hist.* 37.5.1: "Οτι Κόιντος Σκαίουόλας μεγίστην εἰσηνέγκατο σπουδὴν διὰ τῆς ἰδίας ἀρετῆς διορθώσασθαι τὴν φαυλότητα τοῦ ζήλου. ἐκπεμφθεὶς γὰρ εἰς τὴν Ἀσίαν στρατηγός, ἐπιλεξάμενος τὸν ἄριστον τῶν φίλων σύμβουλον Κόιντον Ροτίλιον μετ' αὐτοῦ συνήδρευε βουλευόμενος καὶ πάντα διατάττων καὶ κρίνων τὰ κατὰ τὴν ἐπαρχίαν. καὶ πᾶσαν τὴν δαπάνην ἔκρινεν ἐκ τῆς ἰδίας οὐσίας ποιεῖσθαι τοῖς τε συνεκδήμοις καὶ αὐτῷ. εἶτα λιτότητι καὶ ἀφελείᾳ χρώμενος καὶ ἀκεραίῳ τῇ δικαιοσύνῃ τὴν ἐπαρχίαν ἀνέλαβεν ἐκ τῶν προγεγονότων ἀκληρημάτων. οἱ γὰρ προγεγονότες κατὰ τὴν Ἀσίαν δημοσιώνας κοινωνοὺς ἐσχηκότες, τοὺς ἐν τῇ Ρώμῃ τὰς δημοσίας κρίσεις διαδικάζοντας, ἀνομημάτων ἐπεπληρώκεσαν τὴν ἐπαρχίαν.

Sall., *bell. Iug.* 50.1: Sed ubi Numidas quietos neque colli degredi animadvortit, veritus ex anni tempore et inopia aquae, ne siti conficeretur exercitus, Rutilium legatum cum expeditis cohortibus et parte equitum praemisit ad flumen, uti locum castris antecaperet, existumans hostis crebro impetu et transversis proeliis iter suum remotoruros et, quoniam armis diffiderent, lassitudinem et sitim militum temptaturos.

Sall., *bell. Iug.* 52.5-6: Interea Bomilcar, quem elephantis et parti copiarum pedestrium praefectum ab Iugurtha supra diximus, ubi eum Rutilius praetergressus est, paulatim suos in aequom locum deducit ac, dum legatus ad flumen, quo praemissus erat, festinans pergit, quietus, uti res postulabat, aciem exornat neque remittit, quid ubique hostis ageret, explorare. postquam Rutilium condisse iam et animo vacuom accepit, simul que ex Iugurthae proelio clamorem augeri, veritus, ne legatus cognita re laborantibus suis auxilio foret, aciem, quam diffidens virtuti militum arte statuerat, quo hostium itineri officeret, latius porrigit eo que modo ad Rutili castra procedit.

Sall., *bell. Iug.* 86.5: Excercitus ei traditur a P. Rutilio legato; nam Metellus conspectum Mari fugerat, ne videret ea, quae audita animus tolerare nequiverat.

Liv., *per.* 70: P. Rutilius, vir summae innocentiae, quoniam legatus C. Muci procos. a publicanorum iniuriis Asiam defenderat, invisus equestri ordini, penes quem iudicia erant, repetundarum damnatus in exilium missus est.

Ovid., *Pont.* 1.3.61-66: I nunc et veterum nobis exempla virorum, / qui forti



casum mente tulere, refer, / et grave magnanimi robur mirare Rutili / non usi redivit condicione dati: / Smyrna virum tenuit, non Pontus et hostica tellus, / paene minus nullo Smyrna petenda loco est.

Vell., *hist. Rom.* 2.9.6: Vetustior Sisenna fuit Caelius, aequalis Sisennae Rutilius Claudiusque Quadrigarius et Valerius Antias.

Vell., *hist. Rom.* 2.13.2: Potestatem nacti equites Gracchanis legibus cum in multos clarissimos atque innocentissimos viros saevissent, tum P. Rutilius, virum non saeculi sui sed omnis aevi optimum, interrogatum lege repetundarum maximo cum gemitu civitatis damnaverunt.

Val. Max., *fact. et dict.* 6.4.4: Huic voci consentanea illa opera, quod magis ordinum dissensione quam ulla culpa sua reus factus nec obsoletam vestem induit nec insignia senatoris deposuit nec supplices ad genua iudicum manus tetendit nec dixit quicquam splendore praeteritorum annorum humilium effecitque ut periculum non impedimentum gravitatis eius esset, sed experimentum. Atque etiam cum ei reditum in patriam Sullana victoria praestaret, in exilio, ne quid adversus leges faceret, remansit. Quapropter felicitatis cognomen iustius quis moribus gravissimi viri quam inpotentis armis adsignaverit: quod quidem Sulla rapuit, Rutilius meruit.

Val. Max., *fact. et dict.* 8.13.6: Nam et Livia Rutili septimum et nonagesimum et Terentia Ciceronis tertium et centesimum et Clodia Aufili quindecim filiis ante amissis quantum decimum et centesimum explevit annum.

Ascon., *Scaur.* p. 21, 14-17 (ed. Clark): Reus est factus a Q. Servilio Caepione lege Servilia, cum iudicia penes equestrem ordinem essent et P. Rutilio damnato nemo tam innocens videretur ut non timeret illa.

Ps. Ascon., *Div. in Q. Caec.* p. 202, 57 (ed. Stangl): Huius quaestor Rutilius Rufus damnatus est, quod cum praetore consenserit suo ne publican aliquid agerent in provinciali sua. Quo cognito equites R. (nam tum, ante Syllana tempora, iudicabant) damnaverunt eum.

Sen., *benef.* 5.17.2: Camillum in exilium misit, Scipionem dimisit; exulavit post Catilinam Cicero, diruti eius penates, bona direpta, factum, quidquid victor Catilina fecisset; Rutilius innocentiae pretium tulit in Asia latere.

Sen., *prov.* 3.4: Contumacissimum quemque et rectissimum aggreditur, adversus quem vim suam intendat: ignem experitur in Mucio, paupertatem in Fabricio, exilium in Rutilio, tormenta in Regulo, venenum in Socrate, mortem in Catone. Magnum exemplum nisi mala fortuna non invenit.

Sen., *prov.* 3.7: Infelix est Rutilius, quod qui illum damnaverunt causam dicent omnibus saeculis? quod acquirere animo passus est se patriae eripi quam sibi

exilium? quod Sullae dictatori solus aliquid negavit et revocatus tantum non retro cessit et longius fugit?

Sen., *cons. ad Marc.* 22.3: Adice incendia, ruinas, naufragia lacerationesque medicorum ossa vivis legentium et totas in viscera manus demittentium et non simplici cum dolore pudenda curantium; post haec exilium (non fuit innocen-tior filius tuus quam Rutilius) carcerem (non fuit sapientior quam Socrates) voluntario volnere transfixum pectus (non fuit sanctior quam Sato) cum ista perspexeris, sciens optime cum is agi, quos natura, quia illos hoc manebat vitae stipendium, cito intutum recepit.

Sen., *tranq. anim.* 16.1: Sequitur pars, quae solet non inmerito contristare et in sollicitudinem adducere. Ubi bonorum exitus mali sunt, ubi Socrates cogitur in carcere mori, Rutilius in exilio vivere, Pompeius et Cicero clientibus suis prae-berere cervicem.

Sen., *vit. beat.* 18.3: Expectabo scilicet, ut quicquam malivolentiae inviolatum sit, cui sacer nec Rutilius fuit nec Cato?

Sen., *epist.* 24.4: Damnationem suam Rutilius sic tulit, tamquam nihil illi mo-lestum aliud esset quam quod male iudicaretur. Exilium Metellus fortiter tulit, Rutilius etiam libenter: alter, ut redirect, rei publicae praestitit, alter reditum suum Sullae negavit, cui nihil tunc negabatur.

Sen., *epist.* 67.7: Tamquam opto mihi vitam honestam. Vita autem honesta ac-tionibus variis constat: in hac est reguli arca, Catonis scissum manu sua vulnus, Rutili exilium, calix venenatus qui Socraten transtulit e carcere in caelum.

Sen., *epist.* 79.14: Rutili innocentia ac virtus lateret, nisi accepisset iniuriam: dum violatur, effulsit. Numquid non sorti suae gratias egit et exilium suum complexus est?

Sen., *epist.* 82.11: Nihil horum per se gloriosum est, nihil tamen sine his. Lau-datur enim non paupertas, sed ille, quem paupertas non summittit nec incurvat. Laudatur non exilium, sed ille qui in exilium ivit tamquam misisset. Lau-datur non dolor, sed ille, quem nihil coegit dolor.

Sen., *epist.* 98.12: Dic tibi: ex istis, quae terribilia videntur, nihil est invictum. Singula vicere iam multi: ignem Mucius, crucem Regulus, venenum Socrates, exilium Rutilius, mortem ferro adactam Cato: et nos vincamus aliquid.

Plin., *nat. hist.* 7.48.49 [158]: Et ex feminis Livia Rutili LXXXXVII annos excessit, Statilia Claudio principe ex nobili domo LXXXXVIII.

Quint., *inst.* 5.2.4: Quorum si nihil erit, licet tamen dicere multos iudiciorum casus ad inique pronuntiandum valere ideoque damnatum Rutilium, absolutos

Clodium atque Catilinam, rogandi etiam iudices, ut rem potius intueantur ipsam, quam iuri iurando alieno suum donent.

Quint., *inst.* 11.1.12: Aut P. Rutilius, vel cum illo paene Socratico genere defensionis et usus, vel cum revocante eum P. Sulla manere in exilio maluit, quod sibi maxime conduceret nesciebat.

Ps. Quint., *decl. min.* 300.9: Utitur (in defensione) claris ac nobilibus exemplis, damnatos mihi Camillos et Rutilios narrat. Verum quicumque iste exitus fuit, habuit suum finem.

Plut., *Mar.* 10.1: Ὡς δὲ διέπλευσεν εἰς Λιβύην, Μέτελλος μὲν ἦτων τοῦ φθόνου γενόμενος καὶ περιπαθῶν, ὅτι κατειργαζμένου τὸν πόλεμον αὐτοῦ καὶ μηδὲν ὑπόλοιπον ἢ τὸ σῶμα τοῦ Ἰουγοῦρθα λαβεῖν ἔχοντας, ἦκει Μάριος ἐπὶ τὸν στέφανον καὶ τὸν θρίαμβον, ἐκ τῆς πρὸς ἐκεῖνον ἀχαριστίας ἠῤῥημένος, οὐχ ὑπέμεινεν εἰς τὸ αὐτὸ συνελθεῖν, ἀλλ' αὐτὸς μὲν ὑπεξεχώρησε, Ρουτίλιος δὲ τὸ στράτευμα τῷ Μαρίῳ παρέδωκε, πρεσβευτῆς γενονῶς τοῦ Μετέλλου.

Tac., *Agr.* 1.3: Ac plerique suam ipsi vitam narrare fiduciam potius morum quam adrogantiam arbitrati sunt, nec id Rutilio et Scauro citra fidem aut obtreccationi fuit. adeo virtutes iisdem temporibus optime aestimantur, quibus facillime gignuntur.

Tac., *ann.* 3.66.1: Paulatim dehinc ab indecoris ad infesta transgrediebantur. C. Silanum pro eonsule Asiae, repetundarum a sociis postulatam, Mamercus Scaurus e consularibus, Iunius Otho praetor, Brutteditius Niger aedilis simul corripunt obiectant que violatum Augusti numen, spretam Tiberii maiestatem, Mamercus antiqua exempla iaciens, L. Cottam a Scipione Africano, Servium Galbam a Catone Censorio, P. Rutilium a M. Scauro accusatos.

Tac., *ann.* 4.43.5: Tunc tractatae Massiliensium preces probatum que P. Rutili exemplum; namque eum legibus pulsum civem sibi Zmyrnaei addiderant.

Suet., *gramm.* 6.1-2: Aurelius Opillus Epicurei cuiusdam libertus philosophiam primo, deinde rhetoricam, novissime grammaticam docuit. dimissa autem schola, Rutilium Rafum damnatum in Asiam secutus, ibidem Zmyrnae simul consenuit.

Flor., *ep. r. Rom.* 2.5.17.3: Equites Romani tanta potestate subnixi, ut qui fata fortunisque principum haberent in manu, interceptis vectigalibus peculabantur suo iure rem publicam; senatus exilio Metelli, damnatione Rutili debilitates omne decus maiestatis amiserat.

Fest., *verb. sign.*, sv. 'Rufuli' (L. p. 350): Rufuli appellabantur tribune militum a consule facti, non a populo; de quorum iure quod Rutilius Rufus legem tulerit, Rufuli, ac post Rutili sunt vocati.

Min. Fel., *Oct.* 5.12: Quod si mundus divina providentia et alicuius numinis auctoritate regeretur, numquam mereretur Phalaris et Dionysius regum, numquam Rutilius et Camillus exilium, numquam Socrates venenum.

Gran. Licin., *fr.* 14.1 (ed. Flemisch): Rutilius consul college Mallii solus supererat reipublicae.

D. 1.2.2.40 (Pomp. *l.s. ench.*): Ab his profecti sunt Publius Rufus, qui Romae consul et Asiae proconsul fuit, (P)aulus Verginius et Quintus Tubero ille stoicus Pansae auditor, qui et ipse consul.

Symm., *epist.* 1.20.2 p.13.1 (ed. Seeck): nisi quia Ennio ex Aetolicis manubiis captiva tantum chlamys muneri data Fulvium decolorat: enim vero neque Panaetio Africanorum secundus neque Opillo Rutilius vel Cineae Pyrrhas aut Metrodoro suo Mithridates Ponticus liberalium disciplinarum pretia solverunt.

Eutr., *brev.* 5.3: 'Perniciosum admodum hoc bellum fuit. P. Rutilius consul in eo occisus est, Caepio, nobilis iuvenis, Porcius Cato, alius consul'.

Amm., *r. gest.* 30.4.6: Nec minus apud Romanos, Rutilii et Galbae et Scauri vita moribus frugalitateque spectati, et postea per varias aevi sequentis aetates, censorii et consulares multi et triumphales.

Script. Hist. Aug., *Gord. tres* 5.5: Amutus est ab Afri ita, ut nemo antea proconsulum, ita ut eum aliis Scipionem, Catonem alii, multi Mucium ac Rutilium aut Laelium dicerent.

Iul. Obs., *prod.* 42: P. Rutilio Cn. Manlio coss. Trebulae Mutuscae ante quam ludi committerentur, canente tibicine angues nigri aram circumdederunt, desinente cantare dilapsi. Postero die exorti a populo lapidibus enecati.

«Lex. Suda», sv. Ρουτίλιος Ρούφος (ed. Adler, IV, p. 300, 239): <Ρουτίλιος Ρούφος> ἐπὶ Σκιπίωνος ἦν, ὃς αὐτῶ συνεστράτευε, συγγράμας τὰ τότε φθάσαντα γενέσθαι· ὃς τῆνικαῦτα χιλίαρχος ἐγεγόνει, ὡς φησιν Ἀππιανὸς ἐν τῇ Ρωμαϊκῇ ἱστορίᾳ.

## *Indici*



## *Indice delle fonti*

### CODEX REPETITAE PRAELECTIONIS

3.33.13.pr.	93 nt. 310
6.31.6	77 nt. 244
7.29	77 nt. 243
8.50.1.1	73 nt. 227

### DIGESTA

1.2.2.7	32 nt. 111
1.2.2.35	5 nt.1; 31 nt. 106; 32 nt. 109 e 111
1.2.2.36	32 nt. 107
1.2.2.37	32 nt. 108
1.2.2.38	32 nt. 109, 110 e 111
1.2.2.39	32 nt. 113
1.2.2.40	5 nt. 2; 31 nt. 105; 114
2.1.4	78 nt. 248
2.14.4.pr.	93 nt. 310
3.5.26 (27)	93 nt. 310
7.8.2-4	94 nt. 316
7.8.4.1	94 nt.315
7.8.10.2	93 nt. 312; 94 nt. 318
7.8.10.3	92; 103 nt. 357; 105
18.1.27	101 e nt. 347 e 348
19.2.5	93 nt. 310
19.2.9	93 nt. 310
19.2.24.2	93 nt. 310
19.2.28.1	93 nt. 310
28.8.7.pr.	77 nt. 244
28.8.7.2	77 nt. 244
29.2.4	76 nt. 239
29.2.11	77 nt. 244
29.2.78	76 nt. 239
32.55.pr.-10	97 nt. 330
33.2.15.pr.	95 nt.320
33.9.3.pr.	98 nt. 334
33.9.3.6	97 nt. 331
33.9.3.9	96; 105
35.2.1.1	73 nt. 227

35.2.18.pr.	73 nt. 227
38.1.36	87 e nt. 285, 286 e 287
38.2.1	84 nt. 272; 86; 87 e nt. 287; 88
38.2.1.pr. -2	40 nt. 137; 83
38.2.1.1	2; 83 nt. 271; 84 nt. 274; 85; 86
41.2.3.23	78 nt. 248
41.2.10.1	78 nt. 248
41.3.15.pr.	73 nt. 227
41.4.2.1	102 nt. 352
42.4.7	78 nt. 248
42.5.16	76 nt. 240; 80 nt. 258
42.5.28	77 nt. 244
42.5.33.1	80 nt. 256
43.17.3.8	78 nt. 248
43.21	99 nt. 341
43.22	99 nt. 341
43.23	99 nt. 341
43.24	99 nt. 341
43.25	99 nt. 341
43.27.1.pr.-2	99
43.27.1.2	99 nt. 340; 105
43.27.2	100 nt. 343
43.27.7	100 nt. 343
44.5.1.5-7	87 nt. 286
47.10.5.5	93 nt. 310
50.1.26.pr.	78 nt. 248

### GAI INSTITUTIONES

2.54	77 nt. 243
2.55	76 nt. 238; 77 nt. 243
2.80	102 nt. 351
2.158	77 nt. 244
3.40	84 nt. 272
3.79	80 nt. 257
3.80	80 nt. 258
4.25	70 nt. 217
4.34	73 nt. 227

4.35	1; 2; 70; 71 nt. 220; 81 nt. 263; 82 nt. 264 e 268; 84 nt. 274	Ps. Asconius	
4.65	73 nt. 229	<i>divinatio in Quintum Caecilium</i> (Stangl)	p. 202, 57 16 nt. 42; 111
4.112	83 nt. 269		
4.144	81 nt. 260	Athenaeus	
4.145	81 nt. 260	<i>deipnosophistarum libri XV</i>	
IUSTINIANI INSTITUTIONES		4.66.14-25	20 nt. 55; 50 e nt. 182; 59
1.12.6	73 nt. 227	6.108	20 nt. 57; 38 nt. 130; 48 nt. 174; 50 nt. 182; 59
2.5.5	93 nt. 310	12. 61.8-9	52
3.12	81 nt. 259		
TITULI EX CORPORE ULPIANI		[Aurelius Victor]	
28.12	73 nt. 227	<i>de viris illustribus</i>	73.8 25 nt. 78
VATICANA FRAGMENTA		Charisius	
1	2; 92; 101; 106	<i>ars grammatica</i> (Keil)	
	***	1 p. 120	53
Ammianus Marcellinus		1 p. 125	53
<i>res gestae</i>		1 p. 130	53
30.4.6	9 nt. 15; 114	1 p. 139	53
Appianus		1 p. 146	53
<i>bella civilia</i>		2 p. 195	53
1.8.33-34	63 nt. 192	Cicero	
1.27.121	7 nt. 8	<i>pro Balbo</i>	
1.29.30	25 nt. 78	11.28	28 nt. 95; 107
1.88.403-404	17 nt. 45	24.53	25 nt. 80
<i>Iberica</i>		<i>Brutus</i>	
14.88	10 nt. 19; 49 nt. 179; 58	85-88	5 nt. 3; 10 nt. 18; 46 nt. 163; 55
<i>Mithridatica</i>		89-90	45 nt. 158; 46 nt. 163; 56
9.60	27 nt. 92; 50 nt. 180; 59	110	21 nt. 62; 89 nt. 290 e 293; 109
Asconius Pedianus		113	11 nt. 23; 44 nt. 154; 89 nt. 293; 92 nt. 307; 104; 109
<i>orationum Ciceronis quinque enarratio</i> (Clark)		114	23 nt. 69 e 70; 89 nt. 293; 90; 109
<i>Scaur.</i> p. 21, 14-17	27 nt. 90; 111	115	10 nt. 18; 22 nt. 65 e 67; 91 nt. 302; 104
		116	9 nt. 14; 89 nt. 293; 109
		118	9 nt. 14; 109



202	22 nt. 66	6.13	18 nt. 47
313	26 nt. 87; 49 nt. 178	36.75	31 nt. 105
<i>pro Caecina</i>		<i>de natura deorum</i>	
34.100	24 nt. 76	3.32.80	5 nt. 3; 26 nt. 87; 49 nt. 178; 109
<i>pro Cluentio</i>		3.35.86	5 nt. 3; 109
35.95	25 nt. 78	<i>de officiis</i>	
41.115-116	25 nt. 82	2.47	14 nt. 33; 110
<i>divinatio in Caecilium</i>		3.7	36 nt. 126
17.57	15 nt. 39	3.10	9 nt. 14; 50 nt. 183; 110
19.63	19 nt. 54	3.12-17	39 nt. 135
<i>epistulae ad Atticum</i>		3.63	33 nt. 114
4.16.2	5 nt. 3; 108	<i>de oratore</i>	
5.16.2	10 nt. 18; 15 nt. 38	1.227-228	33 nt. 115; 42 nt. 149; 46 nt. 163 e 164; 54; 92 nt. 305
5.17.5	14 nt. 35	1.229-230	22 nt. 65, 66, 67 e 68; 23 nt. 69; 92 nt. 304; 107
6.1.15	15 nt. 38	1.231	23 nt. 69
13.20.1	91 nt. 299	1.239-240	43 nt. 153
<i>epistulae ad familiares</i>		2.98	22 nt. 66
8.8.3	25 nt. 82	2.280	11 nt. 23; 45 nt. 159; 54; 90 nt. 295
9.16.7	65 e nt. 196	3.31	22 nt. 66
<i>epistulae ad Quintum fratrem</i>		3.93	21 nt. 60
3.5.1	5 nt. 3; 10 nt. 18; 108	<i>partitiones oratoriae</i>	
<i>de finibus bonorum et malorum</i>		1.3	21 nt. 59
1.3.7	33 nt. 115; 109	2.6	21 nt. 58
<i>pro Fonteio</i>		<i>in Pisonem</i>	
17.38	18 nt. 47; 107	39.95	23 nt. 71; 107
<i>Laelius sive de amicitia</i>		<i>pro Plancio</i>	
6	32 nt. 110	13.33	15 nt. 38
69	8 nt. 12	21.52	11 nt. 20; 90 nt. 298; 108
101	5 nt. 3; 10 nt. 18; 34 nt. 117; 109	36.89	25 nt. 78
<i>de lege agraria</i>		<i>pro Quinctio</i>	
2.35.96	91 nt. 300	19.60	81 nt. 262; 82 nt. 267
<i>de legibus</i>		27.84	80 nt. 255
2.19.48	76 nt. 240 e 241	<i>pro Rabirio perduellionis reo</i>	
2.20.49	76 nt. 241	7.21	12 nt. 28; 107
2.21.52	76 nt. 241	<i>pro Rabirio Postumo</i>	
<i>pro Murena</i>		10.27	12 nt. 28; 28 nt. 94; 34 nt. 116; 108
5.11	18 nt. 47		

<i>de re publica</i>		Diomedes Grammaticus	
1.8.13	46 e nt. 162; 55	<i>ars grammatica</i> (Keil)	
1.11.17	10 nt. 19; 46 nt. 162; 108	1 p. 374	61
3.34.59	64 nt. 195; 67 nt. 204	1 p. 376	61
<i>post reditum in senatu</i>		Dionysius Halicarnaseus	
10.25	25 nt. 78	<i>antiquitates Romanae</i>	
<i>pro Scauro</i>		3.46.3-4	24 nt. 77
1.4	27 nt. 90; 108	5.40.4-5	24 nt. 77
<i>pro Sest. Roscio Amerino</i>		16.5.2	67 nt. 204
12.33	17 nt. 45	Ennodius	
<i>topica</i>		<i>panegyricus dictus Theoderico</i>	
17.65	21 nt. 58	85	46 nt. 165
<i>in C. Verrem</i>		Eutropius	
I.38	25 nt. 82	<i>breviarium ab urbe condita</i>	
II.1.125-126	86	5.3	12 nt. 28; 114
II.2.27	15 nt. 39	Festus	
II.2.51	16 nt. 41	<i>de verborum significatu</i> (Lindsay)	
II.3.209	15 nt. 39	sv. 'Mola' (124)	98 nt. 336
II.4.22	25 nt. 82	sv. 'Maximae dignationis'	
II.5.128	25 nt. 82	(147)	5 nt. 1
Dio Cassius		sv. 'Ordo sacerdotum'	
<i>historiae Romanae</i>		(204)	5 nt. 1
38.7.1	25 nt. 78	sv. 'Rufuli' (350)	12 nt. 29; 113
97.1	15 nt. 36; 18 nt. 48; 50 nt. 184; 60	Florus	
97.2	24 nt. 72; 25 nt. 79; 26 nt. 83 e 86; 92 nt. 303; 104	<i>epitome rerum Romanorum</i>	
97.3	20 nt. 56; 50 nt. 184; 60	2.5.17.3	17 nt. 46; 113
Diodorus Siculus		Frontinus (Sextus Iulius)	
<i>bibliotheca historica</i>		<i>strategemata</i>	
14.93.2	63 nt. 192	4.1.12	12 nt. 28; 47 nt. 169; 58
20.80.2	63 nt. 192	4.2.2	47 nt. 169; 58
37.5.1	14 nt. 34; 15 nt. 37 e 38; 50 e nt. 181; 110	Gellius	
Diogenes Laertius		<i>noctes Atticae</i>	
<i>vitae philosophorum</i>		1.22.7	34 nt. 118; 40 nt. 138
7.128	36 nt. 125	4.1.17	96 nt. 327; 98 nt. 334

4.1.20	96 nt. 326	Macrobius	
4.1.22	96 nt. 327	<i>Saturnalia</i>	
5.3.4	94 nt. 316	1.16.34	52
6.14.8-10	35 nt. 121; 52		
13.8.3	85 nt. 277	Minucius Felix	
15.1.2	91 nt. 299	<i>Octavius</i>	
		5.12	23 nt. 71; 114
Granius Licinianus		Orosius (Paulus)	
<i>annales</i> (Flemisch)		<i>historiarum adversus paganos libri VII</i>	
1.1	61	5.17.12	50 e nt. 185; 92 nt. 303; 104
12.12	61		
14.1	12 nt. 28; 50 nt. 187; 114	P. Ovidius Naso	
		<i>epistulae ex Ponto</i>	
Isidorus Hispalensis		1.3.61-66	26 nt. 84; 110
<i>etymologiae sive origines</i>		Plautus (Titus Maccius)	
6.5.1-2	35 nt. 120	<i>Bacchides</i>	
20.11.4	61	1205	68 nt. 210
		<i>Menaechmi</i>	
Iulius Obsequens		96	68 nt. 210
<i>prodigiorum libri quae extant</i>		Plinius Maior	
42	12 nt. 28; 114	<i>naturalis historia</i>	
Iulius Victor (Caius)		7.48.49 [158]	10 nt. 18; 112
<i>ars rhetorica</i>		12.13.27 [51]	97 nt. 332
45.6	27 nt. 90	18.2.2 [7]	98 nt. 336
		33.11.50 [142]	31 nt. 105
Livius (Titus)		35.14.49 [173]	91 nt. 300
<i>ab urbe condita</i>		Plutarchus	
1.34.1	24 nt. 77	<i>Aemilius Paulus</i>	
2.26.5	24 nt. 77	28.6	35 nt. 120
5.32.1	63 nt. 192	<i>Caius Gracchus</i>	
7.16.7-8	63 nt. 192	13.1-4	7 nt. 8
7.17.9	63 nt. 192	<i>Cato Maior</i>	
7.27.9	63 nt. 192	22.1-6	35 nt. 122
8.16.10	63 nt. 192		
8.28.8-9	64 nt. 194		
9.41.19-20	63 nt. 192		
9.42.8	63 nt. 192		
39.50.10	51		
39.52.1	51		
<i>periocbae</i>			
69	25 nt. 78		
70	15 nt. 38; 16 nt. 42; 24 nt. 73; 91; 110		

<i>Marius</i>		52.5-6	12 nt. 26; 110
10.1	12 nt. 27; 113	86.5	12 nt. 27; 110
28.4	48 nt. 175		
28.5	14 nt. 32; 51	<i>de coniuratione Catilinae</i>	
31	13 nt. 31	33.1	67 nt. 203
43.2-3	24 nt. 75		
		scriptores historiae Augustae	
<i>Pompeius</i>		<i>Gordiani tres</i>	
37.2-3	29 nt. 98; 52	5.5	15 nt. 36; 114
<i>Poplicola</i>			
22.1	24 nt. 77	Seneca	
<i>Sulla</i>		<i>de beneficiis</i>	
9.1	48 nt. 172	5.17.2	23 nt. 71; 111
9.2	48 nt. 172	6.37.2	23 nt. 71; 26 nt. 84; 30 nt. 104; 47 nt. 168; 58
12.6-9	47 e nt. 171	<i>de providentia</i>	
12.8	48 nt. 172	3.4	23 nt. 71; 111
<i>Tiberius Gracchus</i>		3.7	23 nt. 71; 26 nt. 84; 111
8.4	37 nt. 129	<i>consolatio ad Marciam</i>	
		22.3	23 nt. 71; 112
Polybius		<i>de vita beata</i>	
<i>historiae</i>		18.3	27 nt. 90; 112
3.24.6	63 nt. 192	<i>de tranquillitate animi</i>	
		16.1	23 nt. 71; 112
Quintilianus		<i>epistulae morales ad Lucilium</i>	
<i>institutio oratoria</i>		24.4	23 nt. 71; 26 nt. 84; 28 nt. 94; 34 nt. 116; 112
5.2.4	27 nt. 90; 112	67.7	23 nt. 71; 112
11.1.12	26 nt. 84; 113	79.14	23 nt. 71; 112
12.1.35	35 nt. 121	82.11	23 nt. 71; 112
12.3.10	34 nt. 118	98.12	23 nt. 71; 112
		116.5	36 nt. 126
Pseud. Quintilianus		Servius grammaticus	
<i>declamationes minores</i>		<i>in Vergilii Aeneidos</i>	
300.9	27 nt. 90; 113	2.116	97 nt. 333
rethorica ad Herennium			
1.20	25 nt. 80	Strabo	
		<i>geographica</i>	
C. Sallustius Crispus		5.3.7	91 nt. 299
<i>de bello Iugurthino</i>		14.5.1	79 nt. 252
50.1	12 nt. 25; 110		

Suetonius Tranquillus		6.4.4	24 nt. 74; 27 nt. 88; 46 nt. 167; 57; 111
<i>de grammaticis et rhetoribus</i>		7.5.1	31 nt. 105
6.1-2	26 nt. 86; 113	7.6.1	68 nt. 210
<i>Divus Augustus</i>		8.1.7	91 nt. 300
89.2	11 nt. 21; 89 nt. 291; 103	8.13.6	10 nt. 18; 111
		8.15.6	15 nt. 39
Suidas (Adler)		Varro (Marcus Terentius)	
sv. Ρουτίλιος Ρούφος		<i>de lingua Latina</i>	
(IV, p. 300, 239)	10 nt. 19; 114	7.105	64 nt. 193 e 195; 67 nt. 204
Symmachus		Velleius Paterculus	
<i>epistulae</i> (Seeck)		<i>historiae Romanae</i>	
1.20.2 p. 13.1	114	2.9.5	33 nt. 115
		2.9.6	33 nt. 115; 111
		2.13.2	17 nt. 46; 27 nt. 89; 111
Tacitus (Cornelius)		Vitruvius	
<i>de vita Iulii Agricolae</i>		<i>de architectura</i>	
1.3	29 nt. 101; 41 nt. 143; 113	2.8.17	91 nt. 300
<i>annales</i>			***
1.7.2	48 nt. 173	«CIL»	
3.66.1	11 nt. 23; 29 nt. 100; 113	I. 206	69 nt. 212
4.43.5	24 nt. 73; 113	Lex Acilia repetundarum (FIRA. I n 7)	
14.11.1	48 nt. 173	58-59	25 nt. 82
<i>historiae</i>		Lex agraria [Baebia ?] (FIRA. I n. 8)	
1.4.2	48 nt. 173	56 s.	69
2.71	91 nt. 299	Tabula Heracleensis (FIRA. I n. 13)	
Terentius		108-110	69 nt. 212
<i>Phormio</i>		113	65 nt. 196
334	68 nt. 210	115-117	69 nt. 212
Valerius Maximus		Testimonia linguae Etruscae (Pallottino)	
<i>facta et dicta memorabilia</i>		155	10 nt. 18
2.3.2	12 nt. 29; 46 nt. 165; 57		
2.10.5	15 nt. 36; 16 nt. 42; 28 nt. 94; 34 nt. 116; 46 nt. 166; 57		
4.3.7	31 nt. 105		
4.4.9	31 nt. 105		



## *Indice degli Autori*

- ADORNO, F.: 8 nt. 13.  
ALBANESE, B.: 78 nt. 248; 81 nt. 263.  
ALBERTARIO, E.: 84 nt. 274; 86 e nt. 284;  
87 e nt. 287.  
ALESSE, F.: 35 nt. 120.  
ANNAS, J.: 36 nt. 126.  
AMIOTTI, G.: 14 nt. 34; 16 nt. 43; 20 nt.  
57; 24 nt. 75; 28 e nt. 93, 96 e 97; 30  
nt. 103.  
AMRANTE, L.: 7 nt. 9.  
ASTOLFI, R.: 97 nt. 329, 333; 98 nt. 335.
- BADIAN, E.: 10 nt. 18; 16 nt. 40 e 43;  
17 e nt. 44.  
BARDON, H.: 42; 43 nt. 151.  
BARNES, J.: 36 nt. 126.  
BAUMAN, R.: 17 nt. 46; 18 nt. 48; 24 nt.  
74; 32 nt. 110; 79 nt. 252.  
BAUER, K.: 103 e nt. 355.  
BEHREND, O.: 31 nt. 105; 40 nt. 136;  
67 nt. 205; 85 nt. 278; 102 nt. 350.  
BERGER, A.: 25 nt. 80; 65 e nt. 197.  
BESELER, G.: 101 nt. 347.  
BIANCHI, E.: 71 nt. 220 e 222; 73 nt. 227  
e 228; 74 nt. 233; 81 nt. 263; 82 nt.  
265.  
BISCARDI, A.: 65 nt. 198; 67 nt. 203.  
BONA, F.: 15 nt. 38; 16 nt. 40; 42 nt.  
150; 43 e nt. 152 e 153; 44 e nt. 156; 45.  
BONFANTE, G.: 68 nt. 209.  
BONFANTE, P.: 68 nt. 209; 75 nt. 237.
- BOTTIGLIERI, A.: 38 nt. 130; 90 nt. 296.  
BREMER, F.P.: 84 nt. 273, 274; 92 nt.  
307; 105 nt. 359.  
BRENNAN, T.C.: 17 nt. 46.  
BRETONE, M.: 14 nt. 34; 17 nt. 44 e 45;  
31 nt. 105; 32 nt. 110; 33 nt. 113; 34  
nt. 118; 44 nt. 154; 70 nt. 216; 73 nt.  
230; 74 nt. 232 e 233; 75 nt. 234; 84  
nt. 274; 85 nt. 277; 92 nt. 308; 95 nt.  
321; 96 nt. 325 e 326.  
BROUGHTON, T.R.S.: 11 nt. 23 e 24; 12  
nt. 28; 13 nt. 30; 14 nt. 34; 64 193;  
72 nt. 223 e 224; 86 nt. 281.  
BRUCK, E.F.: 76 nt. 241.  
BURDESE, A.: 39 nt. 133.
- CAMBIANO, G.: 35 nt. 122; 36 nt. 123;  
37 nt. 129.  
CANCELLI, F.: 8 nt. 12.  
CANNATA, C.A.: 72 nt. 226.  
CARCOPINO, J.: 91 nt. 300.  
CARRELLI, E.: 69 e nt. 212 e 213; 71 nt.  
220; 75 nt. 236; 81 nt. 263.  
CASAVOLA, F.P.: 19 nt. 53 e 54.  
CASSOLA, F.: 79 nt. 252.  
CAVALLO, G.: 35 nt. 120.  
CHIASSONI, P.: 74 nt. 231; 75 nt. 235.  
CLEMENTE, G.: 7 nt. 5 e 9.  
CLOUD, D.: 18 nt. 50.  
COMANDUCCI, P.: 74 nt. 231.  
COPPOLA, G.: 76 nt. 238.

- CORBINO, A.: 40 nt. 136.  
COSTA, E.: 32 nt. 110; 64 nt. 193.  
CRAWFORD, M.H.: 69 nt. 212.  
CRIFÒ, G.: 25 nt. 78 e 81; 68 nt. 209 e 210.
- DE FILIPPI, M.: 101 nt. 347; 102 nt. 349;  
103 nt. 354 e 356.  
DEL PILAR PÉREZ, M.: 78 nt. 247.  
DE MARTINO, F.: 7 nt. 7; 66 nt. 201; 67  
e nt. 207; 97 nt. 332.  
DESIDERI, P.: 9 nt. 16; 27 nt. 91; 29 nt.  
99.  
DI LELLA, L.: 69 nt. 213; 71 nt. 220; 81  
nt. 261 e 263; 86 e nt. 280.  
DI PORTO, A.: 63 nt. 192; 64 nt. 193.  
D'IPPOLITO, F.M.: 1; 3; 5 nt. 1; 31 nt.  
106; 32 nt. 108 e 110; 34 nt. 119; 38  
nt. 130; 60 nt. 190; 76 nt. 241; 81 nt.  
263; 96 nt. 327; 97 nt. 332, 333.  
D'ORS, A.: 81 nt. 263.  
D'ORTA, M.: 36 nt. 124 e 125; 39 nt.  
133; 76 nt. 241; 77 nt. 243.
- FANIZZA, L.: 14 nt. 34 e 35; 15 nt. 38;  
85 nt. 275.  
FEDELI, A.: 8 nt. 11.  
FEDELI, P.: 35 nt. 120.  
FERRARY, J.L.: 14 nt. 34; 17 nt. 46.  
FIORI, R.: 37 nt. 127.  
FLUME, W.: 95 nt. 321.  
FORSÉN, B.: 63 nt. 192.  
FRANCIOSI, G.: 1; 3; 10 nt. 18; 24 nt. 77;  
65 nt. 196; 66 nt. 201; 69 nt. 213; 71  
nt. 222; 75 nt. 236; 77 nt. 242 e 243;  
79 nt. 254; 82 nt. 265 e 267.  
FRANK, T.: 13 nt. 30.  
FREDERIKSEN, M.: 66 nt. 101.  
FREZZA, P.: 38 nt. 132; 39 nt. 133 e 134.  
FULLER, L.: 74 nt. 233.  
FUNAIOLI, H.: 26 nt. 86.
- GABBA, E.: 7 nt. 5 e 7; 13 nt. 30.  
GARBARINO, G.: 41 nt. 143.  
GAROFALO, L.: 39 nt. 135.  
GARZETTI, A.: 48 nt. 173; 79 nt. 252.  
GIARDINA, A.: 8 nt. 10.  
GIUNTI, P.: 80 nt. 258.  
GIRARD, P.F.: 69 e nt. 215; 70 nt. 216.  
GIUFFRÉ, V.: 68 nt. 211; 69 nt. 213; 75  
nt. 236; 78 nt. 245; 79 nt. 249 e 254;  
80 nt. 258; 81 nt. 261 e 263; 82 nt.  
264 e 266; 83 nt. 270.  
GLEW, D.G.: 9 nt. 16.  
GRIFFIN, M.: 36 nt. 126.  
GRUEN, E.S.: 14 nt. 34; 16 nt. 43; 20 nt.  
56.  
GUARINO, A.: 7 nt. 9; 39 nt. 133; 77 nt.  
244; 78 nt. 248.
- HENDERSON, M.I.: 25 nt. 79.  
HENDRICKSON, G.L.: 14 nt. 34; 42 nt.  
150.  
HILL, H.: 14 nt. 34; 16 nt. 43.  
HOMO, L.: 11 nt. 22; 90 nt. 297.  
HOSIUS, C.: 10 nt. 18.  
HUMBERT, M.: 40 nt. 136; 67 nt. 206.  
HUMM, M.: 79 nt. 252.
- JACOBY, F.: 20 nt. 57; 38 nt. 130; 48 nt.  
174; 50 nt. 182.  
JHERING, R.: 74 nt. 232.
- KALLET-MARX, R.M.: 14 nt. 34; 17 nt.  
46; 21 nt. 63; 29 e nt. 100.  
KASER, M.: 70 nt. 216; 72 nt. 226; 81  
nt. 262 e 263; 101 nt. 347 e 348; 102  
nt. 349.  
KELSEN, H.: 74 nt. 233.  
KUNKEL, W.: 6 nt. 4; 32 nt. 108; 34 nt.  
117.
- IOPPOLO, A.M.: 35 nt. 120.



- ISNARDI PARENTE, M.: 35 nt. 120.
- LAURIA, M.: 97 nt. 333; 98 nt. 335.
- LENEL, O.: 6 nt. 4; 82 nt. 267; 84 nt. 273 e 274.
- LEONHARD, R.: 71 nt. 220.
- LEVI, A.: 37 nt. 128.
- LÉVY, C.: 35 nt. 120.
- LIEBS, D.: 40 nt. 136.
- LINTOTT, A.: 18 nt. 48.
- LOMBARDI, G.: 39 nt. 133.
- LORETO, L.: 79 nt. 252.
- LOVATO, A.: 21 nt. 58; 22 nt. 64; 37 nt. 127; 95 nt. 321.
- LOSANO, M.G.: 74 nt. 233.
- LUCE, T.: 13 nt. 31; 14 nt. 34.
- LUCREZI, F.: 18 nt. 47.
- LUIG, K.: 40 nt. 136.
- MAC CORMACK, G.: 67 nt. 207.
- MAINE, H.J.S.: 74 nt. 232.
- MALCOVATI, E.: 50 e nt. 186; 89 e nt. 292; 91 e nt. 301.
- MANFREDINI, A.: 26 nt. 86.
- MANTELO, A.: 38 nt. 132.
- MANTOVANI, D.: 10 nt. 18; 19 nt. 53; 34 nt. 117; 38 nt. 132; 44 nt. 154.
- MANZO, A.: 42 nt. 148; 63 nt. 192; 65 nt. 196; 66 nt. 201; 76 nt. 238.
- MAROTTA, V.: 95 nt. 321.
- MARRONE, M.: 78 nt. 248.
- MASCHI, C.A.: 94 nt. 313.
- MASI DORIA, C.: 84 nt. 272 e 274; 86 e nt. 282 e 283; 87 nt. 286; 88 nt. 288.
- MASO, S.: 36 nt. 126.
- MASTROCINQUE, A.: 9 nt. 16; 14 nt. 34.
- MERCOGLIANO, F.: 71 nt. 220; 73 nt. 227.
- MICELI, M.: 72 nt. 226.
- MINICHETTI, A. M.: 42 nt. 145.
- MOMIGLIANO, A.: 42 nt. 145; 64 nt. 193.
- MOMMSEN, T.: 25 nt. 80; 64 nt. 193; 97 nt. 329; 101 e nt. 347; 106.
- MONACO, L.: 24 nt. 77.
- MORTARA GARAVELLI, B.: 22 nt. 64.
- MÜNZER, F.: 10 nt. 18; 11 nt. 23; 14 nt. 34; 42 nt. 150.
- MÜLLER, C.: 42 nt. 146; 51 nt. 188.
- NARDUCCI, E.: 37 nt. 129.
- NAVARRA, M.: 97 nt. 333.
- NEGRI, G.: 40 nt. 136.
- NICOLET, C.: 14 nt. 34; 20 nt. 56.
- NIEDERMEYER, H. VON: 95 nt. 321.
- NISSEN, H.: 41 nt. 141.
- NÖRR, D.: 34 nt. 118.
- ORESTANO, R.: 6 nt. 4.
- ORMANNI, A.: 96 nt. 325; 97 nt. 329 e 333; 98 nt. 334 e 337.
- PAIS, E.: 14 nt. 34; 15 nt. 36; 18 nt. 48; 20 nt. 56; 41 nt. 142; 42 e nt. 147; 45 nt. 161; 46 nt. 162; 47 nt. 169; 49 nt. 179; 50 e nt. 185 e 187; 61 nt. 191.
- PALMA, A.: 100 nt. 342 e 344.
- PANI, M.: 38 nt. 132; 39 nt. 134.
- PAULY, A.: 10 nt. 18; 25 nt. 80.
- PEPPE, L.: 65 nt. 197; 66 nt. 199 e 200; 67 e nt. 203 e 205; 68 nt. 208; 79 nt. 253.
- PERGAMI, F.: 102 nt. 350 e 353.
- PEROZZI, S.: 82 nt. 264.
- PETER, H.: 42 e nt. 146; 51 e nt. 188 e 189.
- PIGNATELLI, A.M.: 32 nt. 110.
- PLATTHY, J.: 35 nt. 120.
- PINNA PARPAGLIA, P.: 66 nt. 199.
- POHLENZ, M.: 8 nt. 11 e 13; 33 nt. 114; 35 nt. 120; 36 nt. 124 e 126; 38 nt. 132; 39 nt. 134.
- PROCCHI, F.: 39 nt. 135.

- PUGLIESE, G.: 15 nt. 38; 70 nt. 216; 93 nt. 310; 95 nt. 320.
- PUGLIATTI, S.: 71 nt. 220.
- PULIATTI, S.: 21 nt. 60.
- REALE, G.: 8 nt. 11; 36 nt. 126; 40 nt. 139.
- ROSS, A.: 73 nt. 230.
- ROTONDI, G.: 11 nt. 22; 16 nt. 43; 25 nt. 80; 64 nt. 193; 66 nt. 199; 69 nt. 212 e 215; 70 nt. 216 e 218; 90 e nt. 296 e 297.
- RUDORFF, A.F.: 64 nt. 193.
- RUSSO RUGGERI, C.: 66 nt. 199.
- SACCHI, O.: 8 nt. 12; 69 nt. 213.
- SACCOCCIO, A.: 66 nt. 199.
- SANTALUCIA, B.: 7 nt. 6; 18 nt. 50; 19 nt. 52; 24 nt. 76.
- SAVIGNY, F.C. VON: 74 nt. 232.
- SCAPINI, N.: 93 nt. 310 e 312; 94 e 313 e 317.
- SCHANZ, M.: 10 nt. 18.
- SCHERILLO, G.: 78 nt. 247 e 248; 79 nt. 250 e 254.
- SCHIAVONE, A.: 7 nt. 5; 8 nt. 10; 34 nt. 119; 44 nt. 156; 84 nt. 273 e 274; 85 nt. 276; 98 nt. 337.
- SCHMEKEL, A.: 8 nt. 11.
- SCHOPENHAUER, A.: 21 nt. 61.
- SCHULZ, F.: 6 nt. 4; 34 nt. 117 e 119; 38 nt. 132; 95 nt. 321.
- SCHWABE, L.: 41 nt. 141.
- SCHWARZ, A.B.: 95 nt. 321.
- SCIVOLETTO, N.: 42 nt. 150.
- SCULLARD, H.H.: 7 nt. 5.
- SERANGELI, S.: 77 nt. 244.
- SERRAO, F.: 19 nt. 52.
- SINI, F.: 6 nt. 4; 96 nt. 327; 97 nt. 331 e 333.
- SOLAZZI, S.: 71 nt. 220 e 221; 77 nt. 242; 78 e nt. 246; 82 nt. 264 e 267; 83 nt. 270; 93 e nt. 309; 101 nt. 347; 103 e nt. 358.
- SOLIDORO MARUOTTI, L.: 38 nt. 131; 39 nt. 135; 44 nt. 155.
- SORDI, M.: 9 nt. 16; 13 nt. 31; 47 e nt. 170; 48 e nt. 172 e 173; 49 e nt. 176.
- STEIN, P.: 39 nt. 133.
- STRAATEN, M. VAN: 35 nt. 120.
- STOLFI, E.: 32 nt. 111; 92 nt. 308; 95 nt. 321 e 322.
- STRASBURGER, H.: 8 nt. 12.
- STROUX, J.: 44 nt. 156.
- TAFARO, S.: 66 nt. 199.
- TALAMANCA, M.: 67 nt. 206; 79 nt. 251.
- TEUFFEL, S.: 41 nt. 141.
- TIBILETTI, G.: 25 nt. 80.
- URSO, G.: 14 nt. 34; 18 nt. 49; 20 nt. 56; 26 nt. 83; 27 nt. 92.
- VASSALLI, F.: 93 nt. 310.
- VENTURINI, C.: 18 nt. 50; 19 nt. 52.
- VILLORO TORANZO, M.: 39 nt. 133.
- VIMERCATI, E.: 36 nt. 125.
- VOCI, P.: 93 nt. 309; 94 nt. 313.
- WALDSTEIN, W.: 40 nt. 136; 85 nt. 278; 88 nt. 288 e 289.
- WATSON, A.: 39 nt. 133; 84 nt. 272; 85 e nt. 279; 92 nt. 308; 97 nt. 329.
- WHEELER, E.L.: 32 nt. 110.
- WŁASSAK, M.: 70 nt. 216.
- WIEACKER, F.: 34 nt. 117; 98 nt. 335; 101 nt. 347.
- WISSOWA, G.: 10 nt. 18; 25 nt. 80.



DIRETTORE  
Ferdinando Zuccotti

- P. Arces, *Studi sul disporre mortis causa. Dall'età decemvirale al diritto classico*. 2013  
*Atti del Convegno «Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica del mondo antico» in memoria di Arnaldo Biscardi* (Siena, Certosa di Pontignano, 13-15 dicembre 2001). 2011
- Basilicorum Libri LX, Tomus I (lib. I-XII continens)*. Edidit C.G.E. Heimbach, Lipsiae 1833.  
Ristampa digitale a cura di Michele Antonio Fino. Prefazione di Fausto Gorla. 2002
- Basilicorum Libri LX, Tomus II (lib. XIII-XXIII continens)*. Edidit C.G.E. Heimbach, Lipsiae 1840.  
Ristampa digitale a cura di M.A. Fino. 2003
- Basilicorum Libri LX, Supplementa Editionis Basilicorum Heimbachianae*. Ediderunt C.E. Zachariae a Lingenthal, Lipsiae 1846, e E.C. Ferrini et J. Mercati, Lipsiae-Mediolani 1897.  
Ristampa digitale a cura di M. Miglietta. 2008
- P.O. Cuneo, *Anonymi Graeci Oratio Funebris in Constantinum II*. 2012
- L. Di Cintio, *L'«Interpretatio Visigothorum» al «Codex Theodosianus». Il libro IX*. 2013
- L. Di Cintio, *Nuove ricerche sulla «Interpretatio Visigothorum» al «Codex Theodosianus». Libri I-II*. 2016
- F. Gallo, *L'interpretazione del diritto è «affabulazione»? 2005*
- L. Maganzani, *La «diligentia quam suis» del depositario dal diritto romano alle codificazioni nazionali. Casi e questioni di diritto civile nella prospettiva storico-comparatistica*. 2006
- G. Mainino, *Studi sul caput XXI della Lex Rubria de Gallia Cisalpina*. 2012
- A. Manzo, *«Magnum munus de iure respondendi substinebat». Studi su Publio Rutilio Rufo*. 2016
- R. Siracusa, *La nozione di «universitas» in diritto romano*. 2016
- F. Zuccotti, *Della transazione, purtroppo. Nuova edizione*. 2016
- F. Zuccotti, *Sacramentum Civitatis. Diritto costituzionale e ius sacrum nell'arcaico ordinamento giuridico romano*. 2016